



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dottorato di ricerca in Soggetti, istituzioni, diritti nell'esperienza interna e transnazionale
Curriculum in Diritto sportivo e scienze del movimento
Dipartimento di Giurisprudenza
IUS/01

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche alla luce della
normativa di fonte statale e federale: verifica della compatibilità con il
dettato costituzionale nella prospettiva della ricostruzione dell'idea di
ordinamento sportivo

IL DOTTORE
Roberto Carmina

IL COORDINATORE
Prof. Antonello Tancredi

IL TUTOR
Prof.ssa Laura Santoro

CICLO XXIX

ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017

INDICE

Premessa	4
Capitolo 1 Gli enti sportivi dilettantistici alla luce della normativa di riferimento	
1.1 Valutazioni giuridiche di insieme in tema di sodalizi sportivi dilettantistici	
1.1.1 Definizione e inquadramento legislativo	7
1.1.2 Il disposto costituzionale e il principio ultrastatuale di lealtà in relazione agli enti sportivi dilettantistici	9
1.1.3 Le posizioni giuridiche tutelate in ambito sportivo dilettantistico.....	12
1.1.4 Gli elementi costitutivi dei sodalizi sportivi dilettantistici	
1.1.4.1 Appunti e considerazioni critiche sulle associazioni sportive dilettantistiche	15
1.1.4.2 Le società di capitali, le cooperative e il regime Onlus nel settore sportivo <i>non profit</i>	29
1.2 Questioni normative controverse	
1.2.1 L' <i>apparentia iuris</i> in materia di rappresentanza di enti sportivi dilettantistici..	34
1.2.2 La parabola del danno all'immagine dei soggetti collettivi dilettantistici.....	44
Capitolo 2 Autonomia contro controllo. Un «pensiero controvento» sullo sport quale sistema aperto	
2.1 Il nocciolo della questione nelle sue varianti e nei suoi aggiustamenti.....	51
2.2 Riflessi funzionali del riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo	
2.2.1 La ricostruzione sistematica della normativa relativa all'elenco C.O.N.I. e i suoi profili d'illegittimità	60
2.2.2 Rilievi critici sul riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici	74
2.3 L'ordinamento sportivo nei suoi profili disarmonici rispetto al dettato costituzionale e alla normativa sovranazionale	
2.3.1 Le dicotomie tra ordinamenti attinenti alla qualificazione della natura dell'attività sportiva. Osservazioni analitiche e possibili soluzioni	
2.3.1.1 L'assimilabilità sostanziale tra il professionismo e il dilettantismo sportivo e i suoi riflessi sulla disciplina degli enti sportivi dilettantistici	78
2.3.1.2 L'incompleta tutela dell'atleta dilettante	86
2.3.1.3 Il vincolo sportivo e la libera circolazione dei lavoratori	89
2.3.1.4 I sodalizi sportivi dilettantistici e il <i>vulnus</i> al diritto fondamentale alla salute degli atleti	99
2.3.1.5 L'abuso del diritto negli enti sportivi dilettantistici	107
2.3.1.6 L'Unione Europea e i sodalizi sportivi dilettantistici: dalla fuga dissociativa alla <i>reductio ad unum</i>	119
2.3.1.7 La responsabilità degli enti sportivi dilettantistici ex art. 2049 c.c. conseguente alle condotte lesive poste in essere dai propri atleti a scapito degli sportivi avversari	131
2.3.1.8 La lesione all'atleta quale fonte di responsabilità nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico.....	138

2.3.2	Gli ulteriori istituti del sistema sportivo discordanti. Spunti di riflessione e proposte interpretative	
2.3.2.1	La responsabilità disciplinare oggettiva dei sodalizi sportivi dilettantistici	144
2.3.2.2	Il vincolo di giustizia sportiva e gli organismi sportivi dilettantistici. Lati oscuri di un difficile bilanciamento tra ordinamenti	153
2.4	L'assioma dell'autonomia sportiva condizionata dall'osservanza dei principi fondamentali costituzionali ed europei e i suoi riflessi applicativi	
2.4.1	La rielaborazione dell'ordinamento sportivo quale sistema aperto espressione di legittima autonomia non illimitata. Il tramonto dei monopoli sportivi in chiave europea.....	161

Premessa

Il fenomeno degli enti sportivi dilettantistici negli ultimi anni è stato oggetto di un processo di profondo rinnovamento in quanto influenzato in modo costantemente crescente dalla cultura, dall'economia e dalla comunicazione.

La vasta realtà dei sodalizi sportivi dilettantistici spesso non è stata oggetto di sufficiente studio, sulla base dell'errata convinzione che essa fosse secondaria e di minor interesse rispetto al settore professionistico. Tale convincimento non tiene conto di tre dati essenziali: a) il fatto che la realtà dilettantistica costituisce il settore assolutamente dominante nella realtà sportiva, stante la sua assoluta prevalenza numerica rispetto al settore professionistico; b) la considerazione che una parte del movimento dilettantistico comprende anche degli ampi ambiti di professionismo di fatto, in cui si pratica un'attività sportiva non difforme da quella professionistica; c) la constatazione che il fenomeno dilettantistico in svariate occasioni costituisce un'esplicazione del diritto alla salute a differenza del fenomeno professionistico in cui i carichi di lavoro fisico eccessivi spesso producono un effetto pregiudizievole per essa.

Il censimento italiano del *non profit* ha messo in evidenza che le organizzazioni sportive di tal genere rappresentano nettamente la maggioranza degli enti *non profit* presenti sul territorio italiano (cfr. tabella in appendice). Tale rilievo deriva dalla funzione fondamentale che l'associazionismo sportivo non professionistico svolge nel mondo dello sport, in quanto necessario per la diffusione a macchia d'olio del fenomeno e contestualmente per l'esplicazione di interessi primari del soggetto¹.

Più in generale, la cooperazione costituisce l'indispensabile substrato dello sport, visto che anche la più basilare manifestazione di natura sportiva richiede la partecipazione di una pluralità di soggetti che adottano delle regole di gioco comuni². La dottrina evidenzia che «l'associazionismo sportivo si presenta, invero, come un fenomeno essenziale alla vita e alla vitalità dello sport, [...] non può che collocarsi al centro dell'ordinamento sportivo, quale genuina espressione della comunità degli aderenti che nel tempo si è in totale spontaneità concretizzata, chiaramente aspirando alla realizzazione pragmatica e, al tempo stesso, genuina dei valori etici altamente significativi»³. Lo sport, in quanto manifestazione condivisa di valori, non può essere ignorato dal nostro ordinamento giuridico, che deve riconoscerne la valenza sociale⁴. L'Unione Europea, nel mettere a fuoco le caratteristiche proprie dello sport, ne delinea almeno cinque che gravitano intorno alla sfera della socialità: il valore educativo, la funzione di sanità pubblica, il ruolo sociale di promozione della solidarietà tra i membri di una collettività, la valenza culturale di integrazione nel territorio e la funzione ludica⁵.

¹ Infatti, lo sport è un mezzo di estrinsecazione della personalità individuale e comporta il miglioramento della condizione fisica e mentale, la promozione della socializzazione, la maturazione di un discernimento critico ed etico, l'esercizio delle responsabilità ed è espressione di solidarietà e di integrazione.

² Cfr. L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, pp. 180 ss.

³ R. PRELATI, *Fondamenti etici del diritto sportivo*, Perugia, 2008, p. 62.

⁴ Cfr. W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Foro italiano*, 1933, pp. 1390 ss.

⁵ Commissione Europea, 29 settembre 1998, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport*, Documento di lavoro dei servizi di Commissione, consultabile on line in <http://ec.europa.eu>. Sul

Tuttavia, riconoscere la rilevanza di tale fenomeno non conduce *naturaliter* ad un'istituzionalizzazione del settore, con nocumento per quelle attività sportive che non si riconoscono nel sistema sportivo ufficiale. Invero, attribuire all'ordinamento statale una funzione selettiva degli sport comporterebbe la negazione della sua autonomia. Invero, l'indeterminatezza è un concetto che suscita preoccupazione e mistero. Per questo si è voluto costituire un organismo (il C.O.N.I.) che catalizzasse i contenuti del fenomeno sportivo e li sintetizzasse. Nondimeno la forza creativa che la realtà sportiva possiede, araba fenice che risorge continuamente dalle proprie ceneri, ne sancisce l'impossibilità di una rappresentazione unitaria. Nella rigida equazione determinista domina l'artefazione. Il pluralismo ontologico delle associazioni è il principio adottato dalla nostra Costituzione; viceversa l'*unicum* è una forzatura, una contraffatta semplificazione, laddove la realtà non può che avere più facce e più interlocutori. Pertanto, così come non avrebbe senso sostenere che siano persone solo i cittadini, ugualmente non si può definire come sport solo quello che rientra nel sistema C.O.N.I.⁶

De iure condendo, l'intervento statale sull'ordinamento sportivo dovrebbe essere limitata solo al potere di vietare quelle attività che si potrebbero considerare illecite e alla potestà di evitare abusi di posizioni dominanti che in concreto si potrebbero configurare. Tali fenomeni consistono in situazioni di potere che permettono ad un ente di influenzare in modo rilevante l'andamento di mercato rispetto al prodotto sportivo, limitando la competizione e la libertà di praticare un'attività sportiva, che sono invece elementi connaturali per identificare una determinata pratica ricreativa quale sportiva. Conseguentemente, a nostro modo di vedere, un sistema fondato su un'unica Federazione per disciplina sportiva andrebbe scoraggiato e non favorito come avviene attualmente. Infatti bisognerebbe evitare indebite ingerenze statali, espressive di scelte di politica sportiva, dirette a discriminare gli enti al di fuori dei «monopoli federali», in quanto in tal modo si limitano di fatto il pluralismo ideologico e la libertà di associazione finalizzata a realizzare la propria persona⁷.

tema cfr. M. PIERINI, *Autonomia, concorrenza e autogoverno dello sport in Europa*, in J. TOGNON, *Diritto Comunitario dello sport*, Torino, 2009, p. 130.

⁶ Cfr. sulla questione N. PORRO, *Le organizzazioni dello sport come soggetti dell'economia civile*, in C. BUSCARINI - F. MANNI - M. MARANO, *La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello sport*, Milano, 2006, p. 19, il quale afferma che in nazioni, come l'Italia, «dove comitati olimpici e federazioni godono, per delega dello Stato, di un sostanziale monopolio nella gestione dell'offerta sportiva, sono questi soggetti a ispirare, a loro beneficio, le politiche di settore, e a negoziare le opportunità offerte dal mercato», esprimendo radicate persistenze culturali, non prive di implicazioni emozionali e di prosaiche convenienze. Sul tema si veda anche L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, pp. 106 ss.

⁷ Una manifestazione di tale differente trattamento è da rinvenirsi nelle agevolazioni fiscali spettanti agli enti sportivi dilettantistici facenti parte del sistema C.O.N.I. Sul tema si vedano, tra gli altri, F. CARINCI, *Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche*, in C. ALVISI (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006, pp. 93 ss.; G. ROCCO, *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, in *Rivista del Notariato*, 2008, pp. 539 ss.; G. INGRAO, *La determinazione del reddito imponibile delle società sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle Onlus sportive*, in *Rassegna Tributaria*, 2001, pp. 1530 ss.; G. CAGNONI, *Disciplina fiscale agevolata delle associazioni sportive dilettantistiche*, in *Il Fisco*, 2000, pp. 13433 ss.; V. MIRRA - V. SCALERA, *Il nuovo diritto dello sport-Cenni sugli adempimenti contabili delle associazioni sportive dilettantistiche e sul regime agevolato*, in *Il nuovo diritto*, 2008, pp. 184 ss.; V. BASSI, *Il regime fiscale delle associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche)*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, pp. 61 ss.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene quindi auspicabile che il nostro ordinamento garantisca la libertà di associarsi in sodalizi sportivi al di fuori del sistema C.O.N.I., senza per questo incorrere in discriminazioni, tutelando, in tal modo, la parità competitiva tra enti sportivi non professionistici istituzionalizzati ed enti sportivi dilettantistici non facenti parte del sistema ufficiale.

Tuttavia, con tali affermazioni non si vuole riconoscere un'indipendenza assoluta dell'ordinamento sportivo. Infatti, l'autarchia del sistema sportivo è pur sempre limitata dal rispetto dei fondamentali principi comunitari e costituzionali. Pertanto l'autonomia sportiva è un'autonomia condizionata. Inoltre, le norme comunitarie e costituzionali devono essere rispettate anche in quanto consentono il coordinamento tra l'ordinamento statale e quello europeo con il sistema sportivo, che non può superare certe limitazioni per potere operare nello stesso contesto territoriale. Del resto, per quel che concerne i principi comunitari, se è limitata l'autonomia statale da essi, a maggior ragione lo deve essere quella delle organizzazioni sportive che operano in ambito nazionale⁸.

In chiusura non rimane che individuare il piano dell'opera. Il lavoro si pone lo scopo di analizzare nello specifico la tematica dei soggetti collettivi dilettantistici analizzando in primo luogo la normativa che li concerne e valutando specificamente anche alcuni profili controversi che li riguardano, quali: a) la questione della rappresentanza apparente; b) il danno all'immagine dell'ente.

In seguito ci si soffermerà sulle conseguenze funzionali del riconoscimento dell'autonomia dello sport e, in particolare, si analizzerà la natura aperta della sua struttura. Infatti, lo sport esercitato collettivamente a livello dilettantistico non tollera ingerenze statali per il tramite di controlli, autorizzazioni, registri e albi volti a creare differenziazioni tra sport istituzionali e sport che non presentano tale carattere. Alla luce di tali riflessioni, si prenderà in esame il registro C.O.N.I. concludendo che possa dubitarsi della sua legittimità in quanto non rispettoso del principio dell'autonomia negoziale e incompatibile con il dettato costituzionale.

Inoltre, si approfondirà la questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale sotto il profilo della compatibilità di alcuni profili della disciplina sportiva degli enti dilettantistici con la normativa costituzionale ed europea. Seguendo tale linea di pensiero, si esamineranno i profili patologici dell'autonomia che rischiano di rendere la disciplina dei sodalizi sportivi dilettantistici un corpo avulso rispetto all'ordinamento nazionale e ai principi comunitari. Pertanto, tra gli aspetti di incompatibilità tra normative si vaglieranno: le problematiche attinenti alla distinzione di carattere sportivo tra professionismo e dilettantismo nei soggetti collettivi, con i correlativi riflessi che essa determina in termini di abuso del diritto e violazione della normativa europea e le conseguenze deteriori che tale differenziazione comporta sui rapporti di lavoro, sull'applicazione della regola di responsabilità civilistica di cui all'art. 2049 c.c., sulla tutela della salute, sul trattamento pensionistico e sul tema della lesione all'integrità

⁸ In merito A. GEERAERT - E. DRIESKENS, *The EU controls FIFA and UEFA: a principal-agent perspective*, in *Journal of European Public Policy*, 2015, p. 1461, «FIFA and UEFA [...] do not fall outside the EU's regulatory sphere. An exploration of the control instruments that the EU has at its disposal demonstrates that the CJEU and the Commission [...] have the capacity to curtail FIFA and UEFA's autonomy».

fisica dell'atleta come possibile fonte di responsabilità nei confronti del soggetto collettivo e inoltre le questioni discendenti dalla previsione di una responsabilità oggettiva sportiva incondizionata degli enti. Ulteriormente si valuterà la compatibilità del «modello sportivo europeo»⁹ con le norme fondamentali comunitarie alla luce del principio di autonomia condizionata dell'ordinamento sportivo. Le correlative limitazioni del sistema sportivo che deriveranno da tale analisi confermeranno, anziché negarla, la natura di esso quale sistema aperto.

Capitolo 1 Gli enti sportivi dilettantistici alla luce della normativa di riferimento

1.1 Valutazioni giuridiche di insieme in tema di sodalizi sportivi dilettantistici

1.1.1 Definizione e inquadramento legislativo

Gli enti sportivi sono sodalizi che hanno come scopo l'esercizio dell'attività sportiva. Essi rappresentano il tessuto connettore del sistema sportivo in quanto sono il mezzo utilizzato dagli individui per esercitare l'attività sportiva. Più nello specifico, per quel che concerne gli enti sportivi dilettantistici, nell'ordinamento sportivo italiano non è presente una espressa definizione di essi. Tuttavia, l'art. 2 della legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo chiarisce che la qualifica di un'attività quale pratica sportiva professionistica è da riconnettersi allo svolgimento di questa in modo continuativo e a titolo oneroso nelle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica discende da una scelta federale, nel rispetto di direttive stabilite dal C.O.N.I. Pertanto, in forza di tale norma, spetta alle federazioni sportive individuare il carattere professionistico della pratica sportiva svolta.

Questa funzione qualificatoria attribuita alle federazioni non è stata ridimensionata da un successivo intervento del legislatore, che con l'art. 5, comma 2°, lett. d, D.Lgs n. 242 del 1999 attribuisce al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il compito di stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica». Alla luce di tale disposizione il C.O.N.I. aveva solo il compito di fissare le linee guida a cui si devono attenere le federazioni per concretamente porre in essere le scelte che delimitano il confine tra dilettantismo e professionismo. Inoltre tale potestà è stata oggetto di rinuncia da parte del C.O.N.I. che ha devoluto integralmente la decisione sulla natura dell'attività sportiva all'autonomia statutaria delle federazioni sportive¹⁰. Tale opzione qualificatoria esercitata dalla federazione ha ricadute sugli atleti della disciplina sportiva in questione e sugli enti sportivi, determinandone il carattere dilettantistico, laddove l'attività da essi svolta non sia stata prevista come professionistica.

⁹ Come vedremo nel prosieguo della trattazione il «modello sportivo europeo» si fonda su una struttura piramidale e anticoncorrenziale dell'organizzazione dell'attività sportiva.

¹⁰ Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., 23 marzo 2004, n. 1256 e deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., 30 aprile 2004, n. 1262, relative ai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, consultabili *on line* in www.coni.it.

Gli enti sportivi dilettantistici hanno, tra l'altro, le seguenti caratteristiche peculiari: non possono stipulare contratti con sportivi professionisti e non possono perseguire un fine di lucro. A tali precipue caratteristiche se ne aggiungono delle altre previste da vari interventi normativi successivi¹¹. Eppure, è bene fin da ora precisare che tali previsioni normative, a nostro modo di vedere, individuano una *species* (enti sportivi dilettantistici federali) da un *genus* (enti sportivi dilettantistici) in quanto la libertà di associazione per perseguire fini meritevoli di tutela è costituzionalmente garantita e dà cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico anche ad enti sportivi dilettantistici che non si uniformino a tali previsioni normative.

Per comprendere meglio il fenomeno degli enti sportivi dilettantistici, è opportuno procedere a un breve *excursus* storico-legislativo. Con la legge del 21 marzo 1981 n. 91 sono state disciplinate in modo organico le società sportive professionistiche, introducendo una differenziazione tra il settore professionistico e quello dilettantistico. Tale legge ha stabilito che gli enti sportivi professionistici si sarebbero potuti costituire solo con la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, e ha previsto per essi il divieto di perseguire uno scopo di lucro. Tale normativa è stata modificata con la legge del 18 novembre 1996 n. 586 che ha sancito, tra l'altro, la possibilità per le società sportive professionistiche di avere un fine di lucro. In quel momento storico una disciplina legislativa del fenomeno associazionistico in ambito sportivo dilettantistico non era ancora prevista. Quindi gli enti sportivi dilettantistici operavano di regola sotto la veste di associazioni non riconosciute, con applicazione degli artt. 36, 37 e 38 c.c. e delle prescrizioni del C.O.N.I. che vietavano per gli enti sportivi dilettantistici il perseguimento di uno scopo di lucro. La prima espressa previsione legislativa sugli enti sportivi dilettantistici è da rinvenirsi, in ambito tributario, nella legge 16 dicembre 1991 n. 398 che, per quel che ci interessa, garantisce una serie di benefici fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti¹². Tali agevolazioni sono state estese in seguito alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, purché senza fine di lucro, e in società cooperative.

Una disciplina organica del fenomeno associativo dilettantistico viene prevista dal legislatore solo in epoca più recente. La regolamentazione del fenomeno associativo tuttavia segue un *iter* contraddittorio. Infatti, inizialmente le associazioni sportive dilettantistiche sono state disciplinate dall'art. 6 del D.L. n. 138 del 2002, che però non è stato convertito in legge. Il D.L. n. 138 del 2002 stabiliva che gli enti sportivi dilettantistici avrebbero potuto costituirsi non solo secondo lo schema associativo ma anche mediante la

¹¹ Facciamo riferimento, alle leggi n. 289 del 2002, n. 128 del 2004 e n. 186 del 2004, le quali hanno previsto, tra l'altro, che nello statuto dell'ente sportivo dilettantistico debbano essere indicate: la sede legale; la denominazione dell'ente; l'oggetto sociale, con il riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; il rappresentante legale; le norme di comportamento interno basate sulla democrazia e sull'uguaglianza, l'elettività delle cariche sociali (salvo che per le società di capitali e le cooperative per cui si applicano, invece, i dettami del codice civile); l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario e la sua approvazione da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'ente e l'obbligo, in tal caso, di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.

¹² Gli enti di promozione sportiva devono essere riconosciuti dal C.O.N.I. sussistendo determinati requisiti, quali enti esponenziali nel contesto dell'attività parasportiva. Essi sono gli enti nazionali che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione della pratica sportiva con finalità formativa e ricreativa, svolta anche con modalità competitive.

forma di società di capitali o di società cooperative non lucrative. Inoltre esso prevedeva delle regole statutarie obbligatorie da specificare mediante successivi regolamenti.

L'art. 90 della legge 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha poi riproposto le disposizioni del D.L. n. 138 del 2002, prevedendone anche in questo caso un'ulteriore precisazione mediante regolamenti. Tuttavia, il legislatore non ha seguito in modo coerente la linea tracciata in precedenza: con l'art. 4 del D.L. del 22 marzo 2004 n. 72, convertito nella legge del 21 maggio 2004 n. 128, ha stabilito l'obbligo di redazione degli statuti per atto scritto, prevedendo direttamente cosa lo statuto societario debba espressamente contenere, senza attendere i regolamenti di attuazione. La legge n. 128 del 2004 quindi non si limitava ad attuare le disposizioni contenute nella legge n. 289 del 2002, ma aveva una portata innovativa. Infatti abrogava la disposizione della legge n. 289 del 2002, che prevedeva l'obbligo a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intendeva affiliarsi, e quella che stabiliva la necessità per gli enti sportivi dilettantistici di costituire un registro tenuto dal C.O.N.I. a cui la società o l'associazione doveva essere iscritta per accedere alle agevolazioni fiscali. In seguito il registro C.O.N.I. è stata oggetto di disposizioni successive che saranno oggetto di una dettagliata analisi nel proseguo della trattazione.

1.1.2 Il disposto costituzionale e il principio ultrastatuale di lealtà in relazione agli enti sportivi dilettantistici

La Costituzione non prevede una disposizione espressa sugli enti sportivi dilettantistici. Invece il fenomeno sportivo viene preso in considerazione dall'art. 117, comma 3°, della Costituzione in cui si stabilisce che l'ordinamento sportivo è materia oggetto di legislazione ripartita tra Stato e Regioni. In questo modo la Costituzione riconosce indirettamente una rilevanza giuridica e sociale alla materia sportiva. Questo riconoscimento esibisce e certifica quanto emerge implicitamente dall'art. 2 della Costituzione, che, essendo una norma costituzionale aperta all'emersione di nuovi diritti della persona, tutela lo sport quale bene immateriale e unitario, personificazione di un insieme che, pur ricomprendendo diversi valori, si differenzia ontologicamente da questi e si costituisce in una realtà espressione di un indipendente valore individuale e collettivo¹³. Inoltre il combinato disposto degli articoli 2 e 18 della Costituzione sancisce il principio fondamentale di libertà associativa come strumento di esplicazione della personalità umana. In ambito sovranazionale analoghi principi vengono dettati dall'art. 22 del Patto

¹³ In dottrina sulle ripercussioni dell'inserimento dello sport nel disposto costituzionale si vedano, tra gli altri, T.E. FROSINI, *L'ordinamento sportivo nell'ordinamento costituzionale*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del III Convegno Nazionale dell'Associazione degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 2009, pp. 305 ss.; G. NAPOLITANO, voce *Sport*, in S. CASSESE - M. CATENACCI (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, 2006, pp. 5678 ss. Più in generale si vedano A. BONOMI, *L'ordinamento sportivo e la Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2005, pp. 363 ss.; G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1965, pp. 196 ss.

internazionale sui diritti civili e politici¹⁴ e dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁵.

In particolare tali norme trovano esplicazione in ambito sportivo nell'art. 1 della legge 91/1981, che stabilisce: «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero». Tale norma affranca lo sport dal C.O.N.I. in quanto espressione della personalità dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Infatti la libertà associativa si manifesta sotto diversi profili, tra i quali, in questo contesto, occorre almeno richiamare i principi fondamentali della libertà di associarsi e della libertà nelle associazioni, per cui un ente si può costituire senza la necessità di un'autorizzazione per perseguire un fine meritevole di tutela¹⁶. Il merito dell'interesse sportivo, oltre che risultare dalla previsione dello sport nell'art. 117, comma 3°, della Costituzione, risulta, tra l'altro, da varie normative regionali, tra cui la legge regionale della Puglia, 4 dicembre 2006, n. 33, che all'art. 1 stabilisce: «la Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale». Inoltre dal combinato disposto degli articoli 18 della Costituzione e 36 del codice civile si desume che nel nostro ordinamento sussiste un principio generale di autonomia contrattuale alla luce del quale le associazioni non riconosciute dispongono della facoltà di normazione interna e dell'immunità (seppur non assoluta) dal diritto dello Stato. Pertanto, si dovrebbe garantire all'ordinamento sportivo un certo grado di autonomia, scevra da condizionamenti e favoritismi, realizzati mediante norme invasive *latu sensu* del sistema sportivo e dirette a favorire il C.O.N.I. attraverso agevolazioni fiscali e contributi statali.

In più gli enti sportivi dilettantistici avendo come scopo la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive, contribuiscono allo sviluppo della pratica sportiva quale veicolo del benessere psico-fisico degli individui. Sotto questo profilo gli enti sportivi dilettantistici trovano copertura costituzionale nell'art. 32 della Costituzione che riconosce l'interesse individuale e sociale alla salute. Infatti, come sostenuto dalla

¹⁴ Ai sensi dell'art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato in Italia dalla legge n. 881 del 1977: «ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione».

¹⁵ Ex art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato in Italia dalla legge n. 848 del 1955 «ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato».

¹⁶ P. BARILE, voce *Associazione (diritto di)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958, p. 84.

dottrina «sembra opportuno leggere nell'art. 32 della Costituzione non un generico diritto alla salute, bensì il riconoscimento di un fine pubblico nella tutela della salute»¹⁷. Conseguentemente gli organismi che hanno tale finalità meritoria vanno salvaguardati e incentivati dall'ordinamento giuridico, costituendo le premesse per porre in essere un complesso di istituti, non solo pubblicistici ma anche privatistici, a garanzia della salute individuale e collettiva. Ulteriormente l'associazionismo sportivo dilettantistico risponde perfettamente all'evoluzione della concezione di tutela della salute, che non è intesa oramai in modo monodimensionale (condizione fisica dell'individuo) ma coinvolge il fisico, la psiche e la socialità e non è diretta esclusivamente alla cura della malattia ma prevalentemente alla sua prevenzione, in un contesto in cui la collettività non è più solo beneficiaria della salute ma collettivamente responsabile di essa¹⁸.

In tema di principi generali, aventi, in ambito sportivo, una rilevanza essenziale, bisogna necessariamente menzionare il principio di lealtà sportiva, che trova applicazione anche per i sodalizi sportivi dilettantistici. Infatti, la normativa sportiva, sia di fonte sovranazionale che nazionale, sancisce il principio di lealtà, sovente esplicitandolo in comportamenti determinati e riferendolo, tra l'altro, agli enti sportivi. Così la Carta Internazionale Olimpica chiarisce che «*the goal of the Olympic Movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practiced without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play*»¹⁹. In ambito nazionale, lo Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014, dà significativo rilievo al principio di lealtà sportiva. Infatti ai sensi dell'art. 29 n. 4 di tale statuto, «le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare la lealtà sportiva, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport». Inoltre, le carte federali adottate dalle federazioni sportive nazionali richiedono agli enti sportivi il rispetto di tale fondamentale principio. A titolo esemplificativo, si vedano: a) l'art. 1, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi del quale «le società [...] e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, [...] devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva»; b) l'art. 1, comma 1°, primo periodo, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ciclistica Italiana secondo il quale «le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. [...] sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale, nonché nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici»; c) l'art. 1 del Regolamento Esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro per cui «le società [...] hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che

¹⁷ G. CORDINI, *Ambiente e salute: il valore comunitario del principio di democrazia nel pensiero di Mortati*, in M. GALIZIA (a cura di), *Forme di stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, Milano, 2007, p. 434.

¹⁸ Sull'evoluzione della concezione di diritto alla salute si veda C. PETRINI, *Bioetica, ambiente, rischio: evidenze, problematicità, documenti istituzionali nel mondo*, Soveria Mannelli (CZ), 2003, p. 85.

¹⁹ Carta internazionale olimpica, consultabile *on line* in www.olympic.org.

regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare». Dunque, la lealtà è un principio generale dell'ordinamento sportivo assimilabile in tale settore ai principi essenziali del diritto. Esso non va rintracciato soltanto in ambiti specifici oggetto di esplicito riconoscimento da parte del legislatore federale, bensì riconosciuto come elemento fondamentale dell'ordinamento sportivo espressivo di valori di pace, integrazione, cultura e legalità²⁰. Pertanto, come è stato sottolineato, «il principio di lealtà sportiva, che trova consacrazione nei regolamenti di ogni federazione sportiva, informa l'essenza stessa dello sport, rappresentando, come la giurisprudenza federale ha in più occasioni affermato, la norma fondamentale cui ispirarsi nello svolgimento dell'attività sportiva [...]. Si tratta, invero, di una specie di clausola generale del sistema sportivo che funge da spartiacque tra l'ambito dell'attività sportiva e tutto ciò che sta fuori dallo sport»²¹. In conclusione la lealtà sportiva è un canone prodotto autonomamente dall'ordinamento sportivo e ne rappresenta il cardine fondamentale. Questa norma basilare e consustanziale «*is one of the most vital contributions, that sport has made to modern ethics*»²² e trova applicazione necessaria nell'attività di tutti i sodalizi sportivi dilettantistici che, per potersi identificare come tali, devono rispettare l'essenza stessa dello sport, coincidente con il suo valore fondamentale di lealtà.

1.1.3 Le posizioni giuridiche tutelate in ambito sportivo dilettantistico

Si è assistito negli ultimi anni ad un aumento delle posizioni giuridiche soggettive tutelate nel nostro ordinamento. Alla tutela degli interessi individuali si aggiunge quella degli interessi collettivi e degli interessi non aggregabili. Tale elaborazione giuridica è andata ad incidere, tra l'altro, sulle situazioni giuridiche soggettive concernenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che possono essere titolari di interessi diffusi o collettivi a seconda delle interpretazioni. La difficoltà di tale valutazione è da rintracciare nella mancanza di unicità nella definizione degli interessi superindividuali e nella loro differenziazione.

Infatti, secondo alcuni studiosi gli interessi superindividuali si sostanziano in posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, la cui peculiarità è data dal fatto che la loro titolarità è vantata in proprio da organizzazioni di tipo associativo, non identificandosi queste con la sommatoria degli interessi individuali²³. Vi è, invece, chi afferma che gli

²⁰ In questo senso, G. LIOTTA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in G. LIOTTA - L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, p. 12, secondo cui «questo principio (di lealtà) incarna lo stesso spirito che anima lo sport; spirito al quale ogni sportivo deve ispirarsi non solo durante la competizione agonistica, ma in ogni momento della sua vita di relazione con l'associazione e gli altri associati». Cfr. sul punto anche J.A.R. NAFZIGER, *The Principle of Fairness in the Lex Sportiva of CAS Awards and Beyond*, in R.C.R. SIEKMANN - J. SOEK (a cura di), *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, The Hague, 2012, p. 257, a detta del quale «*in attempting to develop a meaningful principle of fairness as a core principle of the lex sportiva and international sports law as a whole, we can generally rely on standard definitions. According to a leading legal dictionary, "fair" has "the qualities of impartiality and honesty; free from prejudice, favoritism, and selfinterest. Just; equitable; even-handed; equal, as between conflicting interests."* We should add two additional elements: acting in good faith and what we can call "coherence," embracing the values of consistency and uniformity».

²¹ L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, p. 108.

²² R. RENSON, *Fair Play: Its Origins and Meanings in Sport and Society*, in B. RAYMAEKERS (a cura di), *Lectures for the XXIst Century*, Leuven, 2008, p. 78.

²³ Cfr. F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2010, pp. 29 ss.

interessi superindividuali costituiscano un *tertium genus* non ricollegabile agli interessi legittimi²⁴ e ancora chi sostiene che l'interesse collettivo possa essere la somma di più interessi individuali, con conseguente legittimazione processuale sia da parte del singolo che dell'ente esponenziale del gruppo²⁵.

Inoltre, la dottrina si divide anche sul *discrimen* tra interessi diffusi e collettivi. Tale incertezza teorica non è sprovvista di conseguenze pratiche, visto che per la giurisprudenza sono tutelabili giurisdizionalmente i soli interessi collettivi con esclusione, pertanto, della rilevanza giuridica degli interessi diffusi²⁶. Una parte degli studiosi ritiene che, per operare siffatta distinzione, va preventivamente considerato che solo gli interessi collettivi sono differenziati, in quanto riconducibili ad un'organizzazione di tipo associativo distinta dalla collettività e qualificata, vale a dire presa in considerazione dall'ordinamento, sia pure indirettamente²⁷. Viceversa, per interessi non aggregabili si intenderebbero quelle posizioni giuridiche soggettive che, senza appuntarsi in capo a soggetti ben determinati, sono, piuttosto, relative ad una comunità²⁸. Un'altra parte della dottrina, invece, sostiene che la distinzione tra interessi diffusi e collettivi si fondi piuttosto sul collegamento e l'imputabilità degli interessi collettivi ad una categoria professionale, mentre in tutti gli altri casi di interessi superindividuali saremmo di fronte a interessi

²⁴ Cfr. G. BERTI, *Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento*, Padova, 1986, pp. 437 ss.

²⁵ Cfr. F.G. SCOCA, *La tutela degli interessi collettivi nel processo amministrativo*, in Aa. Vv., *Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, Atti del convegno di Pavia, Padova, 1976, pp. 71 ss. In questo senso vedi anche S. PIRAINO, *L'interesse diffuso nella tematica degli interessi giuridicamente protetti*, in *Rivista di diritto processuale*, 1979, pp. 202 ss., il quale afferma testualmente che «per il peculiare carattere che li contraddistingue, l'ordinamento riconosce un ruolo preminente se globalmente considerati, cioè se unificati nella figura dell'interesse collettivo [...] perché la loro unificazione li rende apprezzabili sotto un'ottica diversa, che spiega la particolare considerazione e tutela ad essi riservate dal diritto». Per approfondire la questione degli interessi superindividuali, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano anche R. CAPONI, *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Rivista di diritto processuale*, 2008, pp. 1205 ss.; B. CARAVITA, *Interessi diffusi e collettivi (problemi di tutela)*, in *Diritto e società*, 1982, pp. 187 ss.; R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, pp. 1 ss.; E. GUICCIARDI, *La decisione del «chiunque»*, in *Giurisprudenza italiana*, 1970, pp. 193 ss.; G. LIOTTA, *Profili dell'accesso nel diritto privato*, Padova, 1992, pp. 72 ss.; P. MADDALENA, *Giurisdizione contabile e tutela degli interessi diffusi*, in *Consiglio di Stato*, 1982, pp. 291 ss.; M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Il Foro italiano*, 1987, pp. 15 ss.; I. PAGNI, *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Rivista di diritto civile*, 2010, pp. 354 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente superindividuali) innanzi al giudice civile ordinario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1974, pp. 263 ss.; C. PUNZI, *La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002, pp. 649 ss.; F. SAITTA, *L'impugnazione del permesso di costruire nell'evoluzione giurisprudenziale: da azione popolare a mero (ed imprecisato) ampliamento della legittimazione a ricorrere*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2008, pp. 23 ss.; A.M. SANDULLI, *L'azione popolare contro le licenze edilizie*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1968, pp. 3 ss.; V. SPAGNUOLO VIGORITA, *Interesse pubblico e azione popolare nella «legge ponte» per l'urbanistica*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1967, pp. 387 ss.; F.G. SCOCCA, *Tutela dell'ambiente: la difforme utilizzazione della categoria dell'interesse diffuso da parte dei giudici amministrativo, civile e contabile*, in *Diritto e società*, 1985, pp. 645 ss.; F. TERESI, *Considerazioni sull'azione popolare avverso le licenze edilizie e spunti ricostruttivi sulle azioni popolari in generale*, in *Foro amministrativo*, 1971, pp. 836 ss.; N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1987, pp. 1114 ss.; R. VILLATA, *Riflessioni in tema di partecipazione al procedimento e legittimazione processuale*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 1992, pp. 202 ss.

²⁶ Tra le altre, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 29 giugno 2006, n. 877, in *Foro amministrativo T.A.R.*, 2006, pp. 2164 ss.

²⁷ F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., pp. 29 ss.

²⁸ G. ALPA, *Progetti di riforma del sistema di assicurazione R.C.A.*, Padova, 1983, pp. 2 ss.

diffusi²⁹. Tuttavia, laddove si dovesse ritenere che gli interessi collettivi spettino solo alle categorie professionali, sorgerebbero dei dubbi sulla tutelabilità degli interessi spettanti alla maggioranza degli enti sportivi dilettantistici. Infatti, gli interessi di cui sono portatori i gruppi di sportivi dilettanti non sono ricollegabili agli interessi di una categoria professionale propriamente detta, soprattutto se si tiene conto delle norme che definiscono gli eventuali proventi percepiti dagli sportivi dilettanti quali redditi diversi (e non come redditi di lavoro autonomo). Eppure, per quel che concerne i professionisti di fatto, anche aderendo a tale teoria, si potrebbe pervenire alla tutelabilità di tali posizioni giuridiche soggettive, sposando una concezione sostanziale di categoria professionale che tenga conto dell'effettiva attività posta in essere dallo sportivo dilettante.

Inoltre, il Codice del consumo (D.L. n. 206 del 2005) riconosce la tutelabilità degli interessi dei consumatori. Conseguentemente vengono considerati interessi rilevanti giuridicamente anche le posizioni giuridiche che fanno capo a soggetti non esponenziali di categorie professionali³⁰. Di riflesso anche le posizioni giuridiche soggettive facenti capo agli enti sportivi dilettantistici (riconosciuti e non riconosciuti dal C.O.N.I.) sono suscettibili di tutela, specie laddove, come nell'ambito sportivo, sono rappresentative di valori sentiti dalla collettività. Pertanto è condivisibile la concezione di quella parte della dottrina a detta della quale gli interessi collettivi sono ricollegabili a gruppi organizzati (e non necessariamente a categorie professionali) e si appuntano anche in capo ai singoli individui che ne fanno parte³¹. Secondo tale orientamento, quindi, l'interesse collettivo consiste in un interesse che non rileva solo in un contesto superindividuale, ma anche per l'individuo che diventa fruitore di quel beneficio. Invece gli interessi diffusi sarebbero adespoti, sicché il singolo non sarebbe portatore di un interesse garantito come interesse individuale³².

Facendo proprie tali considerazioni si può ipotizzare l'esistenza di un interesse allo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica tutelabile giurisdizionalmente sia a livello individuale che a livello collettivo quale interesse non adespota. Infatti, a nostro avviso, è da escludere che l'interesse sportivo, anche dilettantistico, possa considerarsi diffuso in quanto concerne una collettività organizzata, o comunque le posizioni giuridiche soggettive dei componenti di una classe di persone in via di autodistinzione³³ (l'interesse allo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica, per sua natura, richiede la sussistenza di regole di gioco, economiche e disciplinari e di organi volti a farle osservare), indipendentemente dal riconoscimento dell'ente sportivo da parte del C.O.N.I.

²⁹ V. DENTI, voce *interessi diffusi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, appendice, Torino, 1983, pp. 307 ss.

³⁰ In questo senso si veda V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979, p. 38, il quale ritiene che gli interessi collettivi possano far capo a «una pluralità di forme di organizzazione, nel senso che al coordinamento delle attività si può arrivare con modalità e combinazioni diverse, a seconda delle concrete esigenze dei singoli interessi».

³¹ Cfr. B. CARAVITA, *Interessi diffusi e collettivi (problemi di tutela)*, cit., 1982, pp. 189 ss.

³² Cfr. C.M. BIANCA, *Note sugli interessi diffusi*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, pp. 76 ss.

³³ Cfr. A. CORASANITI, *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario* in *Rivista di diritto civile*, 1978, pp. 186 ss.

1.1.4 Gli elementi costitutivi dei sodalizi sportivi dilettantistici

1.1.4.1 Appunti e considerazioni critiche sulle associazioni sportive dilettantistiche

Sommario: 1. Una ricognizione complessiva della normativa in materia. - 2. I riflessi in ambito sportivo della liberalizzazione delle associazioni non riconosciute.

1. Una ricognizione complessiva della normativa in materia.

Come è noto, con l'entrata in vigore del comma 17° dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 i soggetti collettivi che svolgono attività sportiva dilettantistica, rientranti nel sistema C.O.N.I., devono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica³⁴, b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato³⁵, c) società sportiva di capitali o cooperativa. Tali enti sportivi sono oggetto di una duplice disciplina: le norme generali che si applicano in relazione alla tipologia di ente prescelta e le disposizioni speciali che concernono gli enti che svolgono un'attività sportiva e che prevalgono su quelle civilistiche in ragione della loro specialità.

Conseguentemente, una delle possibili forme organizzative per il perseguimento della finalità sportivo-dilettantistica è l'associazione (sia che presenti la personalità giuridica sia che ne sia priva). Essa è costituita da una pluralità di soggetti che perseguono uno scopo ideale (non lucrativo o mutualistico)³⁶. Ciononostante tali enti possono svolgere un'attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi purché non distribuiscano gli utili derivanti dall'attività svolta agli associati, neanche indirettamente (lucro soggettivo). In altri termini, se l'associazione sportiva dilettantistica svolge un'attività economica, è fondamentale, per potersi considerare tale, che questa sia strumentale al perseguimento e al conseguimento del fine sportivo-ideale per il quale è stata costituita. Inoltre, lo scopo deve essere lecito, possibile e determinato. Infatti, «la libertà costituzionalmente garantita di associarsi [...] è pur sempre un fenomeno regolato da strumenti e principi privatistici come, per l'appunto, l'autonomia negoziale»³⁷, i quali impediscono di perseguire finalità avversate dal nostro ordinamento giuridico (si pensi ad attività motorie che siano finalizzate alla commissione di reati).

³⁴ L'associazione non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 c.c. Tale ente non ha richiesto il riconoscimento o non lo ha ottenuto e si costituisce senza particolari formalità. Tuttavia, la costituzione dell'associazione non riconosciuta effettuata oralmente non è ammissibile per gli enti sportivi dilettantistici facenti parte del sistema C.O.N.I. in quanto la legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, prevede per le associazioni sportive dilettantistiche che esse si costituiscano con atto scritto. In più, tali associazioni non essendo riconosciute dallo Stato (o dalle Regioni o dalle Province autonome) non hanno personalità giuridica. Questo comporta che ad esse si applica il regime dell'autonomia patrimoniale imperfetta. Pertanto delle obbligazioni sociali rispondono in solido e personalmente anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

³⁵ L'associazione riconosciuta viene regolata dagli artt. 14-35 c.c. e dal D.P.R. n. 361 del 2000. Tale ente è dotato di personalità giuridica, che ha ottenuto con il riconoscimento da parte dello Stato. Il riconoscimento coincide con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Dirette conseguenze di tale riconoscimento sono la piena capacità di agire e l'autonomia patrimoniale perfetta di cui godono tali enti. Questo regime patrimoniale comporta che i creditori dell'associazione non si possono soddisfare sul patrimonio degli associati così come i creditori degli associati non possono rivalersi sul patrimonio dell'associazione.

³⁶ P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2011, p. 77.

³⁷ G. LIOTTA, *Profili dell'accesso nel diritto privato*, cit., p. 143; Cfr. anche sul tema A. AURICCHIO, voce *Associazioni riconosciute*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, pp. 895 ss.

Le associazioni sportive si costituiscono con un atto di autonomia privata, il contratto di associazione in cui sono presenti due o più parti e le prestazioni di ciascuna di esse sono dirette al perseguimento dello scopo sportivo comune mediante un'organizzazione collettiva. Tale contratto è aperto, nel senso che, successivamente al suo perfezionamento, possono aderire ad esso altre parti³⁸. Tuttavia, secondo una parte della dottrina, non vi sarebbe un diritto all'ammissione. Infatti, secondo tale orientamento, la clausola che prevede le condizioni di ammissione non sarebbe un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. visto che «la richiesta di adesione [...] è [...] una proposta contrattuale e l'accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall'autorità giudiziaria»³⁹.

Essendo la normativa in tema di associazioni non riconosciute piuttosto scarna e insufficiente alla regolamentazione di tutti gli aspetti della vita e dei rapporti delle associazioni medesime, ci si interroga come si possano colmare le lacune normative di essa⁴⁰. Secondo un primo orientamento i vuoti normativi andrebbero colmati facendo riferimento agli usi interpretativi o integrativi e ai principi generali del diritto⁴¹, mentre per altri autori all'associazione non riconosciuta potrebbe essere applicata per analogia la disciplina delle associazioni riconosciute. Per tale ultima opzione ermeneutica si potrebbero colmare le lacune di disciplina delle associazioni utilizzando la normativa vigente per le società di persone. Se permanessero ulteriormente dei vuoti normativi si potrebbe fare riferimento alle disposizioni sui contratti in generale. Infatti, a detta di tale corrente di pensiero, gli enti avrebbero la possibilità di colmare le lacune di diritto sia facendo riferimento alla normativa prevista per un'altra tipologia di sodalizio sia

³⁸ Cfr. G. TAMBURRINO, *Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commentata*, Torino, 1997, p. 440, secondo il quale «l'ingresso di un nuovo associato nell'associazione [...] già costituita avviene su base eminentemente ed esclusivamente contrattuale, nel senso che esso si sostanzia in un contratto tra i precedenti associati (o fondatori) ed il nuovo, contratto che ha la medesima natura, il medesimo oggetto, la medesima causa [...] del contratto di associazione originario».

³⁹ G. MARTINELLI - M. SACCARO, *Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili*, Milano, 2003, p. 24. Inoltre il negozio giuridico in esame si differenzia dal contratto a prestazioni corrispettive in quanto in quest'ultimo le parti perseguono interessi non comuni, bensì contrapposti che trovano soddisfazione con l'adempimento della controparte, mentre in esso si ha una comunione di scopo. Il contratto di associazione, a detta della dottrina dominante, consta di due atti: l'atto costitutivo con cui si dà vita a un nuovo soggetto giuridico e lo statuto che regola l'ordinamento e il funzionamento del nuovo ente e in cui vengono stabiliti i diritti e i doveri degli associati. In questo senso, tra gli altri, D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, pp. 57 ss.; M.V. DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale, le associazioni e le fondazioni*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982, pp. 376 ss.; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 2006, pp. 218 ss.; A. AURICCHIO, voce *Associazioni riconosciute*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 915 ss. Di contrario avviso P. RESCIGNO, voce *Fondazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1968, pp. 802 ss., il quale ritiene, in relazione alle fondazioni, che l'atto costitutivo e lo statuto abbiano una diversa natura. Infatti, tali atti avrebbero una differente funzione e una previsione disgiunta da parte del legislatore, in quanto all'atto costitutivo spetterebbe la funzione di dare vita all'ente ed esso sarebbe indispensabile, mentre il secondo servirebbe solo per regolare l'ordinamento del sodalizio e non sarebbe imprescindibile. Cfr., altresì, F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1958, p. 227, il quale sostiene che l'atto costitutivo non possa considerarsi un contratto ma, si tratterebbe, invece, di un atto collettivo composto da più dichiarazioni dirette a uno stesso fine ma che non si incontrano in un punto di coincidenza.

⁴⁰ Per quel che concerne le lacune della normativa in tema di associazioni non riconosciute, si pensi a titolo esemplificativo all'assenza di disposizioni volte a tutelare in via giudiziaria la denominazione o l'eventuale sigla e/o simbolo di esse.

⁴¹ Cfr. F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, cit., pp. 410 ss.

utilizzando le disposizioni civilistiche sui contratti in generale⁴². Per un terzo orientamento alle associazioni non riconosciute sarebbe applicabile direttamente la disciplina vigente per quelle riconosciute in quanto tra queste vi sarebbe un'identità materiale, appartenendo entrambe al medesimo tipo contrattuale, per cui la differenziazione sarebbe meramente formale, mancando alle associazioni non riconosciute solo il riconoscimento⁴³. Questa ultima tesi appare condivisibile a condizione che l'estensione della normativa sugli enti personificati sia tipologica e cioè che si tenga conto del modello normativo e, quindi, che si individuino le norme utilizzabili sulla base di un confronto tra il modello e le fattispecie concrete, in modo da applicare a queste la disciplina adeguata⁴⁴.

E' pacifico oggi in dottrina che, ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione, le associazioni, anche non riconosciute, acquisiscono la soggettività privata. Pertanto, non sarebbe più ammissibile un differente trattamento tra le associazioni riconosciute e non riconosciute, dovendosi applicare le regole delle prime alle seconde⁴⁵. Pertanto, la dottrina moderna ammette una generica capacità degli enti collettivi, ritenendo sussistente la soggettività giuridica anche per le associazioni prive di riconoscimento⁴⁶. Anzi si evidenzia un forte avvicinamento tra i soggetti collettivi e quelli individuali che riguarda anche le libertà applicabili agli enti⁴⁷. Infatti, com'è noto, l'art. 2 della Costituzione, afferma che i diritti fondamentali debbono essere riconosciuti e garantiti non soltanto in quanto riferiti all'uomo come singolo, ma anche come componente delle «formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Inoltre, i diritti inviolabili previsti dall'art. 2 della Costituzione, non costituiscono un numero chiuso in quanto la garanzia costituzionale si apre all'emersione di nuovi valori sentiti dalla generalità dei consociati⁴⁸.

Una questione che rileva nella presente trattazione è quella di individuare un *discrimen* tra la garanzia costituzionale delle formazioni sociali, esplicative della persona e la tutela della libertà di associazione. Tale libertà rappresenta il *genus*, mentre la *species* sarebbe da individuare nella libertà concernente le formazioni sociali, nelle quali si sviluppa la persona. In altre parole, per queste ultime, seguendo i dettami propri della Costituzione, è possibile individuare una garanzia rafforzata⁴⁹. Pertanto, visto che lo sport costituisce una manifestazione della personalità dell'uomo e determina lo sviluppo della

⁴² Cfr. G. TAMBURRINO, *Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati, cit.*, pp. 388 ss.; G. PERSICO, voce *Associazioni non riconosciute*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, pp. 882 ss.; M. BASILE, *Associazioni non riconosciute*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982, pp. 886 ss.

⁴³ Cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, pp. 171 ss.; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1999, pp. 221 ss.

⁴⁴ Cfr. G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in F. GALGANO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1985, pp. 35 ss.; A. ZOPPINI, *La disciplina delle associazioni e delle fondazioni dopo la riforma del diritto societario*, in A. ZOPPINI - M. MALTONI (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni*, Padova, 2007, pp. 3 ss.

⁴⁵ Cfr., F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1976, pp. 164 ss.; E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova, 1989, pp. 173 ss.

⁴⁶ Cfr. G. GEMMA, *Costituzione ed associazioni: dalla libertà alla promozione*, Milano, 1993, pp. 51 ss.

⁴⁷ Tuttavia, bisogna chiarire che sussisterebbero, comunque, alcune differenze di personalità e di capacità tra i gruppi sociali e le persone fisiche, che renderebbero necessarie alcune limitazioni di capacità riguardanti le associazioni.

⁴⁸ Di questo avviso, tra gli altri, D. BIANCHI, *Internet e diritti della persona*, in P. CENDON (a cura di), *Trattato dei nuovi danni*, Padova, 2011, pp. 447 ss.

⁴⁹ Cfr. P. RESCIGNO, *Le formazioni sociali intermedie*, in *Rivista di diritto civile*, 1998, pp. 307 ss.

persona umana, né consegue che per esso dovrebbe essere prevista tale accentuata tutela⁵⁰. A conferma di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato che al valore del benessere fisico si aggiunge quello della socializzazione con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 della Costituzione, alla luce del riferimento alle formazioni sociali, nelle quali si sviluppa la personalità dell'uomo, tra le quali sono certamente da ricomprendere le associazioni sportive⁵¹.

Per garantire tali enti il punto di partenza è da individuarsi nell'adozione di uno schema privatistico che garantisca alle associazioni un'effettiva libertà, riducendo al minimo il controllo statale e non, come tutt'ora avviene, favorendo un tendenziale schema pubblicistico, fondato su un riconoscimento del C.O.N.I., limitativo dell'esplicazione della personalità umana. In tal modo si eviterebbe di realizzare una discriminazione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, delle compagini sociali non registrate nell'elenco del C.O.N.I., che ricadrebbe a cascata sui soggetti che in esse realizzano la propria personalità. Pertanto, così come bisognerebbe garantire un uguale trattamento tra associazioni riconosciute e non riconosciute, analogamente sarebbe necessario non considerare gli enti non registrati presso il C.O.N.I. quali figli di un Dio minore. In più, l'iscrizione nel registro C.O.N.I. ha ripercussioni sulle forme di sostentamento economico dell'ente. Infatti, a partire dal 2008, il legislatore ha previsto la destinazione del 5 per mille a sostegno esclusivo delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.⁵². Pertanto, tale previsione non è stata estesa agli enti sportivi che operano al di fuori del sistema C.O.N.I. Tale trattamento diversificato realizza un'evidente discriminazione tra gli enti sportivi, penalizzando quelle realtà sportive indipendenti che non si riconoscono nelle realtà federali⁵³.

Un'altra questione rilevante in tema di associazioni sportive dilettantistiche è quella concernente la responsabilità gravante sulle persone che hanno agito in nome e per conto di tali sodalizi. La dottrina si è interrogata sull'argomento, dividendosi in tre orientamenti principali. Secondo alcuni autori la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38 c.c. costituirebbe un'ipotesi di responsabilità per debito proprio. Si ritiene, infatti, che la soggettività dell'associazione non derivando da una norma attributiva di tale condizione, come avviene per gli enti riconosciuti, sussisterebbe solo se le disposizioni normative la prevedano e l'art. 38 c.c. rappresenterebbe una norma che denota l'assenza di tale soggettività giuridica⁵⁴. A tale tesi si contrappone l'orientamento maggioritario secondo cui la responsabilità di chi ha agito per l'associazione costituirebbe un'ipotesi di

⁵⁰ Cfr. L. STANGHELLINI, *Gli interessi delle associazioni di tifosi di calcio nel diritto sportivo*, Napoli, 2009, pp. 50 ss.

⁵¹ Cass., sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2005, pp. 1034 ss.

⁵² Per l'anno 2014, potevano accedere al beneficio del 5 per mille I.R.P.E.F. le associazioni la cui organizzazione è affiliata a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. Inoltre, per ottenere tale beneficio, le associazioni sportive riconosciute dovevano esercitare prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione nello sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti dei soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Sul tema cfr. Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, 26 giugno 2014, n.87/E e Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, 14 maggio 2014, n.58/E, consultabili *on line* in www.agenziaentrate.gov.it.

⁵³ Cfr. G. MARTINELLI - F. SCRIVANO, *Il cinque per mille alle associazioni sportive dilettantistiche*, in *Corriere Tributario*, 2009, pp. 1703 ss.

⁵⁴ Cfr. F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, cit., pp. 232 ss.

responsabilità concorrente con quella dell'ente per un debito altrui in quanto le associazioni di fatto sono degli autonomi soggetti di diritto⁵⁵. In particolare, tale responsabilità aggiuntiva va intesa come una fideiussione *ex lege* a favore del terzo creditore⁵⁶. Pertanto tale corrente di pensiero riconnette la responsabilità esclusivamente all'aver agito all'esterno in nome dell'associazione di fatto. Invece, per un terzo orientamento la responsabilità aggiuntiva del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione dipende dalla mancanza di un sistema di pubblicità relativo al patrimonio dell'ente e quindi troverebbe il suo fondamento nella tutela dei terzi che entrano in contatto con l'ente di fatto⁵⁷. Da ciò discenderebbe la necessità di tutelare i terzi contraenti mediante il principio di apparenza, secondo il quale la convinzione incolpevole di trovarsi davanti un soggetto legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, sarebbe da ritenersi sufficiente per impegnare il sodalizio e il terzo contraente (tale ultima tesi verrà analizzata in senso critico nel proseguo della trattazione)⁵⁸. Inoltre, per le obbligazioni non negoziali è pacifica la responsabilità solidale dell'ente, nei limiti del fondo comune, sia per i fatti illeciti di coloro che hanno agito legalmente per l'ente, sia per i fatti illeciti commessi dagli ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, sulla base del rapporto organico che lo lega con coloro che sono inseriti nella sua organizzazione⁵⁹.

Come già precisato, le associazioni sportive dilettantistiche sono dotate di soggettività giuridica per cui possono porre in essere atti giuridici o ricevere donazioni o lasciti testamentari. Pertanto devono avere un'organizzazione, un ordinamento interno e un fondo patrimoniale⁶⁰. Le disposizioni civilistiche che prevedono la disciplina delle associazioni riconosciute e non riconosciute devono fare i conti con le disposizioni speciali che, in ambito sportivo federale, stabiliscono gli specifici requisiti che la legge richiede per

⁵⁵ Cfr., tra gli altri, M.V. DE GIORGI, *Le persone giuridiche*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999, pp. 277 ss.; M. BASILE, *gli «enti di fatto»*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999, pp. 463 ss.; G. BUFFONE, *Art. 700 c. p. c. e la procedura d'urgenza*, Rimini, 2013 pp. 193 ss.; F. BOCCHINI - E. QUADRI, *Diritto privato*, Torino, 2014, pp. 325-326.

⁵⁶ Cass., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11759, in *Contratti*, 2003, pp. 137 ss. nella quale testualmente si afferma che «la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia *ex lege*, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore».

⁵⁷ Cfr. M. BASILE, *Associazioni non riconosciute, cit.*, pp. 328 ss.; F. CARINGELLA - L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2011, pp. 125 ss.

⁵⁸ Cfr. G. PERSICO, voce *Associazioni non riconosciute*, in *Enciclopedia del diritto, cit.*, pp. 891 ss.; G. FARELLO, *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti*, Milano, 2007, pp. 31-32; P. RESCIGNO, *Codice civile*, Milano, 2006, pp. 77 ss.

⁵⁹ Cfr. P. RESCIGNO, *Codice civile, cit.*, pp. 78 ss.

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 36, comma 1°, c.c. gli accordi degli associati regolano l'ordinamento e il funzionamento dell'ente. Ex art. 36, comma 2°, c.c. la rappresentanza dell'associazione non riconosciuta spetta a colui che ne ha la presidenza o la direzione. Tale disposizione è diretta a tutelare i terzi, in quanto mancando un sistema di pubblicità sociale in assenza di codesta disposizione essi non avrebbero certezza di coloro che possono esprimere la volontà dell'associazione. Le associazioni non riconosciute devono disporre di un fondo comune. Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni di cui dispone l'associazione. Esso costituisce il patrimonio autonomo dell'ente. Infatti su di esso non potranno agire per soddisfarsi i creditori degli associati e non potrà essere oggetto di divisione tra gli associati neanche al momento dello scioglimento dell'associazione.

gli enti sportivi dilettantistici rientranti nel sistema C.O.N.I. Infatti, l'articolo 90, comma 18°, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'articolo 4, comma 6° *ter*, della legge 21 maggio 2004, n. 128, stabilisce che debbano essere espressamente previsti negli atti costitutivi e negli statuti delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche i seguenti requisiti: la denominazione, che deve recare l'indicazione del carattere dilettantistico dell'attività esercitata⁶¹; l'oggetto sociale, con il riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica⁶²; il conferimento della rappresentanza legale dell'associazione⁶³; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano essere divisi fra gli associati o tra i soci anche in forme indirette⁶⁴; la predisposizione di norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza nei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumano la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile⁶⁵; l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari⁶⁶; le modalità di

⁶¹ La denominazione è il nome che si attribuisce all'ente. Per poter ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e l'iscrizione nel registro tenuto dal C.O.N.I. è necessaria la determinazione del nome. Inoltre, il nome deve avere forza distintiva e il carattere della novità e della veridicità. Infatti esso deve avere la capacità di distinguere tale ente dagli altri e non deve trarre in inganno i terzi (Cfr. F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., pp. 182 ss.). L'appellativo che si attribuisce all'associazione gode della stessa tutela che l'art. 7 c.c. attribuisce al nome delle persone fisiche (Cfr. G. FARIELLO, *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti*, cit., pp. 10 ss.).

⁶² L'oggetto sociale rappresenta lo scopo dell'associazione. Esso deve essere possibile, lecito e non lucrativo (da intendersi quale lucro soggettivo). Tale carattere viene espressamente imposto dalla legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge 128 del 2004, ma viene pure richiesto dal codice civile che stabilisce, per le associazioni riconosciute (e per analogia per le associazioni non riconosciute), la regola dell'irripetibilità dei contributi versati nel caso l'associato cessi di appartenere all'associazione (art. 24, comma 4° c.c.) e esclude ogni diritto dell'associato alla restituzione del proprio apporto in caso di scioglimento dell'associazione (art. 31 c.c.).

⁶³ Il legale rappresentante è colui che rappresenta la società nella sua attività. Si tratta di una rappresentanza organica, in quanto si ha un'immedesimazione organica tra il rappresentante e l'ente di cui manifesta la volontà.

⁶⁴ L'assenza del fine di lucro si deve intendere come divieto di perseguire un lucro soggettivo. Tale previsione statutaria è compatibile con la forma associativa che non permette di perseguire un lucro soggettivo. Tuttavia, ciò non significa che non si possa soddisfare un interesse economico dei consociati attraverso l'utilità ricavata nella loro attività individuale, ma solo che il profitto derivante dall'attività collettiva non possa essere ripartito tra di essi (C.M. BIANCA, *Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1978, pp. 333 ss.).

⁶⁵ Gli enti sportivi dilettantistici affiliati devono prevedere nello statuto delle norme disciplinanti il funzionamento degli organi dell'associazione ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché devono stabilire l'elettività delle cariche sociali. Tali requisiti vengono previsti anche dalla normativa tributaria tra le condizioni previste al comma 8° dell'art. 148 T.U.I.R. per ottenere le agevolazioni fiscali ammesse per gli enti associativi. Conseguentemente nello statuto si deve attribuire a tutti gli associati il diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere un voto *pro capite* (F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., pp. 291 ss.; P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Padova, 1987, pp. 348 ss.). Tuttavia, per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 T.U.I.R. sono necessari anche ulteriori requisiti quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di stabilire i criteri di ammissione ed esclusione degli associati oppure il divieto di voto mediante delega.

⁶⁶ La normativa civilistica non richiede la formazione di un bilancio per le associazioni non riconosciute, ciononostante la normativa in esame impone la redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale da cui risultino distintamente le attività istituzionali e quelle commerciali dell'ente. Inoltre, si devono stabilire le modalità di approvazione del rendiconto annuale da parte degli organi statutari. Tale indicazione contenuta nella legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, non sembra casuale. Infatti oltre a doversi determinare la procedura da seguire per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, si dovrà prevedere che in tale attività intervengano più organi.

scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società e delle associazioni⁶⁷. Il comma successivo, inserito dalla citata legge di modifica n. 128 del 2004 prevede, inoltre, il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva⁶⁸. Ulteriormente la normativa in esame prevede anche l'obbligo della forma scritta e l'indicazione della sede legale dell'ente in Italia⁶⁹.

Tali requisiti sono il frutto dell'intervento normativo del 2004 (legge n. 128 del 2004) che in parte ha modificato quanto previsto dalla legge n. 289 del 2002. Infatti, il decreto legge n. 72 del 2004, convertito nella legge n. 128 del 2004, all'art. 4, introduce molteplici modifiche all'art. 90 della legge n. 289 del 2002⁷⁰. *In primis*, il comma 6° bis del decreto legge n. 72 del 2004, convertito nella legge n. 128 del 2004, all'art. 4, introduce tra le forme associative adottabili (associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, società di capitali senza finalità di lucro), quella della cooperativa. Tale modifica sarà oggetto di analisi nel prosieguo della trattazione. In secondo luogo, l'art. 4

⁶⁷ L'art. 16 comma 2° c.c. prevede che le modalità di scioglimento dell'associazione possono essere indicate nell'atto costitutivo o nello statuto. Tuttavia, ai sensi della legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, viene sancito un obbligo di espressa previsione di esse nello statuto. Inoltre, per gli enti sportivi l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi risponde alla logica del divieto di perseguire uno scopo di lucro soggettivo, anche indirettamente. Infatti se vi fosse la spartizione degli utili tra gli associati, al momento in cui viene a mancare l'ente, si violerebbe tale divieto. La dottrina si pone il problema di cosa debba intendersi per fini sportivi, concludendo che un'eventuale devoluzione del patrimonio nei confronti di un ente sportivo professionistico, magari costituito nella forma di S.p.a. ed eventualmente quotato in borsa, non potrebbe considerarsi rispettosa del disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, poiché determinerebbe la fuoriuscita di risorse da un comparto caratterizzato esclusivamente dalla natura non commerciale, verso uno tipicamente commerciale, quale è una società di capitali (F. CAPOGROSSI GUARNA - A. LIPARATA, *Società e associazioni sportive dilettantistiche. Inquadramento, aspetti fiscali e agevolazioni*, Milano, 2005, pp. 22 ss.).

⁶⁸ Tale requisito introdotto con la legge n. 128 del 2004 sancisce non solo il divieto di avere la qualifica di amministratore (o altra qualifica sociale) di un'altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, ma anche di possedere quote o azioni in un altro ente sportivo dilettantistico che fa parte dello stesso contesto federale, per una percentuale tale da garantire il controllo anche di questo. Sulla questione si veda T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 17 gennaio 2012, n. 73, in *Foro Amministrativo - TAR*, 2012, pp. 112 ss.

⁶⁹ La forma scritta è prevista anche dal codice civile per le associazioni riconosciute per le quali si richiede l'atto pubblico. Pertanto la prescrizione della forma scritta della legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, va interpretata per le associazioni riconosciute come riferita alla forma dell'atto pubblico. Dunque tale precisazione ha un effettiva utilità solo per le associazioni non riconosciute, che non hanno di norma specifici obblighi di forma per la loro costituzione. Tuttavia l'art. 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che l'oggetto degli enti non commerciali residenti sia determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti, in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Conseguentemente, non sarebbe sufficiente la semplice forma scritta per costituire un'associazione sportiva dilettantistica. Per quanto concerne l'indicazione della sede legale, va rilevato che alcuni regolamenti federali prescrivono che la sede legale della società o dell'associazione sportiva dilettantistica che chiede l'affiliazione debba trovarsi in territorio italiano, mentre altri regolamenti prevedono che sia necessario indicare una sede in Italia, anche se la sede legale principale dell'ente sportivo si trovi all'estero.

⁷⁰ Sulla tematica cfr., *ex multis*, N. FORTE, *Società e associazioni sportive. Regime civilistico e fiscale e bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società professionistiche*, Milano, 2001, pp. 3 ss.; C. DE STEFANIS - A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive*, Rimini, 2012, pp. 21 ss.; G. FARIELLO, *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti*, cit., pp. 5 ss.

della legge n. 128 del 2004 sostituisce alla dizione: «rispetto del principio di democrazia interna» contenuta nell'art. 90, della legge 289 del 2002, il criterio secondo il quale, gli statuti associativi o societari devono disporre «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile». Il legislatore ha proceduto a questa modificazione per rendere compatibile il disposto normativo applicabile ai sodalizi sportivi dilettantistici, anche alle società sportive dilettantistiche. Infatti, la forma di società di capitali e quella di cooperativa sono incompatibili con il principio di democrazia interna⁷¹. Inoltre l'art. 4 della legge n. 128 del 2004 non prevede l'obbligo, che avrebbe dovuto essere presente nello statuto, ai sensi del punto 7, del comma 18°, dell'art. 90, della legge n. 289 del 2002, a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 4°, lettera b), dello Statuto del C.O.N.I., il Consiglio Nazionale di esso ha il potere di stabilire norme alle quali le società sportive e le associazioni sportive si devono uniformare. Sulla base di tale disposizione il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha emesso la delibera n. 1273, del 15 luglio 2004 che ha stabilito l'obbligo di prevedere negli statuti un'apposita clausola di accoglimento esplicito delle norme e delle direttive del C.O.N.I., nonché degli statuti e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Nondimeno, a nostro avviso, l'abrogazione di tale disposizione conferma la possibilità di costituire enti sportivi dilettantistici non riconosciuti dal C.O.N.I. visto che a seguito della modifica normativa l'obbligatorietà di attenersi alle direttive sportive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva, spetta solo agli enti che intendono affiliarsi⁷². La nuova norma, altresì, non sancisce più la doverosità di prevedere le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; né prescrive l'obbligatorietà di stabilire i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. In più l'art. 4° della legge n. 128 del 2004 non sancisce la necessità, per accedere ai contributi pubblici, dell'iscrizione della società o dell'associazione sportiva in un apposito registro tenuto dal C.O.N.I. Tale registro

⁷¹ Ulteriormente, la disposizione oggetto del punto 5, del comma 18°, dell'art. 90, della legge n. 289 del 2002, che stabiliva che la carica di amministratore dell'ente sportivo dilettantistico dovesse essere gratuita non viene riproposta. Tale modificazione rende la disciplina dei sodalizi sportivi dilettantistici conforme a quanto previsto dall'art. 2389 c.c. che stabilisce al 1° comma: «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea». In aggiunta, non si dovranno più attendere i regolamenti di attuazione, in quanto la legge n. 128 del 2004 ha sostituito integralmente il comma 18°, dell'art. 90, della legge n. 289 del 2002, che richiedeva tale adempimento e provvede direttamente a regolamentare gli enti sportivi dilettantistici.

⁷² Cfr. L. SANTORO, *Le società ed associazioni sportive*, in G. LIOTTA - L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 55 ss.

del C.O.N.I. è stato oggetto di interventi amministrativi e legislativi successivi che prenderemo in esame analiticamente in un apposito paragrafo⁷³.

2. I riflessi in ambito sportivo della liberalizzazione delle associazioni non riconosciute.

Nel complesso quadro normativo oggetto del presente esame è importante evidenziare una riconoscibile tendenza evolutiva in materia di enti di fatto, che ha condotto a una sostanziale assimilazione normativa di questi con gli enti riconosciuti.

Invero, nel testo originario del codice civile era presente una sfiducia nei confronti degli enti privi di personalità giuridica, il cui fenomeno era considerato socialmente ed economicamente marginale. Ciò si traduceva in una negazione della loro autonomia rispetto alle persone fisiche che ne facevano parte e nell'esclusione della loro qualificabilità quali centri di imputazione di effetti giuridici. Tale atteggiamento statale trovava il suo fondamento nell'iniziale disfavore dello Stato verso organismi di matrice cattolica intermedi tra esso e la persona fisica, in quanto venivano visti da una parte come possibili centri di concezioni ideologiche ostili allo Stato e dall'altra quali potenziali ricettacoli di risorse economiche sottratte alla destinazione produttiva⁷⁴.

Conseguentemente, la dottrina tradizionale riteneva che i beni delle associazioni non riconosciute (ma anche delle società di persone) fossero di proprietà dei loro componenti. In particolare, si faceva riferimento a una comunione di beni, unificati dallo scopo, di proprietà degli associati e caratterizzata da un onere di destinazione permanente al perseguimento del fine sociale. Pertanto si negava che tali enti potessero acquistare beni in proprio e che potessero essere titolari di diritti reali⁷⁵.

Tuttavia, il *favor* che era presente nel sistema civilistico per le associazioni riconosciute rispetto a quelle non riconosciute è venuto meno negli ultimi decenni in quanto incompatibile con i valori costituzionali. La dottrina sul punto chiarisce che «il filtro della pubblica utilità nel sistema del riconoscimento concessorio della personalità giuridica, che significava in concreto riconoscere una rilevante discrezionalità alla burocrazia amministrativa, era incoerente e veniva obiettivamente a collidere con il principio della libertà associativa»⁷⁶. Inoltre, il trattamento differenziato delle associazioni

⁷³ Inoltre, l'art. 4° della legge n. 128 del 2004 contiene la precisazione rispetto alla legge n. 289 del 2002 che nel divieto di perseguire un fine di lucro rientra anche il divieto di divisione degli utili tra gli associati anche in via indiretta. Tale prescrizione solleva un legittimo dubbio circa la qualificabilità fiscale dei compensi rilasciati agli amministratori, nell'ipotesi in cui essi siano anche associati o soci della medesima associazione sportiva o società sportiva. In questa ipotesi, per evitare di incorrere in violazioni della legislazione tributaria, è necessario che i compensi siano proporzionali e adeguati ai compiti svolti dall'amministratore in quanto, in caso contrario, tali compensi dovranno essere considerati utili distribuiti tra gli associati o tra i soci.

⁷⁴ Cfr. G. SAREDO, voce *Acquisti dei corpi morali*, in *Digesto Italiano*, Torino, 1929, pp. 70 ss.; M. COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali*, Napoli, 2012, pp. 2 ss.

⁷⁵ Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, pp. 39 ss.; P. RESCIGNO, voce *Fondazione*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 790 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1962, pp. 302 ss., il quale affermava che l'attribuzione della personalità giuridica, in quanto atto conclusivo di un procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento, svolgeva una funzione di tutela dei terzi che entrano in contatto con l'ente.

⁷⁶ A. ZOPPINI, *La disciplina delle associazioni e delle fondazioni dopo la riforma del diritto societario*, cit., p. 2. In senso conforme, tra gli altri, F. GALGANO, *Riconoscimento della personalità giuridica e discrezionalità dell'autorità governativa*, in *Rivista di diritto civile*, 1969, pp. 46 ss.; S. CASSESE, *Le*

riconosciute rispetto a quelle che non presentano tale caratteristica realizza una violazione dell'art. 3 Costituzione, che non ammette discriminazioni tra soggetti sostanzialmente uniformi⁷⁷.

Pertanto, con la legge n. 52 del 1985 si inizia un percorso normativo diretto ad assimilare giuridicamente le associazioni non riconosciute a quelle riconosciute. Tale disposizione ha modificato gli artt. 2659 e 2839 c.c., permettendo la trascrizione degli acquisti immobiliari direttamente in favore dell'associazione non riconosciuta e della società di persone, rendendo così inconfutabile la possibilità spettante a tali sodalizi di acquisire diritti reali immobiliari e esentandoli dai controlli sugli acquisti⁷⁸. In seguito la legge n. 127 del 1997, denominata «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», abrogò: l'art. 17 c.c. che prevedeva l'autorizzazione governativa per gli acquisti immobiliari e per gli acquisti gratuiti da parte delle persone giuridiche; la legge n. 218 del 1896, che sanciva un controllo pubblico sugli acquisti dei comuni, delle provincie e delle IPAB e ogni altra disposizione che prescriveva delle autorizzazioni per l'acquisto di immobili, o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni.

La successiva legge n. 192 del 2000 rappresenta un ulteriore importante passo in avanti nell'eliminazione degli svantaggi gravanti sulle associazioni non riconosciute, in quanto con tale disposizione si abrogavano gli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'efficacia di una disposizione testamentaria o di una donazione a favore dell'associazione non riconosciuta all'avvio della procedura per il riconoscimento⁷⁹. Infatti, seppur una parte della dottrina riteneva che tali disposizioni fossero state già implicitamente abrogate dalla legge n. 127 del 1997⁸⁰, si eliminò in tal modo ogni dubbio interpretativo e si riconobbe la capacità negoziale delle associazioni non riconosciute a compiere tali atti giuridicamente rilevanti⁸¹. Per completare il quadro normativo volto all'equiparazione sostanziale tra enti personificati e sodalizi che siano privi di tale caratteristica, venne emanato il D.P. R del 10

persone giuridiche e lo Stato, in *Contratto e impresa*, 1993, pp. 12 ss.; P. RESCIGNO, *Negoziato privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento*, in *Giurisprudenza italiana*, 1968, pp. 1353 ss.

⁷⁷ Cfr., tra gli altri, G. ALPA, *Nuove frontiere del modello associativo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1986, pp. 139 ss.; A. LISERRE, *Le associazioni non riconosciute tra modelli e realtà*, in *Jus*, 1983, pp. 50 ss.; G. PONZANELLI, *Novità nell'universo 'non profit'*, in *Giurisprudenza commentata*, 1993, pp. 401 ss.

⁷⁸ Sull'argomento cfr., tra gli altri, A. LISERRE, *Prime riflessioni sulla L 27 febbraio 1985, n. 52*, in *Rivista notarile*, 1986, pp. 385 ss.; G. MARICONDA, *Poteri di rappresentanza e pubblicità nelle associazioni non riconosciute*, in *Rivista Notarile*, 1989, pp. 1087 ss.; L. MENGONI, *La pubblicità immobiliare*, in *Jus*, 1986, pp. 7 ss.; M. COSTANZA, *Associazioni non riconosciute e intestazioni immobiliari*, in *Quadrimestre*, 1987, pp. 320 ss.

⁷⁹ In particolare, il comma 1°, della legge n. 192 del 2000, sancisce che il regime del riconoscimento e quello autorizzatorio si devono considerare abrogati in modo retroattivo. Mentre, il comma 2°, della legge in esame stabilisce che i soggetti diversi dalle persone fisiche debbano accettare le eredità con il beneficio di inventario, assimilando in tal modo i sodalizi personificati con quelli privi di tale requisito.

⁸⁰ Cfr., tra gli altri, D. VITTORIA, *L'abrogazione dell'art. 17 c.c.: l'incidenza sull'assetto normativo degli enti del primo libro del codice civile*, in *Contratto e impresa*, 1998, pp. 331 ss.; G. PONZANELLI, *Abrogazione dell'art. 17 cod. civ. verso una riforma generale degli enti non profit?*, in *Corriere giuridico*, 1997, pp. 841 ss.; U. CARNEVALI, *L'abrogazione dell'art. 17 del codice civile*, in *Contratti*, 1997, pp. 229 ss.

⁸¹ Prima dell'abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 c.c. e dell'integrazione dell'art. 2659 c.c., gli enti di fatto per porre in essere tali atti giuridici facevano ricorso alle intestazioni fiduciarie che li esponevano al rischio dell'infedeltà dei fiduciari.

Febbraio 2000 n. 361, con il quale si abrogarono, tra l'altro, l'art. 12 (dove era previsto che le istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica), il 3° comma dell'art. 16 (concernente l'approvazione preventiva delle modifiche statutarie), il 3° comma dell'art. 27 c.c. (relativo all'intervento dell'autorità governativa nella fase di estinzione delle persone giuridiche) e gli artt. 33, 34, 35 c.c. (attinenti al registro delle persone giuridiche).

A ciò si devono aggiungere i numerosi interventi della giurisprudenza diretti a uniformare la disciplina delle associazioni di fatto a quella delle associazioni riconosciute. Si pensi alla facoltà di recesso *ad nutum* attribuita dalle corti nazionali anche al componente dell'associazione non riconosciuta⁸², all'estensione alle associazioni di fatto della previsione della necessità di sussistenza di giusti motivi per escludere un componente di questa⁸³ e della possibilità di fare ricorso contro tale provvedimento assembleare⁸⁴, alla necessità anche per tali enti non riconosciuti della presenza in capo ad essi di un assemblea composta da tutti i membri⁸⁵, all'applicazione (in mancanza di diversa previsione) del principio maggioritario previsto dalla legge per le delibere assembleari delle associazioni riconosciute⁸⁶, all'estensione ai sodalizi di fatto della possibilità di proporre istanza di annullamento contro le delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto di cui all'art. 23, comma 1°, c. c.⁸⁷ e all'utilizzazione anche per essi del divieto di divisibilità dei beni tra gli associati al momento in cui l'ente riconosciuto si estingue⁸⁸.

In più, come già anticipato, la dottrina moderna, ammette l'applicazione diretta della disciplina codicistica in materia di associazioni riconosciute a quelle di fatto, proprio sulla base di un'identità strutturale e materiale tra questi sodalizi che non può essere negata sulla base di considerazioni meramente formalistiche connesse al riconoscimento⁸⁹. Sulla questione la dottrina più attenta chiarisce che la soggettività è il presupposto per l'attribuzione a un ente della capacità giuridica, per cui la realizzazione dei contenuti effettivi di quest'ultima «si dovrà confrontare non con la personalità giuridica, ma piuttosto con la esistenza di strumenti più o meno adeguati offerti dall'ordinamento, onde permettere che non si determinino preclusioni al pieno godimento dei diritti [...] e dei doveri»⁹⁰. Va da sé che le differenziazioni nella disciplina degli enti possono trovare giustificazione solo sulla base di un raffronto tra le fattispecie concrete e i modelli legali, così da non gestire

⁸² Cass., sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191 in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1992, pp. 615 ss.

⁸³ Tribunale di Napoli, 16 luglio 2003, in *Giurisprudenza napoletana*, 2003, pp. 376 ss.

⁸⁴ Cass., sez. I, 3 aprile 1978, n. 1498, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>.

⁸⁵ Cass., sez. I, 8 novembre 2013, n. 25210, consultabile *on line* in www.dirittoegiustizia.it.

⁸⁶ Cass., sez. II, 17 marzo 1975, n. 1018, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>. Sulla questione cfr. A. GAMBONE - M. ALBERTAN MIN, *Come gestire le associazioni sportive dilettantistiche. Aspetti fiscali e normativi*, Milano, 2006, pp. 26 ss.

⁸⁷ Cass., sez. lavoro, 8 febbraio 1985, n. 1035, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>. Sul tema cfr. E. BRANDOLINI, *700 cpc. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, Padova, 2011, pp. 196 ss.

⁸⁸ Cass., sez. V, 30 maggio 2012, n. 8623, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>. Per approfondire la questione, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano R. RASCIO, *I tipi degli enti non economici*, in M. BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2012, pp. 159 ss.; C. DE STEFANIS - A. QUERCIA, *Enti non profit. Prontuario operativo*, Rimini, 2014, pp. 88 ss.

⁸⁹ Cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato, cit.*, pp. 171 ss.; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale, cit.*, pp. 221 ss.

⁹⁰ M. COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali, cit.*, p. 7.

uniformemente situazioni differenti⁹¹.

Inoltre, l'assimilazione tra associazioni riconosciute e non riconosciute non concerne solo l'ambito civilistico ma è presente anche in altre branche del diritto. Ad esempio, l'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di diritto di accesso ai documenti, prevede che possano intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, senza stabilire nessuna differenziazione nel trattamento riservato alle associazioni non riconosciute rispetto a quelle riconosciute. Anche l'art. 91 c.p.p., non prevede alcun distinguo legato al mancato riconoscimento dell'ente, laddove consente l'esercizio dei diritti attribuiti alla persona offesa dal reato, alle associazioni, anche non riconosciute, esponenziali di quegli interessi lesi dalla fattispecie criminosa. Anche in materia tributaria non viene prevista una netta differenziazione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, in quanto sono ambedue destinatarie della disciplina prevista per gli enti associativi non commerciali ex artt. 73, comma 1°, lettera c), 143, 148 e 149 del T.U.I.R.

Conseguentemente, nella manualistica si è precisato che le associazioni non riconosciute «vengano viste non più come fenomeni da emarginare e controllare, bensì come realtà non solo da tutelare, ma anche da promuovere, costituendo esse strumento di sviluppo della personalità dei singoli e di partecipazione degli stessi alla vita sociale e politica del paese»⁹². La *ratio* di tale modificazione di prospettiva normativa è da individuarsi nell'art. 2 della Costituzione che garantisce l'esplicazione della personalità degli individui nelle formazioni sociali senza differenziare tra le varie *species* di associazioni⁹³ e nella tutela che il nostro ordinamento garantisce al pluralismo ideologico. In altri termini, la tutela che discende da tale disposizione costituzionale sarebbe compromessa da un diverso trattamento degli enti di fatto rispetto a soggetti collettivi ugualmente retti da un vincolo contrattuale tra i consociati, sulla base di norme che garantiscono il libero accesso e la fungibilità di essi.

Sul versante prettamente sportivo, la normativa statale, prima con la legge n. 398 del 1991 e in seguito con le leggi n. 289 del 2002 e n. 186 del 2004, ha seguito un itinerario diametralmente opposto. Infatti, le associazioni non riconosciute sportive non possono godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche, laddove non siano iscritte al registro C.O.N.I. In altre parole, gli enti sportivi non riconosciuti, per non essere discriminati fiscalmente, dovrebbero, con l'iscrizione al registro C.O.N.I., sottoporsi a un controllo pubblicistico (da parte del C.O.N.I.) paradossalmente più stringente di quello statale previsto per le associazioni riconosciute.

Conseguentemente, riteniamo che si dovrebbe accogliere un'interpretazione estensiva della legge n. 186 del 2004, che consenta l'applicazione dei vantaggi fiscali anche alle associazioni non iscritte presso il registro C.O.N.I. Infatti, tra due interpretazioni della stessa disposizione (legge n. 186 del 2004), bisognerebbe scegliere quella che maggiormente si conforma agli attuali ideali di fondo del nostro ordinamento, che sono

⁹¹ Cfr. G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, cit., pp. 35 ss.; A. ZOPPINI, *La disciplina delle associazioni e delle fondazioni dopo la riforma del diritto societario*, cit., pp. 3 ss.

⁹² A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011, p. 153.

⁹³ Cfr. P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associativa*, Milano, 1987, pp. 219 ss.

espressi da una modificazione radicale degli iniziali intendimenti del legislatore, che si estrinseca nell'equiparazione delle realtà associative riconosciute rispetto a quelle non soggette ad una ingerenza pubblicistica. In altri termini, la penalizzazione di realtà associative sportive che non sono registrate presso un ente pubblico (il C.O.N.I.) si porrebbe in netta controtendenza con la tutela codicistica e costituzionale che il nostro ordinamento attribuisce alle associazioni che rifiutano il controllo pubblicistico. Invero, la giustificazione dell'estensione delle agevolazioni fiscali agli enti non iscritti nel registro tenuto dal C.O.N.I. è da rinvenire nella natura sportiva dell'attività posta in essere e indi nei valori dello sport, quali, tra gli altri, la salute individuale e collettiva e l'etica (interessi, che è di tutta evidenza, sono considerati dal nostro ordinamento quali meritevoli di tutela). Infatti, l'importanza degli interessi perseguiti attribuisce rilevanza alle associazioni esponenziali delle medesime posizioni giuridiche soggettive.

E' quindi da condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione allorché afferma che «per ottenere il beneficio del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive, non è richiesta, tra i presupposti di applicabilità, l'iscrizione alla federazione nazionale di appartenenza, o ad altre particolari federazioni, dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive, svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari. L'affiliazione alle federazioni sportive costituisce infatti solo un indice, seppur emblematico, dello svolgimento di particolari attività»⁹⁴. Anche la Commissione tributaria provinciale di Macerata, come vedremo meglio nel proseguo della trattazione, ha ritenuto superflua l'iscrizione al registro C.O.N.I. per godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici⁹⁵. Difatti, l'iscrizione nel registro tenuto dal C.O.N.I. si pone in contrasto con l'esigenza che l'attività sportiva non sia limitata da condizioni che ostacolano la sua diffusione, in quanto si tratta di un settore che il legislatore ha dimostrato di voler favorire nella sua espansione.

In conclusione, la necessità per gli enti sportivi dilettantistici di essere inseriti in tale specifico registro per godere di un trattamento fiscale di favore è da considerarsi un «residuo storico» di ideologie risorgimentali caratterizzate da una sfiducia nei confronti dei sodalizi di fatto, che resiste all'usura del tempo.

Tale prassi, tuttavia, non costituisce un *unicum* ma appartiene a una tendenza più ampia che si è diffusa nella legislazione speciale. Infatti, sono sorti nel corso del tempo una costellazione di albi e registri, che condizionano i vantaggi fiscali o la legittimazione processuale alla presenza di specifici requisiti. Si pensi ai registri previsti per le associazioni di promozione sociale, (legge, 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7), per quelle di volontariato (legge, 11 agosto 1991, n. 266, art. 6) e per quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti (d.lgs., 6 settembre 2005, n. 206, art. 137). Tali sistemi di vigilanza, oltre a rispondere a logiche remote e ad essere in controtendenza rispetto alle scelte codicistiche, determinano, da una parte, la riproposizione di condizionamenti che vanno a incidere sulla capacità degli enti, violando il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, sulla base di logiche formalistiche⁹⁶ o riconnesse a

⁹⁴ Cass., sez. trib., 13 novembre 2003, n. 17119, in *Enti non profit*, 2004, p. 119.

⁹⁵ Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 30 maggio 2011, n. 173, in *Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2011, pp. 996 ss.

⁹⁶ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla previsione contenuta nell'art. 10 del D.lgs., 4 dicembre 1997, n. 460, secondo la quale per l'istituzione di una Onlus è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

espressioni di maggiore potere economico-sociale⁹⁷ e, dall'altra, si pongono in contrasto con l'art. 18 della Costituzione sulla libertà associativa, laddove limitano l'autonomia organizzativa degli associati.

Inoltre, com'è noto, gli enti *non profit* pur non perseguendo un lucro soggettivo, svolgono in ogni caso un'attività economica (lucro oggettivo), muovendo un volume d'affari notevole. Ciò vale ancor di più per gli enti sportivi dilettantistici, in quanto la stragrande maggioranza degli sport presenti in Italia sono formalmente dilettantistici pur non comportandosi in modo difforme dagli sport professionistici. Per cui, tra le altre cose, tali sodalizi distribuiscono compensi, sotto varie forme, ai loro atleti, i quali vengono definiti dalla dottrina quali professionisti di fatto⁹⁸. Pertanto, la previsione di un registro C.O.N.I. andrebbe anche a limitare la possibilità di accesso all'attività lavorativa dei professionisti di fatto, violando, in tal modo il paragrafo 1, dell'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'U.E, il quale stabilisce che «ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata». D'altronde l'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) considera i registri e gli albi quali strutture illiberali e asfittiche⁹⁹. Infatti, con l'introduzione di questi si rischia una deriva corporativista in contrasto con il principio generale del nostro ordinamento della libertà di accesso allo svolgimento di un'attività. In più, tale sistema di controllo pubblicistico determina un incremento dei costi a carico degli enti, stante gli adempimenti burocratici richiesti per l'iscrizione e falsa il mercato, riducendo la qualità e la quantità dei servizi offerti.

In ultimo, l'art. 1 della legge 91 del 1981, sancisce che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero». Tale norma affranca espressamente lo sport da controlli pubblicistici, per il tramite di albi e registri, in quanto esso è espressione della personalità dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali.

⁹⁷ A tal proposito si veda, a titolo esemplificativo, il comma 2° dell'art. 137 del Codice del consumo, che prevede, per l'iscrizione di un ente nel registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti, un «numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

⁹⁸ Sulla qualifica di professionista di fatto si vedano, tra gli altri, F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, pp. 2090 ss.; G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, in S. MARTUCCELLI - V. PESCATORE (a cura di), N. IRTI (promossi da), *Diritto civile, Dizionario del diritto privato*, Milano, 2011, pp. 1658 ss.; G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, pp. 13 ss.; E. CROCETTI BERNARDI, voce *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche sezione commerciale*, Torino, 2003, pp. 757 ss.; C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia civile*, 1985, pp. 2089 ss.

⁹⁹ Per approfondire la questione si vedano, *ex multis*, C. IBBA, *Sulla riforma delle libere professioni*, in *Rivista di diritto privato*, 2000, pp. 174 ss.; R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, Padova, 2010, pp. 8 ss.; N. ASSINI - A. MUSOLINO, *Esercizio delle professioni intellettuali. Competenze ed abusi*, Padova, 1994, pp. 7 ss.

1.1.4.2 Le società di capitali, le cooperative e il regime Onlus nel settore sportivo *non profit*

Accanto alle associazioni sportive, il comma 17° dell'art. 90 della legge 289 del 2002, così come modificato dalla legge n. 128 del 2004, prevede che possono svolgere attività sportiva dilettantistica anche le società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro soggettivo. Il comma successivo sancisce che debbano essere espressamente previsti negli statuti delle società e delle cooperative una serie di requisiti che esplichino la loro natura dilettantistica, che per lo più sono analoghi a quelli prescritti per le associazioni sportive¹⁰⁰. Il comma 18° *bis* inserito dalla citata legge di modifica n. 128 del 2004 stabilisce, inoltre, il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La restante disciplina applicabile a tali enti sportivi è quella prevista dal codice civile per la costituzione e il funzionamento delle società di capitali e delle cooperative¹⁰¹.

La possibilità di costituire società sportive dilettantistiche trova riscontro nell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I. che stabilisce: «le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento e i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità». La facoltà spettante alle società sportive dilettantistiche di realizzare e reinvestire proventi nell'attività sportiva (lucro oggettivo) per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ha comportato che tali enti, i quali dovrebbero essere caratterizzate da un fine ideale, sempre più spesso esercitano la propria attività mediante un'organizzazione imprenditoriale che si connota per la prevalenza della componente economica su quella ideale. In tal modo tali realtà dilettantistiche tendono a uniformarsi alle società sportive professionistiche¹⁰². Occorre precisare, inoltre, che i requisiti di democraticità e di uguaglianza della compagine sociale non trovano piena

¹⁰⁰ Nello specifico i requisiti richiesti dal comma 18° dell'art. 90 della legge 289 del 2002, così come modificato dalla legge n. 128 del 2004, sono: la denominazione, che deve recare l'indicazione del carattere dilettantistico dell'attività esercitata; l'oggetto sociale, con il riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; il conferimento della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra i soci anche in forme indirette; l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione e, infine, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società.

¹⁰¹ L'adozione della forma societaria in ambito sportivo dilettantistico rende, nella maggior parte dei casi, necessaria la previsione di organi di controllo, quale il collegio sindacale o quello dei revisori, a seconda dei casi. Per approfondire la tematica delle società sportive dilettantistiche, cfr., tra gli altri, F. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Rivista del notariato*, 2000, pp. 1361 ss.; C. DE STEFANIS - A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive*, cit., pp. 20 ss.

¹⁰² La dottrina ritiene che si tratterebbe di un'ipotesi speciale che non comporta il «superamento del quadro sistematico che si è delineato sulla base del codice civile [...] perciò non può ammettersi in via generale il ricorso ai tipi societari capitalistici quando pur essendoci svolgimento di attività economica, i soci sono privi di scopo economico, cioè tendono alla realizzazione di una causa che è propria delle fattispecie del Libro I». In tal senso G. MARASA', *Scopi non lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Padova, 1994, pp. 185 ss.

applicazione per le società di capitali, in quanto per esse si deve fare riferimento alle norme del codice civile, secondo le quali i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni possedute o alle quote sottoscritte per stabilire il diritto di voto¹⁰³.

Con la legge n. 340 del 2000 all'omologazione societaria davanti al Tribunale, che richiedeva la necessità ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, del previo rilascio del decreto di omologazione, si è sostituito un controllo di legalità in sede di costituzione della società affidato esclusivamente al notaio rogante. La società si costituisce con l'iscrizione nel registro delle imprese e in tal modo acquista la personalità giuridica, venendo così ad esistenza. Come sottolinea autorevole dottrina, con questa riforma: «il controllo di ricevibilità, che è tipicamente notarile e negoziale, si viene a fondere con quello di iscrivibilità, che ha invece carattere omologatorio e societario, dando vita ad un nuovo ed originale controllo basato sulla professionalità del notaio e sulle responsabilità che si assume nel momento in cui, come pubblico ufficiale, documenta la costituzione di una società dotata di personalità giuridica e le successive vicende statutarie»¹⁰⁴.

Le forme adottabili dalle società sportive dilettantistiche sono: quella di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative (quest'ultima forma è stata introdotta dalla legge, 21 maggio 2004, n. 128), mentre è dubbio se si possa utilizzare la veste di società in accomandita per azioni. Infatti, a detta della dottrina maggioritaria, si dovrebbe ritenere esclusa dall'indicazione generica di società di capitali prevista dalla legge n. 289 del 2002, la forma di società in accomandita per azioni, stante che alle società sportive dilettantistiche dovrebbe essere riconosciuta un'autonoma capacità giuridica e andrebbero imputati in via esclusiva gli atti e i conseguenti effetti giuridici realizzati dai loro organi. Tali caratteristiche sono presenti nelle S.p.a., ai sensi del comma 1°, dell'art. 2325 c.c.¹⁰⁵ e nelle S.r.l., ex art. 2462 c.c., comma 1°¹⁰⁶, visto che ad esse viene riconosciuta l'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto delle obbligazioni sociali, rispondono soltanto queste società con il loro patrimonio. Invece, la società in accomandita per azioni, ex art. 2452 c.c.¹⁰⁷, si caratterizzano per la presenza dei soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Pertanto, secondo

¹⁰³ Cfr. G. MARTINELLI - M. CANE' - E. RUSSO, *Le cooperative sportive non sono una nuova categoria di enti*, in *Enti non profit*, 2004, p. 546, i quali evidenziano che «in una società di capitali, non appare possibile garantire, per la stessa struttura delle società la cui titolarità è divisa in quote o in azioni, il principio di democraticità e di uguaglianza. Principi che invece costituiscono presupposto obbligatorio per l'applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 148 del Tuir. Se così è delle due l'una: o l'eccezione al principio di democrazia ed uguaglianza previsto per le società di capitali dal comma 18 dell'art. 90 legge n. 289/2002 si applica anche ai fini tributari in contrasto con il dettato dell'art. 148 del Tuir, ma tale interpretazione non appare suffragata da alcun criterio di ermeneutica; oppure si ritiene possibile, ai fini fiscali, ciò che non è ai fini dell'ordinamento sportivo. Rimarrebbe un'ultima tesi che appare l'unica conforme al sistema: le agevolazioni di cui all'articolo 148 Tuir, in contrasto con quanto affermato nella circolare 21/E dell'Agenzia delle entrate, essendo nate in specifico per gli enti non commerciali, come tali non sono applicabili alle società e alle cooperative sportive».

¹⁰⁴ A. RUGGERO, *Come cambia il controllo omologatorio sugli atti delle società di capitali*, in R. ALESSI - M. A. GALEOTTI FLORI (a cura di), *Statuti societari e controllo di legalità*, Torino, 2002, p. 62.

¹⁰⁵ Ex art. 2325 c.c., 1° comma, «nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio».

¹⁰⁶ Ai sensi dell'art. 2462, 1° comma, «nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio».

¹⁰⁷ L'art. 2452 c.c. recita: «nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

tale orientamento, se si ammettesse tra le forme adottabili quella della società in accomandita per azioni, perderebbe di significato la scelta del legislatore di escludere tra le forme ammissibili, per svolgere l'attività sportiva dilettantistica, quella della società di persone, che si caratterizza per la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni assunte dall'ente¹⁰⁸. Tuttavia un'altra corrente dottrina sottolinea all'opposto che «il legislatore nella prima stesura della disposizione non ha in alcun modo specificato quale forma di società di capitali possa essere utilizzata per la costituzione - in questo ambito - di società senza scopo di lucro, pertanto, in assenza di limitazioni, si deve ritenere possibile adottare qualsiasi delle diverse forme previste dal codice civile: società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni»¹⁰⁹. Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato ha affermato che non ha valore la diversa previsione dell'art. 10 della legge n. 91 del 1981, che fa riferimento alla forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, in quanto essa riguarda solo le società sportive professionistiche¹¹⁰. Si potrebbe concludere che se il legislatore avesse voluto tale limitazione anche per le società sportive dilettantistiche lo avrebbe espressamente previsto come ha fatto per le società sportive professionistiche.

Per quanto concerne le cooperative, all'art. 90 della legge n. 289 del 2002, comma 17°, lettera c, sono state aggiunte, dal comma 6° bis del D.L. n. 72 del 2004, convertito nella legge n. 128 del 2004, le seguenti parole: «o cooperativa», ammettendo così la possibilità di adottare tale forma per costituire un ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal C.O.N.I. In questo modo si superano quelle perplessità sulla possibilità di adottare la forma di cooperativa che derivavano da un'interpretazione letterale del disposto normativo. Infatti, ai sensi del codice civile le cooperative non rientrano tra le società di capitali che erano insieme alle associazioni le sole forme ammesse dalla legge n. 289 del 2002 a svolgere un'attività sportiva dilettantistica. Pertanto, in virtù della legge n. 128 del 2004 si può costituire un ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal C.O.N.I. anche con la forma di cooperativa. Tuttavia, potrebbe sorgere il dubbio circa l'applicabilità alla cooperativa sportiva dilettantistica del regime fiscale di favore previsto dalla legge n. 398 del 1991. Infatti, il comma 1°, dell'art. 90, della legge n. 289 del 2002, prevede che gli enti sportivi dilettantistici rivestano la forma di associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e società di capitali non lucrative per godere di tali agevolazioni. Malgrado ciò, dobbiamo ritenere si tratti di una mera dimenticanza da parte del legislatore giacché, come afferma la dottrina più attenta in caso contrario «non sembrerebbe infatti ragionevole aver esteso, con il comma 1°, alle società di capitali senza scopo di lucro l'applicazione di tutte le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive, per poi negare la medesima possibilità anche nei confronti delle cooperative. Ciò, risulterebbe ancora più inspiegabile

¹⁰⁸ In questo senso F. CAPOGROSSI GUARNA - A. LIPARATA, *Società e associazioni sportive dilettantistiche. Inquadramento, aspetti fiscali e agevolazioni*, cit., pp. 13 ss.

¹⁰⁹ V. MASTROIACOVO, *La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2004, p. 787.

¹¹⁰ Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, Studio 1/2003/T, *Le società di capitali senza scopo di lucro e le associazioni sportive dilettantistiche. Le novità della finanziaria 2003*, in *Studi e materiali*, Milano, 2004, pp. 286 ss.

dopo avere modificato il comma 17°»¹¹¹. Pertanto, l'unico significato attribuibile all'intervento normativo della legge n. 128 del 2004, è quello di estendere le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398 del 1991 anche alle cooperative.

In ultimo, si pongono dei problemi di compatibilità tra il comma 1°, lettera d, dell'art. 2514 c.c. che stabilisce per le cooperative mutualistiche, iscritte in apposito albo, «l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione», rispetto al comma 18°, lettera h, dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 128 del 2004, che statuisce l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente. Tale questione si può risolvere applicando i principi generali del diritto, per cui una legge speciale prevale su una norma generale. Infatti, si deve adottare la disposizione che concerne le cooperative sportive dilettantistiche in quanto speciale, per cui essa prevale rispetto alla norma sulle cooperative mutualistiche¹¹².

Per quel che concerne le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), occorre evidenziare che tale categoria rileva esclusivamente ai fini fiscali e l'appartenenza ad essa comporta l'applicazione di una normativa tributaria di particolare favore¹¹³. Gli enti sportivi dilettantistici per poter essere qualificati quali Onlus devono assumere la forma di associazioni, riconosciute o non, o di cooperative, ma non di società di capitali visto il disposto di cui all'art. 10, comma 10°, del D.lgs. n. 460 del 1997¹¹⁴.

Per rientrare nella categoria soggettiva delle Onlus, un ente deve possedere degli specifici requisiti che vengono richiesti dall'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 1997, e successive modificazioni. In particolare, vi sono undici aree di attività che possono essere svolte da una Onlus e tra queste rientra l'attività sportiva dilettantistica¹¹⁵. Ex art. 10, comma 2°, del testé menzionato decreto legislativo, tra queste attività, alcune sono da considerarsi in sé per sé solidaristiche mentre per altre si richiede che l'attività sia diretta prevalentemente

¹¹¹ N. FORTE, *A agevolazioni meno vincolate per lo sport dilettantistico*, in *Terzo Settore*, Milano, 2004, p. 14.

¹¹² Cfr. S. AGOSTINI, *La società cooperativa e l'attività sportiva dilettantistica*, in *Cooperative e consorzi*, 2004, pp. 433 ss.

¹¹³ Nello specifico ai fini I.R.E.S., le attività istituzionali non si qualificano commerciali e le attività direttamente connesse non concorrono a formare la base imponibile; ai fini I.V.A., si applicano alcune esenzioni in relazione alle operazioni attive di tali enti; ai fini dell'imposta di bollo sono previste delle esenzioni e sono stabiliti altri vantaggi per diversi tributi.

¹¹⁴ Ai sensi del comma 10°, dell'art. 10, del D.lgs. n. 460 del 1997, «non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

¹¹⁵ Ai sensi del comma 1°, dell'art. 10, del D.lgs. n. 460 del 1997, «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge, 23 agosto 1988, n. 400».

nei confronti di: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Una circolare del Ministero delle finanze chiarisce che per soggetti svantaggiati si intendono quegli individui in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale¹¹⁶. Tra i settori che sono da considerarsi solidaristici, se diretti nei confronti di soggetti svantaggiati, rientra quello sportivo dilettantistico¹¹⁷. Inoltre, l'ente sportivo dilettantistico per poter godere del regime fiscale di favore previsto per le Onlus deve rispettare talune condizioni che devono essere oggetto di specifica indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto¹¹⁸. La dottrina precisa che dall'analisi della prassi amministrativa emerge un'interpretazione estremamente rigorosa dei requisiti legali per la qualificazione quale Onlus di un ente sportivo dilettantistico, per cui «da tale orientamento ne deriva che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale risultano essere una categoria del tutto residuale e numericamente assai limitata»¹¹⁹.

In ultimo, per godere delle agevolazioni fiscali riconosciute alla categoria soggettiva in esame occorre anche l'iscrizione nel registro delle Onlus, istituito ex art. 11 del menzionato decreto legislativo. Tuttavia, ai sensi del comma 8° dell'art. 10 del decreto legislativo in esame, sono in ogni caso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti sportivi dilettantistici che si costituiscono con la forma di cooperative sociali¹²⁰. In

¹¹⁶ Circolare del Ministero delle Finanze, 26 giugno 1998, n. 168/E, consultabile in www.mef.gov.it. Tale atto procede anche a un'elencazione, non tassativa, di soggetti che rientrano in tale definizione e in particolare per essa sono svantaggiati: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi e immigrati non abbeniti.

¹¹⁷ Ex art. 10, comma 2°, del D.lgs. n. 460 del 1997, «si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari».

¹¹⁸ In particolare, oltre allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica o di attività direttamente connessa ad essa in modo non prevalente e i cui proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione, si devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni: l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto; l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo Onlus.

¹¹⁹ S. RAGGHIANI, *Associazioni e Società sportive*, Napoli, 2006, p. 63.

¹²⁰ Ai sensi del comma 8°, dell'art. 10, del D.lgs. n. 460 del 1997 «sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le

questo caso i benefici spettano all'ente sportivo dilettantistico senza necessità di dover previamente modificare la sua struttura organizzativa e funzionale, né di iscriversi nel registro delle Onlus, né di dover rispettare i requisiti richiesti dall'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 1997 per la generalità delle Onlus.

Pertanto per le Onlus sportive dilettantistiche che non rivestano la forma di cooperativa si pone la problematica della necessità di una triplice registrazione per godere delle agevolazioni fiscali. Infatti, per esse sarà necessario affiliarsi a una federazione sportiva o a una disciplina sportiva associata, registrarsi nell'elenco tenuto dal C.O.N.I. e iscriversi nel registro Onlus. Tale regime, se da una parte si pone in netta controtendenza con il principio di libertà associativa di cui all'art. 18 della Costituzione e con il mutamento della prospettiva codicistica in tema di controlli governativi che si è pienamente concretizzato nel 2000 con la legge n. 192 del 2000 e con il D.P. R. n. 361 del 2000, dall'altra trova conferma in quelle patologiche resistenze ravvisabili nelle leggi speciali che, come sopra detto, hanno previsto una costellazione di registri per godere di trattamenti di favore¹²¹. Inoltre, la contestuale sussistenza dell'affiliazione, della registrazione in un elenco tenuto dal C.O.N.I. e dell'iscrizione nel registro delle Onlus realizzerebbe un complesso apparato normativo istruttorio in decisa contrapposizione con le istanze, perseguite dal legislatore, di semplificazione e snellimento delle procedure di controllo.

1.2 Questioni normative controverse

1.2.1 L'*apparentia iuris* in materia di rappresentanza di enti sportivi dilettantistici

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Dal presunto *genus* dell'apparenza del diritto alla *species* di creazione giurisprudenziale-dottrinale della rappresentanza apparente.

1. Considerazioni preliminari.

Un'attenta analisi degli enti sportivi dilettantistici nel concreto del loro operare solleva all'interprete una serie di questioni su cui la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate. In particolare, la tematica dell'apparenza del diritto ha assunto sempre una maggiore rilevanza in tema di rappresentanza di sodalizi sportivi dilettantistici.

Secondo buona parte della dottrina l'esigenza di garantire la speditezza dei traffici giuridici costituirebbe la *ratio* principale del principio di apparenza del diritto¹²². Esso

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991».

¹²¹ Si pensi, a titolo esemplificativo, al registro previsto per le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza dall'art. 8 della legge, 8 novembre 2000, n. 328 e a quello costituito per le associazioni di volontariato dall'art. 6 della legge, 11 agosto 1991, n. 266. Sulla tematica cfr. M. COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali*, cit., pp. 21 ss.

¹²² Per approfondire la questione dell'apparenza del diritto, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano, senza pretese di completezza, A. FALZEA, voce *Apparenza*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958, p. 682, il quale definisce l'apparenza come «una situazione di fatto che manifesta come reale una situazione giuridica non reale». Nell'apparenza, a dire di tale illustre giurista, «un fenomeno (materialmente presente e immediatamente reale) manifesta un altro fenomeno (non materialmente presente né immediatamente reale).

infatti garantisce una piena tutela del terzo che fa affidamento in buona fede sull'altrui manifestazione di volontà, espressa anche per fatti concludenti. Invero, l'altrui condotta che ingenera affidamento creerebbe un obbligo, quantunque essa non corrisponda all'interno volere.

In tema di rappresentanza, l'apparenza del diritto consentirebbe di individuare due distinti istituti: la rappresentanza apparente e la rappresentanza senza potere. Tali figure presenterebbero la comune caratteristica dell'assenza in capo al presunto rappresentante di un potere che lo legittimi. Tuttavia, gli effetti che essi producono sarebbero sensibilmente diversi: mentre nel primo caso l'atto non produrrebbe alcun effetto¹²³, nel secondo, in presenza di particolari presupposti che illustreremo in seguito, esso avrebbe ripercussioni sul presunto rappresentato.

Anche il codice civile contiene una serie di norme che troverebbero la loro *ratio* nel principio dell'apparenza del diritto. In particolare facciamo riferimento alle disposizioni relative: al matrimonio celebrato da un apparente ufficiale dello stato civile¹²⁴, agli atti posti in essere dal mandatario prima di venire a conoscenza dell'estinzione del mandato¹²⁵, all'usucapione decennale che comporta l'acquisto della proprietà¹²⁶, al

Lo manifesta non attraverso simboli ma *rebus ipsis ac factis*, in base a normali connessioni empiriche». Cfr. anche, C.M. BIANCA, *Diritto Civile, Il contratto*, Milano, 2015, p. 123, secondo cui «chi crea l'apparenza di una condizione di diritto o di fatto è assoggettato alle conseguenze di tale condizione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento». A detta di L. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*, Milano, 1994, p. 343, «l'apparenza di diritto è una relazione fra due fenomeni, per cui una situazione di fatto, immediatamente presente e reale, manifesta per illazione o rinvio, cioè segnala una situazione giuridica facendola apparire come reale, mentre in realtà non esiste o esiste con modalità diverse da quelle segnalate». Si vedano ulteriormente, M. BESSONE - M. DI PAOLO, voce *Apparenza*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988, pp. 1. ss.; R. SACCO, *La dichiarazione apparente*, in R. SACCO - G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2004, pp. 123 ss.; G. STOLFI, *L'apparenza del diritto*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 1934, pp. 17 ss.; C. TRANQUILLO, *Fondamento, limiti e tendenze del principio di apparenza in materia di rappresentanza*, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, pp. 426 ss.; P. LAGHEZZA, *Rappresentanza apparente obiettiva e colpevole*, in *Danno e responsabilità*, 1998, pp. 451 ss.; S. PALMA, *La rappresentanza apparente: una questione ancora aperta*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012, pp. 223 ss.; M. DELLA CASA, *Associazioni non riconosciute e limiti statuari dei poteri di rappresentanza: regole di diritto comune e tutela dell'affidamento del terzo*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2001, pp. 10 ss.; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Il comportamento del debitore*, in A. CICU - F. MESSINEO (a cura di), L. MENGONI (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1984, pp. 29 ss.; G. DE NOVA, *La rappresentanza*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982, pp. 1 ss.; P.M. VECCHI, *Apparenza e rappresentanza tollerata*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1985, pp. 399 ss.; R. MOSCHELLA, *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, Milano, 1973, pp. 1 ss.; E. ROPPO, *Apparenza di procura ed imputazione al dominus degli effetti del contratto stipulato dal «mandataire apparent»*, in *Foro italiano*, 1971, pp. 375 ss.; C. CASTRONOVO, *La responsabilità da inadempimento da Osti a Mengoni*, in *Europa e diritto privato*, 2008, pp. 1 ss.

¹²³ Infatti, il rimedio che appresta il nostro ordinamento in caso di negozio concluso con un *falsus procurator* è l'esercizio di un'azione diretta ad ottenere l'inefficacia del negozio (prima di una sua eventuale ratifica) e il risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.

¹²⁴ L'art. 113 c.c. chiarisce che «si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità».

¹²⁵ L'art. 1729 c.c. stabilisce che «gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi».

¹²⁶ L'art. 1159 c.c. sancisce che «colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione».

pagamento effettuato al creditore apparente¹²⁷, alla simulazione¹²⁸, all'acquisto di diritti da parte dell'erede apparente¹²⁹, alle annotazioni sul libretto del deposito a risparmio dell'impiegato di banca addetto al servizio che vincolano l'istituto creditizio¹³⁰ e al pagamento al creditore cessionario da parte del debitore ceduto prima della notifica della cessione¹³¹.

La maggioranza degli autori che negano l'esistenza di un principio generale di apparenza del diritto ammette comunque l'applicazione analogica della normativa sull'apparenza testè menzionata oppure ricorre ad altre ricostruzioni che approdano ad esiti analoghi¹³².

Risulta utile chiarire fin da ora quali dovrebbero essere i caratteri essenziali di tale fattispecie che, per il tramite dell'*analogia iuris* o dell'*analogia legis* o sulla base di altre strutturazioni dogmatiche, a secondo dell'orientamento prescelto, troverebbe un'applicazione generalizzata¹³³. In questa prospettiva l'apparenza del diritto viene qualificata quale «situazione di fatto che manifesta come reale una situazione giuridica non reale»¹³⁴. Essa si caratterizzerebbe per la presenza di tre aspetti fondamentali: l'apparenza semplice, l'affidamento e la buona fede¹³⁵. Per quel che concerne l'apparenza semplice, questa costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie in esame e si potrebbe definire come l'insieme di circostanze univoche e obiettive che giustificano l'erroneo

¹²⁷ L'art. 1189 c.c. prevede che «il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebitato».

¹²⁸ Il 1° comma, dell'art. 1415 c.c. dispone che «la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione». Il 1° comma, dell'art. 1416, chiarisce che «la simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato».

¹²⁹ Il 2° e 3° comma, dell'art. 534 c.c. decretano che «sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente».

¹³⁰ Il 2° comma, dell'art. 1835 c.c., prescrive che «le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante».

¹³¹ L'art. 1264 c.c. statuisce che «la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione».

¹³² Cfr. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit., p. 1138, secondo il quale, il principio di apparenza del diritto è «un fantasma che si aggira per il massimario della Cassazione» per cui «come ogni fantasma [...] alle luci del giorno, si dissolve». Di questo avviso anche A. TORRENTE, *Nota a Cassazione Civile*, 14.12.1957, n. 4703, in *Foro italiano*, 1958, pp. 391 ss.

¹³³ A detta di una parte della dottrina l'apparenza si dovrebbe nettamente distinguere dall'inesistenza in quanto il titolare apparente di un diritto soggettivo e il legittimato apparente sarebbero titolari di posizioni giuridiche soggettive equivalenti. L'apparenza sarebbe espressione di una realtà materiale e sarebbe astrattamente idonea a far produrre l'esistenza di un ulteriore realtà, per cui potrebbe essere individuata in relazione a questa sua peculiarità. Cfr. sul punto R. SACCO, voce *Apparenza*, in *Digesto delle discipline Privatistiche*, Torino, 1987, pp. 306 ss.; M. BESSONE - M. DI PAOLO, voce *Apparenza*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, cit., pp. 4 ss.; L. GIANFORMAGGIO, voce *Analogia*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1987, pp. 327 ss.; R. MOSCHELLA, *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, cit., pp. 97 ss.

¹³⁴ M. D'AMELIO, voce *Apparenza del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, p. 714.

¹³⁵ Cfr. R. GALLI, *Appunti di diritto civile*, Padova, 2008, pp. 117 ss.

convincimento del terzo. L'affidamento, invece, consisterebbe in un'erronea opinione ragionevole e incolpevole, in quanto non riconducibile a un difetto di normale diligenza e non ricollegabile al dolo o alla colpa del terzo. Infine la buona fede dovrebbe avere un carattere oggettivo in quanto la concludenza delle circostanze dovrebbe essere tale da far ritenere che qualunque soggetto nella situazione data si sarebbe comportato nello stesso modo¹³⁶.

L'*apparentia iuris* viene anche distinta in due sottocategorie¹³⁷: quella pura e quella colposa. Nel caso di apparenza pura le caratteristiche che abbiamo già passato in rassegna sarebbero sufficienti a dare prevalenza alla tutela del terzo; l'apparenza colposa, invece, richiederebbe il concorso colposo o doloso del titolare del diritto¹³⁸. La dottrina maggioritaria che non riconosce la sussistenza di un principio generale di apparenza, pur non mancando posizioni orientate a dare rilevanza esclusiva all'apparenza pura¹³⁹, ammette per lo più l'*analogia legis* della normativa sull'apparenza solo in presenza di un comportamento doloso o colposo del *dominus*¹⁴⁰.

¹³⁶ Ciò nondimeno l'oggettività della buona fede sarebbe pur sempre relativa, perché è impossibile escludere *a priori* che il terzo non sia a conoscenza o non sarebbe potuto essere a conoscenza dell'assenza di legittimazione effettiva. Com'è noto, la buona fede è una condizione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Si possono distinguere due categorie autonome di buona fede: quella soggettiva che corrisponde allo stato psicologico di chi ignora di ledere una situazione giuridica altrui e quella oggettiva che consiste nel generale dovere di correttezza che si esplica in un obbligo di lealtà nei rapporti tra i soggetti. Sul punto, tra gli altri, F. GAZZONI, *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970, pp. 1 ss.; F. D. BUSNELLI, *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Rivista di diritto civile*, 2001, pp. 537 ss.; R. PARDOLESI, *Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria*, in *Foro Italiano*, 2014, pp. 2039 ss.; T. PASQUINO, *La buona fede in senso soggettivo nell'ermeneutica giurisprudenziale. Notazioni intorno alla portata generale dell'art. 1147 cod. civ.*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013, pp. 523 ss.

¹³⁷ In tal senso, *Ex multis*, Cass., sez. II, 9 marzo 2012, n. 3787, consultabile *on line*, in <http://pluriscedam.utetgiuridica.it>; Cass., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299, in *Corriere giuridico*, 1999, pp. 1501 ss.; Cass., sez. lavoro, 1 ottobre 1997, n. 9594, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, pp. 248 ss.

¹³⁸ Si pensi all'ipotesi in cui è stato riconosciuto l'obbligo per un ente religioso di pagare le cambiali firmate da una suora che, sebbene avesse un ruolo importante nell'istituto, non aveva alcun potere rappresentativo dello stesso (Tribunale di Milano, 5 febbraio 1970, in *Rivista del notariato*, 1970, pp. 291 ss.). Inoltre, si veda sulla questione, A. FALZEA, voce *Apparenza*, in *Enciclopedia del Diritto*, *cit.*, pp. 689 ss., il quale, per primo, elaborò in modo compiuto le categorie dell'apparenza pura e di quella colposa. Tale distinzione, a partire dagli anni 50, ebbe un grande successo in giurisprudenza e diventò l'orientamento dapprima maggioritario e ad oggi quasi unanime. Infatti, permane, ancora qualche isolata pronuncia che ammette esclusivamente l'esistenza del solo principio di apparenza pura. In questo senso, si veda, da ultima, Cass., sez. III, 13 dicembre 2004, n. 23199, consultabile in *Corriere Giuridico*, 2006, p. 81, secondo la quale «in ipotesi di rappresentanza apparente, chi invoca la propria incolpevole aspettativa deve fornire esclusivamente la prova di aver confidato senza colpa nella situazione apparente; non occorre, invece, l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza, poiché la posizione giuridica di colui al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, deve essere tutelata, nel conflitto di interessi contrapposti, anche senza ed indipendentemente dal concorso di un simile elemento».

¹³⁹ Cfr. G. CASSANO, *L'apparenza del diritto fra dottrina e giurisprudenza: la rappresentanza apparente*, in *I contratti*, 2003, p. 77, secondo cui «non ha senso [...] postulare un ulteriore elemento, e cioè un comportamento colposo del creditore effettivo, quando il concetto di apparenza designa, per tutte le ipotesi, una situazione di fatto cui non corrisponde quella di diritto e tuttavia in presenza di determinate circostanze obiettive ed univoche produce i medesimi effetti giuridici del corrispondente stato di diritto». In questo senso, vedi anche P.L. CARBONE, *Pagamento al rappresentante apparente del creditore: apparenza obiettiva o colpevole?*, in *Corriere giuridico*, 1992, pp. 759 ss.

¹⁴⁰ Per approfondire la questione, si vedano, tra gli altri, R. SACCO, *Il fatto, l'atto, il negozio*, in R. SACCO (a cura di), *Trattato di diritto civile, La parte generale del diritto civile*, Torino, 2005, pp. 63 ss.; M. BESSONE - M. DI PAOLO, voce *Apparenza*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, *cit.*, pp. 1. ss., i quali ritengono che l'apparenza pura si presenterebbe come un fatto oggettivo tutelato dall'ordinamento giuridico

Tale forma di legittimazione troverebbe un limite relativo nei regimi di pubblicità. Infatti l'*apparentia iuris* sarebbe da riconnettere a un'esigenza di tutela della buona fede, finalità che risulterebbe soddisfatta laddove il rapporto negoziale fosse oggetto di un regime di pubblicità. La dottrina sulla questione¹⁴¹ ha evidenziato che devono essere assicurate alle apparenze «una rilevanza tanto maggiore quanto più imperfetto è il sistema dei mezzi di pubblicità, mentre invece un adeguato sistema di pubblicità riduce i limiti entro i quali deve attribuirsi rilevanza a situazioni apparenti», per cui in presenza di un adeguato sistema di pubblicità, non sarebbe scusabile l'errore di chi ha fatto affidamento in una situazione apparente.

2. Dal presunto *genus* dell'apparenza del diritto alla *species* di creazione giurisprudenziale-dottrinale della rappresentanza apparente.

In tema di rappresentanza, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ha esteso l'applicabilità del presunto principio dell'apparenza colposa anche agli enti¹⁴² e conseguentemente, per quel che ci interessa, agli enti sportivi dilettantistici¹⁴³. In

in sé e per sé, in cui la buona fede non sarebbe un elemento essenziale. Essa non costituirebbe una fattispecie autonoma ma si inserirebbe in un negozio giuridico, rispetto al quale l'affidamento resterebbe elemento costitutivo della fattispecie, ma senza nessuna portata generalizzatrice. Tale apparenza sarebbe distinta dall'errore in quanto consisterebbe in un fenomeno oggettivo, al quale potrebbe o meno accompagnarsi un fenomeno soggettivo qual è l'errore. Mentre nell'apparenza colposa, l'affidamento ragionevole del destinatario dell'atto o del comportamento o dell'omissione diventerebbe il momento fondamentale, per cui l'ordinamento rinuncerebbe agli indici esterni di pubblicità per dare rilevanza ai fatti interni che avrebbero mosso un soggetto verso una direzione ad esso pregiudizievole. Conseguentemente, l'apparenza pura sarebbe un fatto oggettivo, che opera *erga omnes*; mentre l'apparenza colposa sarebbe suscettibile di applicazione analogica nel caso in cui si verificassero: una condotta imputabile e un affidamento incolpevole e pregiudizievole. Tale forma di legittimazione troverebbe un limite relativo nei regimi di pubblicità. Infatti l'*apparentia iuris* sarebbe da riconnettere a un'esigenza di tutela della buona fede, finalità che risulterebbe soddisfatta laddove il rapporto negoziale fosse oggetto di un regime di pubblicità. La dottrina sulla questione (M. BESSONE, *Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi*, in *Rivista di diritto civile*, 1967, p. 374) ha evidenziato che devono essere assicurate alle apparenze «una rilevanza tanto maggiore quanto più imperfetto è il sistema dei mezzi di pubblicità, mentre invece un adeguato sistema di pubblicità riduce i limiti entro i quali deve attribuirsi rilevanza a situazioni apparenti», per cui in presenza di un adeguato sistema di pubblicità, non sarebbe scusabile l'errore di chi ha fatto affidamento in una situazione apparente.

Tuttavia la giurisprudenza più recente ritiene che l'apparenza potrebbe essere applicata anche laddove il collegamento tra il rapporto negoziale e la trascrizione nei registri immobiliari fosse solo mediato nel senso che la situazione risultante dai pubblici registri non viene in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente. *Ex multis*, Cass., sez. II, 16 novembre 1984, n. 5818, in *Archivio delle locazioni*, 1985, pp. 285 ss.

¹⁴¹ M. BESSONE, *Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi*, in *Rivista di diritto civile*, 1967, p. 374.

¹⁴² Cfr., tra le molte, Cass, sez. III, 9 luglio 2001, n. 9298, in *Contratti*, 2002, pp. 241 ss.; Cass, sez. II, 12 aprile 2001, n. 5468, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, pp. 106 ss.; Cass, sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299, in *Danno e responsabilità*, 1999, pp. 1012 ss. Per approfondire la questione della rappresentanza apparente in materia di enti si veda, tra gli altri, F. PAROLA, *La rappresentanza apparente*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2005, pp. 246 ss.

¹⁴³ Cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1451, consultabile *on line* in <http://pluriscedam.utetgiuridica.it>, la quale recita testualmente: «la giurisprudenza di questa Corte [...] è ferma nel ritenere che il principio dell'apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, possa essere dal terzo invocato in tema di rappresentanza negoziale nei confronti dell'apparente rappresentato [...] a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, vengono a configurare il fenomeno della c.d. 'apparenza colpevole', espressione del principio di autoresponsabilità, che si coniuga ad esigenze di certezza dei traffici commerciali ed impone una verifica sotto la lente dei principi di

particolare, per quanto concerne le associazioni non riconosciute, non essendo richieste le forme di pubblicità, per il conferimento del potere di rappresentanza, imposte agli altri enti, non si sono ravvisate, a detta della giurisprudenza maggioritaria, ragioni ostative all'applicabilità del regime dell'apparenza colposa¹⁴⁴. Pertanto, dell'obbligazione assunta nei confronti del terzo risponderebbero sia l'associazione che il rappresentante apparente, salvo poi, riconoscersi sul piano interno, la responsabilità di quest'ultimo nei confronti sia dell'associazione che dei singoli associati¹⁴⁵. A nostro avviso, tuttavia, tale orientamento non è condivisibile, stante che si deve escludere l'applicabilità del regime di responsabilità sovra menzionato in presenza di un falso rappresentante, visto che l'art. 38 c.c.¹⁴⁶ opera solo in presenza di un effettivo potere di rappresentanza¹⁴⁷.

buona fede e correttezza, nonché, come già detto, dell'affidamento. Condizioni, queste, che, in particolare, si concretano nell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nella sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché nella sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente».

¹⁴⁴ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. lavoro, 16 maggio 2000, n. 6350, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2001, pp. 280 ss.

¹⁴⁵ Occorre evidenziare che una parte minoritaria della giurisprudenza (tra le altre, Cass., sez. III, 13 dicembre 2004, n. 23199, in *Corriere Giuridico*, 2006, pp. 81 ss.) ha utilizzato l'art. 1189 c.c., che fa riferimento nella rubrica al creditore apparente ammettendo l'effetto liberatorio a vantaggio anche di chi effettua l'adempimento al rappresentante apparente, richiamando il testo della disposizione che si riferisce all'apparente legittimato. Pertanto, secondo questa interpretazione, l'art. 1189 c.c. andrebbe letto alla luce dell'art. 1188 c.c., che individua tra i soggetti legittimati ad ottenere il pagamento anche il rappresentante apparente, assimilandolo al creditore apparente, ed escludendo che possa essere trattato diversamente (in tal senso, tra gli altri, V. DI GREGORIO, *La rappresentanza apparente*, Padova, 1996, pp. 248 ss.; C.A. CANNATA, *L'adempimento delle obbligazioni*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1984, pp. 93 ss.). Il limite di questa interpretazione sta nel traslare i principi applicabili in materia di creditore apparente ex art. 1189 c.c. allo pseudo rappresentante, laddove, invece, si tratta di situazioni difformi. Nell'ipotesi di cui all'art. 1189 c.c. siamo di fronte a un'ipotesi in cui è incerta la persona del creditore, mentre, nel caso della pseudo rappresentanza la persona del creditore è certa e la fattispecie è espressamente disciplinata dall'art. 1188 c.c. Pertanto, mancando gli elementi propri dell'art. 1189 c.c. e non essendo presente alcuna lacuna normativa, non sembra percorribile l'ipotesi di utilizzare un'applicazione estensiva o analogica della disposizione sul creditore apparente (in questo senso, tra gli altri, G. CECCHERINI, *Apparenza di rappresentanza e responsabilità del «dominus»*, in *Corriere giuridico*, 1999, p. 1504; D. MINUSSI, *Un singolare orientamento della Cassazione sull'apparenza colposa*, in *Corriere giuridico*, 1993, p. 826; F. MANCUSO, *La buona fede del terzo nella rappresentanza apparente*, in *Rivista di diritto privato*, 2008, pp. 565 ss. Un'altra parte della giurisprudenza (*ex multis*, Tribunale di Vicenza, 26 giugno 2014, consultabile *on line*, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>; Cass., sez. II, 9 marzo 2012, n. 3787, consultabile *on line*, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>) e della dottrina (cfr. M. MULLACE, *Rappresentanza apparente: la responsabilità del «dominus» apparente*, in *Contratti*, 1998, pp. 453 ss.; G. STOLFI, *Note minime sull'apparenza del diritto*, in *Giurisprudenza italiana*, 1976, pp. 797 ss.)¹⁴⁵ fa leva sull'iniquità che si realizzerebbe dando rilevanza a una responsabilità oggettiva dello pseudo rappresentato. Si ritiene dunque che, nel caso del rappresentante apparente, sia necessario un *quid pluris* rispetto ai requisiti richiesti nell'apparenza pura. Infatti la fattispecie in esame rappresenterebbe un'ipotesi di apparenza colposa, che, come abbiamo detto, richiederebbe anche il concorso doloso o colposo del rappresentato. Tale criterio avrebbe la valenza di un principio dogmatico e si affiancherebbe al rimedio risarcitorio previsto dall'art. 1398 c.c. a garanzia del terzo. Infatti quest'ultimo rimedio non viene ritenuto sufficiente dai fautori dell'orientamento in esame, in quanto diretto al risarcimento dei danni nella misura esclusiva dell'interesse negativo.

¹⁴⁶ L'art 38 c.c. recita testualmente: «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

¹⁴⁷ In questo senso M. BASILE, *Sull'efficacia dell'assunzione di un lavoratore di un sindacato compiuta dal dirigente periferico privo del potere di rappresentarlo*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2001, pp. 281 ss. Si veda anche Cass., sez. lavoro, 2 agosto 2003, n. 11772, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>.

Valutazioni diverse da quelle della giurisprudenza maggioritaria dovrebbero riguardare le società di capitali, le società cooperative e le associazioni riconosciute (e cioè le altre forme, oltre quella di associazione non riconosciuta, mediante le quali si può costituire un ente sportivo dilettantistico) in quanto per esse è previsto un particolare sistema di pubblicità ai fini del conferimento dei poteri di rappresentanza. Infatti, come anticipato, l'apparenza del diritto, secondo la dottrina maggioritaria¹⁴⁸, avrebbe la funzione di porre un rimedio alle carenze del sistema pubblicitario.

Ciononostante, la «*vis espansiva*» del principio in esame ha travolto il suddetto «argine» della pubblicità, manifestandosi sempre di più quale espressione di un'inammissibile potere di controllo della giurisprudenza sulle scelte del legislatore.

Difatti, la giurisprudenza, seppur inizialmente aveva ritenuto non applicabile, il presunto principio dell'apparenza del diritto, a tali enti stante il regime di pubblicità predisposto per essi¹⁴⁹, in seguito, ha mutato convincimento, ammettendo, anche in questo caso, l'applicabilità dell'apparenza colposa¹⁵⁰.

Inoltre, questo orientamento che fa leva sul presunto principio di apparenza colposa, richiedendo il concorso colposo o doloso del *dominus*, prevede quindi un elemento estraneo al disposto normativo e si discosta dallo stesso schema dell'*apparentia iuris*. Infatti, in questo caso, la figura dell'apparenza colposa non ha nessuna ragione di esistere, in quanto non vi è alcuna lacuna da colmare: il principio dell'*apparentia iuris* non richiede alcun concorso colposo o doloso del rappresentato che legittimi la tutela dell'affidamento. Addirittura verrebbe così configurata una regola che si sostituisce alla normativa esistente. Infatti le norme sull'apparenza fanno esclusivamente riferimento a ipotesi specificatamente codificate e a fattispecie connotate da precisi caratteri (apparenza semplice, affidamento e buona fede oggettiva), mentre non citano mai l'elemento del dolo o della colpa del *dominus*¹⁵¹.

¹⁴⁸ In questo senso, *ex multis*, R. SACCO, voce *Affidamento*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, pp. 660 ss.; M. BESSONE, *Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi*, cit., pp. 374 ss.

¹⁴⁹ Cfr., tra le altre, Cass., sez. lavoro, 1 ottobre 1997, n. 9594, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, pp. 248 ss.; Cass., sez. II, 17 marzo 1975, n. 1020, in *Foro italiano*, 1975, pp. 2267 ss.; Cass., sez. III, 3 marzo 1994, n. 2123, in *Rivista del diritto commerciale*, 1997, pp. 23 ss.

¹⁵⁰ Conseguentemente la mancata verifica dei pubblici registri da parte del terzo, costituirebbe solo un elemento da valutare, insieme ad altri, ai fini dell'accertamento di una sua eventuale condotta colposa. Cfr., *ex multis*, Cass., sez. I, 19 settembre 1995, n. 9902, in *Corriere giuridico*, 1996, pp. 671 ss.; Cass., sez. III, 9 luglio 2001, n. 9298, in *Contratti*, 2002, pp. 241 ss.; Cass., sez. II, 12 aprile 2001, n. 5468, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, pp. 106 ss.; Cass., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299, in *Danno e responsabilità*, 1999, pp. 1012 ss.

¹⁵¹ Ulteriormente l'apparenza del diritto non può essere considerata un principio generale dogmatico o comunque non è suscettibile di applicazione analogica, perché ha carattere eccezionale. Si tratta di un'ipotesi in deroga al principio generale per cui il negozio non dovrebbe incidere sulle condizioni patrimoniali dei terzi, di cui all'art. 1372 c.c., 2° comma, secondo il quale «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». Per di più l'apparenza del diritto costituisce anche una deroga al principio della certezza dei rapporti giuridici. Tali principi non possono essere sacrificati a vantaggio della speditezza dei traffici giuridici, in quanto in tal modo si sacrificerebbe la sicurezza dei diritti. Cfr. sul tema A. SEGNI, *Osservazioni in tema di erede apparente*, in *Foro italiano*, 1935, p. 105, il quale ritiene che «le ragioni del sacrificio sull'altare dell'apparenza sono sempre quelle della protezione degli interessi della generalità: in alcuni o molti casi, il conflitto si riduce, in ultima analisi, all'individuale contrasto tra colui che si fonda sulla realtà ed un terzo, di una buona fede più o meno presunta! Sacrificare quello a questo risponde non ad interessi generali ma a criteri particolari al caso, determinati dal legislatore, perché tra i due interessi il più degno di tutela è, in linea generale, quello di chi si fonda sulla realtà; e quindi del vero titolare, il quale non ha dato causa al sorgere dell'apparenza, e che pure la legge in taluni casi sacrifica. Questa deviazione dal principio normale del rispetto alla personalità e libertà di volere del titolare del diritto accentua

In questo contesto può essere opportuno fare riferimento a quella parte di dottrina¹⁵² che ritiene l'apparenza del diritto un'espressione di un principio generale del diritto ascrivibile tra i cosiddetti principi dialettici. Questi ultimi, a differenza di quelli dogmatici, non hanno l'efficacia di norme giuridiche e pertanto non producono direttamente soluzioni giuridiche. I principi dialettici derivano da norme particolari e non si possono generalizzare come i principi dogmatici, ma possono solo costituire spunti per l'interpretazione, per l'*analogia legis* o anche per l'elaborazione di principi dogmatici, una volta che si accerti la loro coerenza sistematica. Prendendo le mosse da queste considerazioni, alcuni autori hanno evidenziato come «ci si è serviti di un principio dialettico per ricavare da esso una nuova norma, come se si trattasse di un principio dogmatico: ma poiché [...] siamo in presenza di una struttura dialettica [...], i giudici né si sono limitati a dedurre né hanno semplicemente promosso una interpretazione, tra quelle possibili, di una data norma ma hanno creato *ius novum*, nella sostanza azzerando la diversità di regime tra le due forme di rappresentanza. Si tratta [...] di un arbitrio assoluto, consumatosi in danno della regola di diritto comune»¹⁵³.

Invero il rimedio apprestato dal legislatore in caso di *falsus procurator* consiste nella tutela risarcitoria, strumento che realizza un contemperamento tra l'interesse alla libertà negoziale e quello alla tutela dell'affidamento, mentre nell'ipotesi di creditore apparente il legislatore ha previsto la conservazione degli effetti del contratto. Conseguentemente nelle fattispecie regolate dal codice il contemperamento degli interessi coinvolti è stato già operato dal legislatore. Nel caso di difetto di rappresentanza siamo di fronte a una precisa scelta del legislatore, che prevede l'invalidità del negozio e un rimedio a garanzia dell'affidamento incolpevole del terzo contraente in buona fede, consistente nell'inefficacia del negozio e nel diritto al risarcimento del danno subito. Il principio di apparenza, laddove fosse suscettibile di un'applicazione analogica, comporterebbe un'inammissibile sacrificio del *dominus* che si troverebbe a subire un'invasione della sua sfera giuridica, in mancanza di una sua precisa volontà e sulla base di condotte ad esso estranee, con una ingiustificabile prevalenza dell'apparenza sull'inesistenza della rappresentanza. Proprio l'inesistenza, peraltro, giustifica la presenza nel codice della figura del *falsus procurator* ex art. 1398 c.c.¹⁵⁴ nonché l'esigenza della ratifica di cui all'art. 1399 c.c.¹⁵⁵. A nostro avviso, pertanto, l'apparenza colposa non trova riscontro né nelle specifiche norme sull'apparenza né nei presunti principi dogmatici.

l'eccezionalità delle norme che si vogliono ispirate al principio dell'apparenza». Sulla questione si veda anche N. GASPERONI, *Apparenza del diritto e fenomeno rappresentativo nel contratto di assicurazione*, in *Rivista di diritto civile*, 1986, p. 623, che sostiene testualmente: «le (scarse) norme in cui il legislatore mira espressamente ad una tutela dei diritti acquistati in base ad una situazione apparente hanno carattere di relatività e di anomalia rispetto al sistema; esse sono da considerarsi norme di eccezione, che possono avere qualche affinità, ma sono assolutamente prive di un fondamento giuridico unitario; costituiscono uno *jus singolare*, non passibile di applicazione analogica».

¹⁵² Cfr. L. MENGONI, *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in Aa. Vv., *I principi generali del diritto*, Roma, 1992, pp. 318 ss.

¹⁵³ L. NIVARRA, *Tutela dell'affidamento e apparenza nei rapporti di mercato*, in *Europa e diritto privato*, 2013, p. 835.

¹⁵⁴ L'art. 1398 c.c. recita testualmente: «colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto».

¹⁵⁵ L'art. 1399 c.c. stabilisce che «nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha

Nel tentativo di eludere obiezioni simili a quelle testé menzionate, la dottrina ha cercato nel corso del tempo di individuare delle argomentazioni che potessero giustificare l'applicazione della normativa sull'apparenza al rappresentante apparente, con conseguente conservazione degli effetti del negozio. Un orientamento sostiene che sussisterebbe una responsabilità extracontrattuale del rappresentato apparente, per alcuni autori ai sensi dell'art. 2043 c.c.¹⁵⁶ (se viene ritenuta necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo) e per altri ex art. 2049 c.c.¹⁵⁷ (se si reputa sufficiente accertare un semplice collegamento tra l'attività del rappresentante apparente e quella dello pseudo rappresentato). Un secondo orientamento, invece, fa riferimento a una responsabilità precontrattuale dello pseudo rappresentato ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. per violazione della buona fede e della correttezza nelle fasi antecedenti alla stipulazione di un contratto¹⁵⁸. Tali affermazioni, tuttavia, garantiscono una tutela del terzo limitata al solo interesse negativo e, pertanto, non giustificerebbero la conservazione del negozio posto in essere dall'apparente rappresentante. Un ulteriore orientamento afferma che la responsabilità derivante dalla condotta colposa o dolosa del *dominus* possa dare luogo a un risarcimento in forma specifica che comporterebbe l'opponibilità del contratto stipulato dall'apparente rappresentante allo pseudo rappresentato¹⁵⁹. Anche tali osservazioni, però, presentano delle incongruenze. In primo luogo il risarcimento in forma specifica è un rimedio teso a ripristinare una situazione precedente alla creazione del danno e non è applicabile al caso di specie, perché la situazione antecedente alla realizzazione dell'apparenza dannosa è quella di un soggetto che non ha stipulato alcuna convenzione; viceversa nel caso in esame si andrebbe a costituire una condizione nuova. In secondo luogo il rimedio satisfattivo in esame è alternativo al risarcimento per equivalente sulla base di una valutazione del giudice, mentre nel caso di specie dipenderebbe da una scelta del terzo. Per di più non è chiaro quale sia la posizione giuridica soggettiva oggetto di lesione che giustificerebbe l'applicazione dell'art. 2043 c.c. Per quanto concerne l'utilizzabilità dell'art. 2049 c.c., anche essa non risulta ammissibile in quanto tale disposizione presuppone un vincolo di subordinazione o di dipendenza non ravvisabile nell'attività prestata dall'agente o dal

effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi».

¹⁵⁶ Secondo G. FERRERO, *Appunti in tema di apparenza giuridica*, in *Giustizia civile*, 1965, p. 192, il ricorso all'art. 2043 c.c. realizza il «vantaggio di vincere [...] la resistenza apposta all'ammissione di un principio generale della tutela dell'apparenza». In questo senso vedi anche F. BENATTI, *Contratto concluso dal «falsus procurator» e responsabilità del dominus*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1959, pp. 335 ss.

¹⁵⁷ Cfr. M. BESSONE, *Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi*, cit., p. 384, secondo cui «per lo più i negozi stipulati dal rappresentante fittizio rientrano nella sfera di attività economica del preteso rappresentato. Ora, in questi casi, mi sembra che potrebbe ragionevolmente trovare applicazione l'art. 2049 c.c. tutte le volte che A, pur non essendo vero e proprio commesso di B, avesse compiuto atti funzionali all'attività economica organizzata facente capo a B». In tal senso vedi anche E. RAJNERI, *Il principio dell'apparenza giuridica*, in *Rassegna di diritto civile*, 1997, pp. 311 ss.

¹⁵⁸ Cfr. R. SACCO, *Culpa in contrahendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e apparenza*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1951, pp. 82 ss.; C. TRANQUILLO, *Fondamento, limiti e tendenze del principio di apparenza in materia di rappresentanza*, cit., pp. 432 ss.

¹⁵⁹ Cfr. D. DE GIORGI, *Concorso del fatto colposo del creditore e apparenza del diritto*, in *Corriere giuridico*, 2005, pp. 537 ss.; R. MICCIO, *Legittimazione e rappresentanza nel caso del creditore apparente*, in *Foro italiano*, 1953, pp. 1477 ss.

procacciatore di affari¹⁶⁰. Va anche evidenziato che l'art. 1337 c.c. «obbliga le parti a comportarsi secondo buona fede durante la fase che precede la conclusione del contratto, ma non impone ad un soggetto diverso di intervenire nelle trattative che altri stanno svolgendo»¹⁶¹.

In conclusione non riteniamo che sia presente nel nostro ordinamento giuridico un principio dogmatico di apparenza del diritto, né che le norme sull'apparenza siano suscettibili di applicazione analogica, né che creazioni dottrinali e/o giurisprudenziali possano sostituire le previsioni normative in materia di *falsus procurator*. La figura dell'apparenza colposa o altre costruzioni scientifiche dottrinali che producono i medesimi effetti si distaccano anche dal principio dialettico di *apparentia iuris*. Quest'ultima, infatti, non richiede un concorso colposo o doloso del *dominus*. Simili interpretazioni manifestano un atteggiamento sanzionatorio che, a ben vedere, sembra richiamare una responsabilità solidale del *dominus* non limitata all'interesse negativo, che non trova alcun riscontro normativo e non va a colmare una lacuna legislativa, ma di fatto finisce per sostituire il rimedio normativo, di cui all'art. 1398 c.c., che attribuisce alla fattispecie *de quo* una compiuta disciplina. Conseguentemente, a nostro avviso, anche in materia di enti sportivi dilettantistici non deve trovare applicazione l'orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza che propugna, in presenza degli elementi di cui abbiamo dato conto nella trattazione, la conservazione degli effetti giuridici del negozio posto in essere dal *falsus procurator*.

¹⁶⁰ P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, pp. 281 ss.; P. RESCIGNO, *Immunità e privilegio*, in *Rivista di diritto civile*, 1961, pp. 415 ss.; S. RODOTA', *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, pp. 178 ss.

¹⁶¹ S. PATTI, *Profili della tolleranza nel diritto privato*, Napoli, 1978, p. 151. Un'altra parte della dottrina ritiene che nel comportamento colposo del *dominus* sia ravvisabile una legittimazione, mediante fatti univoci e concludenti, della condotta del rappresentante diretta a ingenerare un ragionevole affidamento nel terzo e corrispondente a una procura tacita per *facta concludentia* (cfr. R. PECCIANI, *Riflessioni sull'apparenza giuridica nella rappresentanza*, in *Rassegna di diritto civile*, 1993, pp. 790 ss.; V. DI GREGORIO, *La rappresentanza apparente*, *cit.*, pp. 194 ss.). Anche tale orientamento non è del tutto condivisibile. Infatti una procura tacita, per poter essere definita tale, postula la sussistenza di una volontà che realizzi un effettivo conferimento della potestà rappresentativa. La valutazione positiva, da cui si può desumere la volontà, deve avvenire in base a circostanze univoche e concludenti (in questo senso S. PATTI, *Profili della tolleranza nel diritto privato*, *cit.*, pp. 62 ss.). Alcuni autori, invece, sostengono che si dovrebbe fare riferimento a un generico principio di autoreponsabilità che costituirebbe una deroga alla teoria della volontà in funzione sanzionatoria, secondo il quale chi pone in essere o dà causa all'immissione di dichiarazioni risponde delle conseguenze di queste (cfr. C.M. BIANCA, *Diritto Civile, Il contratto*, *cit.*, pp. 21 ss.; P.L. CARBONE, *Il comportamento delle parti tra apparenza e affidamento*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, pp. 1043 ss. Sulla questione si veda anche S. PUGLIATTI, voce *Autoreponsabilità*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959, pp. 454 ss.). Tale principio esulerebbe, secondo l'opinione maggioritaria, dal dolo o dalla colpa del *dominus* e anche dalla violazione di doveri posti a tutela di interessi altrui. A nostro avviso, anche tale orientamento presuppone un'arbitraria espansione della responsabilità del *dominus* che non trova conferma in alcun dato normativo. Il nostro ordinamento prevede già dei rimedi codificati, e in particolare la responsabilità del *falsus procurator* ex art. 1398 c.c. e quella dello pseudo rappresentato. Pertanto, anche in questo caso non c'è un vuoto legislativo da colmare e non si può sostituire la volontà del legislatore con creazioni dottrinali. Risulta dunque inapplicabile nel caso di specie un presunto principio di autoreponsabilità slegato dalla colpa del *dominus*, in quanto si estenderebbe oltre ogni confine la discrezionalità dell'organo giudicante, con una grave violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici (M. TAMMARO, *Apparenza del diritto e contratto concluso dal falsus procurator*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2012, pp. 202 ss.).

1.2.2 La parabola del danno all'immagine dei soggetti collettivi dilettantistici

Com'è noto lo sport, compreso quello dilettantistico, muove rilevanti interessi economici. Pertanto in materia di enti sportivi dilettantistici si è posta la problematica del danno all'immagine. Si pensi a titolo esemplificativo alle ripercussioni negative che un ente sportivo dilettantistico potrebbe avere nel caso fosse riscontrata l'assunzione di una sostanza dopante da parte di un proprio atleta.

Più in generale, negli ultimo cinquantennio si è assistito alla tendenza di dottrina e di giurisprudenza ad estendere il campo di applicazione dei danni risarcibili ex artt. 2043 e 2059 c.c.¹⁶². In relazione all'art. 2043 c.c., nel 1999 la Corte di Cassazione ha definitivamente affermato l'atipicità del danno patrimoniale risarcibile. Conseguentemente il danno ingiusto previsto dalla disposizione testé menzionata viene fatto corrispondere alla lesione di una qualunque posizione soggettiva meritevole di tutela per il nostro ordinamento giuridico¹⁶³. Per quel che concerne l'art. 2059 c.c. ci si è chiesti periodicamente che cosa dovesse intendersi per danno non patrimoniale risarcibile. Originariamente si è ritenuto che esso fosse da limitare al danno morale soggettivo, identificato nelle sofferenze psicologiche derivanti da un reato ex art. 185 c.p. e nelle sporadiche ipotesi espressamente previste dalla legge. Pertanto non era concepibile un risarcimento del danno non patrimoniale a favore degli enti stante che essi sono privi di emozioni¹⁶⁴. Nel 2003 la Corte di Cassazione mutò definitivamente orientamento e affermò che seppur il danno morale soggettivo non fosse ipotizzabile per gli enti stante che questi soggetti collettivi non possono avere un patema d'animo, sarebbe stato configurabile nei confronti di essi un danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 2 della Costituzione¹⁶⁵. Una successiva pronuncia della Corte Costituzionale confermò la risarcibilità ex art. 2 della Costituzione e ex art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale, il cui rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale può ben essere riferito alle previsioni della Carta Costituzionale. Infatti si

¹⁶² Cfr., *ex multis*, S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Contratto e Impresa*, 2009, pp. 589 ss.; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2011, pp. 1 ss.; P. CENDON, *Trattato dei nuovi danni. Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento*, Padova, 2011, pp. 1 ss.; C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in *Europa e diritto privato*, 2008, pp. 315 ss.; A. PALAZZO, *Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti*, in *Europa e diritto privato*, 2001, pp. 685 ss.; M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, pp. 680 ss.; F.D. BUSNELLI - S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013, pp. 1 ss.; G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, pp. 1 ss.; E. NAVARRETTA, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, pp. 3 ss.; L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, *cit.*, pp. 1 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *I «nuovi» danni e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2003, pp. 462 ss.; M.A. ASTONE, *Danni non patrimoniali. Art. 2059*, Milano, 2012, pp. 1 ss.; R. ALESSI, *Il difficile percorso della responsabilità civile europea*, in *Danno e responsabilità*, 1999, pp. 377 ss.; P. CENDON, *Non di sola salute vive l'uomo*, in P. CENDON - P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, pp. 14 ss.; C. CASTRONOVO - S. MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007, pp. 1 ss.; C. RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt. 2028-2059*, Milano, 2012, pp. 205 ss.

¹⁶³ Cass., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500 e n. 501, in *Danno e responsabilità*, 1999, pp. 965 ss.

¹⁶⁴ Tribunale di Roma, 17 dicembre, 1976, in *Giurisprudenza italiana*, 1978, pp. 26 ss.

¹⁶⁵ Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, in *Foro italiano*, 2003, pp. 2273 ss.

afferma che in caso di lesione di diritti garantiti costituzionalmente non si potrebbe interpretare restrittivamente la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.¹⁶⁶. Successivamente la giurisprudenza tornò sul tema specificando che l'ente avrebbe potuto far valere il danno non patrimoniale da intendersi quale lesione dei diritti immateriali al nome, all'immagine, alla reputazione e all'esistenza di esso¹⁶⁷. In altri termini, a detta della Corte di Cassazione, la Costituzione esige la risarcibilità delle posizioni giuridiche soggettive che trovano in essa fondamento, sia che riguardino le persone fisiche sia che concernano gli enti collettivi, laddove queste non presuppongano la fisicità del loro titolare, a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale. La *ratio* di tale affermazione, come anticipato, è da rinvenirsi nell'art. 2 della Costituzione che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si realizza la sua personalità. Infatti «sarebbe contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente e non riconoscerla alla formazione sociale, la quale è pur sempre espressione di uomini nati da ventre di donna»¹⁶⁸. Nel 2008 la giurisprudenza chiarì che il danno non patrimoniale doveva essere inteso e liquidato in senso unitario ed ammise la sussistenza di varie voci di danno (danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale) solo a fini meramente classificatori¹⁶⁹. In tal modo si ritornò ad un sistema binario nel quale si possono configurare solo danni patrimoniali o danni non patrimoniali. In seguito le Sezioni Unite della Suprema Corte precisarono che il danno morale, da intendersi quale voce del danno non patrimoniale, si sarebbe potuto distinguere in due sottocategorie: l'ipotesi in cui la risarcibilità risulta in modo espresso da una legge *ad hoc* (in cui rientra il caso del fatto illecito integrante un reato) e quella in cui la risarcibilità discende da un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059, per aver il fatto illecito realizzato un pregiudizio a un diritto della persona garantito dalla Costituzione¹⁷⁰. Più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che la tutela costituzionale dei diritti deve trovare applicazione anche per gli enti, prevedendosi per essi la possibilità di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, da intendersi quale diritto immateriale della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità. Pertanto «in tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca»¹⁷¹. Per quel che concerne il settore

¹⁶⁶ Corte Costituzionale, 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro italiano*, 2003, pp. 2202 ss. Dello stesso avviso anche Cass., SS. UU., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro italiano*, 2006, pp. 1344 ss.

¹⁶⁷ Cass., sez. I, 2 luglio 2004, n. 12110, in *Danno e responsabilità*, 2005, pp. 977 ss.

¹⁶⁸ Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, in *Danno e responsabilità*, 2007, p. 1236.

¹⁶⁹ Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Danno e responsabilità*, 2009, pp. 19 ss.

¹⁷⁰ Cass., SS. UU., 13 febbraio 2009, n. 3677, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>.

¹⁷¹ Cass., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, consultabile *on line* in www.dirittoegiustizia.it. In tema, per quel che concerne il settore pubblico, si veda anche Corte dei Conti, Sicilia, sez. giurisdizionale, 9 luglio 2015, n. 670, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com. Sulla questione della distinzione tra il danno evento e quello conseguenza occorre precisare che la differenziazione tra di essi fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla Corte Costituzionale nel 1986 (Corte Costituzionale, 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro italiano*, 1986, pp. 2053 ss.). Infatti la Consulta, per differenziare il danno biologico da quello morale

sportivo, nel 2012 la Corte dei Conti riconobbe la sussistenza di un danno all'immagine perpetrato da alcuni arbitri e assistenti di gara nei confronti della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Nello specifico si affermò che l'interesse sportivo dovrebbe essere considerato quale bene inviolabile di rilevanza collettiva attraverso il quale si realizza la personalità dell'individuo, anche come sodalizio, e che per tale ragione necessita di un'ideale salvaguardia da parte dell'ordinamento generale. Inoltre, si sostenne «che il C.O.N.I. e le federazioni aderenti possono subire diretta lesione dell'immagine dal comportamento scorretto di tutti coloro che, partecipando alla funzione demandata all'ente, minano il prestigio e la fiducia che i cittadini ripongono in un operato corretto e trasparente della federazione stessa»¹⁷². A distanza di un anno la Corte di Cassazione ha esteso il risarcimento del danno all'immagine agli enti sportivi con riguardo al caso di un giocatore di hockey su ghiaccio che, pur essendo legato da un contratto a una società sportiva italiana, si era accordato per giocare con una società americana. In tale ipotesi la Corte ha ritenuto che fosse configurabile un danno all'immagine per la società sportiva di

soggettivo, evidenziò che il *discrimen* tra questi due pregiudizi è strutturale, stante che il danno morale, così come quello patrimoniale, sarebbe da considerare quale danno conseguenza derivante dalla lesione subita dalla vittima, mentre il danno biologico sarebbe un danno evento, visto che rilevarebbe in *re ipsa* quale semplice lesione dell'integrità psico-fisica. Conseguentemente, il danno evento pur potendo produrre conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, rilevarebbe indipendentemente da esse. In seguito la Corte Costituzionale mutò orientamento e criticò tale distinzione (Corte Costituzionale, 27 ottobre 1994, n. 372, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, pp. 406 ss.), sostenendo che «laddove [si] qualifica come 'presunto' tale danno, identificandolo col fatto illecito lesivo della salute, essa intende dire che la prova della lesione è, in *re ipsa*, prova dell'esistenza di un danno (atteso che da una seria lesione dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art 1223 cod. civ. costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato». Successivamente, invece, la Corte di Cassazione decise di riappropriarsi della tesi affermata dalla Consulta nel 1986, affermando che il danno non patrimoniale «non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico [...] volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte Costituzionale 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte costituzionale 372/94), si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in *re ipsa* nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse». In dottrina sulla distinzione tra danno evento e danno conseguenza si veda l'opinione di C. CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in C. CASTRONOVO (a cura di), *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, p. 248, il quale ritiene che attraverso questa ricostruzione «l'art. 2043 e l'art. 2059 non si trovano sullo stesso piano normativo, non sono cioè due fattispecie di responsabilità riguardanti l'una il danno patrimoniale e l'altra il danno non patrimoniale. L'art. 2043 è infatti disciplina di una fattispecie di responsabilità completa in tutti i suoi elementi, mentre l'art. 2059 si appunta su un solo elemento della fattispecie, quel danno conseguente alla lesione che non sia suscettibile di valutazione economica, prevedendone un risarcimento limitato ad ipotesi tipiche. L'art. 2059 non è il *pendant* dell'art. 2043 bensì dell'art. 1223; esso non disciplina cioè la lesione di un interesse tutelato bensì la perdita non monetariamente apprezzabile della lesione di un interesse patrimoniale o non patrimoniale, una perdita non suscettibile di valutazione economica». Cfr. anche, tra gli altri, M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in M. FRANZONI (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2004, p. 102, il quale sostiene che «il danno risarcibile è sempre una conseguenza e l'antecedente è costituito dall'evento di danno, ossia, la modificazione esteriore, materiale o giuridica della sfera della vittima»; G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: 'Fatto dannoso e conseguenze'*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, pp. 433 ss.; P. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, pp. 1 ss.; C. SALVI, *Il danno extracontrattuale, modelli e funzioni*, Napoli, 1985, pp. 11 ss.; S. MAZZAMUTO, *Il danno non patrimoniale contrattuale*, in *Europa e diritto privato*, 2012, pp. 437 ss.; P. ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, Torino, 2012, pp. 48 ss.

¹⁷² Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, 16 ottobre 2012, consultabile *on line* in <http://www.corteconti.it>.

appartenenza posto che la condotta dell'atleta rivestiva gli estremi di un inadempimento grave degli obblighi assunti con il contratto tale da giustificare la risoluzione dello stesso ed il risarcimento del danno¹⁷³.

Il diritto all'immagine degli enti, che, come abbiamo evidenziato, viene riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza¹⁷⁴, trova il suo fondamento «nella necessità di tutelare diverse situazioni, sia patrimoniali, sia personali, che il legislatore intende salvaguardare. E così tra le prime si colloca innanzitutto il diritto allo sfruttamento economico della propria immagine mentre tra le seconde si collocano beni immateriali quali l'onore, la reputazione, l'identità personale e la riservatezza»¹⁷⁵. In più, esso è garantito dagli artt. 2 (che tutela la dignità di ogni persona)¹⁷⁶, 3, 2° comma (che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli alla libera realizzazione della persona umana)¹⁷⁷, 41, 1° comma (secondo il quale l'iniziativa economica è libera)¹⁷⁸ e 18, 1° comma, della Costituzione (sulla libertà di associazione)¹⁷⁹. In particolare, la posizione giuridica soggettiva in esame va intesa in modo sostanziale come diritto spettante all'ente di tutelare quel comune ideale per cui esso si è costituito e non già solo come facoltà spettante a più soggetti di costituire un sodalizio¹⁸⁰.

Più in generale, il diritto all'immagine ha una duplice dimensione: una relazionale che dipende dalla considerazione che di esso hanno la generalità dei soggetti o le categorie di individui con cui questo entra in contatto e una interna che trae origine dall'opinione che ha un soggetto di se stesso. Per quel che concerne gli enti collettivi è immediatamente riconoscibile la dimensione relazionale, consistente nella considerazione che dell'ente ha la

¹⁷³ Cass., sez. lavoro, 17 gennaio 2013, n. 1150, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2013, pp. 183 ss. Per un più approfondito *excursus* storico in tema di risarcimento del danno non patrimoniale degli enti si vedano, tra gli altri, A. LAMORGESE, *Il danno all'immagine delle persone giuridiche*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, pp. 231 ss.; C. PONCIBO', *Gli enti dal danno morale al 'nuovo' danno non patrimoniale*, in *Danno e responsabilità*, 2009, pp. 237 ss.

¹⁷⁴ E' opportuno precisare che già nel 1992 il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, 9 novembre 1992, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, pp. 747 ss.) aveva sostenuto l'estensibilità del danno all'immagine delle persone giuridiche anche agli enti non personificati, affermando che «la contrada, in quanto [...] rivestente la qualifica di associazione non riconosciuta, ha legittimazione attiva con riguardo al diritto all'immagine e sui simboli del palio di Siena».

¹⁷⁵ A. MUSIO, *Profili civilistici del danno all'immagine delle persone giuridiche*, in F. AVERSANO - A. LAINO - A. MUSIO (a cura di), *Il danno all'immagine delle persone giuridiche: profili civilistici, penalistici ed erariali*, Torino, 2012, p. 15. Per approfondire la questione del danno al diritto all'immagine degli enti, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano, tra gli altri, S. CASTRO, *Il danno all'immagine*, Torino, 2008, pp. 1 ss.; L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e sulla nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, pp. 184 ss.; E. SACCHETTINI, *Il risarcimento per lesione all'immagine trova fondamento nella Costituzione*, in *Guida al diritto*, 2007, pp. 25 ss.; P. ZIVIZ, *Lesione del diritto all'immagine e risarcimento del danno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000, pp. 705 ss.; A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1947, pp. 32 ss.; D. VITTORIA, *Il danno non patrimoniale agli enti collettivi*, in *Rivista di diritto civile*, 2007, pp. 539 ss.

¹⁷⁶ Ex art. 2 della Costituzione «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

¹⁷⁷ Ai sensi del comma 2° dell'art. 3 della Costituzione «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

¹⁷⁸ Il 1° comma dell'art. 41 della Costituzione chiarisce che «l'iniziativa economica privata è libera».

¹⁷⁹ Il 1° comma dell'art. 18 della Costituzione prevede che «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

¹⁸⁰ In questo senso G. CASSANO, *Il danno all'immagine della P.A. come danno esistenziale?*, in *Danno e responsabilità*, 2001, pp. 1191 ss.

collettività o le categorie di individui con cui esso entra in contatto, mentre qualche difficoltà è sorta per individuare la dimensione interna di tale diritto, stante che un sodalizio non può avere una percezione di se stesso. Tuttavia, a ben vedere, anche in tale ipotesi è individuabile la dimensione interna del diritto in esame visto che l'ente opera per il tramite di individui che, secondo il principio dell'immedesimazione organica, sono parte di questo. In tale prospettiva, la dimensione interna del diritto all'immagine deriva dalla considerazione che chi opera per l'ente ha di esso.

La Corte di Cassazione, invece, ha più volte limitato la risarcibilità del danno all'immagine arrecato all'ente alla sola dimensione relazionale di esso, sostenendo, a titolo esemplificativo, che le affermazioni offensive «in quanto non esterne al di fuori dell'ambito aziendale, non sono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della società né tanto meno a provocarne la caduta dell'immagine»¹⁸¹ oppure, nel caso di una segnalazione alla Centrale rischi, che la lesione del diritto all'immagine dell'ente si verificherebbe con «l'inserimento della notizia circa la sofferenza per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità alla platea di coloro che alla Centrale rischi hanno accesso», visto che «il danno-evento appare verificato con l'inserimento, ma il danno-conseguenza si verifica quando inizia la settimana lavorativa e la platea dei soggetti che possono accedere alla Centrale rischi può farlo»¹⁸².

Pertanto l'ente potrebbe ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito solo nel caso in cui la condotta offensiva produca effetti che si proiettino al di fuori del contesto aziendale. In tal modo la lesione del diritto all'immagine va a coincidere con il pregiudizio arrecato alla reputazione dell'ente. In altri termini, il danno all'immagine dell'ente corrisponderebbe alla *deminutio* della considerazione della collettività o di specifiche categorie di individui, derivante dagli effetti pregiudizievoli conseguenti a un addebito negativo¹⁸³. La *ratio* di tale limitazione sarebbe da rinvenire nell'art. 2 della Costituzione che oltre a prevedere la tutela dei diritti della personalità, impone anche l'accettazione da parte degli individui dei futuri pregiudizi in ragione della tolleranza richiesta dalla coesistenza civile¹⁸⁴. In tal modo si cercherebbe di ridurre il danno risarcibile per evitare che l'art. 2059 c.c. comporti anche il ristoro di danni bagatellari¹⁸⁵. Un'altra giustificazione di tale orientamento sarebbe rinvenibile nella natura di danno conseguenza del pregiudizio all'immagine dell'ente visto che non sarebbe sufficiente un danno evento da intendersi quale lesione di tale valore in sé, ma il ristoro sarebbe ammissibile solo nel caso di diminuzione della reputazione dell'ente nei confronti dei consociati¹⁸⁶.

¹⁸¹ Cass., sez. lavoro, 21 maggio 2013, n. 22396, in *Danno e responsabilità*, 2014, p. 895.

¹⁸² Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit.*, p. 1236. In questo senso vedi anche Cass., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, *cit.*

¹⁸³ In questo senso, tra gli altri, C. PERLINGIERI, *Enti e diritti della persona*, Napoli, 2008, pp. 209 ss.; A. FUSARO, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Padova, 2002, pp. 62 ss.; A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, pp. 851 ss.; R. FOFFA, *La lesione all'immagine di una persona giuridica*, in *Danno e responsabilità*, 2007, pp. 1243 ss.

¹⁸⁴ E. NAVARRETTA, *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2001, pp. 789 ss.

¹⁸⁵ C. TRECCANI, *Danno all'immagine dell'azienda e licenziamento del lavoratore*, in *Danno e responsabilità*, 2014, p. 896 ss.

¹⁸⁶ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit.*, pp. 1236 ss.; Cass., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, *cit.* In dottrina in questo senso, tra gli altri, R. BIANCHI, *Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi*,

Tuttavia non riteniamo, in linea con quanto espresso da una parte della dottrina, che tale orientamento diffuso in giurisprudenza sia condivisibile per varie ragioni. *In primis* la limitazione del ristoro del danno all'immagine di un ente al danno conseguenza è criticabile visto che «se si afferma che certi diritti costituzionalmente garantiti debbono essere tutelati a prescindere dal verificarsi di determinate conseguenze lesive, patrimoniali e non: se si vuole, in altri termini, attribuire rilevanza superiore a particolari situazioni giuridiche soggettive, riconoscendo che la loro semplice violazione già provoca un danno risarcibile, non si comprende perché si debba sminuire il rilievo del concetto di danno evento; salvo immaginare che questo atteggiamento rappresenti l'indizio di una precisa intenzione di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale»¹⁸⁷. Del resto la giurisprudenza in tema di irragionevole durata del processo ha ritenuto che il danno all'immagine dell'ente fosse un danno evento e non un danno conseguenza stante che «una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata irragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente»¹⁸⁸.

In secondo luogo, anche nel caso in cui si volesse limitare il ristoro del pregiudizio all'immagine dell'ente al danno conseguenza, questo non comporterebbe di per sé l'esclusione della risarcibilità dei pregiudizi alla dimensione interna del diritto all'immagine del sodalizio. Infatti, a ben vedere, anche in questo caso si può individuare un danno conseguenza e non un mero danno evento se si fa riferimento alle ripercussioni negative che la lesione della dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente determina nell'agire di coloro che operano per esso in quanto più si riduce la considerazione che gli organi dell'ente hanno del sodalizio di cui fanno parte, più il loro agire risulterà inefficace. Inoltre, tale *deminutio* nel *modus operandi* delle persone fisiche che esprimono la volontà dell'ente (le quali per il principio di immedesimazione organica sono componenti del sodalizio di appartenenza) di riflesso incide sulla reputazione che dell'ente hanno i consociati, stante il declino della sua funzionalità eterodiretta¹⁸⁹.

Peraltro la giurisprudenza penalistica ha evidenziato che anche l'autonoma lesione della dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente debba avere rilevanza per l'ordinamento giuridico indipendentemente dalla realizzazione di un pregiudizio alla

regole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010, pp. 383 ss.; A. ANGIULI, *Il danno non patrimoniale agli enti collettivi tra danno-evento e danno-conseguenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2008, pp. 878 ss.; C. TRECCANI, *Danno all'immagine dell'azienda e licenziamento del lavoratore*, cit., pp. 896 ss.

¹⁸⁷ C. IURILLI, *La tutela dell'immagine delle persone giuridiche tra danno evento e danno conseguenza*, in *La responsabilità civile*, 2008, p. 129.

¹⁸⁸ Cass., sez. I, 29 marzo 2006, n. 7145, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>.

¹⁸⁹ E' opportuno chiarire che il pregiudizio all'immagine dell'ente è pur sempre un danno che deve concernere la soggettività del sodalizio, producendo effetti diretti sul suo operare, mentre, invece, non può farsi valere la sofferenza in sé e per sé dei componenti di esso, indipendente dalla loro azione nell'ente, la quale non ha rilevanza diretta su di esso, per la loro diversa soggettività rispetto al sodalizio. In questo senso, tra le altre, Cass., sez. I, 2 luglio 2004, n. 12110, in *Danno e responsabilità*, 2005, pp. 977 ss. Tuttavia, occorre evidenziare che la giurisprudenza in tema di irragionevole durata del processo, in alcune occasioni, ha sposato la tesi contraria sostenendo che «alla stregua del costante orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche gli enti personificati non diversamente dagli individui persone fisiche hanno il diritto di ottenere la riparazione dei danni non patrimoniali causati dalla durata non ragionevole del processo e tali danni possono essere ravvisati anche nello stato di incertezza e di disagio che la durata (eccessiva) del processo determina nei soci e nelle persone preposte alla gestione dell'impresa». Di questo avviso Cass., sez. I, 15 giugno 2005, n. 12854, in *Guida al diritto*, 2005, pp. 60 ss.

dimensione relazionale del diritto testé menzionato. In questa prospettiva si è sostenuto che «la condotta penalmente rilevante, tenuta dall'amministratore di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, è di per sé idonea a legittimare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed all'immagine proposta dall'ente, a prescindere dalla circostanza che i fatti commessi dal responsabile abbiano avuto o meno diffusione sui mezzi di informazione»¹⁹⁰.

Inoltre, il recente orientamento giurisprudenziale maggioritario diretto a limitare la risarcibilità del danno all'immagine dell'ente¹⁹¹ potrebbe esporsi a rilievi critici laddove riconosce l'importanza della dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente per poi negarne implicitamente ogni rilevanza ai fini del risarcimento del danno, stante che in tale pregiudizio mancherebbe una lesione della reputazione del sodalizio, intesa quale diminuzione della considerazione che di esso hanno i consociati. Pertanto non si comprende come la dimensione interna del diritto all'immagine dell'ente possa essere al contempo rilevante teoricamente e futile praticamente ai fini del risarcimento del danno, tanto da ritenersi che la convivenza sociale ne escluderebbe la risarcibilità. Invece, a nostro avviso, l'irrelevanza del danno all'immagine dell'ente non deve dipendere dalla sua mancata proiezione all'esterno, ma bensì dalla futilità del pregiudizio in sé e per sé considerato, stante una sua scarsa incidenza sul diritto all'immagine *lato sensu* considerato, da intendersi quale posizione giuridica soggettiva, composta da una dimensione interna e una relazionale, che è suscettibile di subire lesioni patrimoniali e non patrimoniali. Del resto è appena il caso di evidenziare che il pregiudizio risarcibile del diritto all'immagine dell'ente non concerne solo i danni non patrimoniali¹⁹² ma anche quelli patrimoniali. Si pensi a titolo esemplificativo ai pregiudizi nei rapporti con gli sponsor, con i tifosi, con le emittenti televisive nonché alle eventuali conseguenze negative di potenziali azioni volte al risarcimento dei danni nei confronti del sodalizio. In più, il diritto all'immagine non corrisponde solo ed esclusivamente alla reputazione. Infatti, le disposizioni legislative in tema di diritto all'immagine (art. 10 c.c. e legge n. 633 del 1941) sono chiare a tal proposito. In particolare, il dato letterale di cui all'art. 10 c.c.¹⁹³ fa riferimento al decoro e alla reputazione come due diverse ipotesi disgiunte dalla congiunzione «ovvero», mentre l'art. 20 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore)¹⁹⁴ richiama espressamente la nozione di onore in alternativa a quella di reputazione, che in tal senso rappresenta una situazione giuridica soggettiva che comprende sia la proiezione interna che quella esterna

¹⁹⁰ Cass., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766, consultabile *on line* in <http://www.iusexplorer.it>. In tal senso si veda anche Tribunale di Roma, 19 gennaio 1984, in *Cassazione penale*, 1984, pp. 1265 ss.

¹⁹¹ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, *cit.*, pp. 1236 ss. Cass., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542, *cit.*; Cass., sez. lavoro, 21 maggio 2013, n. 22396, *cit.*, pp. 895 ss.

¹⁹² Com'è noto il danno non patrimoniale al diritto all'immagine del sodalizio dovrà essere liquidato in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

¹⁹³ L'art 10 c.c. stabilisce che «qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni».

¹⁹⁴ L'art. 20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede che «indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione».

del diritto all'immagine¹⁹⁵. Conseguentemente anche il semplice desiderio di riserbo deve essere considerato quale interesse rientrante nel diritto all'immagine e quindi oggetto di autonoma tutela. Infatti, «l'onore [...], quale esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità 'morale' e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (c.d. onore in senso stretto); in senso oggettivo è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove come reputazione»¹⁹⁶.

Capitolo 2 Autonomia contro controllo. Un «pensiero controvento» sullo sport quale sistema aperto

2.1 Il nocciolo della questione nelle sue varianti e nei suoi aggiustamenti

Il sistema sportivo si caratterizza per la presenza di una particolare struttura complessa che potrebbe ritenersi di carattere tendenzialmente antiliberale. In particolare al vertice si trova il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) a cui sono affiliate le federazioni sportive internazionali, che rispondono al principio «una federazione sportiva per sport» e sono un numero chiuso. A livello nazionale gli atti regolamentari del C.I.O. vengono catalizzati e sintetizzati dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a vantaggio delle federazioni sportive nazionali, le quali si devono attenere anche alle

¹⁹⁵ Di questo avviso A. DE CUPIS, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, pp. 1 ss.

¹⁹⁶ Tribunale di Genova, 15 luglio 2010, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com. Per una disamina sulla questione dei rapporti tra il diritto all'onore e quello alla reputazione si vedano, *ex multis*, A. RICCI, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014, pp. 35 ss.; E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, pp. 1 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, pp. 97 ss.; G. CASSANO - M. SGROI, *La diffamazione civile e penale*, Milano, 2011, pp. 1 ss.; A. DE CUPIS, *Condizioni morali e tutela dell'onore*, in *Foro Padano*, 1960, pp. 677 ss.; M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, pp. 1 ss.; M. LIOTTA, voce *Onore (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1980, pp. 202 ss.; R. NATOLI, *La tutela dell'onore e della reputazione in internet: il caso della diffamazione anonima*, in *Europa e diritto privato*, 2001, pp. 441 ss.; G. PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2003, pp. 577 ss. Sull'argomento si veda anche la Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale nella quale l'onore viene qualificato come «un bene individuale immateriale, protetto dalla legge per consentire all'individuo l'esplicazione della propria personalità morale» (Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1929, pp. 401 ss.). In tema si veda altresì Cass., 10 maggio 2001, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2002, pp. 529 ss., secondo la quale «la reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Essa va valutata *in abstracto* cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento». Occorre inoltre rilevare che una problematica di eccessiva estensione del danno risarcibile, che potrebbe giustificare un'operazione ermeneutica volta a limitarne l'espansione del ristoro del diritto all'immagine degli enti, ad oggi è difficilmente concepibile stante l'odierno orientamento della giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 22 Marzo 2012, n. 4542, *cit.*; Cass., sez. lavoro, 21 Maggio 2013, n. 22396, *cit.*, pp. 895 ss.) che definisce il pregiudizio all'immagine risarcibile quale danno conseguenza. Difatti, tale qualificazione del danno risarcibile comporta un sensibile aggravio della posizione processuale dell'ente (in tal senso A. MUSIO, *Profili civilistici del danno all'immagine delle persone giuridiche*, *cit.*, pp. 52 ss.), che dovrà provare le conseguenze dannose anche se dovessero essere attinenti all'incidenza sul suo *modus operandi*.

previsioni delle federazioni sportive internazionali. Tali soggetti collettivi nazionali rispondono al principio monopolistico di «una federazione sportiva per sport» e ad essi sono sia affiliati gli enti sportivi che fanno parte del sistema sportivo ufficiale che tesserati gli atleti che partecipano alle competizioni organizzate dal C.I.O.-C.O.N.I. Inoltre tale articolato modello presenta sia a livello internazionale, che in ambito nazionale, una serie di istituzioni intermedie con funzioni originariamente organizzative, ma che col tempo sono andate sempre più espandendosi. Si pensi a livello internazionale agli enti che svolgono la propria attività a livello continentale, quali a titolo esemplificativo la U.E.F.A. (*Union of European Football Associations*) e in ambito nazionale alla Lega Calcio che è organo di raccordo tra la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e i sodalizi sportivi con funzioni principalmente (anche se non solo) organizzative. La struttura rigida e monopolistica testé illustrata rappresenta quello che potremmo qualificare come ordinamento giuridico sportivo istituzionalizzato¹⁹⁷. Il riconoscimento di tale ordinamento è frutto degli insegnamenti di Santi Romano che teorizzava la sussistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici laddove fosse presente in ciascuno di essi: la plurisoggettività, in quanto composti da un congruo numero di soggetti; un'organizzazione duratura e una propria normazione, da intendersi come un corpo comune di norme alle quali i componenti del gruppo attribuiscono un valore vincolante. Dai primi due elementi deriverebbe la normazione comune, per cui il concetto di ordinamento giuridico si sovrapporrebbe a quello di società (*ubi societas, ibi ius*)¹⁹⁸. In seguito Cesarini Sforza applicò la teorie di Santi Romano al settore sportivo, sostenendo che il diritto sportivo fosse una manifestazione ordinamentale del diritto dei privati dotato di piena autonomia

¹⁹⁷ Invero una parte della dottrina piuttosto che far riferimento a un singolo ordinamento sportivo preferisce alludere a una molteplicità di ordinamenti sportivi stante la pluralità dei sistemi sportivi nazionali. In particolare il sistema sportivo statale si comporrebbe di una serie di ordinamenti giuridici sportivi particolari visto che in ciascuna disciplina sportiva sarebbero presenti un insieme di norme, istituti e rapporti che configurerebbero un sistema autonomo di valutazioni normative (Cfr., tra gli altri, I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pp. 1 ss.; A. QUARANTA, *I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979, pp. 29 ss.). Tuttavia, a nostro avviso, è preferibile riferirci a un unico ordinamento giuridico sportivo composto da varie articolazioni nazionali. Infatti i sistemi sportivi nazionali sono coordinati in una strutturazione complessiva che fa capo all'ordinamento sportivo internazionale. Sulla nozione di ordinamento giuridico sportivo cfr., *ex multis*, T. PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, pp. 130 ss.; V. FRATTAROLO, *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980, pp. 12 ss.; M. SANINO, *L'organizzazione dello sport in Italia*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1985, pp. 115 ss.; G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1986, pp. 321 ss.; G. FARAGLIA, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Bologna, 1988, pp. 37 ss.; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, pp. 403 ss.; S. CANGELLI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, Foggia, 1988, pp. 21 ss.; C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000, pp. 1 ss.; A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, pp. 503 ss.; A. BONOMI, *L'ordinamento sportivo e la Costituzione*, cit., pp. 363 ss.; L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo meno e più della libertà privata*, in *Diritto pubblico*, 2007, pp. 1 ss.; R. CAPRIOLI, *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2007, pp. 283 ss.; A. OLIVERIO, *I limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, pp. 45 ss.; A. DE SILVESTRI, *Il diritto dello sport: nuove metodologie di approccio*, in *Diritto dello sport*, Milano, 2008, pp. 1 ss.; G. LIOTTA, *Sport (Diritto dello)*, in *Journal of Sport Sciences and Law*, 2008, pp. 19 ss.; G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, cit., pp. 1658 ss.; L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., pp. 14 ss.

¹⁹⁸ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918, pp. 1 ss. Ulteriormente tale autore distingueva all'interno della categoria degli ordinamenti giuridici: gli ordinamenti che esprimono interessi collettivi e quelli che rispecchiano interessi settoriali.

dall'ordinamento statale¹⁹⁹. Anche Giannini utilizzo nei confronti del sistema sportivo un approccio pluralistico, ritenendo che il sistema sportivo fosse composto da due realtà: una mondiale e una nazionale. Il sistema sportivo mondiale avrebbe carattere superstatuale (in esso i singoli Stati rileverebbero per la presenza di sue articolazioni nazionali) e originario (in quanto fonderebbe la sua efficacia solo su se stesso), pur essendo privo di una base territoriale, mentre a livello statale, esso avrebbe un carattere derivato in quanto la sua giuridicità dipenderebbe da un riconoscimento dello Stato²⁰⁰. Un'altra parte della dottrina invece adottò una visione statualistica ritenendo che l'ordinamento sportivo si dovesse considerare quale ordinamento derivato, per cui esso potrebbe esistere solo all'interno dell'ordinamento statale. In altre parole si sostenne che le norme sportive opererebbero a livello nazionale solo nel caso lo Stato attribuisse loro il carattere di giuridicità. Da ciò consegue che la libera sfera di azione di queste sarebbe alquanto limitata se non negata. Invero a detta di tale corrente di pensiero l'intervento statale nell'ambito del diritto sportivo dovrebbe essere letto alla luce dei limiti all'autonomia privata che dipenderebbero da un giudizio di meritevolezza dell'ordinamento statale²⁰¹. Tale teoria giustificerebbe l' incisivo intervento statale nel settore sportivo attraverso il C.O.N.I., che è titolare di poteri normativi e di controllo di natura pubblicistica. Infatti esso è un ente pubblico dotato in quanto tale di poteri autoritativi e di autarchia²⁰². Sul punto una parte della dottrina afferma che «riconoscere una certa realtà organizzata come ente pubblico svaluta la configurazione della stessa, e/o delle regole che produce, come separato e distinto ordinamento»²⁰³.

¹⁹⁹ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana delle scienze giuridiche*, 1929, pp. 42 ss.

²⁰⁰ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, pp. 10 ss. Adottano un approccio pluralistico, tra gli altri, anche F. MODUGNO, *Legge-Ordinamento giuridico. Pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1985, pp. 1 ss.; G. LIOTTA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, cit., pp. 12 ss.; A. MASSERA, *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale*, in *Diritto pubblico*, 2008, pp. 113 ss.; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007, pp. 1 ss.

²⁰¹ Cfr., L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., pp. 180 ss.; L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 5 ss.; P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali di diritti civile*, Napoli, 1975, pp. 32 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, pp. 111 ss.; A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, pp. 45 ss.; E. LUBRANO, *Tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. CANTAMESSA - G.M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, pp. 3 ss. Un'altra parte della dottrina, invece, nega la giuridicità dell'ordinamento sportivo sostenendo che esso possa essere oggetto solo di un'autoregolamentazione di interessi. Di questo avviso, F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1953, pp. 29 ss.; C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1952, pp. 638 ss.; I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, cit., pp. 1 ss.

²⁰² Cfr. F.P. LUISO, *La Giustizia Sportiva*, Milano, 1975, pp. 207 ss. In tema si veda anche il d.lgs. n. 242 del 1999 che prescrive: «il Consiglio Nazionale (...) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo» (Art. 5, d.lgs., 23 luglio 1999, n. 242, così come modificato dal d.lgs., 8 gennaio 2004, n. 15). Per approfondire la questione della natura pubblicistica del C.O.N.I. cfr., tra gli altri, C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il CONI e la regolamentazione dello sport*, cit., pp. 19 ss.; G. NAPOLITANO, *Il "riassetto" del Coni*, in S. CHERUBINI - C. FRANCHINI (a cura di), *La riforma del Coni. Aspetti giuridici e gestionali*, Milano, 2004, pp. 11 ss.

²⁰³ M. BASILE, «Immedesimazione organica» e dintorni (la responsabilità disciplinare delle società sportive per atti illeciti di terzi), in M. TRIMARCHI (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Milano, 2007, p. 189.

Invero tale corrente di pensiero implica una visione monistica del sistema sportivo come componente dell'ordinamento statale, svalutando i suoi profili autonomistici.

Inoltre, la tesi in esame presenta dei profili di criticità in quanto ad essa si potrebbe opporre validamente che il legislatore ha adottato un atteggiamento ambiguo e ondivago nei confronti del sistema sportivo in quanto seppur da una parte ha predisposto il C.O.N.I. quale organo pubblico con funzioni normative e di controllo, dall'altra ha espressamente affermato che «la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale»²⁰⁴. Anche la Costituzione riconosce e tutela l'autonomia dell'ordinamento sportivo nel suo art. 5, stante che tale disposizione non concerne solo gli enti territoriali, ma è aperta all'emersione di altre figure associative autonome, come l'ordinamento sportivo nazionale²⁰⁵.

Le considerazioni sovraesposte sono utili ma non sufficienti in quanto prendono in considerazione il fenomeno sportivo attraverso la prospettiva dell'ordinamento statale e delle sue leggi. Invece riteniamo di dover adottare una visione globale ed equidistante rispetto ad ambedue gli ordinamenti. Applicando tale criterio di ricerca ci chiediamo: «che cosa si debba intendere per autonomia del sistema sportivo?» La risposta a tale domanda non appare immediata dato che il concetto di autonomia è entrato in crisi a seguito della pluralità di significati che gli sono stati attribuiti. Ciononostante riteniamo di poter far riferimento agli insegnamenti di Giannini per poter provare a qualificarla. Tale autore individuava tre tipologie di autonomia: l'autonomia normativa, ossia il potere di autoregolarsi; l'autonomia istituzionale e cioè la capacità di individuare autonomamente gli interessi da perseguire e l'autonomia organizzativa consistente nella capacità di darsi una strutturazione organizzata. A ben vedere i caratteri propri dell'ordinamento sportivo coincidono con gli elementi che caratterizzano le tre tipologie di autonomia. In altre parole, l'ordinamento sportivo è fornito di un'organizzazione propria e ha posto in essere una normazione autonoma per perseguire le proprie peculiari finalità. Pertanto, l'ordinamento sportivo gode, oltre che dell'autonomia normativa e di quella organizzativa, anche di un'autonomia istituzionale che lo rende alieno rispetto all'ordinamento statale. Invero, come evidenziato dalla dottrina, «nel caso dello sport, il termine autonomia viene [...] usato [...] per sottolineare il distacco e l'indipendenza delle organizzazioni sportive dai pubblici poteri ad ogni livello: internazionale, sopranazionale e nazionale»²⁰⁶. Tale separazione trae fondamento dall'autonomia istituzionale quale indipendenza di finalità dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale. In più la Carta Olimpica prevede che «*the practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind [...]. The organisation, administration and management of sport must be controlled by independent sports organisations*»²⁰⁷. Del resto pure altre norme della Carta Olimpica sono volte a contrastare ingerenze pubblicistiche sui Comitati olimpici nazionali. In particolare, l'articolo 28.6 chiarisce che

²⁰⁴ Art. 1, comma 1, legge 17 ottobre 2003, n. 280.

²⁰⁵ Ex art. 5 della Costituzione «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

²⁰⁶ L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010, p. 96.

²⁰⁷ Carta Olimpica, Principi fondamentali dell'Olimpismo, 11 febbraio 2010, articolo 4, p. 11.

«the NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter»²⁰⁸ e l'articolo 29.4 evidenzia che «governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC»²⁰⁹. Inoltre, anche la giurisprudenza nazionale in varie occasioni ha sposato la tesi pluralista, riconoscendo la sussistenza di un autonomo ordinamento sportivo. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla decisione della Corte di Cassazione del 11 febbraio 1978, n. 625, in cui si è sostenuto che «l'ordinamento sportivo [...] è originario e dotato di potestà amministrativa e normativa», esso «è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte»²¹⁰.

Una volta appurata la presenza di un ordinamento giuridico alieno rispetto a quello statale, ci dobbiamo chiedere quale sia la sua fonte di legittimazione. A tale domanda riteniamo di poter rispondere che non si deve ricercare la legittimazione dell'ordinamento sportivo in una posizione di supremazia dello Stato, ma nella volontà comune dei soggetti che ne fanno parte. In altri termini, la legittimazione di esso è da individuarsi nell'accordo dei soggetti che lo compongono e cioè nel contratto di associazione che diviene lo strumento necessario per il riconoscimento del pluralismo. Da ciò si può trarre la conclusione che le premesse per tutelare i diritti dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità sono da individuarsi nell'autonomia privata e non nel potere verticistico autoritativo²¹¹.

Per quel che concerne il nostro specifico settore di ricerca, ossia gli enti sportivi dilettantistici, il riconoscimento dell'autonomia istituzionale del sistema sportivo dovrebbe garantirne l'indipendenza rispetto all'ordinamento statale e la correlativa esenzione dal riconoscimento pubblicistico del C.O.N.I. Infatti, a nostro modo di vedere, l'autonomia regolamentare degli enti sportivi non può essere condizionata da un organismo statale (il C.O.N.I.) che si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ad organismi già esistenti, quali le federazioni sportive nazionali, esercitando poteri e funzioni regolamentari e selettive su realtà private fornite di una pregressa autonomia fattuale e caratterizzate da uno spiccato dinamismo sociale. Invero, la pratica sportiva, attraverso l'associazionismo, si è data fin dall'origine regole proprie dirette al perseguimento di genuini valori etici che non contrastano con i valori propri dell'ordinamento statale, ma anzi li perseguono in un'ottica di cooperazione tra ordinamenti diversi ma complementari²¹². Infatti le associazioni sportive hanno provveduto nel corso del tempo a fornirsi di un apparato di regole per esercitare l'attività sportiva, che al contempo risultano necessarie per

²⁰⁸ Carta Olimpica, 11 febbraio 2010, articolo 28.6, p. 62.

²⁰⁹ Carta Olimpica, 11 febbraio 2010, articolo 29.4, p. 65.

²¹⁰ Cass., sez. II, 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro Italiano*, 1978, pp. 862 ss. Inoltre in tale decisione si afferma che «il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. È un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sua sfera di competenza, di svolgere l'attività disciplinare, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell'interesse generale. E' dunque un ordinamento giuridico».

²¹¹ Di questo avviso F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA, *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1976, pp. 164 ss.

²¹² Per approfondire la questione dei principi generali sportivi si veda G. LIOTTA, *La responsabilità civile dell'organizzatore sportivo: ordinamento statale e regole tecniche internazionali*, in *Europa e diritto privato*, 1999, pp. 1139 ss.; M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996, pp. 672 ss.

disciplinarne la pratica e vincolare i partecipanti²¹³. In tal modo si è andato costituendo per gradi un ordinamento sportivo fondato su regole sue proprie (si pensi a titolo esemplificativo al principio di lealtà sportiva) che non hanno un riscontro nell'ordinamento statale. Tali disposizioni non vanno equiparate a delle semplici regole di costume, ma a vere e proprie norme vincolanti di origine consuetudinaria, che svolgono una funzione essenziale nel regolamentare la natura e le finalità del movimento sportivo. La dottrina chiarisce che lo sport deve necessariamente mantenere la sua autonomia quale ordinamento indipendente; in caso contrario, infatti, gli stessi sport a violenza necessaria (quelli cioè che, per regolamento, prevedono l'utilizzazione della forza fisica per la demolizione dell'avversario e la ricerca della vittoria) sarebbero inammissibili in quanto costituzionalmente illegittimi per il conflitto insanabile che si aprirebbe con i principi di tutela della persona alla base del nostro ordinamento²¹⁴. In più gli interventi legislativi volti a mitigare la funzione di controllo svolta dal C.O.N.I. sul fenomeno sportivo²¹⁵ non possono nascondere l'ingerenza che per il suo tramite lo Stato esercita sul settore sportivo. In un contesto, qual è l'attuale, in cui la concezione statalistica è entrata in crisi, è opportuno adottare una visione pluralista degli ordinamenti, ciascuno dei quali presenta propri, autonomi valori.

Del resto, la dottrina evidenzia che la stessa natura pubblicistica del C.O.N.I. (e il correlativo controllo ministeriale che viene esercitato su di esso) «non sembra tenere in debita considerazione l'ormai ultimata costruzione di un modello federativo basato su persone giuridiche private nonché la depatrimonializzazione dell'ente in seguito alla costruzione del C.O.N.I. servizi s.p.a.»²¹⁶. Invero l'ordinamento sportivo è articolazione di un ordinamento sovranazionale e non un sistema derivato dall'ordinamento statale. Tale strutturazione è incompatibile con la configurazione del C.O.N.I. quale istituzione pubblicistica di vertice del sistema sportivo nazionale.

Ulteriormente, occorre chiarire che l'interesse che si intende perseguire con la costituzione di un ente sportivo dilettantistico è esplicativo della personalità individuale dei componenti e si sublima in un'attività migliorativa diretta al benessere psico-fisico della persona, alla formazione etica dell'individuo e all'inclusione e coesione sociale. Inoltre, la realizzazione di un gruppo sociale in ambito sportivo dilettantistico è essenziale non solo ai fini della realizzazione di una competizione in cui il gesto atletico trova la sua esaltazione, ma anche per la divulgazione di un determinato messaggio sportivo. Ai sensi degli artt. 2 (tutela dei diritti dell'uomo), 3 (divieto di discriminazione), 18 (libertà associativa), 32 (tutela della salute), 35 (tutela del lavoro) e 41 (libertà di iniziativa economica privata) della Costituzione, si potrebbe concludere che lo svolgimento dell'attività sportiva anche competitiva debba essere libero e non condizionato da regimi autorizzatori, quali l'affiliazione ad una federazione riconosciuta dal C.O.N.I. Tali affermazioni trovano riscontro nell'art. 1 della legge n. 91 del 1981 che sancisce testualmente: «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma

²¹³ Cfr. S. ROMANO, *Ordinamenti giuridici privati*, in *Scritti minori*, Milano, 1980, pp. 499 ss.

²¹⁴ Cfr. L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., pp. 180 ss.

²¹⁵ Si pensi, tra l'altro, all'abrogazione da parte del d.lgs. n. 242 del 1999 del riferimento, contenuto nell'art. 3, comma 2°, della legge n. 426 del 1942, alla funzione del C.O.N.I. di coordinare e disciplinare l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata.

²¹⁶ R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, p. 94.

professionistica o dilettantistica, è libero». Pertanto, «non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive»²¹⁷.

Conseguentemente si deve ritenere che il rispetto della normativa facente capo al C.O.N.I. sia richiesto solo per svolgere un'attività sportiva all'interno del sistema predisposto da tale organismo. In altre parole l'affiliazione non condiziona l'esistenza delle associazioni sportive dilettantistiche, visto che esse possono costituirsi senza che vi sia una preventiva affiliazione e anzi la ottengono, eventualmente, in via successiva alla loro costituzione. In mancanza di riconoscimento l'organizzazione sarà tenuta a rispettare le disposizioni relative alla tipologia associativa selezionata, promuovendo l'attività sportiva prescelta²¹⁸.

Inoltre, la considerazione che un ente faccia parte del sistema sportivo ufficiale non può legittimare un diverso trattamento di esso rispetto al sodalizio che a tale sistema sia estraneo. Infatti, la finalità sportiva deve essere considerata oggetto di tutela *in re ipsa* in quanto garantita dagli articoli della Costituzione sopra indicati. Sul punto una parte della dottrina chiarisce che «vi sono alcune ipotesi [...] nelle quali la diretta valenza costituzionale degli interessi perseguiti con gli atti di autonomia - finalizzati alla realizzazione della persona umana - devono essere sottratti ad un indiscriminato controllo di meritevolezza da parte del giudice ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.: in caso contrario, infatti, si prospetterebbero gli inquietanti scenari di un controllo dirigistico sulle manifestazioni esistenziali del soggetto»²¹⁹. Invero, come anticipato, «l'autonomia negoziale non ha un fondamento unico e per lo più identificato con l'iniziativa economica privata, ma affonda le sue radici in principi diversi, anche di rilevanza costituzionale, secondo la portata e il contenuto dell'atto esclude la possibilità di sottoporre indiscriminatamente tutti gli atti negoziali al giudizio di meritevolezza [...] ed impone di riscontrare che la valutazione costituzionale di alcuni atti negoziali è tale che la meritevolezza è *in re ipsa*»²²⁰. Queste considerazioni valgono in generale per i negozi associativi in quanto «in questi la libertà di associazione è esclusa soltanto se diretta a perseguire finalità vietate dall'ordinamento»²²¹. Pertanto, per essi e più nello specifico per i sodalizi di carattere sportivo dilettantistico è ammissibile un sindacato del giudice esclusivamente sulla conformità della disciplina sportiva ai principi di ordine pubblico e di buon costume²²².

²¹⁷ Corte Costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, pp. 664 ss.

²¹⁸ Cfr. F.P. LUISO, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, in *Giustizia civile*, 1980, pp. 2545 ss.

²¹⁹ G. BRUNO, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012, p. 160.

²²⁰ A. FEDERICO, *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, p. 375. In tal senso anche L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., pp. 122 ss.

²²¹ P. PERLINGIERI - A. FEDERICO, *L'illiceità e immeritevolezza della causa*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 446.

²²² Infatti, non si potrà prescindere in ogni caso da una valutazione sulla liceità dell'attività svolta con la correlativa esclusione dalla nozione di sport di quelle manifestazioni ricreative che pongono a rischio la vita o l'incolumità psico-fisica dei partecipanti in maniera rilevante. In altre parole, non si possono ritenere ammissibili nel nostro ordinamento quelle manifestazioni ludiche che per la loro pericolosità o violenza attirino l'interesse delle masse, rispondendo a beceri istinti primordiali di efferatezza, ponendosi in contrasto con il disposto costituzionale e con il principio generale sovranazionale di lealtà sportiva (si pensi a titolo

A ciò si deve aggiungere che ai fini dell'inquadramento nel sistema sportivo di un gruppo sociale, utile tra l'altro ai fini dell'applicazione di un particolare regime di responsabilità per i suoi componenti, occorre ulteriormente che esso si caratterizzi per la natura sportiva dell'attività svolta. La dottrina sulla questione si è divisa in quanto secondo alcuni autori l'attività motoria si può qualificare sportiva solo nelle ipotesi in cui vi sia un riconoscimento da parte del C.O.N.I.²²³, mentre secondo altri bisogna far riferimento a dei caratteri immanenti propri di ogni pratica sportiva²²⁴. A nostro avviso non è condivisibile la prima teoria sovra menzionata in quanto pecca di eccesso di formalismo, non tiene conto del fatto che gli sport oggetto di riconoscimento da parte del C.O.N.I. esistevano già prima di esso e soprattutto esclude la natura sportiva di attività che presentano forti similitudini con discipline sportive riconosciute. Invece, aderiamo all'orientamento che ritiene opportuno elaborare dei criteri sostanziali da cui possa desumersi la natura sportiva di un'attività. In particolare, a detta di tale dottrina, presenta il carattere sportivo quell'attività motoria in cui sono presenti: «la lealtà sportiva [...], la serietà di intenti, che si manifesta nella necessaria preparazione che precede la gara, [...] il fine competitivo, che indirizza l'attività sportiva ad il migliore risultato [...], che sussista un apparato di regole tecniche [...] che stabilisca il contenuto e le modalità di svolgimento delle azioni in cui si manifesta quella data attività sportiva, nonché un'organizzazione stabile di riferimento con funzioni di rappresentanza a livello nazionale della singola attività»²²⁵. A questi caratteri si deve aggiungere, a nostro avviso, la democraticità e la trasparenza dell'apparato organizzativo sportivo che ha la funzione di realizzare il pieno esercizio del diritto degli individui allo sport, realizzando l'eliminazione delle disuguaglianze materiali tra gli individui. Il rispetto dei requisiti sovra menzionati garantisce la conformità di tale pratica all'ordine pubblico e al buon costume, senza la quale l'attività svolta non si potrebbe considerare lecita ed ammissibile nell'ordinamento statale e non potrebbe ritenersi conforme alla lealtà sportiva, da intendersi quale «norma fondamentale cui ispirarsi nello svolgimento dell'attività sportiva»²²⁶.

A questo punto riteniamo utile chiederci cosa avvenga in ipotesi di conflitto tra le norme sportive e le disposizioni statali. La risposta a tale questione, a nostro avviso, è che le norme statali debbano prevalere su quelle sportive, in quanto lo Stato è titolare della sovranità di cui l'ordinamento sportivo difetta, da cui deriva la supremazia delle disposizioni statali²²⁷. Tale considerazione che apparentemente sembrerebbe negare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in realtà la riafferma quale espressione di

esemplificativo alla *Valetudo*). Cfr. U. RUFFOLO, *Sport estremi, sport nuovi*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, pp. 217 ss.

²²³ Cfr. M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, pp. 419 ss.

²²⁴ Cfr. L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., pp. 122 ss.; T. PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, cit., pp. 144 ss.; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., pp. 12 ss., che afferma testualmente: «in primo luogo, occorre procedere ad analizzare l'attività sportiva quale categoria sociologica dai punti di vista strutturale e funzionale».

²²⁵ L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., p. 108 e pp. 122-123.

²²⁶ Commissione di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Canottaggio, 23 luglio 1982, n. 9, consultabile *on line* in www.centrostudisport.it.

²²⁷ In questo senso, *ex multis*, M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, cit., pp. 10 ss.; N. GIULIANI - N. BRICOLA, *La legge n. 280/2003 e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Materiale didattico distribuito ai corsisti del master in diritto dello sport presso l'Università di Trento, facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2006/2007*, pp. 11 ss., consultabile *on line* in <http://techsport.it>; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, cit., pp. 22 ss.

determinazioni di politica legislativa nazionale tese a ridurre al minimo le zone di possibile ingerenza statale e il contrasto tra normative. In altre parole lo Stato decide di non legiferare in alcune materie che ritiene di competenza esclusiva dell'ordinamento sportivo. Tuttavia tale decisione non può essere considerata come una concessione statale ma è il frutto dell'incontro-scontro dei due diversi ordinamenti giuridici (ordinamento statale e ordinamento sportivo) e dal concreto svolgersi ed evolversi dei rapporti di potere tra questi due sistemi. Per comprendere meglio tale affermazione si pensi a titolo esemplificativo all'ingerenza esercitata dall'ordinamento sportivo su quello statale attraverso la minaccia dell'esclusione di quel determinato paese dalla partecipazione a competizioni ufficiali. Tuttavia, tale operazione di bilanciamento di opposti interessi tra i due ordinamenti giuridici sovra citati non può concernere i principi fondamentali costituzionali e comunitari di cui gli Stati sono portatori. Infatti tali valori non possono essere oggetto di negoziazione tra diversi ordinamenti giuridici in quanto gli Stati ad essi non possono rinunciare. Conseguentemente l'autonomia del sistema sportivo non è assoluta ma è condizionata dal rispetto dei principi fondamentali costituzionali e comunitari. In più, per quel che concerne specificamente questi ultimi principi, visto che essi sono in grado di limitare la sovranità nazionale, ancor di più devono poter operare come restrizioni per l'ordinamento sportivo che si estrinseca nello stesso contesto territoriale. In caso contrario le disposizioni comunitarie andrebbero a perdere la loro efficacia cogente a livello locale²²⁸.

Inoltre, l'intervento del potere giudiziario nel settore sportivo non comporta il venir meno dell'autonomia di tale ordinamento, ma né costituisce un limite che si giustifica per l'esigenza dello Stato di intervenire per la tutela del diritto degli individui. Invero è l'art. 2 della Costituzione che sembra richiedere una simile interpretazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici laddove in esso si afferma che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Alla luce delle pregresse argomentazioni si può concludere che il sistema sportivo non gode di un'indipendenza assoluta rispetto all'ordinamento statale²²⁹. Il riconoscimento dell'autonomia del sistema sportivo deve essere mitigato dall'applicazione dei valori essenziali del nostro ordinamento in quanto in caso contrario, tra l'altro, si configurerebbero delle conseguenze negative che andrebbero a riflettersi sul sistema nazionale ed europeo. Tali effetti negativi si sono già verificati nel sistema complessivo nei

²²⁸ Sull'autonomia dell'ordinamento sportivo in ambito europeo si vedano, tra gli altri, R. PARRISH - S. MIETTINEN, *The sporting exception in European Union Law*, The Hague, 2008, pp. 1 ss.; B. GARCIA, *Sport governance after the White Paper: the demise of the European model?*, in *International Journal of Sport Policy*, 2009, pp. 267 ss.; C.A. FOGEL, *On Privileged Grounds: Sport, Law, and Agamben's State of Exception*, in *Journal of Politics and Law*, 2014, pp. 74 ss.

²²⁹ Di questo avviso R. PARRISH, *Lex sportiva and EU sports law*, in *European Law Review*, 2012, p. 733, il quale afferma che «*the jurisprudence of the Court reveals that EU sports law is respectful of claims to sporting autonomy [...]. However, it conditions this autonomy on respect for the lex sportiva's own principles of proportionality and good governance. As such, EU sports law only patrols the outer limits of the lex sportiva, thus helping to shape the standards with which the CAS develops this law*». Cfr. anche B. GARCIA, *UEFA and the European Union: From Confrontation to Co-operation?*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2007, pp. 218-219, secondo cui: «*the EU offers to FIFA and UEFA a degree of supervised autonomy in exchange for a clear commitment to transparency, democracy and protection of the values of sport. The primacy of EU law remains uncontested, but there is room for dialogue between the two sides. If UEFA wants to maximise this supervised autonomy, it needs to engage with European institutions and demonstrate that it can be trusted [...]. Thus, the supervised autonomy offered by the EU imposes a certain limit on UEFA's powers to formulate policies in the regulation of football*».

casi in cui lo Stato e l'Unione Europea non hanno esercitato un'ingerenza sull'ordinamento sportivo per tutelare i valori essenziali di cui sono portatori. Si pensi, per quel che concerne il nostro settore di ricerca (l'associazionismo dilettantistico), alle conseguenze che derivano dalla distinzione tra il settore professionistico e quello dilettantistico, alla responsabilità oggettiva disciplinare, al vincolo sportivo e all'ipotizzata inapplicabilità del diritto dell'Unione Europea al sistema sportivo.

Tale autonomia condizionata dell'ordinamento sportivo giustifica la configurabilità di esso quale sistema aperto. Infatti, il riconoscimento dell'autonomia dello sport si pone in contrasto rispetto a un sistema nazionale che ha come vertice un organo pubblicistico (il C.O.N.I.). In tal modo si andrebbe a spezzare il sistema monopolistico di fondamento legislativo presente a livello nazionale. D'altra parte lo sport dovrebbe essere un sistema aperto sia a livello nazionale che in ambito internazionale in quanto esso è espressione di pluralismo e di autonomia privata.

2.2 Riflessi funzionali del riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo

2.2.1 La ricostruzione sistematica della normativa relativa all'elenco C.O.N.I. e i suoi profili d'illegittimità

Sommario: 1. Il complesso quadro normativo di riferimento. - 2. Un'analisi critica della categoria degli enti sportivi dilettantistici alla luce del diritto vivente e dei principi costituzionali.

1. Il complesso quadro normativo di riferimento.

In materia fiscale per le società e le associazioni sportive dilettantistiche trovano applicazione le norme relative all'imposta sul reddito contenute nel d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), così come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344²³⁰. Ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) sono da considerarsi soggetti passivi I.R.E.S. sia le associazioni sportive dilettantistiche per cui si devono utilizzare le disposizioni sugli enti non commerciali e che vengono assimilate alle persone fisiche nella determinazione del reddito, sia le società sportive dilettantistiche a cui si applicano le disposizioni sulle società e sugli enti commerciali ex artt. 81 e seguenti del T.U.I.R., pur non avendo una finalità di lucro.

Per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 73, comma 1°, lettera c, del T.U.I.R., sono sodalizi non commerciali «gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali». Rileva a tal fine l'attività indicata dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge come esclusiva o prevalente, per il perseguimento delle finalità istituzionali. In difetto di tali atti «l'oggetto principale

²³⁰ In particolare la legge del 7 aprile 2003 n. 80 che ha delegato al governo la riforma del sistema fiscale, in relazioni agli enti non commerciali, prevedeva la loro inclusione nei soggetti passivi dell'I.R.E. (tale imposta non fu mai resa operativa). Tuttavia, il decreto attuativo della legge delega n. 80 del 2003, il d.lgs. n. 344 del 2003, ha mantenuto gli enti non commerciali, di cui all'art. 73 comma 1) lettera c) del T.U.I.R., nell'ambito dei soggetti passivi I.R.E.S.

dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato». Inoltre, all'ente sportivo dilettantistico non si applicano le disposizioni relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 4° dell'art. 149 T.U.I.R.)²³¹.

E' bene notare come la definizione di attività commerciale civilistica non corrisponda a quella fiscale, essendo quest'ultima più ampia della prima. Invero, per il codice civile è attività commerciale quella precisata dall'art. 2195 c.c.²³², mentre, il legislatore fiscale, pur basandosi sulla definizione civilistica di tale attività, ne estende la nozione sia ad ulteriori attività rispetto a quelle civilistiche sia alle medesime pratiche previste dall'art. 2195 c.c., anche se poste in essere in via non esclusiva e anche se non organizzate in forma d'impresa ex art. 55 del T.U.I.R.²³³.

Per quanto concerne la determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 143, comma 1°, del d.p.r., 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti è formato dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque da essi prodotti e quale ne sia la destinazione²³⁴. Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche sono destinatarie anche delle norme sugli enti di tipo associativo. In particolare ad esse si applica l'art. 148, comma 1° e 2°, del T.U.I.R. secondo cui non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali di sviluppo dello sport. Ulteriormente le somme versate dagli associati a titolo di contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo²³⁵.

²³¹ Difatti, l'art. 149 del T.U.I.R. stabilisce i parametri diretti ad individuare, relativamente alle imposte sui redditi, se un ente non commerciale si possa effettivamente qualificare come tale, oppure debba essere riconsiderato quale ente commerciale. Tuttavia, il comma 4°, di tale articolo, così come modificato dall'art. 90, comma 11°, della legge n. 289 del 2002, precisa che le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione per le associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, sono venuti meno i dubbi relativi alla perdita della qualifica di ente non commerciale da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che avessero ottenuto dei proventi commerciali superiori rispetto alle entrate associative. Tuttavia, i proventi commerciali dell'associazione sportiva dilettantistica devono essere considerati comunque quali redditi d'impresa e non devono essere oggetto di distribuzione, neanche in via indiretta, tra gli associati. Si veda, in tema, nella manualistica, G. FALSITTA, *Manuale di Diritto Tributario*, Padova, 2012, pp. 340 ss.

²³² Ex art. 2195 c.c. sono da considerarsi commerciali: le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, l'attività intermediaria nella circolazione dei beni, l'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, l'attività bancaria o assicurativa e le altre attività ausiliarie delle precedenti, se organizzate, con finalità di lucro, svolte in via continuativa ed abituale e in modo professionale (art. 2082 c.c.).

²³³ Cfr. Cass., sez. trib., 14 dicembre 2005, n. 27605, consultabile in <http://www.iusexplorer.it>. In particolare per il legislatore fiscale, ex art. 55 del T.U.I.R., sono redditi d'impresa: quelli che derivano dall'esercizio svolto in modo professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. e delle attività agricole indicate nell'art. 32, comma 2°, lettere b) e c) del T.U.I.R., che eccedono i limiti ivi stabili; i redditi derivanti dall'esercizio di attività che, pur non rientrando nell'art. 2195 c.c., sono organizzate in forma di impresa; i redditi derivanti da attività dirette allo sfruttamento di luoghi di estrazione di risorse naturali; i redditi derivanti dalle attività agricole di cui all'articolo 32 quando esercitate da società in nome collettivo e in accomandita semplice e da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa.

²³⁴ Da tale sommatoria si devono escludere i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva su interessi e altri frutti delle obbligazioni. E' opportuno chiarire che la Risoluzione 38/E del 17 maggio 2010 ha precisato che la configurazione quali redditi diversi dei compensi corrisposti per l'esercizio delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 67, comma 1°, lettera m, del T.U.I.R. ricomprende la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

²³⁵ Tuttavia, salvo la non commercialità delle prestazioni non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta

In più, tali sodalizi hanno diritto di avvalersi anche di ulteriori norme di favore in quanto rientrano tra gli enti associativi oggetto di una specifica disciplina agevolativa²³⁶.

Ai sensi dell'art. 148, comma 8°, del T.U.I.R., le agevolazioni sovra citate di cui al comma 3°, dell'art. 148, del TUIR si applicano a condizione che le associazioni sportive dilettantistiche si conformino a delle clausole, da inserire, almeno a livello contenutistico, nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata²³⁷.

La Corte di Cassazione chiarisce che l'applicazione del trattamento agevolato previsto dal d.p.r. n. 917 del 1986 è condizionato all'accertamento in concreto che l'attività dell'ente sportivo dilettantistico si svolga, materialmente, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole statutarie. Quindi la giurisprudenza adotta un orientamento secondo il quale bisogna prendere in considerazione la sostanza dell'attività esercitata in concreto dall'ente sportivo dilettantistico e non la forma²³⁸. Tali clausole

imputazione, si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici. Detti proventi devono essere considerati come redditi d'impresa o redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. La Corte di Cassazione chiarisce che pure le prestazioni di servizi rese da associazioni sportive, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di soggetti diversi dagli associati hanno natura commerciale, ai sensi del T.U.I.R. (Cass., sez. trib., 30 ottobre 2002, n. 15321, consultabile in <http://www.iusexplorer.it>).

²³⁶ Infatti, l'art. 148, comma 3°, del T.U.I.R. dispone che per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: degli iscritti, associati, partecipanti o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Inoltre non si ritengono attività commerciali il premio di addestramento percepito dalle associazioni sportive e dalle società sportive dilettantistiche. Ai sensi dell'art. 148, comma 4°, del T.U.I.R. si considerano in ogni caso commerciali alcune specifiche operazioni. E' opportuno chiarire che l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'attività accessoria a quella sportiva, che pur essendo collegata ad essa, non rappresenta il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente sportivo, non rientra tra quelle agevolate, oggetto di decommercializzazione ai sensi dell'art. 148, comma 3°, del T.U.I.R. Cfr. sul tema Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, 17 maggio 2010, n. 38/E, consultabile *on line* in www.agenziaentrate.gov.it. In dottrina cfr. S. RICCI, *Enti sportivi dilettantistici: importanti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in Terzo Settore*, 2010, pp. 22 ss. Si veda anche Cass., sez. trib., 9 settembre 2008, n. 22739, consultabile in <http://www.iusexplorer.it>.

²³⁷ In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche per godere delle agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3°, del T.U.I.R. devono inserire le seguenti clausole nel proprio statuto o atto costitutivo: a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le Onlus e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto; d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2°, c.c., la sovranità dell'assemblea dei soci o associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni; f) l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

²³⁸ In questo senso cfr. Cass., sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4147, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com; Cass., sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4152, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it; Cass., sez. trib., 12 maggio 2010, n. 11456, in *Giustizia Civile Mass*, 2010, pp. 728 ss.; Cass., sez. trib., 11 dicembre 2012, n. 22578, in *Giustizia Civile Mass*, 2012, pp. 1398 ss. In particolare quest'ultima sentenza stabilisce che si deve escludere dai benefici di cui all'art. 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi l'associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale richieda alle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore, le estrometta da

previste per ottenere le agevolazioni fiscali di cui all'art. 148, comma 3°, del T.U.I.R., si devono coordinare con i vincoli statuari richiesti dalla legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, necessari per godere (senza contestazioni) del trattamento fiscale di favore di cui alla legge n. 398 del 1991²³⁹. Invero, nonostante le clausole richieste dalla legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, tendano a conformarsi a quanto richiesto dal T.U.I.R., non vi è un'esatta corrispondenza e ciò pone delle questioni interpretative. Precisamente l'art. 148, comma 8°, stabilisce: «l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190°, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge», mentre la legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, prevede: «l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società e associazioni».

Appare, pertanto, evidente che le due disposizioni, pur essendo parzialmente corrispondenti, non coincidano del tutto in quanto solo il T.U.I.R. sancisce la necessità di ottenere un parere dall'Agenzia per le Onlus. Conseguentemente, riteniamo che, laddove l'ente voglia conseguire, oltre le agevolazioni di cui alla legge n. 389 del 1991, anche quelle previste dall'art. 148, comma 3°, del T.U.I.R., esso debba provvedere alla richiesta del suddetto parere all'Agenzia per le Onlus. In più, non si comprende la ragione per cui la legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, preveda il divieto di distribuzione degli utili, anche in via indiretta, solo in relazione agli associati, senza

tutte le scelte fondamentali per la vita dell'associazione e preveda la perdita della qualità di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che assimilano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale.

²³⁹ La legge n. 398 del 1991, come vedremo nel prosieguo della trattazione, prevede una semplificazione degli adempimenti contabili ed alcune agevolazioni fiscali. Una questione di particolare interesse è quella relativa al regime di deducibilità dei corrispettivi erogati per spese di sponsorizzazione a favore degli enti sportivi dilettantistici. Il comma 8° dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce i corrispettivi erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico delle imposte sui redditi. In particolare tale disposizione ammette la deducibilità delle spese di pubblicità nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. A ciò si deve aggiungere che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003, n. 21/E ha subordinato l'integrale deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi erogati a favore degli enti sportivi dilettantistici alla sussistenza di due semplici condizioni: 1) i corrispettivi devono essere finalizzati alla promozione dei prodotti o dell'immagine dell'azienda erogante; 2) deve sussistere un'attività del beneficiario a fronte dell'erogazione. L'art. 108, comma 2°, del T.U.I.R., modificato dalla legge n. 244 del 2007, chiarisce che «le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa». La Cassazione distingue le spese di rappresentanza da quelle pubblicitarie, ritenendo che debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle poste in essere, di regola gratuitamente, per finalità di crescita dell'immagine e del prestigio dell'azienda, senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che, invece, debbano considerarsi spese di pubblicità o propaganda quegli altri costi sostenuti per realizzare un incremento della vendita di quanto ottenuto nei vari cicli produttivi. Cfr., tra le altre, Cass., sez. trib., 4 luglio 2014, n. 15318, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it; Cass., sez. VI, 5 marzo 2012, n. 3433, in *Rivista di diritto tributario*, 2012, pp. 340 ss. In dottrina si veda sul tema S. CINIERI, *Associazioni sportive dilettantistiche: deducibilità delle erogazioni per spese di sponsorizzazione*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, 2010, pp. 31 ss.

indicare i soci nonostante che la stessa legge stabilisca per le società sportive dilettantistiche il divieto di perseguire uno scopo di lucro²⁴⁰.

Per quanto concerne specificamente le società sportive dilettantistiche, come precedentemente accennato, l'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria di esse. Invero, nei confronti degli enti in questione non trovano, quindi, applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, previste dal T.U.I.R. Tuttavia, ai sensi di una recente risoluzione dell'Agazia delle Entrate si ammette l'estensione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 148, comma 3°, del T.U.I.R., con le limitazioni e i requisiti statuari richiesti dal comma 4° e 8° dello stesso articolo, anche alle società sportive dilettantistiche²⁴¹. Infatti, il comma 1° dell'art. 90, della legge, 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e le altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro²⁴².

Ulteriori agevolazioni fiscali sono previste dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 per le associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e relative sezioni, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti. Tali agevolazioni sono state estese alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, purché senza fine di lucro, e in società cooperative ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, così come novellato dalla legge n. 128 del 2004²⁴³.

²⁴⁰ Inoltre, in dottrina si sottolinea un ulteriore difetto di coordinamento in relazione al concetto di distribuzione degli utili e segnatamente si sostiene che «se con riferimento agli enti non commerciali di tipo associativo, la Circolare Ministeriale 12 maggio 1998, n. 124/E, stabilisce che per l'interpretazione della nozione possono soccorrere i criteri stabiliti per le Onlus dall'art. 10 comma 6°, D.lgs. n. 460/1997, nel caso degli enti sportivi dilettantistici manca un corrispondente richiamo» (A. LIPARATA, *Ancora molte domande senza risposta per gli enti sportivi dilettantistici*, in *Terzo settore*, 2005, p. 50). Per far fronte a tale anomalia, l'Agazia delle Entrate ha chiarito che per evitare di incorrere nella clausola antielusiva che prevede il divieto di distribuzione degli utili, la quale comporterebbe la perdita della agevolazioni fiscali ex art. 148, comma 3°, del T.U.I.R. e ai sensi della legge n. 398 del 1991, nell'ipotesi di compensi o rimborsi erogati ai soggetti che svolgono la propria attività professionale per la realizzazione delle attività istituzionali della società o associazione sportiva dilettantistica, occorre che venga presentato alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, istanza scritta di disapplicazione di tale normativa antielusiva, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8°, d.p.r. n. 600 del 1973. In particolare, l'Agazia delle Entrate, fa riferimento all'art. 10, comma 6°, del d.lgs. n. 460 del 1997 valevole per le Onlus, ritenendo che in mancanza di una normativa espressa, tale disposizione possa assumere portata generale per tutti gli enti di natura associativa. Tale istanza deve dimostrare che la corresponsione dei suddetti compensi non configura una distribuzione indiretta di utili ma è necessaria per il raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale, non altrimenti perseguibili, in quanto è essenziale acquisire specifiche professionalità per lo svolgimento di determinati livelli di attività sportiva (Risoluzione dell'Agazia delle Entrate, 17 maggio 2010, n. 38/E, consultabile *on line* in www.agenziaentrate.gov.it).

²⁴¹ Risoluzione dell'Agazia delle Entrate, 17 Maggio 2010, n. 38/E, *cit.*

²⁴² La risoluzione in commento specifica che l'attività non commerciale della società sportiva dilettantistica, consistente in prestazioni rese dietro corrispettivo, può essere diretta ai soci ovvero nei confronti dei frequentatori, praticanti o tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (federazioni o enti di promozione sportiva). In ogni caso si deve trattare di attività istituzionale (e quindi sportiva) e non accessoria ad essa.

²⁴³ Tali agevolazioni sono state estese anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle *pro loco*. Inoltre, a nostro modo di vedere, queste andrebbero applicate pure agli enti sportivi dilettantistici che non fanno parte del sistema C.O.N.I. come avremo modo di spiegare nel proseguo della trattazione. In relazione ai regimi fiscali e contabili adottabili dagli enti sportivi dilettantistici, occorre chiarire che le associazioni sportive dilettantistiche, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 144 del T.U.I.R., e ad esse si potranno applicare i seguenti regimi di determinazione del reddito: regime ordinario, regime semplificato,

Il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, comporta una semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali ed alcune agevolazioni fiscali, quali, tra le altre, particolari modalità di determinazione forfettaria dell'imposta sul reddito (in relazione al reddito d'impresa) e dell'I.V.A. Tale regime, come già accennato, è alternativo a quello previsto dall'articolo 145 del T.U.I.R. (eccezion fatta per le società sportive dilettantistiche)²⁴⁴. Inoltre sono previste ulteriori agevolazioni fiscali ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta di registro e delle tasse sulle concessioni governative²⁴⁵.

Il requisito che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono avere per l'applicazione del regime fiscale agevolato consiste nel conseguimento da parte di tali soggetti passivi, nel precedente periodo d'imposta, di proventi derivanti dall'esercizio di un'attività commerciale per un importo non superiore ad euro 250.000,00²⁴⁶. Mentre, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 128 del 2004 alla legge n. 289 del 2002,

regime forfettario ex art. 145 del T.U.I.R., regime forfettario ai sensi della legge n. 398 del 1991. Invece, alle società sportive dilettantistiche potranno essere applicati il regime ordinario o quello forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991, qualora optino per quest'ultimo e abbiano i requisiti per potersene avvalere. Senza pretese di esaustività, occorre precisare che le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate alla contabilità ordinaria, nel caso in cui i ricavi commerciali, nell'anno precedente, siano superiori a specifici importi. Il reddito d'impresa viene determinato, apportando alle risultanze del bilancio le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale in modo non prevalente possono utilizzare il regime di contabilità semplificato qualora i ricavi di carattere commerciale nell'anno precedente siano minori rispetto a un prestabilito ammontare. In tale ipotesi, il reddito d'impresa viene determinato sommando gli effettivi ricavi conseguiti e sottraendo gli effettivi costi sostenuti. L'art. 145 del T.U.I.R. prevede un regime di determinazione forfettaria del reddito, applicabile anche alle associazioni sportive dilettantistiche se ammesse alla contabilità semplificata.

²⁴⁴ In via generale, la legge n. 389 del 1991 prevede l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili che viene sostituito con un regime di contabilità semplificata. Occorre sottolineare, tuttavia, che le società sportive dilettantistiche, in quanto società di capitali, sono tenute, in ogni caso, a rispettare la normativa civilistica in materia contabile. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 Aprile 2003 n. 21, ha chiarito che ai fini della determinazione forfettaria del reddito imponibile su opzione, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono applicare il coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi e i componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad eccezione delle plusvalenze patrimoniali) ai sensi dell'art. 81 ed 86 del T.U.I.R. Ai fini della determinazione dell'I.V.A, la detrazione di cui all'art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972, è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. In più, per alcune specifiche operazioni la detrazione è forfettizzata in misura pari al 10% o al 33% dell'imposta attinente a tali operazioni.

²⁴⁵ In materia d'I.R.A.P. i metodi di calcolo della base imponibile per gli enti sportivi dilettantistici, sono due. Nel primo l'imponibile è determinato con il criterio della sommatoria dei costi per retribuzioni e compensi per il fattore lavoro. Tale criterio di determinazione dell'imponibile si applica per le associazioni che svolgono esclusivamente attività non commerciali. In alternativa, il valore aggiunto si può anche calcolare sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S., le perdite su crediti, le spese per il personale dipendente e per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Sono deducibili le indennità di trasferta corrisposte agli sportivi dilettanti, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione al lavoro. L'aliquota applicabile ai fini I.R.A.P. (salvo che la legge regionale disponga diversamente) è del 3,9%. Per quel che concerne l'imposta di registro gli atti costitutivi e di trasformazione degli enti sportivi dilettantistici direttamente ricollegabili allo svolgimento dell'attività sportiva, sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa. In materia di tasse sulle concessioni governative, gli atti relativi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche sono esentati dal pagamento di tali tributi. Sul tema si vedano Cass., sez. trib., 1 giugno 2012, n. 8825, in *Giustizia Civile Mass*, 2012, pp. 722 ss.; Cass., SS. UU., 2 maggio 2014, n. 9560, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com.

²⁴⁶ In tale importo di euro 250.000,00, da non superare per godere di tali agevolazioni fiscali, non rientrano: le indennità di preparazione e promozione degli atleti percepite dall'ente, i corrispettivi per la cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, i proventi derivanti da attività occasionali entro i limiti indicati dalla legge, le cessioni di beni ammortizzabili e le plusvalenze patrimoniali.

come già sopra visto, sono state eliminate le previsioni di quest'ultima normativa relative all'obbligo, che doveva risultare nello statuto, a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intendesse affiliarsi e contestualmente sono state soppresse le disposizioni attinenti al registro tenuto dal C.O.N.I. a cui la società o l'associazione doveva essere iscritta per accedere alle agevolazioni fiscali (articolo 90, commi 20°, 21° e 22° della legge n. 289 del 2002)²⁴⁷.

Prima dell'intervenuta modifica si applicava un sistema che presentava qualche analogia con quello previsto per le associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. Tuttavia, le suddette normative presentano una rilevante differenza così sintetizzabile: per le associazioni di volontariato il registro è istituito dalla legge in capo alle regioni, mentre per le associazioni e società sportive dilettantistiche questo doveva essere gestito dal C.O.N.I. Tale differenza, a nostro avviso, acquista un particolare significato; infatti, ai sensi del novellato art. 117, comma 3°, Cost., l'ordinamento sportivo è stato inserito tra le materie oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, i principi fondamentali della materia dovrebbero essere dettati dalla legge statale, mentre le norme di dettaglio dovrebbero essere fissate dalle regioni.

Sulla scorta di quanto detto, le regioni Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna richiesero un pronunciamento della Corte Costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale, ai sensi degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119, dei commi 17°, 18°, 20°, 21°, 22°, 24°, 25° e 26° dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e di diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tra le quali l'art. 4, comma 204°. In particolare, come anticipato, il comma 20° dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 prevedeva il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, il comma 21° disciplinava le modalità di tenuta del suddetto registro, mentre il comma 22° stabiliva che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche dovessero dimostrare l'avvenuta iscrizione in tale registro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 424 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 204°, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale in riferimento agli enti di promozione sportiva stabiliva che «per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004», affermando che «detti profili [...] nell'attuale assetto costituzionale della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sport, non possono non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anche esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia»²⁴⁸. Non vi è stata, invece, una pronuncia della Corte Costituzionale in merito ai commi 20°, 21° e 22° a motivo della cessata materia del contendere, posto che nelle more del procedimento il governo si era affrettato ad abrogare tali commi.

²⁴⁷ Cfr., sul tema, F. CAPOGROSSI GUARNA - A. RIPARATA, *Società e associazioni sportive dilettantistiche, inquadramento, aspetti fiscali e agevolazioni*, cit., pp. 45 ss.; G. MARTINELLI - M. SACCARO, *Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili*, cit., pp. 3 ss.; A. COTTO - G. ODETTO - G. VALENTE, *Testo Unico delle imposte sui redditi*, Trento, 2007, pp. 1246 ss.

²⁴⁸ Corte Costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 424, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2004, pp. 6 ss.

Per quel che ci interessa, le conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale in relazione all'art. 4, comma 204°, della legge n. 350 del 2003, si sarebbero potute estendere anche ai commi 20°, 21° e 22° dell'art. 90, della legge n. 289 del 2002, giacché l'ordinamento sportivo è previsto quale materia oggetto di legislazione ripartita tra Stato e Regioni e conseguentemente il registro, quale forma di riconoscimento degli enti sportivi, sarebbe dovuto essere istituito e gestito dagli enti locali²⁴⁹.

Di conseguenza, il governo si affrettava ad abrogare tali previsioni con il d.l. 22 marzo 2004 n. 72, convertito in legge 21 maggio 2004 n. 128, per evitare che fossero dichiarate incostituzionali. Va osservato sul punto che il legislatore abrogando i commi sopra citati al fine di evitare di incorrere in un possibile sindacato di illegittimità costituzionale, ha aperto la strada al possibile riconoscimento delle agevolazioni fiscali, di cui alla legge n. 398 del 1991, anche alle associazioni ed alle società solo «sostanzialmente sportive», vale a dire quelle che nella sostanza svolgono un'attività sportiva sebbene sprovviste del riconoscimento del C.O.N.I.

Pur tuttavia, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la delibera amministrativa n. 1261 del 30 aprile 2004 approvava le «norme provvisorie per l'istituzione del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20°, della legge n. 289/02». Il Consiglio dei Ministri, con l'intenzione di evitare una liberalizzazione in tale settore, poneva in essere una vera e propria frode delle etichette con l'articolo 7, commi 1° e 2°, del d. l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186. Infatti, legittimava il C.O.N.I. ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, a certificare la natura sportiva di tali enti, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, attribuendo ad esso l'ulteriore compito di trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco degli enti aventi natura sportivo-dilettantistica.

Conseguentemente, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004, modificava le norme provvisorie per il registro, armonizzandole al quadro normativo e facendole divenire definitive. In pratica, così facendo, istituiva un nuovo registro amministrativo ai fini del riconoscimento sportivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

In questo contesto così confuso, il problema è stabilire se il regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 398 del 1991, possa o no applicarsi anche agli enti sportivi che presentino tutti i requisiti previsti dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, ma non siano inseriti nel vigente registro tenuto dal C.O.N.I. (in dottrina si suole definire il vigente registro C.O.N.I. come nuovo registro per differenziarlo dal vecchio registro previsto dal comma 20°, art. 90 della legge n. 289 del 2002, oggi abrogato).

Tirando le fila di tale complessa vicenda, lungi dall'essersi conclusa, possiamo affermare che il legislatore, per il tramite del governo, ha eluso la scure di una declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 3°, della Costituzione, ma ha attribuito ai fini fiscali una natura proteiforme alle associazioni e società sportive dilettantistiche incompatibile con gli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione. Manca del tutto, a nostro avviso, una se pur minima coerenza razionale e si

²⁴⁹ Ex art. 117, comma 3°, della Costituzione «sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] ordinamento sportivo [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

realizza, oltre che una violazione del diritto di difesa, una discriminazione sostanziale e un'esecrabile tripartizione fiscale.

2. Un'analisi critica della categoria degli enti sportivi dilettantistici alla luce del diritto vivente e dei principi costituzionali.

Il legislatore, per il tramite dell'esecutivo, sembrava aver eliminato dal nostro ordinamento quello che, come avremo modo poco più oltre di argomentare, poteva considerarsi un *monstrum* giuridico, ma con l'emanazione dell'articolo 7, commi 1° e 2°, del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, come nel mito del *dodekathlos* di Eracle, tagliando una testa all'Idra di Lerna, tre ne ha financo generate di nuove.

Pertanto ad oggi è possibile operare una distinzione tra: a) le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva e registrate presso il C.O.N.I.; b) le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva e non registrate presso il C.O.N.I.; c) le associazioni e società sportive non riconosciute dal C.O.N.I. e non affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria²⁵⁰, solo gli enti registrati presso il C.O.N.I. avrebbero diritto al regime fiscale agevolato. Tuttavia, a nostro modo di vedere, è arduo sostenere che non sarebbe sufficiente, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, svolgere un'attività sportiva, qualora ciò venga dimostrato in sede giudiziaria e, inoltre, non si può ritenere che il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente da parte di una federazione, di una disciplina sportiva associata o di un ente di promozione sportiva, per il tramite dell'affiliazione, non valga ad ottenere tali benefici fiscali, anche in mancanza di una formale registrazione presso il C.O.N.I. Il nostro legislatore spesso, quando si tratta di reperire risorse finanziarie perviene a soluzioni non del tutto compatibili ai dettami costituzionali nell'intendimento di operare quella che, ci si perdoni l'espressione, potrebbe definirsi come «attività di brigantaggio fiscale».

Prendiamo ora in esame le tre tipologie di associazioni e società sportive dilettantistiche sopra elencate.

In primis trattiamo delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I. ed affiliate alle federazioni, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. In relazione ad esse non è stato chiaro per lungo tempo se, per il solo fatto di essere inserite nel registro C.O.N.I., queste dovrebbero poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991. La risposta, data dalla giurisprudenza²⁵¹ e da una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali²⁵², è stata negativa. Infatti, tali enti devono essere considerati solo presuntivamente sportivi,

²⁵⁰ Cfr., tra le altre, Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. XXIV, 25 febbraio 2014, n. 1780, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com; Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, sez. I, 27 settembre 2010, n. 163, consultabile *on line* in <http://brescia.coni.it>; Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. XXXIV, 20 giugno 2007, n. 302, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com.

²⁵¹ Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. V, 20 febbraio 2014, n.151, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com.

²⁵² Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 21 febbraio 2014, n. 37, consultabile *on line* in <http://www.fgilombardia.it>.

salvo che la pubblica amministrazione non dimostri il contrario. Del resto, non vi è chi non sappia che l'art. 101, comma 2°, della Costituzione prevede che il giudice è soggetto solo alla legge. Pertanto, la sua valutazione non può dipendere da una pregiudiziale amministrativa quale sarebbe l'iscrizione nel registro C.O.N.I.

Il medesimo argomento relativo all'incompatibilità della pregiudiziale amministrativa con l'articolo 101, comma 2°, della Costituzione può essere utilizzato proficuamente anche nell'ipotesi *a contrario* in cui tale pregiudiziale consista nella non iscrizione nel registro C.O.N.I., così da contestare l'equivalenza che a torto viene stabilita tra la mancata iscrizione e l'impossibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991.

La seconda tipologia di enti sportivi dilettantistici previsti dalla normativa fiscale è costituita dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non registrate dal C.O.N.I. ma affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva a loro volta riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. In proposito, il punto due della delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 del 2004 sopracitata prevede che le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva possano riconoscere provvisoriamente l'ente ai fini sportivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, a detta della giurisprudenza assolutamente maggioritaria²⁵³, non si potrebbe accedere al regime fiscale agevolato fino a quando non si ottenga l'iscrizione presso il nuovo registro del C.O.N.I. Sulla questione interviene una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata stabilendo che, per usufruire del regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 389 del 1991, è sufficiente il possesso, certificato mediante l'affiliazione alla federazione sportiva riconosciuta, dei requisiti previsti dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, da cui si desume il carattere sportivo dell'ente²⁵⁴.

Sussiste, infatti, un'importante distinzione tra il vecchio e il nuovo registro. Mentre il primo era previsto dalla legge come obbligatorio per usufruire delle agevolazioni fiscali, l'iscrizione al nuovo registro, invece, non è prevista espressamente dalla legge, che riconosce al C.O.N.I. solo un ruolo di certificazione dello svolgimento dell'attività sportiva. Di fatto, il nuovo registro viene creato dal C.O.N.I. ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate di un elenco degli enti riconosciuti quali sportivo-dilettantistici. Conseguentemente, il ruolo odierno del C.O.N.I. consisterebbe nella certificazione dell'attività sportiva che tutt'al più potrebbe determinare solo in via indiretta la possibilità in capo al sodalizio di usufruire della disciplina fiscale speciale. Sulla base di queste premesse sarebbe auspicabile che il nuovo registro assolvesse solo ad una funzione ricognitiva utile ai fini dell'accertamento della natura sportiva dilettantistica dell'ente, determinando una presunzione relativa della sussistenza dei requisiti di sportività, con

²⁵³ Cfr., tra le altre, Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. XXIV, 25 febbraio 2014, n. 1780, *cit.*; Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, 27 settembre 2010, n. 163, *cit.*; Commissione Tributaria Regionale del Lazio, 20 giugno 2007, n. 302 *cit.*

²⁵⁴ Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 30 maggio 2011, n. 173, in *Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2011, pp. 996 ss. E' d'uopo precisare che la medesima Commissione Tributaria Provinciale, con una sentenza successiva alla decisione sopra menzionata, si è pronunciata in parziale controtendenza rispetto ai principi adottati in tale sentenza, accogliendo posizioni più formalistiche e richiedendo la necessaria affiliazione alla federazione sportiva per avere diritto ai benefici fiscali. Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 9 agosto 2011, n. 247, consultabile on line in www.dirittoegustizia.it.

correlativa inversione dell'onere della prova. Pertanto, a nostro avviso, tale nuovo registro non può comportare l'impossibilità di dimostrare in giudizio la sussistenza dei requisiti sportivi-dilettantistici, tra l'altro attestati, nel caso di specie, dalla federazione sportiva.

Tali conclusioni appaiono avvalorate dalla norma di cui all'articolo 23 della Costituzione che, com'è noto, sancisce che le prestazioni personali e patrimoniali devono essere previste espressamente dalla legge²⁵⁵. Con tale disposizione si stabilisce una riserva di legge in materia tributaria, che concerne, tra gli altri, la determinazione del soggetto d'imposta nonché della base imponibile sulla quale incidono le agevolazioni fiscali.

Ergo, se si ritenesse automatica la disapplicazione del regime fiscale agevolato nel caso in cui l'ente, pur presentando i requisiti richiesti dalla legge, non fosse iscritto nel nuovo registro del C.O.N.I., si finirebbe per configurare una violazione dell'articolo 23 della Costituzione e del principio di separazione dei poteri, giacché i benefici fiscali finirebbero per dipendere da un atto di natura amministrativa.

Si potrebbe, dunque, concludere che l'iscrizione nel registro C.O.N.I. è requisito utile ma non sufficiente per avere accesso alle agevolazioni fiscali, mentre, purtroppo, negli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate è frequente l'automatismo recupero d'imposta-non iscrizione al C.O.N.I.²⁵⁶.

La terza categoria di enti sportivi dilettantistici è quella dell'associazione e della società sportiva dilettantistica non registrata dal C.O.N.I. né affiliata ad una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva.

Tale ente, secondo il nostro modo di vedere, si dovrebbe considerare avente carattere sportivo-dilettantistico, ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali, laddove concretamente svolga un'attività di tal tipo, rispettosa dei requisiti previsti dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Quindi non dovrebbero essere necessari né il requisito della registrazione né quello dell'affiliazione, perché si tratterebbe di mere condizioni formali.

Sulla questione si pronuncia un'attenta dottrina affermando che «le disposizioni contenute nell'articolo 7 non legittimano, a nostro avviso, la conclusione nel senso della necessità del riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. di tutte le associazioni sportive, così da escludere la possibilità in astratto di associazioni sportive non

²⁵⁵ In questo senso, Cfr. G. RAGUCCI, *Il principio di legalità tributaria impone l'irrelevanza dell'iscrizione nel registro del CONI per l'accesso ai benefici fiscali degli enti sportivi dilettantistici*, in *Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2011, p. 996, secondo cui «la mancanza nella disposizione tributaria di un riferimento esplicito all'iscrizione nel registro e l'abrogazione della regola che la prescriveva non consentono di subordinare il regime di favore alla ricorrenza di tale particolare requisito. In astratto, sarebbe forse possibile recuperare tale indicazione normativa argomentando dalla conservazione del registro quale strumento della funzione di certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività sportivo-dilettantistica da parte dell'ente che abbia chiesto il riconoscimento, e dalla previsione per lo stesso dell'obbligo di conformarsi alle prescrizioni del C.O.N.I. conseguenti all'acquisto di tale qualità. Su tali presupposti si potrebbe percorrere la via di un'interpretazione sistematica, in forza della quale, in pratica, la mancata iscrizione sia sanzionata anche dalla perdita dello *status* di contribuente agevolato. E' tuttavia evidente che un argomento siffatto non è sufficiente a conferire alla fattispecie i caratteri di sufficiente determinatezza richiesta dal necessario rispetto della riserva espressa dall'articolo 23 della Cost., e sarebbe perciò da rigettare in base ai canoni interpretativi propri della materia tributaria».

²⁵⁶ Cfr. G. MARTINELLI, *Agevolazioni fiscali e iscrizione presso il registro CONI*, in *Enti non profit*, 2011, p. 9, secondo cui «nel caso sottoposto al giudizio della Comm. Trib. Prov. di Macerata, risultando espressamente dagli atti la carenza, sia formale che in concreto, del fine di lucro dell'associazione ricorrente, ben si sarebbe potuto riconoscere il diritto all'adozione del regime fiscale contestato sulla base di un differente presupposto giuridico [...]. Purtroppo spesso anche di fronte al chiaro disposto dell'articolo 9 *bis* (d.l. n. 417/1991 convertito in legge n. 66 del 1992), acriticamente l'Amministrazione finanziaria prosegue ad oltranza nell'emissione degli atti accertativi di ricalcolo delle imposte dovute».

riconosciute ai fini sportivi»²⁵⁷. In questo stesso senso il T.A.R. Abruzzo, con la sentenza 11 febbraio 2010 n. 89 relativa all'affidamento della gestione di un impianto natatorio ad un'associazione sportiva dilettantistica, afferma che «quanto alla dedotta necessità dell'iscrizione al C.O.N.I. alla stregua dell'articolo 7 del d.l. 28.5.2004 n. 136 (conv. in l. 186/2004), [...] la stessa non è affatto richiesta per l'esercizio e la promozione dell'attività sportiva, ma solo per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalle disposizioni di cui ai commi 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° dell'art. 90 della l. 289/2002. Al contrario, resta applicabile il comma 25° del citato art. 90 che stabilisce il *favor* per l'affidamento, da parte degli enti pubblici territoriali, della gestione di impianti alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, senza che sia prevista la necessità, in tal caso, del riconoscimento»²⁵⁸. Dunque, l'iscrizione al C.O.N.I., dalla quale deriverebbe il riconoscimento ai fini sportivi, non sarebbe richiesta per l'esercizio e la promozione dell'attività sportiva. Tuttavia, tale pronuncia precisa che tale riconoscimento sarebbe comunque necessario per accedere alle agevolazioni fiscali.

Ciononostante, a nostro avviso, non si possono subordinare le agevolazioni fiscali all'ottenimento del riconoscimento del C.O.N.I.; infatti, come invero affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17119 del 2003, un'associazione sportiva non affiliata ad una federazione sportiva può godere delle agevolazioni fiscali «dovendosi ragionevolmente escludere un'interpretazione delle disposizioni in esame che, al fine della sussistenza dei presupposti necessari per godere del regime fiscale previsto dall'articolo 1 della legge n. 398/1991, richiedesse necessariamente l'iscrizione alla F.I.G.C. o ad altre particolari federazioni, dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari, potendo, se del caso, l'affiliazione alle federazioni sportive costituire indice emblematico dello svolgimento di particolari attività»²⁵⁹. Pertanto, non tutto ciò che può essere «computato» conta, ma quel che rileva è l'essere e non l'apparire.

La tesi secondo la quale i benefici fiscali potrebbero applicarsi alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I., come sopra accennato, potrebbe considerarsi incompatibile con il dettato costituzionale anche sotto ulteriori profili. In primo luogo, tale tesi configurerebbe una violazione dell'articolo 53, 1° comma, della Costituzione, che com'è noto, stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in relazione alla propria capacità contributiva, la quale deve essere intesa non solo come idoneità soggettiva a concorrere alle spese pubbliche in base alla propria forza economica personale, attuale ed effettiva, ma anche come criterio di equità e razionalità in materia tributaria. Ciò comporta, tra l'altro, che non si possono escludere benefici fiscali sulla base di considerazioni sanzionatorie e per una mera finalità punitiva. Infatti, l'esclusione delle agevolazioni fiscali, a nostro avviso, palesa un intendimento sanzionatorio nei confronti delle associazioni e società che decidano di operare nel campo dello sport senza entrare a far parte del sistema C.O.N.I. Tale considerazione è fondata sulla norma, più volte richiamata, di cui all'articolo 7 della legge n. 186 del 2004, che assegna al C.O.N.I. la funzione di «unico organismo certificatore dell'effettiva attività

²⁵⁷ L. SANTORO, *Le Società ed associazioni sportive*, cit., p. 55.

²⁵⁸ T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 11 febbraio 2010, n. 89, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com.

²⁵⁹ Cass., sez. trib., 13 novembre 2003, n. 17119, in *Enti non profit*, 2004, pp. 119 ss.

sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche [...] quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale».

Inoltre, negando la spettanza delle agevolazioni fiscali agli enti sportivi non riconosciuti dal C.O.N.I., si realizzerebbe una violazione del principio di uguaglianza sostanziale in materia tributaria desumibile dal generale principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, verrebbero tassati diversamente soggetti d'imposta in concreto identici, che presentano le medesime classi di reddito in eguale quantità. Sorge spontaneo un interrogativo paradossale: «perché i *New York Giants*, sino a qualche anno fa²⁶⁰, se avessero giocato in Italia avrebbero dovuto pagare una tassazione piena e, invece, l'U.S. Poggibonsi²⁶¹ ha diritto di usufruire di una tassazione agevolata?» Le differenziazioni sono ammesse nel nostro ordinamento a condizione che siano ragionevoli. Nel caso di specie, a nostro modo di vedere, manca del tutto il profilo della coerenza logica²⁶². Del resto anche la Carta Olimpica, prevede tra i suoi principi fondamentali quello secondo il quale: «*the practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind*»²⁶³.

D'altro canto, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione si configura anche in relazione agli obblighi formali, in quanto solo gli enti riconosciuti dal C.O.N.I. godono di un regime semplificato di oneri formali, da cui derivano costi minori rispetto a quelli sostenuti dalle associazioni e società sportive non riconosciute. Ma c'è di più: come si è già osservato in precedenza, le scelte di politica tributaria devono essere frutto di disposizioni parlamentari e la loro applicazione deve svolgersi in coerenza con l'efficacia generale della legge. Potrebbe infatti osservarsi che i requisiti per ottenere l'affiliazione dell'associazione

²⁶⁰ Il *football* americano soltanto di recente, è stato riconosciuto dal C.O.N.I., quale disciplina sportiva associata sperimentale, come risulta dal Comunicato del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 17 dicembre 2010, consultabile *on line* in www.coni.it.

²⁶¹ Come è noto i *New York Giants* rappresentano una delle più famose squadre di *football* americano militanti nella N.F.L. (*National Football League*); l'U.S. Poggibonsi è, invece, una squadra di calcio che gioca nella serie D del campionato italiano.

²⁶² Più in generale, di regola, le agevolazioni pecuniarie o di altro genere a favore degli enti sportivi dilettantistici sono vincolate all'iscrizione al registro C.O.N.I. realizzando, in tal modo, a nostro avviso, un sistema diretto a discriminare gli enti sportivi che nel sistema C.O.N.I. non si rispecchiano. Sul tema, *ex multis*, si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 febbraio 2013, n.68032, in *Gazzetta Ufficiale*, 27 aprile 2013, n. 98, che sancisce la costituzione di un fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere, a cui possono accedere solo gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro C.O.N.I.; la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia, 6 giugno 2014, n. X/1932, in *Gazzetta Ufficiale*, 11 giugno 2014, n.24, che tra i criteri per la concessione delle risorse stanziare e dei contributi straordinari a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde, per l'anno 2014, vi fa rientrare l'iscrizione al registro del C.O.N.I. e l'affiliazione a federazioni sportive, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva; il Regolamento regionale del Lazio, 30 aprile 2014, n.10, in *Gazzetta Ufficiale*, 2 maggio 2014, n.35, che nel disciplinare le procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi, prevede, nel caso di concessioni demaniali idriche, lacuali e fluviali attribuite ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, un canone di concessione ridotto fino al 50%. Per non tacere che la discriminazione tra enti sportivi dilettantistici appartenenti al sistema C.O.N.I. e quelli estranei ad esso è anche presente in numerosissimi capitolati d'appalto per l'affidamento della gestione di impianti sportivi, che prevedono quale requisito specifico per l'ammissione alla gara l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale. Per approfondire la questione delle aberranti conseguenze dirette all'esclusione dell'attribuzione di un appalto nei confronti di enti solo sostanzialmente sportivi si prenda in esame Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1791, in *Foro Amministrativo - Consiglio di Stato*, 2013, pp. 737 ss.

²⁶³ Carta Olimpica, Principi fondamentali dell'Olimpismo, 11 febbraio 2010, articolo 4, p. 11.

e della società sportiva dilettantistica ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., da cui, a detta dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario²⁶⁴, indirettamente dipenderebbero i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, sono espressivi di scelte che penalizzano i più deboli a favore dei più forti. I criteri per ottenere l'affiliazione dell'ente sportivo sono correlati, infatti, a valutazioni legate alla forza economica e sociale dell'organismo stesso²⁶⁵. Ciò vale per l'ente sportivo sia con riguardo all'atto del riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I., sia all'atto dell'affiliazione da parte della federazione sportiva. Sembra che la tassazione piena delle associazioni e delle società sportive non affiliate serva, almeno in parte, per coprire finanziariamente le agevolazioni fiscali che spettano agli enti sportivi dilettantistici più forti. La prospettiva reale è quella di una subordinazione e di un asservimento degli enti più deboli a quelli più forti, con un meccanismo che non farebbe altro che replicare grottescamente, nella nostra società democratica di oggi, una situazione di sottomissione iniqua, paragonabile a quella che nell'antica Grecia vigea tra iloti e spartani.

Infine, sembrerebbero anche presenti gli estremi per poter ritenere tali agevolazioni fiscali, di cui alla legge n. 398 del 1991, in contrasto con l'art 53, 2° comma, della Costituzione secondo cui la tassazione è informata a criteri di progressività. Questi benefici fiscali sarebbero invece regressivi, giacché penalizzano con una tassazione superiore gli enti espressivi di minore forza economica.

Ogni associazione e società sportiva è estrinsecazione della diversità culturale e del dinamico mutamento degli usi e costumi di una società. Tali espressioni di creatività, vitalità sociale e passione andrebbero tutelate e non penalizzate dal nostro ordinamento. In caso contrario si configurerebbe una sorta di dittatura delle idee, che non può essere giustificata dal dogma della semplificazione amministrativa, che, dal canto suo, non può essere di certo incondizionata. Sarebbe opportuno, quindi, su questo specifico aspetto, un tempestivo intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per eliminare le restrizioni che determinano distorsioni nel mercato, al fine di garantire un'effettiva protezione del pluralismo in campo sportivo²⁶⁶. In più, occorre ribadire che l'odioso automatismo, frutto dell'apatia degli ufficiali dell'Agenzia delle Entrate e di un disposto normativo ermetico ed elusivo, per cui *sic et simpliciter* si ha recupero d'imposta per la mancata iscrizione nel registro C.O.N.I., è, a nostro avviso, illegittimo, in quanto la tassazione non si dovrebbe basare su presunzioni assolute senza che l'ufficio abbia effettuato un minimo riscontro sull'attività effettivamente svolta dal ricorrente.

La Corte di Cassazione, nell'intento di limitare l'arbitrio del legislatore fiscale, con la sentenza n. 19163 del 2003, ha stabilito che «pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, essi non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma richiedono un

²⁶⁴ Cfr., tra le altre, Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 9 agosto 2011, n. 247, *cit.*

²⁶⁵ L'affiliazione sovente è soggetta all'accertamento della sussistenza di determinati parametri attinenti al numero di tesserati ed alla disponibilità di impianti sportivi. Si vedano, in proposito, i regolamenti organici richiamati da L. SANTORO, *L'affiliazione*, in G. LIOTTA - L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 60 ss.

²⁶⁶ Cfr. L. SANTORO, *Normativa federale e disciplina antitrust: il caso della F.I.S.E.*, in *Journal of Sport Sciences and Law*, 2012, pp. 29 ss.

confronto con la situazione concreta»²⁶⁷. La stessa corte, con la sentenza n. 17229 del 2006, in materia di studi di settore, ha riaffermato tale principio, sostenendo che gli strumenti presuntivi non sono sufficienti da soli a legittimare l'accertamento tributario. Del resto una verifica concreta si richiederebbe anche in ossequio al diritto di difesa (il quale dovrebbe essere riconosciuto nella sua pienezza) e al diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dagli articoli 24 e 97, 1° comma, della Costituzione; tutto questo anche in un'ottica di alta valorizzazione dei principi di garanzia contenuti nello Statuto del contribuente²⁶⁸.

Inoltre, può riuscire utile la comparazione con la certificazione prevista dagli articoli 75 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, così come novellati dal d.lgs. n. 251 del 2004. Infatti, ai sensi di tali disposizioni normative, la veridicità del contratto di lavoro privato può anche essere certificata davanti ad apposite commissioni, iscritte in un albo nazionale, istituito con decreto interministeriale. Con l'intervento della pubblica amministrazione si conferisce al contratto una rafforzata efficacia tra le parti e verso i terzi posto che dalla certificazione nasce una presunzione relativa in ordine al contenuto del contratto di lavoro e alla sua qualificazione. Tali osservazioni, a nostro avviso, si potrebbero estendere anche alla certificazione del C.O.N.I. che presenta un'analogia natura amministrativa.

Per non tacere, che la legge n. 66 del 1992 prevede l'estensione delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991 alle associazioni non lucrative, indipendentemente dall'attività esercitata. Conseguentemente, alla luce di tale normativa, a nostro modo di vedere, si possono estendere le agevolazioni fiscali in ogni caso alle associazioni sportive dilettantistiche in quanto esse rientrano pur sempre tra le associazioni non lucrative visto che lo schema associativo per sua natura sarebbe incompatibile con il perseguimento del lucro soggettivo.

Alla luce delle pregresse considerazioni, va constatato che siamo di fronte a uno dei tanti esempi in cui la legge si adatta alla ragion fiscale, al potere delle *lobbies* e alle esigenze di bilancio, dove l'affermazione astratta dei valori del pluralismo si ribalta nel suo opposto, concretizzandosi nel dispotismo del più forte.

2.2.2 Rilievi critici sul riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici

La dottrina maggioritaria ritiene che: «le società e le associazioni sportive dilettantistiche, per poter svolgere attività nell'ambito dell'ordinamento sportivo, debbono sottostare a due atti che costituiscono, rispettivamente, presupposto indispensabile per la loro qualifica di soggetti sportivi e condizione per lo svolgimento dell'attività, e precisamente, il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione»²⁶⁹. Conformemente a tale linea di pensiero si afferma: «l'inquadramento nell'ordinamento sportivo nazionale avviene attraverso il riconoscimento del C.O.N.I. [...], l'inserimento negli ordinamenti particolari che reggono le singole discipline sportive avviene invece attraverso

²⁶⁷ Cass., sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19163, in *Giustizia Civile Mass.*, 2003, pp. 12 ss.

²⁶⁸ Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it.

²⁶⁹ C.G. IZZO, *Le Società sportive dilettantistiche*, in C.G. IZZO - A. MERONE - M. TORTORA, *Il diritto dello sport*, Torino, 2007, p. 83.

l'affiliazione alle federazioni nazionali»²⁷⁰ e si sostiene che tale ipotetico potere di riconoscimento generale troverebbe il suo fondamento nell'articolo 5, comma 2°, del d.lgs. n. 242 del 1999²⁷¹ e nell'art. 7 della legge n. 186 del 2004²⁷². Anche il C.O.N.I. fa propria tale interpretazione con l'emanazione delle norme per l'istituzione e il funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche²⁷³.

Tuttavia, l'articolo 5, comma 2°, del d.lgs. n. 242 del 1999, a nostro modo di vedere, fa riferimento solo a un potere di affiliazione che il C.O.N.I. esercita nei confronti degli enti sportivi dilettantistici che intendono essere ricompresi nello sport istituzionalizzato. Infatti, l'affiliazione «consiste nell'atto di riconoscimento ai fini sportivi (da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.) di un'associazione o società che ha, per suo scopo statutario, l'esercizio di un'attività sportiva che rientra tra quelle riconosciute dal C.O.N.I.»²⁷⁴. In caso contrario, la contestuale sussistenza dell'affiliazione e dell'iscrizione in un elenco tenuto dal C.O.N.I. costituirebbe un barocchismo, che comporterebbe, per gli enti sportivi dilettantistici, una duplicazione del riconoscimento e dei conseguenti controlli, determinando da un lato uno scrutinio ai fini dell'affiliazione, dall'altro una valutazione ai fini dell'iscrizione nel sovra menzionato elenco. Difatti, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 (come successivamente integrata e modificata dalla legge n. 128 del 2004) richiesti per l'iscrizione nell'elenco C.O.N.I. sono necessari anche per l'affiliazione (salvo che per essa ne sono richiesti generalmente di ulteriori, quali a titolo esemplificativo: un numero minimo di tesserati e la disponibilità di impianti sportivi). Pertanto, l'attività istruttoria che dovrebbe essere svolta dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ai fini dell'iscrizione nel testé menzionato elenco, si dovrebbe ritenere ricompresa nel più ampio scrutinio che viene posto in essere, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. (anche se nella pratica delegato ai Consigli Federali), ai fini dell'affiliazione.

²⁷⁰ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 81.

²⁷¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha il compito di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del C.I.O. e della tradizione sportiva della disciplina.

²⁷² L'art. 7 della legge n. 186 del 2004 stabilisce testualmente che «in relazione alla necessità di confermare che il C.O.N.I. è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I., quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1°, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. Il C.O.N.I. trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi».

²⁷³ All'art. 1 del documento in esame si afferma che «il C.O.N.I. istituisce, in forma telematica, il registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche [...] allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 5, comma 5° lettera c) del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del C.O.N.I. ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2° dell'articolo 7 del decreto legge, 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla Legge, 27 luglio 2004, n. 186». Cfr. Norme per l'istituzione e il funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, 11 novembre 2004, consultabili *on line* in www.coni.it.

²⁷⁴ L. SANTORO, *L'affiliazione, cit.*, p. 46.

Ulteriormente, occorre evidenziare che se la sussistenza dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal C.O.N.I. e l'affiliazione costituissero due distinti riconoscimenti si darebbe luogo ad una possibile sovrapposizione di competenze, da cui il rischio di conflitti insanabili tra i provvedimenti emanati nella prassi da due autorità, visto che, in concreto, l'affiliazione viene deliberata dal Consiglio Federale delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Conseguentemente, un ente sportivo dilettantistico pur avendo ottenuto l'affiliazione potrebbe paradossalmente non essere iscritto nell'elenco tenuto dal C.O.N.I.

Oltretutto, la duplicazione dei riconoscimenti sarebbe in contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all'art. 1, comma 2°, della legge n. 241 del 1990, secondo il quale: «la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».

Inoltre, l'articolo 5, comma 2°, del d.lgs. n. 242 del 1999, non fa riferimento all'iscrizione in un elenco tenuto dal C.O.N.I. Se il legislatore avesse inteso il riconoscimento in tale senso, lo avrebbe espressamente previsto, per evitare che si potessero configurare dei fraintendimenti con la previgente affiliazione. Del resto se si dovesse ritenere la disposizione testé menzionata, applicabile, in modo indiscriminato, a qualunque società e associazione sportiva dilettantistica, si incorrerebbe in un sindacato di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 2 e 18 della Costituzione che tutelano la libertà associativa per realizzare la propria personalità attraverso il perseguimento di interessi meritevoli di tutela, quale quello sportivo²⁷⁵.

In più, l'art. 7 della legge n. 186 del 2004, richiamato dalla dottrina maggioritaria a fondamento della necessità di un doppio riconoscimento degli enti sportivi²⁷⁶, come già anticipato, fa riferimento esclusivamente alla trasmissione da parte del C.O.N.I. all'Agenzia delle Entrate di un elenco di sodalizi sportivi dilettantistici con funzione certificatoria. Dunque, l'iscrizione nell'elenco C.O.N.I., seppur giuridicamente potrebbe essere considerata una duplicazione, in passato avrebbe potuto trovare una giustificazione di carattere prettamente pratico. Infatti, tale elenco di enti sportivi dilettantistici dovendo essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, avrebbe facilitato l'attività di accertamento svolta da essa. La dottrina afferma al riguardo che l'Agenzia delle Entrate mediante la trasmissione di tale elenco si prefiggeva l'obiettivo di costituire una vera e propria banca dati degli enti sportivi dilettantistici che intendevano avvalersi del regime fiscale agevolato²⁷⁷. Tuttavia, la previsione diretta ad abrogare l'art. 7 della legge n. 186 del 2004,

²⁷⁵ Inoltre, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 3 novembre 2010, n. 296, prevede l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni accaduti durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive (o connesse ad esse) ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente, solo per gli sportivi dilettanti tesserati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva. Non si può non evidenziare la mancata ricomprensione in siffatta tutela di uno sportivo che non risulti tesserato ad alcuna organizzazione riconosciuta dal C.O.N.I. Per tali soggetti non è previsto alcun obbligo di tutela assicurativa. Pertanto, a nostro modo di vedere, in tal modo si realizza un'illecita discriminazione tra sportivi, che ha come corollario la necessità di apprestare mezzi diretti alla tutela della salute di tutti gli individui che esercitano la pratica sportiva.

²⁷⁶ Cfr., tra gli altri, C.G. IZZO, *Le Società sportive dilettantistiche*, cit., pp. 83 ss.; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., pp. 81 ss.

²⁷⁷ C. DE STEFANIS - A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive*, cit., p. 393.

contenuta nel d.l. n. 185 del 2008²⁷⁸, seppur non prevista nella legge di conversione n. 2 del 2009, dimostra come la giustificazione pratica della tenuta del registro C.O.N.I. sia comunque venuta meno, una volta che la legge di conversione, ha introdotto il Modello Eas, in tal modo eliminando il monopolio del C.O.N.I. nella tenuta di un elenco degli enti sportivi dilettantistici²⁷⁹.

Inoltre, il riconoscimento della funzione del C.O.N.I. di unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dagli enti sportivi dilettantistici, di cui all'art. 7, della legge n. 186 del 2004, a nostro modo di vedere, non giustifica l'esclusione delle agevolazioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici che non siano iscritti in tale elenco. Invero, la sovra menzionata funzione certificatoria comporta esclusivamente che si configuri una presunzione relativa di esercizio di un'attività sportiva dilettantistica, ma non può determinare la negazione dello svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica per gli enti non iscritti nell'elenco C.O.N.I. In sostanza, la legge n. 186 del 2004 prevede la facoltà (e non l'obbligo) degli enti sportivi dilettantistici di iscriversi nell'elenco C.O.N.I. Pertanto, la legge n. 186 del 2004, a nostro modo di vedere, non potrebbe giustificare la pigrizia della pubblica amministrazione nello svolgimento dell'attività di accertamento, con l'applicazione di un automatismo, per cui alla mancata iscrizione nell'elenco corrisponderebbe l'assenza della natura sportiva dilettantistica dell'ente e neppure potrebbe comportare l'impossibilità per il sodalizio di dimostrare in giudizio di svolgere un'attività sportiva dilettantistica, a maggior ragione nell'ipotesi in cui esso è affiliato a una federazione sportiva. In più non osta alla costituzione di un ente sportivo dilettantistico, dal punto di vista concreto, la mancata richiesta del riconoscimento al C.O.N.I. sotto il profilo della mancanza di scopo, visto che il sodalizio sportivo potrebbe non voler partecipare a competizioni sportive ufficiali²⁸⁰. Difatti, la finalità a cui devono tendere gli enti sportivi non è necessariamente la partecipazione a competizioni organizzate dal C.O.N.I., ma invece la realizzazione della personalità individuale dei suoi componenti attraverso lo

²⁷⁸ In particolare si fa riferimento all'articolo 30, comma 4°, del d.l. n. 185 del 2008 nel quale testualmente si afferma: «l'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso».

²⁷⁹ Infatti la legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha convertito in legge con modificazioni il d.l., 29 novembre 2008, n. 185, recita: «i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5° del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1°, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5° del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1°. L'onere della trasmissione di cui al comma 1° è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le disposizioni di cui al comma 1° non si applicano alle associazioni *pro loco* che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale».

²⁸⁰ In senso difforme F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007, p. 127.

svolgimento dell'attività sportiva, che potrebbe estrinsecarsi anche in altri contesti organizzati (o non) estranei a quelli definiti ufficiali. Conseguentemente, a nostro avviso, tutti gli enti sportivi dilettantistici avrebbero diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398 del 1991 indipendentemente dal loro inserimento nel sistema C.O.N.I.

Del resto, come anticipato, tale linea di pensiero trova immediata conferma per le associazioni sportive dilettantistiche, a cui, com'è noto, per la forma sociale prescelta è estranea una vocazione d'impresa e il perseguimento del lucro soggettivo. Invero per esse dovrebbe essere pacifica la considerazione che per poter godere delle agevolazioni fiscali, di cui alla legge n. 398 del 1991, esse non debbano necessariamente possedere i requisiti formali dell'affiliazione o dell'iscrizione nella lista del C.O.N.I. Infatti, la legge n. 66 del 1992 prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 398 del 1991 alle associazioni non lucrative, indipendentemente dall'attività esercitata. Sul punto la dottrina afferma che «da un presupposto legale basato sul settore di attività (lo sport dilettantistico) oltre che su alcuni altri requisiti (assenza di scopo lucrativo e forma giuridica), si è estesa la normativa ritenendo sufficienti il requisito della forma giuridica (associazione) oltre ovviamente quello dell'assenza di fine lucrativo»²⁸¹. Pertanto, a nostro avviso, l'associazione non lucrativa in quanto tale ha diritto alle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991 indipendentemente dal suo inserimento nell'elenco C.O.N.I e pur non essendo affiliata a una federazione sportiva. Inoltre, l'organizzazione del fenomeno associativo richiede processi deliberativi formalizzati diretti a permettere la partecipazione paritaria di tutti i componenti della formazione sociale. Ne consegue, a detta della dottrina, «che l'associazione sportiva non affiliata, anche in mancanza dell'assoggettamento ad un'espressa disposizione che prevede l'obbligo di conformare lo statuto dell'ente al principio democratico, è necessariamente sottoposta a tale principio di ordine pubblico costituzionale»²⁸². Pertanto, il fatto che l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 398 del 1991, sia subordinato alla presenza di un'organizzazione democratica, come richiesto dalla legge n. 289 del 2002, così come modificata dalla legge n. 128 del 2004, non costituisce un limite al godimento di tali benefici da parte dell'associazione in quanto è ad essa connaturale questa caratteristica.

2.3 L'ordinamento sportivo nei suoi profili disarmonici rispetto al dettato costituzionale e alla normativa sovranazionale

2.3.1 Le dicotomie tra ordinamenti attinenti alla qualificazione della natura dell'attività sportiva. Osservazioni analitiche e possibili soluzioni

2.3.1.1 L'assimilabilità sostanziale tra il professionismo e il dilettantismo sportivo e i suoi riflessi sulla disciplina degli enti sportivi dilettantistici

Com'è risaputo, il dilettantismo sportivo ricomprende sia quella vastissima area di discipline sportive che non si possono definire quali professionistiche, essendo mancante un riconoscimento in tal senso della federazione sportiva di appartenenza, sia quei settori

²⁸¹ S. RAGGHIANI, *Associazioni e Società sportive, cit.*, p. 113.

²⁸² P. PERLINGIERI, *Riflessioni conclusive*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009, p. 718.

all'interno di sport professionistici che sono rimasti estranei a tale identificazione. In altri termini, la legge n. 91 del 1981²⁸³ stabilisce che si possono qualificare sportivi professionisti: gli atleti, gli allenatori e i dirigenti che svolgono la pratica sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità e contestualmente attribuisce il potere di determinare la natura di tale attività, quale professionistica o dilettantistica, ad una scelta discrezionale delle federazioni sportive²⁸⁴ che, a nostro avviso, potrebbe sfociare nell'arbitrio²⁸⁵. Infatti, di fronte a un'attività sportiva connotata dai requisiti richiesti per l'esercizio di un'attività professionistica e in particolare dalla percezione di una remunerazione comunque denominata (nella realtà fattuale, in ambito sportivo dilettantistico, sono presenti varie forme di retribuzione per gli atleti e i tecnici) e dalla presenza di una continuità di prestazioni, appare incongruo che essa possa essere definita, come nella pratica spesso avviene (si pensi *ex multis* al basket femminile), quale attività sportiva dilettantistica. In merito la dottrina chiarisce che «lo statuto dell'atleta dilettante appare del tutto anacronistico e in stridente contrasto con la moderna spettacolarizzazione e commercializzazione che caratterizza il mondo dello sport nel suo complesso»²⁸⁶. Invero,

²⁸³ Il settore sportivo professionistico è stato disciplinato dalla legge n. 91 del 1981. Tale legge ha la funzione di regolare il rapporto tra gli atleti, i club e le federazioni sportive alle quali tali soggetti sono affiliati. In altre parole, la legge in esame regola il rapporto di lavoro sportivo professionistico. Per ottenere una migliore comprensione della questione, riteniamo opportuno procedere a una breve analisi di tale normativa. L'articolo 1 della legge n. 91 del 1981 contiene un'affermazione di principio, secondo la quale: «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero», mentre l'articolo 2 della legge sopra menzionata prescrive l'applicabilità di essa al solo settore sportivo professionistico. In più la legge in questione chiarisce che l'attività remunerata degli atleti professionisti è oggetto di un contratto di lavoro subordinato che presenta delle caratteristiche peculiari. Tuttavia sono previste tre eccezioni in cui, invece, si applica il contratto di lavoro autonomo. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 91 del 1981, tali eccezioni si verificano laddove: «a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno». Inoltre la legge in questione evidenzia che il contratto di lavoro sportivo deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere delle specifiche clausole (art. 4 della legge n. 91 del 1981). Gli articoli 5 e 6 di tale legge disciplinano il termine risolutivo del contratto di lavoro sportivo e prevedono che gli enti sportivi professionistici possano ricevere dei premi per l'addestramento e la formazione dei giovani atleti. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 91 del 1981 sono, invece, relativi alla tutela sanitaria degli atleti e alla previdenza sociale. Le restanti disposizioni della legge in questione concernono: il funzionamento degli enti sportivi e delle federazioni sportive nazionali, il regime tributario di tali sodalizi e le situazioni transitorie. Per approfondire la questione, si vedano, *ex multis*, M. COLUCCI, *Sport and contractual stability: the Italian case*, in M. COLUCCI - R. BLANPIAN - F. HENDRICKX (a cura di), *Contractual stability in football, European Sports Law and Policy Bulletin*, Bracciano (RM), 2011, pp. 199 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, pp. 580 ss.; F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, *cit.*, pp. 2090 ss. Per analizzare la condizione dell'atleta precedente all'emanazione della normativa in esame cfr. L. VESPIGNANI, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1960, pp. 321 ss.

²⁸⁴ Art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

²⁸⁵ Cfr., tra gli altri, A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2006, p. 15, secondo il quale «una tale disciplina (n.d.r. legge 23 marzo 1981, n. 91, n. 242), che consegna al gradimento delle singole federazioni - persone giuridiche private - la scelta se dotarsi o meno di un settore professionistico [...] non sembra affatto in linea con l'imperativa tutela offerta dalla Costituzione ai rapporti di lavoro».

²⁸⁶ G. LIOTTA, *La gratuità nello sport*, in A. GALASSO - S. MAZZARESE (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano, 2008, p. 279. Cfr., altresì, G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, pp. 171 ss.; A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in

tale differenza di trattamento tra soggetti in posizioni identiche da una parte della dottrina viene risolta ritenendo che ai dilettanti si possa applicare per analogia la disciplina sul professionismo sportivo²⁸⁷. Tuttavia, queste affermazioni non tengono conto del divieto di estensione analogica previsto per le leggi eccezionali contenuto nell'art. 14 delle preleggi²⁸⁸.

Conseguentemente, allo stato attuale, si configura un diverso trattamento giuridico tra enti che svolgono l'attività sportiva con le medesime caratteristiche ma con diversa qualificazione federale. Infatti, in tal modo, si esonerano illegittimamente gli enti sportivi dilettantistici dall'obbligo di stipulare contratti di lavoro con i propri atleti e quindi li si dispensa dai conseguenti stringenti doveri civilistici e tributari, consentendo, altresì, l'utilizzo di elastiche e atipiche forme di monetizzazione e di elusivi rimborsi spese che in realtà celano veri e propri compensi per l'attività sportiva svolta. In questo senso, l'art. 61, commi 1° e 3°, del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dalla lettera a) del comma 1° e dal comma 25° dell'art. 23 della legge n. 92 del 2012, stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici affiliati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono esonerati dal ricorso al contratto di lavoro a progetto per le collaborazioni anche coordinate, continuative e personali²⁸⁹.

Per non tacere che talune disposizioni regolamentari sportive dispongono, ancor più radicalmente, un divieto per gli enti sportivi dilettantistici di concludere qualsiasi tipo di accordo economico con i loro atleti²⁹⁰, favorendo in tal modo la corresponsione di

Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1997, pp. 521 ss.; F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., pp. 2090 ss.; G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, cit., pp. 1658 ss.; G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, cit., pp. 13 ss.; L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, M. COCCIA - A. DE SILVESTRI - O. FORLENZA - L. FUMAGALLI - L. MUSUMARRA - L. SELLI (a cura di), *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008, pp. 217 ss.; P. MORO, *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999, pp. 5 ss.; L. SANTORO, *L'atleta professionista di fatto*, in G. LIOTTA - L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 75 ss.; F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 371 ss.; M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, pp. 95 ss.; D. ZINNARI, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2007, pp. 23 ss.

²⁸⁷ Cfr., tra gli altri, P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006, pp. 721 ss.

²⁸⁸ Cfr., tra gli altri, M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., pp. 97 ss.

²⁸⁹ Per approfondire la questione si veda M. PERSIANI, *Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2013, pp. 826 ss.

²⁹⁰ A titolo esemplificativo, si vedano, nel settore calcistico, l'articolo 29 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali) che stabilisce: «sono qualificati non professionisti i calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., che giocano a calcio a cinque e che svolgono attività ricreativa. Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni F.I.F.A., lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 118 delle N.O.I.F. Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 *ter*, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.»; l'art. 94 *ter*, delle N.O.I.F. secondo il quale «per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali della lega dilettanti è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali - fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non

retribuzioni in nero. In tema la dottrina ritiene che sussiste un «contrasto, probabilmente insuperabile, della disciplina federale con i principi generali del diritto del lavoro in quanto in una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1 della Costituzione) non si può tollerare che un'associazione privata (la federazione) vieti la conclusione di contratti di lavoro» sulla base di un'anacronistica concezione di olimpismo che non corrisponde più alla realtà, visto che, allo stato dei fatti, lo spirito di olimpismo non può dirsi violato in caso di retribuzione degli atleti²⁹¹. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi anche con la forma di società di capitali (seppure senza scopo di lucro). Conseguentemente, il *discrimen* tra una pratica sportiva professionistica e una dilettantistica non troverebbe più alcuna *ratio*, se non nella formale qualificazione federale. Infatti in entrambi i casi potremmo trovarci di fronte ad un'attività sportiva svolta in modo continuativo e senza scopo di lucro a vantaggio di una società di capitali. In materia la dottrina ha sostenuto: «*the amateur rule was an instrument of class warfare [...]. The attempt to limit sports to gentlemen of means still survives in the anachronistic amateur rule [...]. There is no way in which the present amateur rule enhances equality in what the Germans call Höchstleistungssport ("sport at the highest level of achievement"). Western nations must eventually abolish the amateur-professional distinction in its present form because it has long since become anachronistic and because it is corroded by hypocrisy and mocked by the practice of Communist nations where "amateurs" devote at least as much time to sports as do our "professionals"*»²⁹².

In ambito europeo lo sport è definitivamente ricompreso tra le materie di competenza dell'Unione Europea, in virtù della modifica che il Trattato di Lisbona ha apportato all'articolo 165 T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), visto che ha conferito all'Unione Europea il mandato ad incentivare, sostenere ed integrare le iniziative degli Stati membri in ambito di politica sportiva²⁹³. Tuttavia, già in precedenza, l'Unione Europea si era occupata della materia sportiva e degli enti sportivi. In tema, la Corte di Giustizia ha evidenziato che rileva, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea, la natura economica o meno dell'attività svolta, mentre è ininfluenza la distinzione formale tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, per cui ai fini della qualificazione di un'atleta quale professionista, è sufficiente che questi percepisca

oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva»; l'art. 39, 2° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C., sancisce: «sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici non professionisti e giovani dilettanti, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme».

²⁹¹ E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli, 2008, p. 119.

²⁹² A. GUTTMANN, *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports*, New York, 2004, pp. 31-32.

²⁹³ L'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea recita: «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L'azione dell'Unione è intesa: [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa».

una retribuzione periodica a fronte di un obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata, costituente la sua attività principale²⁹⁴. Dunque, per l'ordinamento dell'Unione Europea valgono criteri obiettivi e non mere enunciazioni formali²⁹⁵. La dottrina in merito chiarisce che «se alle disposizioni federali si riconoscesse valore vincolante quanto alla qualificazione dei rapporti tra gli sportivi e le società, si finirebbe con il consentire all'autonomia privata [...] di qualificare il tipo contrattuale, sottraendo rapporti di natura sostanzialmente lavoristica alla tutela per essi apprestata dall'ordinamento giuridico»²⁹⁶.

D'altronde anche l'ente dilettantistico di cui l'atleta fa parte verrà considerato in ambito europeo quale impresa (e non come ente *non profit*), con conseguente applicazione della normativa in materia. Per la Commissione Europea qualsiasi partecipazione agli scambi economici attraverso l'offerta di beni e servizi costituisce un'impresa, indipendentemente dalla volontà di profitto²⁹⁷. Infatti la ricerca del profitto, caratterizzante la nozione codicistica, è estranea alla nozione europea, in base alla quale è considerata impresa qualunque entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua natura giuridica e dalle modalità di finanziamento²⁹⁸. In più, la giurisprudenza dell'Unione Europea ha più volte evidenziato la sussistenza di un divieto di abuso di posizioni dominanti (che consiste in una situazione di potere economico tale da consentire all'impresa, anche di fatto, di influenzare in modo considerevole l'andamento del mercato relativo a determinati servizi) che limitano la competizione fra gli operatori e ostacolano la libertà di offerta, giacché in tal modo le imprese, anche di fatto, evitano la pressione della concorrenza²⁹⁹. Tali principi si sarebbero dovuti applicare anche in ambito sportivo nonostante la specificità di tale materia. Infatti la sua peculiarità non può giustificare una deroga così evidente ai principi fondamentali comunitari. Di conseguenza non dovrebbe essere ammissibile una differenziazione di trattamento tra gli enti professionistici e quelli dilettantistici, laddove questi ultimi svolgano sostanzialmente un'attività economica.

La giurisprudenza nazionale espressamente statuisce: «la distinzione (peraltro assai sfuggente nell'agonismo del nostro tempo) tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva, si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione», per cui l'art. 16 del d.lgs. n. 242 del 1999³⁰⁰ obbligherebbe le federazioni sportive a garantire «la partecipazione all'attività

²⁹⁴ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 8 maggio 2003, C-438/00, *Oberlandesgericht Hamm v. Maros Kolpak*, in *European Court Reports*, 2003 I-04135.

²⁹⁵ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 11 aprile 2000, C-51/96-C-191/97, *Christelle Delière v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacqué*, in *European Court Reports*, 2000 I-02549. Per approfondire questa pronuncia si vedano, tra gli altri, S. BASTIANON, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Delière Lehtonen*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, pp. 662 ss.; G. ADAMI, *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2001, pp. 236 ss.

²⁹⁶ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 99.

²⁹⁷ Commissione Europea, 27 ottobre 1992, n. 521, in *Official Journal L 326*, 12/11/1992 P. 0031 - 0042.

²⁹⁸ Cfr. B. AGOSTINIS, *L'abuso di posizione dominante in ambito sportivo* in J. TOGNON (a cura di), *Diritto Comunitario dello sport*, Torino, 2009, pp. 188 ss.

²⁹⁹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 aprile 1991, C-41/90, *Klaus Hofner and Fritz Elser v. Macroton GmbH ECR*, in *European Court Reports*, 1991 I-01979.

³⁰⁰ Ex art. 16 del d.lgs. n. 242 del 1999 «le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività

sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità». Inoltre tale corte nega che la natura privatistica delle federazioni sportive possa giustificare l'applicazione di principi contrari all'ordine pubblico, che comportino una discriminazione, e che costituiscano un limite per l'attività negoziale³⁰¹. Una pronuncia successiva chiarisce che, pure nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche, è configurabile un rapporto di lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano semplici rimborsi spese, stante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea sugli ordinamenti nazionali³⁰².

Anche una parte della normativa nazionale non sembra dare peso al *discrimen* tra l'attività sportiva professionistica e quella dilettantistica. Si pensi, in tal senso, all'art. 22, comma 5° *bis*, della legge n. 189 del 2002, secondo il quale il requisito necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di carattere sportivo, consiste nello svolgimento di «un'attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita»³⁰³. Invero, la disposizione in esame costituisce un espresso riconoscimento del dilettantismo retribuito e dell'equiparazione di esso al professionismo sportivo. In materia tributaria, invece, la normativa nazionale attribuisce delle agevolazioni fiscali solo alle società e associazioni sportive dilettantistiche³⁰⁴. Tuttavia, tale criterio di attribuzione delle agevolazioni fiscali, che si fonda sulla qualificazione formale dell'attività sportiva come dilettantistica, è stato negato dalla giurisprudenza che, invece, si è basata su valutazioni sostanziali *case by case* relative alla sussistenza in concreto dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di un'attività di tal tipo, tra cui *in primis* l'esercizio di una pratica sportiva senza fine di lucro³⁰⁵. Del resto nel caso in cui la determinazione della natura non

sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale».

³⁰¹ Tribunale di Pescara, 18 ottobre 2001, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com. In tema cfr. J. TOGNON, *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002, pp. 655 ss.

³⁰² Tribunale di Trento, 27 ottobre 2008, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com; Tribunale di Roma, 11 ottobre 2008, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it. Cfr. sul tema, tra gli altri, D. ZINNARI, *Lavoratori sportivi senza troppi formalismi*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2009, pp. 92 ss.; A. DEL VECCHIO, *Il caso Mastrangelo: luci e ombre della qualificazione giuridica dell'atleta dilettante*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2008, pp. 7 ss., secondo cui il rapporto sportivo deve essere individuato di volta in volta tenendo conto dei parametri rivelatori giurisprudenziali in materia di lavoro subordinato.

³⁰³ Ai sensi dell'art. 22, comma 5° *bis*, della legge n. 189 del 2002 «con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), sentiti i Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal C.O.N.I. con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili». Inoltre il Regolamento, 19 giugno 2006, in tema di disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri, sancisce che «la società sportiva che intenda avvalersi dell'opera di uno sportivo straniero dovrà formulare, compilando l'apposito modello, una proposta di contratto di soggiorno e una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui è affiliata dandone comunicazione anche alla questura competente che dovrà rilasciare il relativo nulla osta».

³⁰⁴ Si vedano in tema la legge n. 398 del 1991 e gli artt. 143, 148 e 149 del T.U.I.R.

³⁰⁵ Cfr. Cass., sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4152, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it; Cass., sez. trib., 11 dicembre 2012, n. 22578, in *Giustizia Civile Mass*, 2012, pp. 1398 ss.; Cass., sez. trib., 12 maggio 2010, n. 11456, in *Giustizia Civile Mass*, 2010, pp. 728 ss. Si veda anche Cass., sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4147, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com, nella quale si precisa che un improprio criterio formalistico permane tuttora per le società professionistiche, per le quali si esclude l'applicazione delle agevolazioni fiscali senza procedere ad una valutazione concreta dell'attività posta in essere.

commerciale dell'attività svolta da un ente dipendesse dalle mere enunciazioni contenute nello statuto, questo diverrebbe arbitro incondizionato della tassabilità del proprio reddito indipendentemente dalla reale natura delle mansioni poste in essere³⁰⁶. Seguendo tale approccio sostanzialistico la giurisprudenza ha iniziato anche ad aprirsi verso una linea di pensiero ancor meno formale, ammettendo le agevolazioni fiscali anche per quelle società e associazioni sportive dilettantistiche che non fanno parte del sistema C.O.N.I. In tal senso, come anticipato, la Corte di Cassazione ha sostenuto che un'associazione sportiva non affiliata ad una federazione può godere delle agevolazioni fiscali «dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari, potendo, se del caso, l'affiliazione alle federazioni sportive costituire indice emblematico dello svolgimento di particolari attività»³⁰⁷.

Un ulteriore *punctum dolens* della disciplina degli enti sportivi dilettantistici consiste nella specifica qualificazione quali redditi diversi da quelli derivanti da attività di lavoro autonomo o subordinato, e quindi esenti dai contributi previdenziali, dei compensi erogati agli atleti, tecnici e figure assimilate, anche nell'ipotesi in cui siano particolarmente cospicui o nel caso di svolgimento di un'attività concretamente imprenditoriale. Infatti, la lettera m), del comma 1°, dell'art. 67 del T.U.I.R., prevede che rientrino, tra l'altro, in tale categoria: «le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi [...] erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche». Inoltre, l'art. 69, comma 2°, del T.U.I.R. prevede un limite, pari ad euro 7.500.00, per periodo d'imposta, al di sotto del quale ogni somma corrisposta a titolo di compenso sportivo all'atleta dilettante da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche viene esclusa da qualsivoglia forma d'imposizione³⁰⁸.

A nostro avviso, tali disposizioni realizzano un'illecita discriminazione nei confronti degli atleti, tecnici e figure assimilate che svolgono attività sportiva dilettantistica, visto che i redditi diversi comportano l'esenzione dai contributi

³⁰⁶ In questo senso Cass., sez. I, 4 ottobre 1991, n. 10409, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1992, pp. 373 ss.

³⁰⁷ Cass., sez. trib., 13 novembre 2003, n. 17119, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it.

³⁰⁸ Il semplice superamento di tale soglia di 7.500.00 euro determina l'applicazione dell'imposizione salvo che non si tratti di rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Inoltre, l'attuale normativa prevede, al superamento del limite suddetto, in alcuni casi un'imposizione fiscale a titolo d'imposta, mentre, in altri, un'imposizione a titolo d'acconto. Infatti, sulla parte imponibile non superiore ad euro 20.658,28 sarà applicabile una ritenuta a titolo d'imposta. Al contrario, qualora la suddetta quota sia superiore al valore da ultimo citato scatterà la ritenuta a titolo d'acconto. La prima delle ritenute citate dovrà essere applicata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito e maggiorata delle addizionali di compartecipazione I.R.P.E.F. In quest'ultimo caso, tuttavia, la parte dei redditi assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, avendo già integralmente scontato la relativa imposizione, concorrerà ai soli fini determinativi delle aliquote da applicare al Modello Unico dell'anno in corso. La ritenuta a titolo d'acconto, poi, sarà applicata nella medesima misura proporzionale. Inoltre, lo sportivo dilettante, assoggettato ad imposizione secondo le prescrizioni della normativa tributaria interna, dovrà adempiere, oltre che agli obblighi di versamento e corretta liquidazione del tributo, anche ad ogni ulteriore obbligo dichiarativo e formale prevista attualmente nel Testo Unico.

previdenziali e contestualmente si prestano a illecite condotte degli sportivi volte a far rientrare nella prima fascia dei loro compensi (fino a euro 7.500.00), retribuzioni molto più cospicue. Un'avveduta dottrina su tale profilo di illogicità afferma: «non sono forse tali norme fiscali fortemente in odore di incostituzionalità, se si considera che l'art. 38³⁰⁹ prevede l'incondizionato diritto, per i lavoratori, a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di [...] vecchiaia e disoccupazione involontaria?»³¹⁰. In tema una possibile parziale soluzione, a vantaggio di chi svolge funzioni didattiche sportive, consiste nel ritenere, secondo il criterio della prevalenza, che sussista un preciso obbligo contributivo a carico degli enti sportivi dilettantistici in relazione ai soggetti testé menzionati in quanto l'esenzione competerebbe solo a quelle attività direttamente riconducibili a manifestazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, anche tale incompleto rimedio, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, si scontra con quanto disposto dalla legge, 27 febbraio 2009, n. 14, all'art. 35, comma 5°, che ha precisato la portata dell'espressione «nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenuta nel citato art. 67 del T.U.I.R., chiarendo che nella nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche «sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica» che si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l'istruttore al sodalizio sportivo dilettantistico³¹¹.

Oltretutto, la qualificazione dell'attività sportiva quale dilettantistica o professionistica, effettuata dalle federazioni sportive, non è soggetta, allo stato dei fatti, ad alcun tipo di impugnazione. Invece, sarebbe opportuno ammettere l'impugnabilità di tali scelte federali visto che esse sono espressione di una potestà pubblicistica delegata e di discrezionalità amministrativa nell'applicazione di norme con finalità di interesse pubblico a cui corrispondono interessi legittimi, in quanto *ex lege* correlate all'osservanza di direttive del C.O.N.I. Ulteriormente, come già accennato, la qualificazione della natura dell'attività sportiva incide in modo essenziale sull'utilizzazione delle disposizioni sul lavoro sportivo e per l'eventuale applicazione a seconda dei casi della normativa sul lavoro subordinato o autonomo. In altri termini tale decisione andrebbe a incidere sul diritto al lavoro degli sportivi, e quindi su una posizione giuridica soggettiva fondamentale del cittadino prevista dall'art. 1 della Costituzione e garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, precludendone eventualmente l'esercizio, per cui sarebbe illogico e antiggiuridico impedirne l'impugnabilità. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul punto chiarisce espressamente che «l'esistenza di un rimedio giurisdizionale contro un provvedimento con cui un'autorità nazionale neghi il godimento di questo diritto (n.d.r. il diritto al libero accesso al lavoro) è essenziale per garantire al singolo la tutela effettiva del suo diritto»³¹². La dottrina precisa che il principio enunciato dalla corte sembra applicabile anche (e a maggior ragione) nel caso in cui il provvedimento

³⁰⁹ L'art. 38 della Costituzione stabilisce che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

³¹⁰ A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, cit., p. 27.

³¹¹ Cass., sez. III, 26 febbraio 2014, n. 31840, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it.

³¹² Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 14 luglio 1976, C-13/76, *Donà v. Mantero*, in *European Court Reports*, 1976 -01333.

lesivo dei diritti del lavoratore non promani dall'autorità nazionale ma da un ente privato, quale una federazione sportiva³¹³.

Inoltre, com'è noto, l'art. 2 della legge n. 91 del 1981, prevede che le federazioni sportive scelgano la natura professionistica o dilettantistica della propria attività sportiva in conformità a delle linee guida che avrebbe dovuto adottare il C.O.N.I. Tuttavia, tali criteri direttivi non sono stati mai adottati in quanto il C.O.N.I. ha rimesso tale potere all'autonomia statutaria delle federazioni sportive³¹⁴, per cui le decisioni delle federazioni sportive assumono un'inammissibile funzione integrativa della legge mentre, invece, avrebbero dovuto solo specificare la previsione legislativa e le sovra menzionate linee guida. A ciò si deve aggiungere che le decisioni in questione non tengono conto dei principi generali dettati dall'art. 2 della legge n. 91 del 1981 (continuità e remunerazione dell'attività sportiva), per cui si pongono manifestamente in contrasto con la legge.

2.3.1.2 L'incompleta tutela dell'atleta dilettante

Per quel che concerne, più nello specifico, le conseguenze del *discrimen* tra l'attività professionistica e quella dilettantistica sui rapporti di lavoro che legano gli atleti agli enti sportivi riteniamo opportuno procedere ad alcuni ulteriori chiarimenti.

Come ampiamente evidenziato il settore sportivo può essere diviso in professionismo e dilettantismo a seconda delle decisioni assunte dalle federazioni sportive. Ciononostante, la giurisprudenza utilizza un approccio *case by case* per accertare se sussista o meno un rapporto di lavoro, verificando in concreto se lo sportivo svolga un'attività continuativa retribuita³¹⁵.

Alla luce di tali considerazioni è possibile individuare tre tipologie di sportivi: atleti professionisti, atleti professionisti di fatto e sportivi dilettanti puri. In tema è opportuno chiarire che le disposizione di cui alla legge n. 91 del 1981 sono applicabili solo agli atleti professionisti, le norme generali sul contratto di lavoro subordinato di norma sono riferibili ai professionisti di fatto³¹⁶, mentre, invece, gli sportivi dilettanti puri non sono destinatari di un contratto di lavoro e praticano l'attività sportiva non per ottenere un guadagno economico ma solo per passione. Più nello specifico un professionista di fatto, nonostante sia qualificabile formalmente quale dilettante e nonostante ciò dovrebbe determinare l'inapplicabilità del contratto di lavoro, in pratica è spesso soggetto a un contratto di lavoro subordinato o ad altra tipologia contrattuale (come un contratto di

³¹³ E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo, cit.*, pp. 31 ss.

³¹⁴ Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., 23 marzo 2004, n. 1256 e Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., 30 aprile 2004, n. 1262, relative ai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, consultabili *on line* in www.coni.it.

³¹⁵ Si vedano, tra le altre, Cass., sez. trib., 20 febbraio 2013, n. 4152, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it; Cass., sez. trib., 11 dicembre 2012, n. 22578, in *Giustizia Civile Mass*, 2012, pp. 1398 ss.; Cass., sez. trib., 12 maggio 2010, n. 11456, in *Giustizia Civile Mass*, 2010, pp. 728 ss.

³¹⁶ La dottrina Italiana ha creato la figura del professionista di fatto, cfr., tra gli altri, sul tema F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo, cit.*, pp. 2090 ss.; G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica, cit.*, pp. 13 ss.; E. CROCKETTI BERNARDI, voce *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche sezione commerciale, cit.*, pp. 757 ss.; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport* 2005, pp. 39 ss.; A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico, cit.*, pp. 12 ss.

lavoro autonomo o un contratto atipico simile al contratto di lavoro sportivo). Nell'ipotesi in cui tali negozi giuridici dovessero essere assenti, la giurisprudenza riconosce a vantaggio del professionista di fatto la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato con i correlativi diritti³¹⁷. Ciononostante, si può correttamente ritenere che i professionisti di fatto siano soggetti tuttora a un differente trattamento rispetto agli atleti professionisti per quel che concerne il loro stato sociale³¹⁸. Infatti, pur avendo la giurisprudenza provveduto ad applicare agli atleti dilettanti non amatoriali le norme generali sul contratto di lavoro subordinato, ciò non significa che essi siano soggetti allo specifico contratto di lavoro sportivo previsto dalla legge n. 91 del 1981.

Il diverso trattamento previsto tra i professionisti e i professionisti di fatto (contratto di lavoro sportivo rispetto all'ordinario contratto di lavoro) determina una serie di conseguenze. Infatti la legge sul professionismo sportivo rispetto alle generiche norme sul rapporto di lavoro sancisce una specifica e migliore protezione per l'atleta. La legge n. 91 del 1981 contiene peculiari norme dirette a salvaguardare la libertà professionale degli sportivi. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 4 della legge in esame che proibisce ai sodalizi sportivi di includere nei contratti di lavoro delle clausole di non concorrenza e che sancisce che le clausole che prevedono un trattamento peggiorativo rispetto a quelle del contratto tipo vengano sostituite di diritto da queste ultime. Inoltre, come anticipato, la legge definisce come redditi diversi i compensi (anche significativi) corrisposti agli atleti, tecnici e alle altre figure che operano nel settore sportivo dilettantistico, in tal modo esentandoli dai benefici previdenziali³¹⁹. Inoltre, l'art. 8 della legge sul professionismo sportivo obbliga gli enti sportivi a stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli atleti professionisti contro il rischio di morte o infortuni e l'art. 9 della medesima legge prescrive un trattamento pensionistico a vantaggio di essi. Tali disposizioni non sono applicabili ai professionisti di fatto e sembrano comportare una discriminazione nei confronti di questi ultimi. In più, l'ordinaria disciplina legislativa del contratto di lavoro subordinato non prende in considerazione le specifiche esigenze della professione sportiva che, invece, vengono specificamente soddisfatte dalla legge n. 91 del 1981. Invero, nella legge sul professionismo sportivo sono presenti delle disposizioni che derogano all'ordinario regime del contratto di lavoro subordinato, si pensi in tal senso alle prescrizioni che proibiscono il demansionamento e a quelle che vietano l'uso di apparecchiature audiovisive. In aggiunta, incidentalmente è opportuno chiarire che se il professionista di fatto non legato al *team* di provenienza da un contratto di lavoro, non si dovesse rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo ruolo di lavoratore, ne conseguirebbe l'inapplicabilità nei suoi confronti di tutti i diritti discendenti dalla sovra menzionata qualifica che, invece, gli spetterebbero, configurandosi in tal modo un'evidente discriminazione di esso rispetto all'atleta professionista. Ulteriori rilevanti

³¹⁷ Si vedano, tra le altre, Tribunale di Monza, 11 giugno 2001, in *Giurisprudenza di merito* 2002, pp. 10 ss.; Cass., sez. trib., 11 dicembre 2012, n. 22578, in *Giustizia Civile Mass*, 2012, pp. 1398 ss.

³¹⁸ Per approfondire il significato di stato sociale si prenda in esame, tra gli altri, F. HENDRICKX, *The social status of the artist: a moving picture*, in A. VERBEKE - B. TILLEMANN - E.J.H. SCHRAGE - B. DEMARSIN (a cura di), *Art & Law*, Brugge & Oxford, 2008, p. 102, secondo cui: «*the concept of 'social status' would refer to the legal status [...] with regard to labour and employment law as well as social security law. This includes issues of social protection, employment rights, representation and association rights*».

³¹⁹ Lettera m), 1° comma, dell'art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

differenze di trattamento tra i professionisti e i professionisti di fatto (che prenderemo in esame in uno specifico paragrafo) derivano dalla soggezione di questi ultimi al vincolo sportivo e dall'applicazione delle peculiari norme della legge n. 91 del 1981 relative alla tutela della salute degli atleti. Per quel che concerne tale ultimo profilo, si pensi a titolo esemplificativo all'assenza di un obbligo a carico degli enti sportivi dilettantistici di effettuare controlli periodici sulla salute degli atleti, a differenza di quanto previsto per i sodalizi professionistici.

E' evidente che il legislatore ha previsto un peculiare sistema di tutela della salute a vantaggio degli sportivi professionisti (anche *de facto*) rispetto a quello accordato agli altri lavoratori. Invero, nel settore sportivo la mancanza di una specifica disciplina diretta a salvaguardare la salute dell'atleta non può essere adeguatamente sostituita dall'applicazione delle norme previste per l'ordinario contratto di lavoro subordinato in quanto gli sportivi hanno bisogno di più rigorose forme di tutela della salute. In altre parole, quando trattiamo di sport, certe condotte che di norma sono proibite nella maggioranza delle pratiche umane, sono, invece, ammesse per il valore sociale di esso, in caso contrario numerose attività sportive dovrebbero essere vietate. Pertanto i rischi che derivano dall'attività sportiva sono superiori a quelli normalmente tollerati e richiedono misure peculiari dirette a proteggere la salute degli atleti, che corrispondano alle specifiche esigenze del settore sportivo³²⁰.

Invece, non è giustificabile la distinzione di trattamento normativo dell'atleta professionista, a cui è applicabile la legge n. 91 del 1981, rispetto allo sportivo professionista di fatto, che è assoggettato di regola all'ordinaria disciplina in tema di contratto di lavoro subordinato. Infatti ci si potrebbe chiedere, in senso emblematico, quale sia la differenza tra un golfista e un tennista, senza potersi dare una risposta diversa da quella che solo il primo sportivo menzionato può essere considerato un professionista in quanto viene qualificato come tale dalla correlativa federazione sportiva. Pertanto tale differenziazione sembra fondarsi su considerazioni formali e non trova riscontro in profili fattuali.

Ulteriormente, un differente trattamento dei professionisti rispetto ai professionisti di fatto appare in contrasto con le norme predisposte dalle federazioni sportive internazionali. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle *Regulations on the status and transfer of players* della F.I.F.A. (*Fédération Internationale de Football Association*) nelle quali si evidenzia che «*a professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs*»³²¹.

Alla luce del percorso logico argomentativo seguito riteniamo che le scelte dalle federazioni sportive attinenti alla natura dell'attività sportiva svolta nel settore di competenza debbano essere disapplicate se di carattere arbitrario. Se non si dovesse aderire a tale orientamento, si dovrebbe concludere per l'incostituzionalità e la contrarietà ai principi comunitari dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981. Infatti tale disposizione consente alle federazioni sportive di prendere delle decisioni puramente discrezionali che determinano l'incoerenza della differenziazione nel trattamento giuridico degli atleti

³²⁰ Cfr. G. AGRIFOGLIO, *La responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010, pp. 74 ss.

³²¹ Art. 2, comma 2°, delle *Regulations on the status and transfer of players* della F.I.F.A.

professionisti rispetto a quelli dilettanti, laddove entrambi praticino un'attività sportiva con le stesse caratteristiche. Invero la discrezionalità delle federazioni sportive non può andare oltre certi limiti e ledere i diritti fondamentali degli individui, impedendo il coordinamento tra l'ordinamento sportivo e quello nazionale e mantenendo una distinzione nello sport che non è più conforme all'attuale «*Zeitgeist*».

Invero sarebbe preferibile introdurre una nuova legge che preveda che oltre un dato importo l'indennità corrisposta allo sportivo non possa essere considerata un rimborso spese, ma debba essere riqualificata come remunerazione, in tal modo trasformando il rapporto che lega l'atleta all'ente sportivo in un vero e proprio contratto di lavoro sportivo professionistico³²². Così facendo si eviterebbe di ricorrere continuamente alle decisioni giurisprudenziali per ottenere l'accertamento della sussistenza del contratto di lavoro, riducendo contestualmente il carico di lavoro gravante sulla corti nazionali.

2.3.1.3 Il vincolo sportivo e la libera circolazione dei lavoratori

Sommario: 1. Una visione d'insieme della problematica. - 2. Considerazioni critiche e spunti di riflessione in tema di libera circolazione dei lavoratori.

1. Una visione d'insieme della problematica.

Un tipico istituto del sistema sportivo dilettantistico è il vincolo sportivo che si può qualificare quale «diritto esclusivo all'utilizzo dell'atleta»³²³. Esso comporta, nel caso in cui un'atleta si trasferisca in un nuovo ente sportivo dilettantistico rispetto a quello di provenienza, l'obbligo di pagare una determinata somma di denaro a quest'ultimo sodalizio, anche nel caso in cui il contratto sia scaduto³²⁴. Il vincolo sportivo, oltre a porsi in netto contrasto con i principi comunitari, realizza un'evidente differenziazione tra lo sport professionistico e quello dilettantistico, visto che è presente solo in tale ultimo settore, in tal modo rendendo l'ordinamento sportivo disarmonico rispetto a quello nazionale.

Sul tema è opportuno chiarire che la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel caso *Bosman* ha stabilito che le regole sportive non possano

³²² L'ordinamento belga adotta un sistema di tal genere con la sua legge sullo sport professionistico. In particolare l'art. 9 della legge belga, 24 febbraio 1978, qualifica l'atleta professionista come «*someone who takes up the obligation to prepare himself or to participate in a sport competition or sport exhibition, under the authority of someone else and remunerated with a salary which exceeds a certain amount*». Ogni anno il limite economico testé menzionato è stabilito da un Regio Decreto.

³²³ P. STIZZA, *Profili fiscali della cessione di calciatori professionisti*, in V. UCKMAR (a cura di), *Lo sport e il fisco*, Padova, 2016.

³²⁴ Per approfondire la tematica del vincolo sportivo si vedano, *ex multis*, P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2002, pp. 69 ss.; P. MORO - A. DE SILVESTRI - E. CROSETTI BERNARDI - P. LOMBARDI, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, pp. 1 ss.; E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2005, pp. 40 ss.; A. SCARCELLO - A. TOMASSI, *Il tramonto del vincolo sportivo. Nota alla decisione del Tribunale di Venezia, giudice del lavoro, 13 Agosto 2009*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2009, pp. 57 ss.; M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze "Bernard" e "Pacilli"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011, pp. 26 ss.; M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, pp. 3 ss.; F. BIANCHI D'URSO, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1979, pp. 1 ss.

prevedere delle restrizioni al principio europeo di libera circolazione dei lavoratori, per cui ha dichiarato tale istituto illegittimo in quanto limita la libertà degli sportivi ad essere tesserati da un altro ente appartenente alla stessa disciplina sportiva³²⁵. Tuttavia, la sovra menzionata decisione ha trovato solo parziale applicazione in Italia, visto che è stata considerata applicabile solo al settore professionistico, comportando, quindi, la modifica della legge n. 91 del 1981. In particolare l'art. 16 di tale legge ad oggi prescrive: «le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal C.O.N.I., in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società». Inoltre, l'attuale articolo 5 della legge n. 91 del 1981 sancisce che il termine risolutivo del contratto di lavoro sportivo non possa eccedere i cinque anni (se non viene prolungato), mentre il modificato articolo 6 della citata legge chiarisce che il premio di addestramento e formazione tecnica debba essere corrisposto dall'ente sportivo di destinazione, solo nel caso in cui l'atleta sottoscriva il primo contratto professionistico, al sodalizio sportivo presso cui ha svolto la sua ultima attività dilettantistica e che tale somma di denaro ricevuta debba essere reinvestita per finalità sportive³²⁶. Pertanto, nel settore sportivo professionistico, a detta della dottrina, «it has therefore become impossible for (professional) sport clubs to indefinitely and freely dispose of the exclusive rights that belong to the athlete himself»³²⁷. Tuttavia, il vincolo sportivo nello sport dilettantistico (sia amatoriale che non amatoriale) continua a fare parte del sistema legale sportivo e si configura con il tesseramento dell'atleta. Esso comporta che un sodalizio sportivo possa considerarsi titolare sia del diritto di avvantaggiarsi delle prestazioni degli propri atleti sia del potere di proibire ad essi di svolgere la propria attività a vantaggio di altri enti sportivi. In altri termini l'atleta non può prestare la propria attività per un altro *team* senza il

³²⁵ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, in *European Court Reports*, 1995 I-04921. Per un'analisi approfondita della decisione in questione si vedano, tra gli altri, P.E. MORRIS - S. MORROW - P.M. SPINK, *EC Law and Professional Football: Bosman and Its Implications*, in *The Modern Law Review*, 1996, pp.893 ss.; R. BLANPAIN - R. INSTON, *The Bosman case: the end of the transfer system?*, London, 1996, pp. 1 ss.; M. COCCIA - C. NIZZO, *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, pp. 335 ss.; M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1996, pp. 232 ss.; L. ANGELINI, *La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in *Lavoro e diritto*, 1997, pp. 625 ss.; S. WEATHERILL, *Bosman changed everything: the rise of EC Sports Law*, in M. POIARES MADURO - L. AZOULAI (a cura di), *The past and future of EU Law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty*, Oxford, 2010, pp. 480 ss.; F. HENDRICKX, *De Webster-zaak in perspectief: Een sportieve receptie van de Bosman-principes?*, in S.F.H. JELLINGHAUS (a cura di), *Buiten rechte of buiten spel?*, Zutphen, 2008, pp. 35 ss.; D.P. PANAGIOTOPOULOS, *Ypóthesi Bosman*, Atene, 1996, pp. 1 ss.; J. ANDERSON, *Modern Sports Law*, Oxford, 2010, pp. 320 ss.; R. BLANPAIN - M. COLUCCI, *Europa Diritto e Sport*, Leuven, 1997, pp. 1 ss.; J.M. FERNANDEZ MARTIN, *Free movement of workers and social security, re defining obstacles to the free movement of workers*, in *European Law Review*, 1996, pp. 513 ss.; S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo. Aspetti giuridico-economici della sentenza che ha cambiato il calcio professionistico europeo*, Torino, 2015, pp. 1 ss.

³²⁶ Prima della decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul caso *Bosman* l'articolo 6 della legge n. 91 del 1981 stabiliva che il *club* di destinazione dovesse pagare un'indennità di preparazione e promozione in caso di trasferimento di un'atleta da un altro *team*.

³²⁷ T.G. FOPPEN, *Italian Regulation of Sports and its Law n. 91 of 1981 - A Solution for Sports-Related Problems in The Netherlands?*, in *The International Sports Law Journal*, 2010, p. 87.

consenso del *club* di provenienza, che dipenderà dal pagamento di una certa somma di denaro determinata discrezionalmente da quest'ultimo.

Le considerazioni sopracitate trovano una parziale temperamento nella predisposizione, da parte di numerose federazioni sportive, di limitazioni al vincolo sportivo che si ricollegano di norma al raggiungimento di una certa età³²⁸, oltre la quale l'atleta diviene automaticamente libero da tale obbligazione³²⁹. Tuttavia tali previsioni, a nostro avviso, non fanno venir meno il *vulnus* ai principi costituzionali e comunitari che si configura con tale istituto in quanto, tra l'altro, il vincolo sportivo concerne di regola gli anni più importanti della carriera di un'atleta, in cui il suo potenziale fisico trova la massima espressione.

Invero, in senso contrario, si potrebbe ritenere che tale istituto trovi la sua legittimazione nel principio di autonomia negoziale, visto che il vincolo sportivo potrebbe essere considerato espressione di essa in quanto sia il tesseramento che la correlativa sottoposizione a tale obbligazione hanno carattere volontario. L'autonomia negoziale, a sua volta, è garantita dall'art. 2 della Costituzione³³⁰ relativo alla tutela dei diritti umani e dall'art. 18 della Costituzione³³¹ in tema di libertà associativa. Inoltre il vincolo sportivo potrebbe trovare giustificazione nel carattere autonomo dello sport, a cui fanno riferimento,

³²⁸ Tuttavia non mancano casi in cui il vincolo sportivo ha durata annuale. Si pensi a titolo esemplificativo al *rafting* o al *triathlon*.

³²⁹ In tema, a titolo esemplificativo, si veda la disciplina del gioco calcio che all'art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede la sussistenza del vincolo sportivo per i dilettanti fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, data dalla quale essi potranno esercitare, ai sensi dell'art. 32 *bis* delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C., lo svincolo per decadenza del tesseramento. Inoltre gli artt. 94 *ter* e 106 delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. prescrivono le ipotesi di svincolo dei giovani dilettanti. In particolare in tali disposizioni si fa riferimento: allo svincolo per morosità, alla rinuncia da parte della società, allo svincolo per accordo, all'inattività del calciatore, all'inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società, al cambiamento di residenza del calciatore, all'esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di 'professionista' e allo svincolo per decadenza del tesseramento. Tra le seguenti ipotesi quella assolutamente più frequente è lo svincolo per accordo con l'ente sportivo di provenienza che di regola si accompagna alla corresponsione di somme di denaro. Infatti gli altri casi possono essere considerati straordinari o comunque necessitano del consenso della società di appartenenza in quanto: lo svincolo per morosità richiede uno squilibrio nel *do ut des* che comporta la risoluzione sanzionatoria eccezionale; lo svincolo per rinuncia richiede una manifestazione di volontà della società diretta a liberare dal vincolo l'atleta; lo svincolo per inattività del calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva è un caso eccezionale dato che, secondo la costante giurisprudenza sportiva, questa può essere facilmente impedita dalla società di appartenenza che dimostri di aver inviato al giocatore, con raccomandata, la convocazione per almeno una gara; lo svincolo per esclusione dal campionato postula che la società sportiva non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o gli sia revocata l'affiliazione e, quindi, costituisce un'ipotesi ricollegabile a un evento patologico non ordinario che riguardi il sodalizio, lo svincolo per cambiamento di residenza è ipotesi infrequente che richiede lo spostamento di questa in un comune che si trova in altra regione non limitrofa e il decorso di un termine di un anno da esso; lo svincolo per esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di 'professionista' esprime una vicenda ricollegabile ad un avanzamento di carriera che concerne solo una piccola percentuale degli sportivi; lo svincolo per decadenza del tesseramento, in ultimo, postula, il raggiungimento del venticinquesimo anno di età che rappresenta, nei campionati dilettantistici, un'età avanzata per poter passare al professionismo o per poter tesserarsi in altra società sportiva dilettantistica.

³³⁰ L'art. 2 della Costituzione recita testualmente: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

³³¹ Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

tra l'altro, la legge n. 280 del 2003³³², il Libro Bianco sullo sport³³³ e l'art. 165 T.F.U.E.³³⁴. In più, l'istituto in esame potrebbe anche apparire garantito dalla necessità di mantenere un equilibrio competitivo tra i sodalizi sportivi e dall'esigenza di supportare la formazione di giovani atleti.

Tuttavia, ponendo in essere un bilanciamento tra gli opposti interessi coinvolti in materia di vincolo sportivo, sembra che risultino prevalenti quelli che suggeriscono l'abolizione di tale istituto. Infatti le due ultime argomentazioni testé menzionate possono essere superate facendo riferimento alle significative parole usate dalla Corte di Giustizia nel caso *Bosman*, per la quale: «l'applicazione delle norme sui trasferimenti non costituisce un mezzo adeguato per garantire la conservazione dell'equilibrio finanziario e sportivo nel mondo del calcio. Tali norme non impediscono alle società economicamente più forti di procurarsi i servizi dei migliori calciatori né impediscono che i mezzi finanziari disponibili costituiscano un elemento decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio fra le società ne risulti notevolmente alterato»³³⁵. Inoltre, a detta della corte, «le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni»³³⁶. Ulteriormente, come evidenziato dall'Avvocato Generale in tale vicenda, le stesse esigenze sovra citate potrebbero essere soddisfatte in modo altrettanto efficace con altri strumenti, stante che «in primo luogo, sarebbe possibile fissare in sede di contrattazione collettiva determinati limiti agli emolumenti che le società debbono versare ai calciatori. [...]. In secondo luogo, sarebbe ipotizzabile un sistema di mutua ripartizione delle entrate tra le società. Ciò implicherebbe, concretamente, che una quota parte delle entrate ottenute da una società grazie alla vendita di biglietti di ingresso per i suoi incontri domestici venga

³³² L'art 1, comma 1°, della legge n. 280 del 2003 prescrive l'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.I.O.

³³³ Per approfondire la tematica relativa al Libro Bianco sullo sport del 11 luglio 2007, si vedano, tra gli altri, J. HILL, *The European Commission's White Paper on Sport: a step backwards for specificity?*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, 2009, pp. 253 ss.; I. BLACKSHAW, *The specificity of sport and the EU White Paper on sport: some comments*, in *International Sports Law Journal*, 2007, pp. 88 ss.; J.A.R. NAFZIGER, *European and North American models of sports organization*, in J.A.R. NAFZIGER - S.F. ROSS (a cura di), *Handbook on International Sports Law*, Cheltenham, 2011, pp. 87 ss.

³³⁴ Per analizzare più compiutamente la previsione contenuta nell'art. 165 T.F.U.E. si vedano, tra gli altri, B. GARCIA - S. WEATHERILL, *Engaging with the EU in order to minimize its impact: sport and the negotiation of the Treaty of Lisbon*, in *Journal of European Public Policy*, 2012, pp. 238 ss.; G. PEARSON, *Sporting Justifications under EU Free Movement and Competition Law: The Case of the Football 'Transfer System'*, in *European Law Journal*, 2015, pp. 220 ss.; R.C.R. SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, Rotterdam, 2012, pp. 126 ss.

³³⁵ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, cit., paragrafo 107.

³³⁶ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, cit., paragrafo 109.

distribuita alle altre società. Analogamente si potrebbe ad esempio pensare di ripartire tra tutte le società le entrate derivanti dalla cessione di diritti televisivi sugli incontri»³³⁷.

In più per avvalorare tale tesi giurisprudenziale sulla questione possiamo porci la seguente domanda: «quale alternativa viene attribuita a un'atleta per svolgere la propria attività in un sistema, come quello sportivo, nel quale la libertà di scelta non è garantita?» Invero, un'atleta che vuole praticare uno sport ad alto livello può tesserarsi solo per una data federazione sportiva stante che unicamente in tal modo esso avrà un reale accesso a una data attività sportiva di carattere economico visto che il sistema sportivo ufficiale si fonda sul principio «una federazione per sport». Del resto la teorica opportunità di costituire un campionato amatoriale alternativo a quello ufficiale non modifica sostanzialmente il dato di fatto per cui solo le federazioni sportive permettono l'accesso allo sport ufficiale e ai titoli internazionalmente riconosciuti che sono i soli rilevanti in quanto economicamente e socialmente spendibili³³⁸. Inoltre la struttura monopolistica del sistema sportivo si riflette anche su quelle regole sportive che impediscono agli atleti di praticare la professione sportiva liberamente, prevedendo degli ostacoli eccessivi e ingiustificati a carico degli enti che hanno interesse ad organizzare eventi sportivi alternativi a quelli realizzati dalle federazioni sportive e configurando dei meccanismi sanzionatori per gli sportivi che vi partecipano³³⁹.

2. Considerazioni critiche e spunti di riflessione in tema di libera circolazione dei lavoratori.

Come evidenziato da una parte della dottrina, la distinzione tra lo sport professionistico e quello dilettantistico in Italia si fonda su una scelta formale delle federazioni sportive che non tiene conto del rapporto di lavoro esistente tra l'atleta e il club³⁴⁰, per cui il vincolo sportivo previsto nel settore sportivo dilettantistico sembra realizzare una violazione del principio europeo di libera circolazione dei lavoratori³⁴¹.

³³⁷ Opinione dell'Avvocato Generale Lenz, 20 settembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA c. Bosman*, cit., paragrafo 226. In questo senso, a titolo esemplificativo, la F.I.F.A. ha introdotto un limite massimo ai premi di formazione, cfr. R. BLANPAIN, *The legal status of sportsmen and sportswomen under international, European and Belgian national and regional law*, The Hague, 2003, pp. 52 ss. Su tale tema confronta anche R. PARRISH, *Sports law and policy in the European Union*, Manchester, 2003, pp. 148 ss.

³³⁸ Cfr. F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, cit., pp. 151 ss.

³³⁹ Si veda sull'argomento, tra le altre, l'indagine formale aperta dalla Commissione Europea sulla Formula Uno e sugli altri sport automobilistici, 30 giugno 1999, consultabile *on line* in <http://europa.eu/rapid/press-releases>. Sul tema cfr. S. WEATHERILL, *'Fair Play Please!': Recent Developments in the Application of EC Law to Sport*, in *Common Market Law Review*, 2003, pp. 60-61. Si prenda in esame anche l'indagine formale del 5 ottobre 2015 aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Unione Internazionale di Pattinaggio (I.S.U.) visto che le sue regole impediscono agli atleti di partecipare a manifestazioni sportive da questa non riconosciute, pena l'esclusione a vita dalle olimpiadi, dai mondiali e dagli europei, consultabile *on line* in <http://europa.eu/rapid/press-release>. In più sono presenti, come ampiamente evidenziato, anche delle leggi nazionali che prevedono agevolazioni fiscali per gli enti sportivi che fanno parte del sistema ufficiale. Si veda, ad esempio, la legge n. 398 del 1991 che attribuisce vantaggi fiscali ai sodalizi sportivi dilettantistici.

³⁴⁰ Di questo avviso L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, cit., pp. 39 ss.

³⁴¹ Cfr. sull'argomento, *ex multis*, M. COLUCCI, *Free movement of persons within the European Union*, in R. BLANPAIN - M. COLUCCI - S. SICA (a cura di), *The European Social Model*, Antwerpen - Oxford, 2006, pp. 151 ss.; R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 290 ss.; F.

Infatti, com'è noto, l'art. 45 T.F.U.E. prevede che «la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro»³⁴². Tale disposizione ricomprende due prescrizioni che hanno un valore centrale per il tema in oggetto: il divieto di discriminazione e il principio di accesso al mercato. Il primo principio testé menzionato comporta che i lavoratori comunitari non possano, nel territorio di un altro Stato membro, essere trattati diversamente rispetto ai lavoratori locali per ragioni di cittadinanza. Un autore chiarisce sul punto che «*this requirement of equal treatment as regards pay and working conditions with the workers in the State of employment was not only inspired by concern about the social protection of migrant workers, but also by the wish to protect the Member States who might be willing to work for lower social conditions*»³⁴³. Il secondo precetto in esame, il cui riferimento è contenuto nel comma 1° dell'art. 45 T.F.U.E., impone il divieto di prevedere delle limitazioni nell'accesso al mercato³⁴⁴. Sulla questione la Corte di Giustizia chiarisce che le norme che introducono il vincolo sportivo «condizionano direttamente l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori»³⁴⁵ o «a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione»³⁴⁶. In altri termini, «disposizioni, anche indistintamente applicabili, che impediscano ad un

HENDRICKX - S. GIUBBONI, *European Union labour law and the European Social Model: A critical appraisal*, in M.W. FINKIN - G. MUNDLAK (a cura di), *Comparative Labor Law*, Cheltenham - Northampton, 2015, pp. 379 ss.

³⁴² Tale articolo possiede un'efficacia anche orizzontale, nel senso che non è applicabile solo alle autorità pubbliche ma anche agli enti privati. Cfr. sulla questione Y. HAFNER, *The right of free movement for EU nationals in Switzerland in the domain of amateur sport: CEP Cortailod v Swiss Athletics*, in *Entertainment and Sports Law Journal*, 2010, pp. 5 ss. Inoltre la Corte di Giustizia ha assimilato gli sportivi provenienti dagli Stati associati all'Unione Europea agli atleti comunitari per quel che riguarda il divieto di discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro. Di questo avviso Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 8 maggio 2003, C-438/00, *Oberlandesgericht Hamm v. Maros Kolpak*, cit.; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 aprile 2005, C-265/03, *Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura and Real Federación Española de Fútbol*, in *European Court Reports*, 2005 I-02579. Per approfondire le decisioni citate si vedano J.P. DUBEY, *Case C-438/00, Deutscher Handballbund eV v. Maros Kolpak, judgment of the Court of Justice (Fifth Chamber) of 8 May 2003*, [2003] ECR I-4135, in *Common Market Law Review*, 2005, pp. 499 ss.; C. HILLION, *Case C-265/03, Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol*, [2005] ECR I-2579, in *Common Market Law Review*, 2008, pp. 815 ss.

³⁴³ H. VERSCHUEREN, *The European internal market and the competition between workers*, in *European labour law journal*, 2015, p. 135.

³⁴⁴ Cfr. N. COUNTOURIS - S. ENGBLOM, 'Protection or protectionism?' *A legal deconstruction of the emerging false dilemma in european integration*, in *European labour law journal*, 2015, p. 28, per i quali «market access is not incompatible with the ETP (equal treatment principle), but actually builds on it».

³⁴⁵ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, cit., paragrafo 103.

³⁴⁶ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle UFC*, in *European Court Reports*, 2010 I-02177, paragrafo 35. Per approfondire la citata decisione si vedano, tra gli altri, J. LINDHOLM, *Case C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United UFC, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16 March 2010, not yet reported*, in *Common Market Law Review*, 2010, pp. 1187 ss.; F. HENDRICKX, *Justification of training compensation in European football: Bosman and Bernard compared*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, 2010, pp. 19 ss.; S. VAN DEN BOGAERT, *From Bosman to Bernard C-415/93; [1995] ECR I-4921 to C-325/08; [2010] ECR I-2177*, in J. ANDERSON (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, The Hague, 2013, pp. 91 ss.

cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono [...] ostacoli frapposti a tale libertà»³⁴⁷. Oltretutto anche se dovessimo ritenere che il principio europeo della libera circolazione dei lavoratori possa applicarsi solo al mercato del lavoro *stricto sensu* inteso, dovremmo comunque prendere atto che la qualificazione europea di lavoratore si fonda sullo svolgimento di un'attività retribuita. Sull'argomento la dottrina evidenzia che «*the criteria for the existence of an employment contract are the duty to work; falling under the authority of someone and receiving remuneration for the work done*», in tal modo «*an athlete with amateur status could well fall under the definition of a worker, given that the criteria for the existence of an employment contract are applicable to him or her*»³⁴⁸. In più, per la Corte di Giustizia «la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato»³⁴⁹, d'altronde «per quanto riguarda la nozione di lavoratore, occorre ricordare che [...] essa non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata europea. Tale nozione dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Ora, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione»³⁵⁰. In caso contrario si verificherebbe la paradossale situazione che l'applicazione del diritto dell'Unione Europea andrebbe a dipendere dalle prescrizioni formali delle federazioni sportive, che in tal modo diventerebbero giudici privi di limitazioni dell'attuazione nazionale del principio europeo di libera circolazione dei lavoratori. Tenendo presenti tali considerazioni, il vincolo sportivo sembra configurare un'inammissibile restrizione del principio di libera circolazione dei lavoratori e un'irragionevole sacrificio delle esigenze comunitarie di integrazione. In proposito occorre evidenziare che un'interrogazione parlamentare del 23 novembre 2009 sollevò in sede europea la questione della legittimità del vincolo sportivo previsto dalla F.I.G.C., chiarendo che «la F.I.G.C. - unica nell'U.E. - prevede [...] ancora l'esistenza di un vincolo

³⁴⁷ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 27 gennaio 2000, C-190/98, *Volker Graf v. Filzmoser Maschinenbau GmbH*, in *European Court Reports*, 2000 I-00493, paragrafo 23. Vedi anche Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 17 marzo 2005, C-109/04, *Karl Robert Kranemann v. Land Nordrhein-Westfalen*, in *European Court Reports*, 2005 I-02421.

³⁴⁸ R.B. MARTINS, *Freedom of Movement in Relation to Sport*, in *The International Sports Law Journal*, 2007, p. 351. Inoltre tale autore evidenzia che «*in the amateur players example it is clear that the player is in fact carrying out the same work under the same conditions as players with an employment contract. In practice the rights of these amateurs are not being defended, although the amateurs might be considered as workers*».

³⁴⁹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 11 aprile 2000, C-51/96-C-191/97, *Christelle Delière v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacquée, cit.*, paragrafo 46.

³⁵⁰ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 13 aprile 2000, C-176/96, *Jyri Lehtonen and Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL v. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB)*, in *European Court Reports*, 2000 I-02681, paragrafo 45. Cfr. anche, tra le altre, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, in *European Court Reports*, 2004 II-03291; Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, 26 gennaio 2005, T-193/02, *Laurent Piau v. Commission of the European Communities*, in *European Court Reports*, 2005 II-00209.

contrattuale per il calciatore dilettante ed è una delle poche a prevederlo per i giovani di serie: in base a tale vincolo i calciatori sono obbligati a rimanere - senza libertà di scelta - con la propria squadra rispettivamente fino ai 25 anni di età (dilettanti) e ai 19 anni di età (giovani di serie). Il vincolo sportivo limita dunque la libera circolazione degli sportivi - essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno - e viola le regole di concorrenza in quanto potenzialmente distorsivo del mercato dei calciatori. Alla luce di tali premesse, ritiene la Commissione Europea che il vincolo sportivo sia necessario per assicurare la protezione dei vivai nel mondo del calcio? E' lecita, dopo la sentenza *Bosman* del 1995, l'esistenza di norme che, di fatto, limitano i calciatori nell'esercizio di alcune libertà fondamentali? Intende la Commissione procedere alla verifica della legittimità delle N.O.I.F. e nel caso di accertamento dell'illegittimità delle N.O.I.F., adottare misure nel breve termine?»³⁵¹. La Commissione Europea rispose a tale interrogazione parlamentare in modo piuttosto vago, sostenendo che avrebbe continuato a svolgere un'analisi sulla compatibilità del vincolo sportivo con il principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea. Inoltre essa in tale atto fece anche riferimento al caso *Bernard*³⁵², prescrivendo che la decisione di questo avrebbe potuto fornire utili elementi per continuare la sua indagine sulla questione³⁵³. Invero, nella successiva decisione della Corte di Giustizia sul caso *Bernard*, si ritenne giustificabile una regola sportiva che configurava un ostacolo al principio di libera circolazione dei lavoratori. Infatti, la Corte di Giustizia, nel caso di specie, dichiarò che «considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nell'Unione, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori»³⁵⁴. In effetti il caso in esame potrebbe presentare delle similitudini con la questione del vincolo sportivo laddove dovessimo ritenere che in entrambe le circostanze l'interesse perseguito sia la formazione dei giovani giocatori³⁵⁵. Tuttavia vi è una rilevante differenza tra le due ipotesi visto che il vincolo sportivo comporta che un'indennità venga pagata in ogni trasferimento di un giocatore da un *club* a un altro, mentre, nel caso *Bernard*, la misura contestata comportava solamente che il giocatore al termine del periodo di formazione con il proprio *club* fosse obbligato a sottoscrivere il suo primo contratto da professionista con esso, se quest'ultimo lo avesse richiesto. In tal modo quest'ultima prescrizione garantirebbe esclusivamente che la squadra che forma il giocatore possa

³⁵¹ Interrogazione parlamentare scritta E-5813/09, 23 novembre 2009, di Iva Zanocchi (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Amalia Sartori (PPE), Marco Scurria (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Potito Salatto (PPE), Lara Comi (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Crescenzo Rivellini (PPE), Tiziano Motti (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Giovanni La Via (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Clemente Mastella (PPE), Giovanni Collino (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Oreste Rossi (EFD), Gianni Pittella (S&D), Patrizia Toia (S&D), Gianluca Susta (S&D) e Rosario Crocetta (S&D) alla Commissione Europea, consultabile *on line* in www.europarl.europa.eu.

³⁵² Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 16 Marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle UFC*, *cit.*

³⁵³ Risposta data da Maroš Šefčovič a nome della Commissione Europea, 28 gennaio 2010, consultabile *on line* in www.europarl.europa.eu.

³⁵⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 16 Marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle UFC*, *cit.*, paragrafo 39.

³⁵⁵ Cfr. M. COLUCCI - R. BLANPIAN - F. HENDRICKX, *The Bernard case: Sport and Training Compensation, European Sports Law and Policy Bulletin*, Bracciano (RM), 2010, pp. 1 ss.

ottenere una remunerazione del trasferimento di esso, per cui tale strumento legale non sarebbe assimilabile al vincolo sportivo ma bensì all'obbligo previsto nel sistema Italiano di pagare un premio di addestramento al *club* che ha provveduto a formare il giovane giocatore, solo nel caso in cui l'atleta firmi il suo primo contratto da professionista. Infatti in entrambe le ipotesi siamo di fronte a strumenti che garantiscono ai *club* la corresponsione di una somma di denaro solo al momento del primo trasferimento del giocatore. Diversamente, come anticipato, nel caso del vincolo sportivo, una somma di denaro viene erogata ogni volta che il soggetto si trasferisca da un *club* a un altro. In più, come anticipato, nel vincolo sportivo l'età (normalmente 25 anni) in cui il giocatore può liberamente trasferirsi in altri *club* dilettantistici corrisponde spesso a più della metà della sua carriera sportiva. Pertanto, a nostro avviso, il pagamento che viene corrisposto nel vincolo sportivo non è direttamente correlabile alla formazione dell'atleta ma «*could be considered as a kind of non-competition clause between the various sports clubs*»³⁵⁶. Sul punto la dottrina chiarisce: «*the transfer system [...] thus prevent clubs from developing their economic activity on the downstream markets*» e «*works to the detriment of [...] players*» dato che «*on expiry of his contract a club might offer a player poorer conditions because the club has the power of refusing consent to a transfer. That would particularly affect players to whom another offers the possibility of a more favorable contract*»³⁵⁷.

Ulteriormente, a ben vedere, anche le ragioni che giustificherebbero la decisione della Corte di Giustizia nel caso *Bernard* e che potrebbero avere rilevanza *mutatis mutandis* per il vincolo sportivo, presentano dei profili di criticità in quanto «*the calculation of the damages should correspond with real and actually incurred training costs*»³⁵⁸, per cui l'ammontare da versare non dovrebbe essere determinato arbitrariamente, come avviene nel caso di specie.

In ultimo, è opportuno chiarire che nella risposta data dalla Commissione Europea all'interrogazione scritta sul vincolo sportivo è possibile individuare un'implicita assimilazione tra il professionismo e il professionismo di fatto stante che il caso *Bernard* concerne una problematica attinente allo sport professionistico mentre il vincolo sportivo, a cui lo paragona la Commissione Europea, rileva essenzialmente nel professionismo di fatto. Conseguentemente in tal modo si equiparano erroneamente due questioni che presentano delle difformità ritenendole la medesima fattispecie.

In più, a nostro avviso, il vincolo sportivo, presenta la criticità di configurare una sorta di obbligo di appartenenza che si affianca all'ordinaria obbligazione di fornire le proprie prestazioni, visto che l'atleta non può cambiare squadra senza il consenso del *team* di provenienza. In tal modo, si potrebbe sostenere che l'atleta perda la propria soggettività, non potendo esprimere le proprie scelte, diventando una sorta di componente materiale dell'ente.

Inoltre, nonostante dal punto di vista teorico l'obbligo di pagare un'indennità di trasferimento gravi sull'ente sportivo di destinazione, in pratica spesso quest'ultimo richiede che venga corrisposto dall'atleta. Pertanto il vincolo sportivo impedirebbe

³⁵⁶ T.G. FOPPEN, *Italian Regulation of Sports and its Law n. 91 of 1981 - A Solution for Sports-Related Problems in The Netherlands?*, cit., p. 87.

³⁵⁷ R. BLANPAIN, *European Labour Law*, cit., p. 329.

³⁵⁸ F. HENDRICKX, *The Bernard-case and training compensation in professional football*, in *European Labour Law Journal*, 2010, p. 397.

all'atleta dilettante di cambiare *team* nell'ipotesi in cui esso non sia in grado di corrispondere la somma richiesta dal sodalizio di provenienza. In altre parole, la sovra menzionata indennità spesso finisce per gravare sull'atleta stesso, realizzando una sorta di moderna forma di schiavitù.

In aggiunta si potrebbe anche osservare che la reale funzione del vincolo sportivo sia quella di garantire rilevanti introiti ai sodalizi sportivi dilettantistici. Tuttavia, sul punto la Corte di Giustizia stabilisce: «occorre rilevare [...] che un provvedimento che ostacola la libera circolazione dei lavoratori può essere ammesso solo se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificato da motivi imperativi d'interesse generale. [...] occorre inoltre che l'applicazione di un tale provvedimento sia atta a garantire il raggiungimento dello scopo che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo. [...] motivi di natura economica non possono costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato»³⁵⁹.

Alla luce delle pregresse considerazioni, si può ritenere che il vincolo sportivo contrasti con la normativa europea sulla libera circolazione dei lavoratori e che produca un'illogica discriminazione nell'applicazione delle disposizioni comunitarie tra gli sportivi dilettanti e quelli professionisti. Pertanto, non è del tutto chiaro come tale «reliitto» del passato, che si fonda sulla retorica della gratuità dello sport, possa continuare a porsi in contrasto con i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione Europea³⁶⁰.

In ultimo, per ragioni di completezza, va rilevato che il principio europeo della libera circolazione dei lavoratori dovrebbe concernere anche gli sportivi dilettanti puri. Infatti, l'art. 45 T.F.U.E. sulla libera circolazione dei lavoratori si è andato «espandendo» nel corso del tempo fino ad includere il principio di cittadinanza europea. In tema la Corte di Giustizia ha sancito: «è cittadino dell'Unione ogni persona avente la nazionalità di uno Stato membro»³⁶¹ e ha evidenziato che «lo *status* di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri»³⁶², esso «consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza [...], il medesimo trattamento giuridico»³⁶³. Inoltre, a detta della giurisprudenza europea, «il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [...] dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro [...] che [...] esclude in qualsiasi circostanza [...] la

³⁵⁹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 17 marzo 2005, C-109/04, *Karl Robert Kranemann v. Land Nordrhein-Westfalen*, in *European Court Reports*, 2005 I-02421, paragrafi 33-34.

³⁶⁰ Cfr. sul tema R.C.R. SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, cit., p. 43, il quale afferma: «*the European Court of Justice has confirmed that professional and semi-professional sportsmen are workers within the meaning of this Article and consequently, Community law applies to them. This implies the application of equal treatment and the elimination of any direct or indirect discrimination on the basis of nationality*».

³⁶¹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 19 ottobre 2004, C-200/02, *Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v. Secretary of State for the Home Department*, in *European Court Reports*, 2004 I-09925, paragrafo 25.

³⁶² Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20 maggio 2010, C-56/09, *Emiliano Zanotti v. Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2*, consultabile on line in <http://eur-lex.europa.eu>, paragrafo 68.

³⁶³ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 20 settembre 2001, C-184/99, *Rudy Grzelczyk v. Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve*, in *European Court Reports*, 2001 I-06193, paragrafo 31.

concessione di un beneficio»³⁶⁴. Sul punto la dottrina sostiene: «*a paradigm-shift has to be detected from a selective and category-based model of 'market solidarity' to the recognition of a 'transnational personal status', which establishes a general claim of social integration in the member state of the Union in which the European citizen freely decides to move to, not unlike what happens in federal-policies*»³⁶⁵. Pertanto potremmo concludere che il vincolo sportivo non dovrebbe essere applicato neanche al settore sportivo dilettantistico puro in quanto esso peggiora le condizioni di vita dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e limita il diritto di essi di circolare e risiedere liberamente nei paesi comunitari. In tal senso nella sintesi della legislazione dell'Unione Europea denominata «libera circolazione degli sportivi» si chiarisce che «il diritto alla libera circolazione è uno dei più importanti diritti che l'Unione europea (U.E.) garantisce ai suoi cittadini. Tale diritto vale anche per gli sportivi, sia professionisti che dilettanti. Di conseguenza, qualsiasi discriminazione diretta basata sulla nazionalità o qualsiasi discriminazione indiretta, inutile o sproporzionata ed altri ostacoli che impediscono il diritto alla libera circolazione degli sportivi sono vietati dal diritto dell'Unione Europea»³⁶⁶. Tali argomentazioni sollevano la questione della compatibilità dell'ordinamento sportivo con la normativa europea in quanto esso appare difforme, sotto il profilo preso in esame, rispetto ai principi essenziali del diritto dell'Unione Europea.

2.3.1.4 I sodalizi sportivi dilettantistici e il *vulnus* al diritto fondamentale alla salute degli atleti

Sommario: 1. Osservazioni preliminari. - 2. Il diritto alla salute nella sua dimensione universale e le forme di responsabilità configurabili.

1. Osservazioni preliminari.

Il diritto alla salute è da intendersi in modo globale e omnicomprensivo ricomprendendo non solo l'integrità fisica ma anche la sanità psichica e più in generale il benessere dell'individuo. La salute costituisce una declinazione della tutela del bene della vita che deve trovare estrinsecazione in un'azione soprattutto preventiva e solo in via secondaria curativa. In ambito sportivo, stante che in numerose discipline sportive il contatto fisico è legittimamente ammesso (cosiddette attività sportive a violenza soltanto occasionale) e in altre è necessario fare ricorso a una violenza regolamentata (cosiddette

³⁶⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 settembre 2013, C-140/12, *Pensionsversicherungsanstalt v. Peter Brey*, in *European Court Reports*, 2013 -00000, *Dictum*. Sulla tematica si vedano anche, *ex multis*, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 16 luglio 2015, C-218/14, *Kuldip Singh and Others v. Minister for Justice and Equality*, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 23 febbraio 2010, C-480/08, *Maria Teixeira v. London Borough of Lambeth and Secretary of State for the Home Department*, in *European Court Reports*, 2010 I-01107; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 8 marzo 2011, C-34/09, *Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l'emploi (ONEm)*, in *European Court Reports*, 2011 I-01177; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2 marzo 2010, C-135/08, *Janko Rottman v. Freistaat Bayern*, in *European Court Reports*, 2010 I-01449.

³⁶⁵ F. HENDRICKX - S. GIUBBONI, *European Union labour law and the European Social Model: A critical appraisal*, *cit.*, p. 383.

³⁶⁶ Sintesi della legislazione dell'Unione Europea, Libera circolazione degli sportivi, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>.

attività sportive a violenza necessaria)³⁶⁷, non si può fare a meno di una stringente tutela del diritto alla salute che deve essere maggiore rispetto a quella salvaguardia già presente in altre attività umane, vista la necessità di correlazione e proporzionalità a un maggior rischio. Inoltre, tale sistema di salvaguardia dell'integrità psico-fisica degli individui non può essere approntato esclusivamente dallo Stato stante la diffusione dell'attività sportiva, ma necessità di un intervento capillare anche da parte dei singoli enti che organizzano gli eventi sportivi, i quali devono dotarsi dei mezzi e del personale necessario per la prevenzione degli infortuni degli atleti. Questa considerazione trova riscontro in una visione evolutiva della tutela del bene salute di cui devono esserne custodi soprattutto le istituzioni private, «in ossequio del principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale lo Stato interviene solo in caso di inefficienza del privato a garantire standard minimi di assistenza»³⁶⁸.

2. Il diritto alla salute nella sua dimensione universale e le forme di responsabilità configurabili.

In materia di sport professionistici, com'è noto, l'art. 7 della legge n. 91 del 1981 in combinato disposto con il d.m. 13 marzo 1995 (e successive modificazioni) sanciscono che per ottenere l'autorizzazione della federazione sportiva allo svolgimento dell'attività professionistica, gli enti sportivi devono rispettare degli obblighi specifici previsti a tutela della salute dell'atleta, quali: i controlli periodici³⁶⁹, la scheda sanitaria³⁷⁰ e il certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica³⁷¹. Tuttavia tale disciplina non trova

³⁶⁷ La dottrina, infatti, distingue tra sport a violenza necessaria, sport a violenza soltanto occasione e sport a violenza nulla o quasi nulla. Un'altra classificazione identifica tre tipi di attività sportive: quelle a contatto necessario, quelle a contatto eventuale e quelle a contatto vietato. Sulla tematica si veda L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 261 ss.

³⁶⁸ G. VISINTINI, *Rappresentanza e responsabilità degli enti non profit*, in M. TRIMARCHI (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Milano, 2007, p. 161. Difatti se le prestazioni in questione fossero rese esclusivamente da un soggetto pubblico si finirebbe per equiparare «i diritti civili e sociali [...] ai diritti di prestazione da parte dell'autorità [...] [da ciò] ne deriverebbe - tra l'altro - che i diritti fondamentali, parte essenziale del profilo sociale della personalità individuale, diverrebbero funzione dell'indirizzo politico, che con la legge sarebbe arbitro dell'esistenza stessa di un loro contenuto essenziale». In questo senso, L.R. PERFETTI, *Pretese procedurali come diritti fondamentali. Oltre la contrapposizione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2012, pp. 856-857.

³⁶⁹ Le disposizioni in esame stabiliscono che l'atleta sia sottoposto a controlli periodici determinati dalle federazioni sportive e approvati dal Ministero della Salute sentito il Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

³⁷⁰ Com'è noto, si impone la predisposizione di una scheda sanitaria dell'atleta da parte della società sportiva. Questa scheda sanitaria deve essere tenuta ed aggiornata dal medico sociale al massimo ogni 6 mesi, previo superamento di accertamenti clinici.

³⁷¹ Il certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica viene previsto per lo svolgimento della pratica sportiva agonistica a seguito di minuziosi controlli medici. Infatti, l'art. 2 del d.m. 18 febbraio 1982 relativo alla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica afferma che coloro che intendono svolgere un'attività di tal tipo «devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere e svolgono». Invece il d.m. 28 febbraio 1983 relativo alla tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica sancisce un obbligo più attenuato in quanto coloro che intendono praticare tali attività «devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute». Di recente con il d.m. 26 aprile 2013 relativo alla disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e contenente le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di sistemi salvavita, si è regolamentata in modo specifico sia l'attività non agonistica che risulta essere quella praticata: dagli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, dai partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella

applicazione per gli enti sportivi dilettantistici per i quali, tra l'altro, è assente l'obbligo di svolgere controlli periodici a tutela della salute dei propri atleti per il tramite di medici rientranti nella propria struttura associativa. Tale decisione, infatti, rientra nella discrezionalità della federazione o dell'ente sportivo di riferimento stante che il C.O.N.I. non ha mai adottato delle direttive volte a limitare la potestà di scelta sopra menzionata. Eppure, come ampiamente anticipato, la distinzione tra il professionismo e il dilettantismo è di natura meramente formale sulla base di una determinazione della federazione sportiva di appartenenza visto che tra gli sportivi dilettanti rientrano anche soggetti retribuiti nelle più varie forme e che corrono analoghi rischi per la loro salute³⁷², per cui è inaccettabile prevedere una differenziazione nella tutela sanitaria degli atleti che praticano un'attività sportiva agonistica. Difatti non si comprende come si potrebbe evitare in caso contrario un sindacato di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981³⁷³, nella parte in cui si fa riferimento alla potestà di qualificazione dell'attività sportiva attribuito alle federazioni sportive nazionali, ai sensi degli artt. 3 e 32 della Costituzione, soprattutto tenuto conto che il fenomeno sportivo dilettantistico coinvolge la quasi totalità degli atleti, i quali in tal modo si troverebbero sprovvisti di idonee garanzie nello svolgimento di attività particolarmente pericolose per la salute³⁷⁴. Non è possibile introdurre arbitrarie distinzioni nell'individuazione delle condizioni di bisogno che non trovano riscontro nella

nazionale e dalle persone che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I. o da società affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva (che non siano considerati atleti agonisti), sia l'attività amatoriale (non prevista dal d.m. 28 febbraio 1983) qualificata come pratica sportiva svolta da soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona e non regolamentata da organismi sportivi. Per ambedue le attività sportive sopra indicate vengono previsti una serie di obblighi specifici di certificazione medica. Per approfondire la questione relativa agli obblighi previsti a tutela dell'atleta, gravanti sugli enti sportivi professionistici, si vedano, tra gli altri, F. BRIGUGLIO, *La tutela sanitaria delle attività sportive*, in C. BOTTARI (a cura di), *Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche*, Padova, 2002, pp. 159 ss.; G. PACIFICO, *L'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica: normativa nazionale di riferimento*, in C. BOTTARI - R. NICOLAI - G. PACIFICO (a cura di), *Sport e sanità*, Bologna, 2008, pp. 87 ss.; G. AGRIFOGLIO, *La responsabilità del medico sportivo*, cit., pp. 74 ss.

³⁷² In tal senso l'abrogato d.m. 17 dicembre 2004 in materia di obblighi assicurativi definiva gli sportivi dilettanti come «tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti». Sul tema cfr., tra gli altri, G. LIOTTA, *La gratuità nello sport*, in L. SANTORO (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006, pp. 120 ss.; ora anche in G. LIOTTA, *La gratuità nello sport*, cit., pp. 279 ss.; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, cit., pp. 41 ss.

³⁷³ L'art. 2 della legge n. 91 del 1981, recita: «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

³⁷⁴ Per approfondire la questione del diritto alla salute, quale diritto primario e fondamentale dell'uomo, cfr., tra gli altri, F.D. BUSNELLI, *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, in F.D. BUSNELLI - U. BRECCIA (a cura di), in *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, pp. 534 ss.; M. BESSONE - E. ROPPO, *Diritto soggettivo alla salute, applicabilità diretta dell'art. 32 della Cost. ed evoluzione della giurisprudenza*, in *Politica del Diritto*, 1974, pp. 766 ss.; C. BOTTARI, *La tutela della salute tra solidarietà e sussidiarietà*, in C. BOTTARI - L. S. ROSSI (a cura di), *Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo ed italiano*, Rimini, 2013, pp. 25 ss.; M. FRANCO, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 1995, pp. 133 ss.; L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1982, pp. 1117 ss.

realtà fattuale, ma che si fondano, invece, su ipotetiche valutazioni sulla maggiore rilevanza economica e sociale di un'attività rispetto ad un'altra. Del resto rimettere le decisioni relative alle misure da adottare per tutelare la salute degli atleti a scelte discrezionali delle federazioni sportive, non appare garantire un'adeguata protezione degli atleti. Infatti, tra l'altro, non è consigliabile che tali determinazioni siano assunte da delle associazioni di imprese (le federazioni sportive)³⁷⁵ su cui gravano i costi correlati alla salvaguardia della salute di questi ultimi. In altre parole, l'integrità psico-fisica deve essere considerata un diritto fondamentale dell'atleta che richiede la partecipazione del legislatore visto che in caso contrario, potrebbero verificarsi degli inammissibili vuoti di tutela dipendenti da scelte delle federazioni sportive fondate su ragioni economiche.

Inoltre, se la mancanza di adeguate previsioni normative dovesse essere interpretata come una limitata tutela della salute degli sportivi dilettanti che svolgono un'attività agonistica, di conseguenza si dovrebbe concludere che l'attività sportiva dilettantistica, seppur idealmente finalizzata al benessere individuale e collettivo, concretamente in assenza di idonee cautele si distorcerebbe stravolgendosi in una pratica che da potenzialmente rischiosa, diviene effettivamente lesiva del bene salute, ponendosi in contrasto in tal modo con l'art. 32 della Costituzione che, invece, dovrebbe legittimarla.

Tutt'al più laddove si volesse ammettere una differenziazione nel trattamento sanitario tra sportivi, questa sarebbe ammissibile solo sulla base di una scissione nei livelli di salvaguardia tra sport che comportano un rischio maggiore o minore per la propria e l'altrui salute³⁷⁶ oppure, come anticipato, facendo riferimento a considerazioni attinenti al carattere non agonistico della pratica sportiva svolta, che si giustifica per ragioni di mera passione³⁷⁷.

Tuttavia una parte della giurisprudenza per lungo tempo ha negato che i dilettanti che praticano un'attività sportiva agonistica potessero essere assimilati agli sportivi professionisti sotto il profilo della salvaguardia della salute. Seguendo tale criticabile linea di pensiero fu affermato dal Tribunale di Napoli che «l'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell'associazione calcistica cui appartiene l'atleta dilettante, il quale infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento danni, lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria» in quanto mancherebbe un contratto per fare valere la responsabilità contrattuale e non sarebbe nemmeno presente una posizione di garanzia che eventualmente riguarderebbe esclusivamente l'organizzatore dell'evento

³⁷⁵ In questo senso Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, 26 gennaio 2005, T-193/02, *Laurent Piau v. Commission of the European Communities*, cit., paragrafo 4, che prescrive testualmente: «la *Fédération internationale de football* (Federazione calcistica internazionale: F.I.F.A.) è un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 81 C.E.».

³⁷⁶ Cfr. G. AGRIFOGLIO, *La responsabilità del medico sportivo*, cit., p. 91, il qual ritiene che «distinguere tra le varie tipologie di dilettante avrebbe consentito al Tribunale di tracciare le diverse linee di confine che separano, a seconda del tipo di rapporto, obblighi di protezione degli enti sportivi e rischi per la salute che (in quanto volontariamente assunti) rimangono invece a gravare sugli atleti».

³⁷⁷ Infatti negli sport agonistici sono presenti notevoli interessi economici legati alla vittoria delle manifestazioni sportive, che possono avere un effetto estremamente negativo sulla tutela della salute degli atleti, determinando la sussistenza di un maggior rischio di lesione di quest'ultima. In questo senso, si pensi, a titolo esemplificativo, all'esigenza degli sportivi che praticano un'attività agonistica di ottenere un immediato recupero dagli infortuni. Tali argomentazioni, tuttavia, non devono indurre a negare che delle adeguate misure debbano essere adottate anche per salvaguardare la salute dei soggetti che svolgono una pratica sportiva solo per passione.

sportivo (società ospitante la gara)³⁷⁸. Infatti, ex art. 66, comma 1°, lettera f, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., la presenza di un proprio medico sociale è imposta solo alla società ospitante, mentre la società ospitata ha solo una facoltà in tal senso stante che il medico sociale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 66, comma 1°, lettera b, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è solo ammesso nel recinto di gioco³⁷⁹. Tuttavia, come evidenziato dalla dottrina, «non appare sostenibile che l'osservanza dei regolamenti sportivi possa esimere dalla necessità di adeguare la condotta di qualsiasi sodalizio ai precetti ricavabili dall'art. 2043 s.s. c.c. e dall'art. 2 Cost., a prescindere dal carattere professionale, dilettantistico o amatoriale della competizione»³⁸⁰.

Sulla base di queste considerazioni si è ritenuto che possa sussistere una responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico in materia di tutela della salute dei propri atleti, secondo alcuni di natura extracontrattuale e, secondo altri, anche di carattere contrattuale³⁸¹.

In particolare la giurisprudenza che propende per la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo ha fatto ricorso all'art. 2049 c.c. relativo alla responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti compiuti dai loro preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Infatti le corti sempre più spesso negli ultimi anni hanno fatto ricorso a tale disposizione per responsabilizzare gli enti sportivi dilettantistici che sono proprio i soggetti che più direttamente traggono benefici dall'attività posta in essere dai loro atleti. In tal senso, tra le altre, ricordiamo la recente sentenza della Corte di Cassazione nella quale si afferma che «gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli per la loro integrità psicofisica» e tale responsabilità discenderebbe dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 32 della Costituzione. Inoltre, nella stessa pronuncia, la Suprema Corte rileva che il carattere amatoriale della competizione non esclude l'aspetto agonistico in quanto «non

³⁷⁸ Tribunale di Napoli, 29 gennaio 1996, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com.

³⁷⁹ L'art. 66, comma 1°, delle N.O.I.F., intitolato persone ammesse nel recinto di giuoco, recita testualmente: «per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del settore tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società».

³⁸⁰ A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della 'persona-atleta'*, Napoli, 2009, pp. 244-245.

³⁸¹ Sulla questione del concorso delle azioni dirette a far valere la responsabilità contrattuale con quelle tese al riconoscimento di quella extracontrattuale si vedano, tra le altre, Cass., sez. III, 13 marzo 1980, n. 1696, in *Giustizia Civile*, 1980, pp. 1914 ss., nella quale si afferma testualmente che nel «vigente ordinamento è ammissibile il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore appaia di per sé lesivo, non solo dei diritti specificamente derivanti al contraente delle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti». Sul punto confronta in dottrina, tra gli altri, F. GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008, pp. 237 ss.; R. SACCO, *Concorso delle azioni contrattuale e extracontrattuale*, in G. VISINTINI (a cura di), *risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, 1983, pp. 155 ss.; C. CASTRONOVO, *Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso*, in *Europa e diritto privato*, 2004 pp. 76 ss.; G. PONZANELLI, *Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1984, pp. 36 ss.; p. 76; P.G. MONATERI, *Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale analisi comparata di un problema*, Padova, 1989, pp. 17 ss.; A. KNETSCH, *Das Verhältnis von Vertrags- und Deliktsrecht*, Colonia, 1975, pp. 1 ss.

può [...] non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti [...] tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del 'prevalere' di una squadra su un'altra. Ne consegue che sono pienamente applicabili le norme di cui al d.m. 18 febbraio 1982 in tema di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»³⁸².

Incidentalmente occorre rilevare che l'art. 2049 c.c. individua una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui che trova attuazione non solo in relazione alle condotte poste in essere da lavoratori subordinati dell'ente, ma anche per quelle di soggetti che a questo sono legati da un rapporto di soggezione nascente da incarichi temporanei attribuiti per lo svolgimento di mansioni di natura non sportiva anche se posti in essere da volontari³⁸³. In altre parole ai fini dell'applicazione dell'art. 2049 c.c. non è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro ma è sufficiente che il soggetto chiamato a rispondere si avvantaggi dell'attività posta in essere dall'autore dell'illecito in base al principio *cuius commoda eius et incommoda*³⁸⁴. Pertanto la responsabilità ricadrà sul soggetto che dispone di maggiori risorse economiche e che per tale ragione può far fronte nel modo migliore alle conseguenze patrimoniali dell'atto compiuto da un proprio sottoposto³⁸⁵.

In tale orientamento rientra la posizione ancor più garantista di chi ammette il possibile ricorso anche alla responsabilità contrattuale. Su questo solco tematico si inserisce una sentenza del Tribunale di Genova che ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale di un ente sportivo dilettantistico per le lesioni cagionate da una cintura nera a un'allieva nel corso di un esibizione di *karatè*. Infatti, si è sostenuto che rientra tra le obbligazioni gravanti sull'associazione dilettantistica quella di «garantire con mezzi idonei e pertinenti, l'incolumità fisica dell'allieva». Infatti «la palestra [...] ha il dovere di organizzare i corsi, di vigilare sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle lezioni, di impartire le opportune disposizioni finalizzate [...] a tutelare l'incolumità fisica degli allievi

³⁸² Cass., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15394, consultabile *on line* in www.dirittoeigiustizia.it. Nella specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un'associazione sportiva, condannata in relazione al decesso di un atleta per malattia cardiaca già preesistente al momento dell'inizio della competizione, per non aver inserito nel regolamento di un torneo di calcio dilettantistico l'obbligo preventivo di visita medica. Su questa stessa linea di pensiero ricordiamo, tra le altre, Cass., sez. III, 26 luglio 2001, n. 10213, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, pp. 510 ss., che ha previsto la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'associazione guide e *scouts* cattolici italiani per i danni cagionati a uno *scout* derivanti dal lancio di una pallina da *baseball* da parte di un istruttore di essa.

³⁸³ In questo senso Cass., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21685, in *Foro Italiano*, 2006, pp. 1454 ss.

³⁸⁴ In tal senso, tra le altre, Cass., sez. VI, 9 luglio 1992, in *Giustizia Penale*, 1993, pp. 240 ss.; Tribunale di Milano, 11 marzo 2006, in *Giurisprudenza di Merito*, 2007, pp. 379 ss.; Tribunale di Roma, 9 marzo 1966, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it. Cfr. sul tema anche G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, cit., p. 99, secondo il quale rientrano nell'art. 2049 c.c. «tutte le ipotesi in cui l'atto illecito è compiuto da persona inserita (anche se occasionalmente o temporaneamente) nell'organizzazione aziendale dell'imprenditore, la quale abbia agito su richiesta, per conto o sotto la vigilanza dell'imprenditore stesso».

³⁸⁵ La responsabilità sussisterà ove vi sia, tra l'ente e l'atleta, un rapporto di dipendenza, anche occasionale, con conseguente possibilità di direzione e vigilanza dell'attività del preposto, nonché un nesso di occasionalità necessaria che sussiste laddove le mansioni affidate al preposto abbiano reso possibile o agevolato l'evento lesivo. Cfr., tra gli altri, P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., pp. 1 ss.; S. RODOTA', *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, pp. 84 ss.; C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, p. 4, il quale riconosce l'esistenza «di un ormai secolare dilemma sull'esistenza o meno di un principio generale di responsabilità oggettiva nella disciplina di cui agli artt. 2043 ss. c.c.». Invero tale disposizione vale anche per il settore sportivo dilettantistico nel quale è pur sempre presente un rapporto di dipendenza nei confronti del sodalizio sportivo che permette a quest'ultimo di esercitare un controllo sui soggetti ad esso sottoposti.

impedendo che la situazione sportiva ‘traligni’ oltre i confini del rischio naturale»³⁸⁶. La dottrina sulla questione ha sostenuto che per valutare la responsabilità delle associazioni sportive dilettantistiche, per la tutela della salute degli atleti professionisti di fatto³⁸⁷, vengano in rilievo parametri che «potranno trarsi direttamente dalla disciplina codicistica del rapporto di lavoro [...] e che poi potranno variare, essendo desumibili anche dalla normativa a tutela del consumatore, con riferimento alla tutela degli atleti amatori»³⁸⁸. A nostro avviso tale orientamento è condivisibile visto che nel dilettantismo sportivo è ravvisabile, nella maggioranza dei casi, un contratto di lavoro di fatto o comunque un contatto giuridico che estrinsecandosi in un accordo o in un vincolo, legittima la sussistenza di una responsabilità contrattuale. Conseguentemente la preconditione per il configurarsi della responsabilità contrattuale è anche il semplice contatto giuridico nel senso della prossimità qualificata che ha reso possibile il danno e da cui si può postulare l'esistenza di un obbligo che nel caso di specie si estrinseca in termini di profitto o comunque di avvantaggiamento. Autorevole dottrina chiarisce che per tali fattispecie è ammissibile «l'ipotizzabilità di obblighi di protezione *ab origine* avulsi da un obbligo di prestazione e ciononostante in grado di dar vita, in caso di danno, a responsabilità contrattuale come conseguenza tipica della violazione di obblighi»³⁸⁹.

³⁸⁶ Tribunale di Genova, 4 maggio 2000, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com. In tema cfr. P. LAGHEZZA, *Karatè, lesioni personali e responsabilità contrattuale della società sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, pp. 690 ss.

³⁸⁷ Per professionista di fatto si intende quell'atleta che pur praticando uno sport dilettantistico, lo svolge in modo non difforme dal professionista e per questo deve essere considerato un lavoratore e gli si devono riconoscere i diritti conseguenti. Per approfondire la questione, si vedano, *ex multis*, M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., pp. 19 ss.; F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., pp. 2090 ss.; G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, cit., pp. 13 ss.; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, cit., pp. 39 ss.; A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, cit., pp. 521 ss.

³⁸⁸ G. AGRIFOGLIO, *La responsabilità del medico sportivo*, cit., pp. 92-93.

³⁸⁹ C. CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, cit., p. 177, il quale ritiene anche, in parziale difformità da quanto da noi sostenuto, che in tali casi si assiste a «un'area di turbolenza ai confini tra responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale, nella quale confluiscono una serie di ipotesi di danno connotate da profili che le accostano ora all'una ora all'altra senza riuscire a rendere persuasivo e soddisfacente l'inquadramento che se ne voglia fare nella prima o nella seconda. Ascriverle alla responsabilità contrattuale sembra frutto di un enfaticizzazione e ricondurle a quella extracontrattuale si rivela un impoverimento». Cfr., altresì, sull'argomento G. VISINTINI, *I fatti illeciti. II. L'imputabilità e la colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Padova, 1990, pp. 60 ss.; H. DOLLE, *Aussergesetzliche Schuldpflichten*, in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 1943, p. 67 ss.; E. BETTI, *Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto*, in *Jus*, 1957, pp. 353 ss.; S. FAILLACE, *La responsabilità da contatto sociale*, Padova, 2004, pp. 36 ss.; M. GAZZARA, *Danno alla persona da contatto sociale: responsabilità e assicurazione*, Napoli, 2007, pp. 66 ss.; F. MESSINEO, *Contratto irregolare (di fatto) ed ad effetto irregolare*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1962, pp. 111 ss.; L. MENGONI, *La parte generale delle obbligazioni*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1984, pp. 510 ss. Conseguentemente, il danneggiato si potrà avvalere della tutela contrattuale di cui all'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si serva dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (in tal senso, anche se in riferimento agli enti sportivi professionistici, Cass., sez. lavoro, 8 gennaio 2003, n. 85, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, pp. 765 ss). Com'è noto anche la suddetta norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, nel senso che la condotta del collaboratore viene automaticamente imputata al debitore e ritenuta come inadempimento di quest'ultimo. Una parte della dottrina, sul punto, afferma che «l'imputazione al debitore del fatto dell'ausiliario avviene non per un giudizio di responsabilità ma in virtù della posizione strumentale del cooperatore come soggetto di cui l'obbligato si avvale per adempiere l'obbligazione» (C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni, artt. 1218-1229 c.c.*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1979, p. 458). La *ratio* della disposizione si rinviene «nell'opportunità di accollare il rischio

Sotto il profilo contrattuale rileva l'art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico che prevede a carico del datore di lavoro obblighi di protezione dell'integrità fisica e psichica dei prestatori di lavoro. Com'è noto, l'art. 2087 c.c. introducendo nel contesto del rapporto di lavoro posizioni giuridiche soggettive attinenti a profili particolarmente significativi come l'integrità fisica e la personalità morale, implica di per sé che nel caso in cui l'inadempimento avesse determinato la loro lesione, fosse in ogni caso dovuto il risarcimento del danno patrimoniale. Invero il presidio di dette posizioni giuridiche soggettive attinenti alla persona ad opera della Costituzione, che le ha elevate a diritti inviolabili, ha reso più stringente la salvaguardia di esse, per cui si deve ritenere che la loro lesione dia luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali che discendono dalla violazione degli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione. Conseguentemente anche nell'ambito della responsabilità contrattuale è risarcibile il danno non patrimoniale (non solo nelle ipotesi normativamente previste, come a titolo esemplificativo sanciscono gli artt. 1681³⁹⁰ e 2087 c.c.³⁹¹) se si utilizza un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.³⁹².

Incidentalmente occorre chiarire che accanto alla responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico ex art. 1228 c.c. o ai sensi dell'art. 2049 c.c. si pone anche la responsabilità concorrente ex art. 2043 c.c. (oppure per altri fatti che comportano responsabilità extracontrattuale) del soggetto che ha posto in essere la condotta dolosa o colposa³⁹³.

In conclusione il diritto allo svolgimento di un'attività sportiva in modo organizzato e collettivo deve essere inteso quale esplicazione del diritto alla salute *tout*

dell'attività degli ausiliari a chi se ne serve a proprio vantaggio» e quindi anche in questo caso è rintracciabile nel principio *cuius commoda eius et incommoda* (G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005, p. 774).

³⁹⁰ Ex art. 1681 c.c. «salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito».

³⁹¹ Ai sensi dall'art. 2087 c.c. «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

³⁹² In questo senso, tra le altre, Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giustizia civile*, 2009, pp. 913 ss.

³⁹³ Ciononostante tale responsabilità contrattuale o extracontrattuale del sodalizio sportivo non potrà configurarsi laddove si rientri nella normale alea dello sport. La dottrina chiarisce infatti che in ambito sportivo trova applicazione il principio dell'accettazione dei rischi, che ha i suoi referenti normativi nell'art. 5 c.c. (in materia di atti di disposizione del proprio corpo) e nel comma 2° dell'art. 1229 c.c. (relativo alle clausole di esonero dalla responsabilità), il quale «comporta che il partecipante ad un'attività sportiva accetti implicitamente i rischi correlati a tale attività, cosicché gli è interdetta l'azione per il risarcimento dei danni che rientrano nell'alea normale di quella data attività sportiva, ovvero che siano stati cagionati senza violazione di legge e regolamenti» (L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, in L. SANTORO (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006, p. 155). Conseguentemente solo nell'ipotesi in cui si dovesse porre in essere una grave lesione delle regole sportive e della lealtà sportiva si porrebbe la questione della configurabilità di una responsabilità visto che l'atto non potrebbe più considerarsi sportivo. Sotto il profilo penale tutti i soggetti che dispongono nell'ente di un potere di organizzazione e di gestione dell'attività sportiva (da intendersi quale attività potenzialmente pericolosa) possono essere incriminati a titolo di omissione impropria stante l'obbligo giuridico gravante su di essi di impedire l'evento. Nello specifico su tali soggetti non graverebbe un obbligo di protezione del bene salute da ogni tipo di lesione ma bensì un dovere di controllo posto a presidio di esso laddove questo possa essere leso da una possibile fonte di pericolo (l'attività sportiva) sulla quale il soggetto garante a poteri giuridici di signoria. Ulteriormente in questo modo diminuirebbero anche i costi gravanti sulla collettività derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva visto che si ridurrebbero gli eventi patologici che richiedono l'intervento di strutture pubblicistiche.

court inteso, che ricomprende tra le sue proiezioni lo svolgimento di un'attività di assistenza medica nei confronti dello sportivo, la cui salute deve essere necessariamente salvaguardata quale bene primario e valore costituzionalmente garantito. Infatti, come testé chiarito, si deve ritenere sussistente, in capo agli enti sportivi dilettantistici, un obbligo di garantire adeguati controlli periodici della salute dei propri atleti in modo non difforme dagli enti sportivi professionistici, visto che non si può ammettere una discriminazione tra gli sportivi che svolgono un'attività sportiva agonistica in relazione al bene primario della salute, la cui tutela dipende dalla correlazione inestricabile tra sport e art. 32 della Costituzione, in mancanza della quale verrebbe meno la stessa natura sportiva dell'attività svolta.

Del resto l'art. 32 della Costituzione è precetto non solo rivolto ai poteri pubblici ma anche ai soggetti privati e finisce per configurare il diritto alla salute come un diritto fondamentale ed assoluto, qualificabile come posizione soggettiva a nucleo rigido in ragione della sua dimensione costituzionale e della sua stretta inerenza a valori primari della persona che non possono essere compromessi nei loro contenuti primari. Pertanto riteniamo che agli sportivi spetti un vero e proprio diritto a pretendere che sia tutelata la propria integrità psico-fisica dagli enti sportivi anche dilettantistici e dalla pubblica amministrazione mediante un congrua attività di assistenza medica prima, durante e in seguito alla manifestazione sportiva. Infatti la tutela della persona dovrebbe essere posta al primo piano dal nostro ordinamento, per cui il diritto alla salute, quale posizione giuridica soggettiva primaria, non può trovare un limite in opposti interessi di carattere economico, essendo una diretta proiezione del diritto alla vita³⁹⁴.

2.3.1.5. L'abuso del diritto negli enti sportivi dilettantistici

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. L'abuso del regime agevolato dell'ente sportivo dilettantistico. - 3. L'abuso della personalità giuridica dei sodalizi sportivi dilettantistici.

1. Considerazioni preliminari.

Com'è noto, l'abuso del diritto si configura laddove venga posta in essere una condotta apparentemente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva accordata dall'ordinamento ma, nella sostanza, in contrasto con le ragioni che sono a fondamento di tale attribuzione. In altre parole tale fenomeno si realizza, nonostante vengano rispettati i limiti formali di un diritto, nell'ipotesi di azione o omissione

³⁹⁴ Facendo proprie tali ultime considerazioni il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale hanno stabilito, con il decreto 16 aprile 2008, che anche gli sportivi dilettanti tesserati, debbano godere di una polizza assicurativa obbligatoria, stipulata in nome e per conto delle società presso le quali sono tesserati, come avviene per i professionisti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91 del 1981. Inoltre, incidentalmente occorre rilevare che un'effettiva tutela della salute degli individui che praticano lo sport non può prescindere dalla professionalità che deve caratterizzare gli istruttori sportivi. Ai fini di assicurare questa specifica competenza, a nostro avviso, è necessario che questi siano selezionati tra i laureati dell'università di Scienze Motorie. In questo modo si eviterebbe di affidare la propria salute a soggetti che sono privi delle conoscenze necessarie per svolgere tali mansioni.

contrastante con le ragioni per cui tale posizione giuridica soggettiva è riconosciuta dall'ordinamento³⁹⁵.

Il divieto di abusare del proprio diritto, seppur non espressamente codificato in alcuna norma, è connaturato nella stessa nozione di diritto soggettivo stante che l'ordinamento si preoccupa di salvaguardare il pacifico godimento di posizioni di vantaggio a ciascun titolare. In particolare esso deriva dal dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione)³⁹⁶ e dal principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione)³⁹⁷ che devono essere considerati quali limiti di ogni posizione giuridica soggettiva e si estrinseca nei principi di correttezza e di buona fede, ex artt. 1175³⁹⁸ e 1375 c.c.³⁹⁹, per i diritti di credito e nel divieto degli atti emulativi, di cui all'art. 833 c.c.⁴⁰⁰, per i diritti reali. Secondo un'autorevole opinione «la dottrina dell'abuso di diritto avverte i legami che corrono tra l'abuso e la mancanza di giusta causa; essa sottolinea come la giusta causa, il motivo legittimo siano la 'pietra di paragone' o l'«antidoto» dell'abuso. Qui [...] interessa ribadire come l'esigenza della giusta causa si riveli lo strumento necessario per temperare l'esercizio assolutamente discrezionale dei diritti cosiddetti potestativi»⁴⁰¹. Altri asseriscono che «*l'abus de droits constitue [...] une théorie mouvante, une notion merveilleusement souple: elle est un instrument de progrès. Un procédé d'adaptation du droit aux besoins sociaux; loin de nécessiter l'intervention législative, elle permet de la différer, d'imprimer aux droit, au fur et à mesure que les moeurs se transforment, une*

³⁹⁵ Per approfondire la questione dell'abuso del diritto, oltre i limiti della presente trattazione, cfr. G. PERLINGIERI, *Profili civilistici dell'abuso tributario. L'inopponibilità delle condotte elusive*, Napoli, 2012, pp. 1 ss.; S. ROMANO, voce *Abuso del diritto (diritto attuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, pp. 168 ss.; M. ROTONDI, *L'abuso del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1923, pp. 105 ss.; U. NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958, pp. 37 ss.; S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra clausole generali e valori*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, pp. 1697 ss.; D. MESSINETTI, voce *Abuso del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1998, pp. 1 ss.; U. BRECCIA, *L'abuso del diritto*, in Aa. Vv., *Diritto privato*, Padova, 1997, pp. 5 ss.; P. MONTELEONE, *Clausola di recesso ad nutum dal contratto ed abuso del diritto*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, pp. 557 ss.; M. BARALDI, *Le 'mobili frontiere' dell'abuso del diritto: l'arbitrario recesso ad nutum dall'apertura di credito a tempo determinato*, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 927 ss.; F. GALGANO, *Abuso del diritto: l'arbitrario recesso ad nutum della banca*, in *Contratto e impresa*, 1998, pp. 18 ss.; V. GIORGIANNI, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano, 1963, p. 7, secondo il quale «la nozione relativa a ciò che si designa con l'espressione tecnica 'abuso del diritto' può essere determinata come la qualificazione connessa normativamente a quel comportamento relativo all'esercizio di un determinato diritto soggettivo che, non difforme dagli specifici obblighi normativi, previsti a delimitazione dell'esercizio del diritto (ed essendo quindi sotto tale aspetto ineccepibile), sia tuttavia difforme dall'interesse o valore che sta a criterio della qualificazione che di quel comportamento medesimo fa un esercizio del diritto soggettivo».

³⁹⁶ Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

³⁹⁷ L'art. 3 della Costituzione statuisce: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

³⁹⁸ Ex art. 1175 c.c. «il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza».

³⁹⁹ L'art. 1375 c.c. stabilisce che «il contratto deve essere eseguito secondo buona fede».

⁴⁰⁰ L'art. 833 c.c. recita: «il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri».

⁴⁰¹ P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1965, p. 86.

orientation nouvelle»⁴⁰².

Un'esplicazione di tale fenomeno in tema di enti non commerciali è l'abuso del regime agevolato di ente *non profit* che trova applicazione anche per i sodalizi sportivi dilettantistici. Per esso intendiamo l'utilizzo del modello giuridico previsto per tali enti non commerciali per ottenere privilegi non spettanti (quali a titolo esemplificativo: contributi, agevolazioni fiscali e l'esclusione dell'applicabilità della disciplina sul fallimento e più in generale dello statuto dell'imprenditore commerciale).

La dottrina⁴⁰³ e la giurisprudenza⁴⁰⁴ assolutamente maggioritarie riconoscono che un ente *non profit* possa svolgere attività d'impresa, così ammettendo la sussistenza di una figura di imprenditore collettivo diversa dalle società a cui si applicheranno le disposizioni che discendono da tale qualifica (purché compatibili con la natura di ente *non profit*) comprese le norme in materia di procedura concorsuali⁴⁰⁵. Le considerazioni testé

⁴⁰² L. JOSSERAND, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Theorie dite de l'abus des droits*, Parigi, 1939, p. 76.

⁴⁰³ In questo senso, tra gli altri, M. GESTRA, *TAR Lombardia: nessuna esclusione degli enti non profit dagli appalti pubblici*, in *Enti non profit*, 2005, p. 361, secondo cui: «va certamente considerato che gli enti privi di lucro, come pure tutte le associazioni libere costituite ai sensi del libro I del codice civile [...] possono certamente svolgere attività di impresa e, per questo motivo, assumere la qualifica di imprenditore. Il che comporta, secondo l'insegnamento ormai consolidato della dottrina e della giurisprudenza, la loro sottoposizione allo statuto giuridico dell'imprenditore, ivi compreso il fallimento, ad esclusione - ovviamente - dell'obbligo di iscrizione al registro delle imprese». Su questa stessa linea di pensiero si vedano anche, *ex multis*, F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1976, pp. 88 ss.; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche, cit.*, pp. 125 ss.; G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996, pp. 173 ss.; P. MORANDI, *La fallibilità degli enti non profit*, in *Contratto e impresa*, 1998, pp. 353 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Associazioni e attività d'impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1994, pp. 581 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*, Torino, 2008, pp. 35 ss.; A. CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2008, pp. 12 ss.; G. FERRI, *Le società*, in F. VASSALLI (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1987, pp. 60 ss.; V. NAPOLEONI, *Il fallimento delle associazioni non riconosciute*, in *Fallimento*, 1994, pp. 158 ss.; L. FARENGA, *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1981, pp. 217 ss.

⁴⁰⁴ Cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 9 novembre 1979, n. 5770, in *Giustizia civile*, 1980, pp. 2082 ss.; Corte d'Appello di Palermo, 7 aprile 1989, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1992, pp. 61 ss. Si veda anche, per quel che concerne gli enti sportivi dilettantistici, Tribunale di Firenze, 10 maggio 1995, consultabile *on line* in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com>, secondo cui «qualsiasi attività qualificabile come oggettivamente commerciale e che presenti obiettive caratteristiche di organizzazione e di produzione di beni o servizi, anche se finalizzata al conseguimento degli scopi ideali dell'associazione sportiva, è da considerare attività d'impresa». Tale decisione è stata confermata dalla Cass., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8374, in *Diritto e pratica delle società*, 2000, p. 20, la quale ha chiarito che «ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgono, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del T.U. delle imposte dirette, D.P.R. n. 917 del 1986, che considera non commerciali le attività delle associazioni in esso indicate».

⁴⁰⁵ Sul punto la dottrina maggioritaria ha ritenuto che fosse sufficiente per applicare lo statuto dell'imprenditore commerciale, lo svolgimento oggettivo di un'attività d'impresa commerciale, stante il disposto dell'art. 2195, comma 2°, c.c., secondo il quale la disciplina delle imprese commerciali si applica a tutti gli enti collettivi che esercitano un'attività di tal tipo salvo deroghe di legge. Pertanto, le eccezioni a questa regola dovrebbero essere previste espressamente dalla legge, come avviene nell'ipotesi di cui agli artt. 2201 e 2221 c.c. (cfr., tra gli altri, R. COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1968, pp. 27 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Associazioni e attività d'impresa, cit.*, pp. 581 ss.; G. PELLEGRINO, *I presupposti soggettivi del fallimento sociale*, Padova, 1982, pp. 244 ss.; V. NAPOLEONI, *Il fallimento delle associazioni non riconosciute, cit.*, pp. 154 ss.). Di contrario avviso è, invece, la giurisprudenza predominante, la quale ritiene che ai fini dell'attribuzione a un'associazione (o ad altro sodalizio senza scopo di lucro) dello status di imprenditore commerciale, con la conseguente applicazione del relativo regime (tra cui le disposizioni sul fallimento), dovrebbe rilevare solamente il dato di fatto che l'ente in questione abbia

menzionate giustificano l'applicabilità delle statuto dell'imprenditore commerciale anche agli enti sportivi dilettantistici amatoriali⁴⁰⁶ purché svolgano un'attività d'impresa commerciale (si pensi a titolo esemplificativo alla gestione di un impianto sportivo).

2. L'abuso del regime agevolato dell'ente sportivo dilettantistico.

Una questione particolarmente controversa è quella attinente all'estensibilità del fallimento agli associati di un'associazione non riconosciuta. Tale problematica si riflette inevitabilmente anche sui sodalizi sportivi dilettantistici che ricoprono tale forma. Invero, mentre nell'ipotesi di fallimento di un ente *non profit* riconosciuto, come nel caso di un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta o di una società sportiva dilettantistica, «mai potrebbe parlarsi di estensione della dichiarazione giudiziale agli amministratori - né, tantomeno, ai singoli soci - stante l'inapplicabilità, ad un simile caso di specie, dell'art. 147 della legge fallimentare, a causa della mancanza della relativa qualifica in capo agli associati»⁴⁰⁷. Per quel che concerne le associazioni non riconosciute, le soluzioni assunte nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sono nettamente divergenti. Un primo orientamento ammetteva l'applicabilità del fallimento a tutti i componenti di un'associazione non riconosciuta in quanto qualora un ente di tal genere «eserciti un'impresa commerciale sarebbe qualificabile come società di fatto tra gli associati. Pertanto il suo fallimento si estende a tutti i membri in quanto soci illimitatamente responsabili»⁴⁰⁸. Un'altra corrente di pensiero, più restrittiva, ha ritenuto che gli associati che agiscono in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta ex art. 38, comma

posto in essere un'attività d'impresa in modo esclusivo o prevalente, così che l'esercizio di impresa commerciale costituisca l'unico o il principale oggetto della propria azione e ciò anche quando gli utili derivanti da tale attività siano destinati al raggiungimento di scopi altruistici e non vengano distribuiti tra gli associati. Infatti, l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale agli enti testé menzionati dipenderebbe dal combinato disposto degli artt. 2093 e 2201 c.c., secondo i quali, si considerano enti pubblici economici e sono iscritti nel registro delle imprese solo i sodalizi che svolgono attività d'impresa in modo preponderante. Tali previsioni sarebbero espressive di un principio di sistema secondo il quale tutti gli enti non societari, senza scopo di lucro (pubblici o privati), possono acquisire lo *status* di imprenditore commerciale solo se svolgono un'attività d'impresa in modo preponderante (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 9 novembre 1979, n. 5770, in *Giustizia civile*, 1980, pp. 2082 ss.; Cass., sez. I, 18 settembre 1993, n. 9589, in *Foro Italiano*, 1994, pp. 3503 ss.). Tale orientamento dalla giurisprudenza maggioritaria suscita evidenti perplessità, stante che le disposizioni in materia di enti pubblici concernono la registrazione di essi, ma non escludono l'applicabilità dell'intero *corpus* di norme attinenti all'imprenditore commerciale. Inoltre le norme in esame trovano la loro *ratio* nel particolare regime applicabile a tali enti, visto che essi risultano già sottoposti ad altre forme pubblicitarie. Del resto, vi sono casi (si vedano a titolo esemplificativo le società cooperative) in cui la legge richiede la registrazione a soggetti collettivi che non svolgono alcuna attività commerciale, in tal modo escludendo l'equivalenza tra registrazione ed esercizio d'impresa commerciale. Oltretutto, il legislatore esclude espressamente che gli enti pubblici siano soggetti a fallimento, così dimostrando di non ritenere sufficienti le previsioni normative che li esonerano dalla registrazione. Invero, l'art. 1 della legge fallimentare trova applicazione sia per i soggetti individuali che per quelli collettivi, considerato anche che il comma 2° di tale disposizione, esclude che le società possano essere considerate piccoli imprenditori, ammettendo in tal modo il carattere omnicomprensivo, individuale e collettivo, dell'esercizio dell'attività d'impresa.

⁴⁰⁶ I sodalizi sportivi dilettantistici amatoriali si differenziano dagli altri enti sportivi dilettantistici in quanto non partecipano a competizioni ufficiali e non retribuiscono i propri atleti.

⁴⁰⁷ G. MARTINELLI - M. SACCARO, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, Milano, 2013, p. 99.

⁴⁰⁸ Tribunale di Palermo, 24 febbraio 1997, in *Giurisprudenza commerciale*, 1997, pp. 440 ss. In dottrina, su questa stessa linea di pensiero, si vedano C.M. BIANCA, *Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti, cit.*, pp. 334 ss.; M. RAMAT, *Fallimento dell'associazione sportiva?*, in *Foro padano*, 1957, pp. 255 ss.

2°, c.c.⁴⁰⁹, devono essere considerati quali imprenditori e in quanto tali devono rispondere ex art. 1 della legge fallimentare, salvo che non provino di possedere i requisiti previsti dal 2° comma della normativa in questione. Infatti, l'art. 1 della legge fallimentare non si applicherebbe solo agli imprenditori individuali ma anche ai coimprenditori, che esercitano un'impresa commerciale quali membri di una compagine associata⁴¹⁰. Pertanto, il fallimento si estenderebbe ai consociati che rivestono la qualifica di rappresentante o amministratore e «non anche per coloro che si siano limitati ad agire come rappresentanti dell'associazione in uno o più singoli atti ma saltuariamente, non in base ad un incarico permanente»⁴¹¹. Invece, secondo l'opzione ermeneutica dominante⁴¹², seguita dalla Corte di Cassazione⁴¹³, l'estensibilità del fallimento deve riguardare solo gli associati che, ai sensi del 2° comma dell'art. 38 c.c., hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Conseguentemente, «la responsabilità personale e solidale dell'art. 38 cod. civ., comma 2° [...] non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi»⁴¹⁴. La giustificazione di tale orientamento sarebbe da rinvenirsi nella considerazione secondo la quale non sarebbe presente alcuna sostanziale differenza tra associazioni e società, laddove ambedue svolgano in modo esclusivo o prevalente un'attività commerciale. Pertanto, stante che i soci illimitatamente responsabili di una società di persone sono assoggettabili a fallimento, non già ai sensi dell'art. 1 legge fallimentare in quanto imprenditori, ma bensì in applicazione dell'art. 147 della legge fallimentare⁴¹⁵ che impone il fallimento dei detti soci indipendentemente dalla loro qualità

⁴⁰⁹ L'art. 38 c.c. prevede: «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

⁴¹⁰ Cfr. F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, cit., pp. 275 ss. In questo senso anche Corte d'Appello di Palermo, 7 aprile 1989, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1992, pp. 68 ss.

⁴¹¹ D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, cit., p. 87.

⁴¹² Cfr., ex multis, A. VENDITTI, *Brevi osservazioni in tema di fallimento di associazione non riconosciuta e di revoca del fallimento per incompetenza del Tribunale che l'ha dichiarato*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1955, pp. 48 ss.; G. TAMBURRINO, *Persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Comitati*, Torino, 1980, pp. 52 ss.; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1962, pp. 175 ss.; P. MORANDI, *La fallibilità degli enti non profit*, cit., p. 353, secondo la quale «possono essere chiamati a rispondere personalmente dei debiti delle associazioni non riconosciute coloro che hanno concretamente e direttamente agito all'esterno come rappresentanti dell'ente, a prescindere dal fatto che ricoprano o meno determinate cariche sociali ed a prescindere, altresì, dalla circostanza che rivestano o meno la qualifica di associato».

⁴¹³ Cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 9 novembre 1979, n. 5770, in *Giustizia civile*, 1980, pp. 2082 ss.; Corte d'Appello di Palermo, 7 Aprile 1989, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1992, pp. 61 ss.; Cass., sez. I, 18 Settembre 1993, n. 9589, in *Foro Italiano*, 1994, pp. 3503 ss.

⁴¹⁴ Cass., sez. lavoro, 14 maggio 2009, n. 11207, in *Giustizia Civile Massimario*, 2009, pp. 774 ss.

⁴¹⁵ L'articolo 147 della legge fallimentare prescrive che «la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che

di imprenditori, si dovrebbe ritenere che tal effetto si produca anche nei riguardi degli associati che siano illimitatamente e solidalmente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell'art. 38 c.c. In altre parole «l'estensione del fallimento discende dall'applicazione analogica dell'art. 147 l. fall. [...]; la norma, infatti, è espressione di un principio generale suscettibile di estensione anche agli enti collettivi diversi dalle società»⁴¹⁶. Per un orientamento minoritario⁴¹⁷, viceversa, si deve escludere l'applicabilità del fallimento agli associati, non ammettendosi a loro carico alcuna responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Infatti, a detta di tale corrente di pensiero, non si spiegherebbe la ragione dell'estensione del regime previsto dall'art. 147 della legge fallimentare per i soci illimitatamente responsabili agli associati. Invero, tale disposizione, che prevede l'estensibilità del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, rappresenterebbe un'eccezione a quanto previsto dall'art. 1 della legge fallimentare, per cui non sarebbe ammissibile un'applicazione di questa oltre le ipotesi normativamente previste.

Ancorché tale orientamento non abbia ricevuto i favori della giurisprudenza dell'Alta Corte, a nostro avviso, risulta il più plausibile e quello che dovrebbe essere utilizzato, seppur con un'importante precisazione, anche per gli enti sportivi dilettantistici stante che non reputiamo ammissibile l'estensione del fallimento agli associati.

Invero, in passato si riteneva che un'associazione non riconosciuta non potesse svolgere attività imprenditoriale in quanto questa fosse incompatibile con le finalità non economiche da essa perseguite. Per questo i fautori del primo orientamento sopra menzionato credevano che un'associazione di tal tipo che svolgesse un'attività imprenditoriale, dovesse essere considerata quale società di fatto assoggettabile a fallimento estensibile a tutti i suoi componenti⁴¹⁸. Tali affermazioni, a nostro avviso, non possono essere condivise in quanto non bisogna confondere lo scopo dell'associazione con l'oggetto di questa. Infatti mentre per legge lo scopo deve essere ideale, l'oggetto, in assenza di una disciplina normativa che lo concerne, può assumere qualunque connotazione. Per cui l'associazione non riconosciuta può perseguire il lucro oggettivo, ponendo in essere un'attività imprenditoriale, purché i proventi vengano destinati esclusivamente a finalità ideali⁴¹⁹. In altre parole, tale associazione non può essere considerata una società di fatto in quanto è presente una sostanziale differenza tra essa e una società, stante che solo il primo sodalizio ha un carattere ideale mentre il secondo persegue uno lucro soggettivo, da intendersi quale distribuzione di utili tra i soci. Inoltre, l'associato non può essere considerato imprenditore commerciale in quanto persegue

l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22».

⁴¹⁶ G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, cit., p. 173.

⁴¹⁷ Cfr., tra gli altri, G. VIDIRI, *Il fallimento nelle associazioni (non riconosciute, in partecipazione, temporanee di imprese) e nelle società senza scopo di lucro (società sportive)*, in *Giustizia civile*, 1995, pp. 3 ss.; G. MARTINELLI - M. SACCARO, *Sport dilettantistico: come gestirlo*, cit., pp. 98 ss.; U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 1961, pp. 140 ss.

⁴¹⁸ In questo senso, tra gli altri, C.M. BIANCA, *Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti*, cit., pp. 334 ss.; M. RAMAT, *Fallimento dell'associazione sportiva?*, cit., pp. 255 ss.

⁴¹⁹ Di questo avviso, tra gli altri, L. FARENGA, *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, cit., pp. 218 ss.; P. SPADA, *Note sull'argomentazione giuridica in tema d'impresa*, in *Giustizia civile*, 1980, pp. 2274 ss.; M. PERRINO, *Esercizio indiretto dell'impresa «scolastica», associazione e fallimento*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, pp. 69 ss.

esclusivamente finalità non economiche e si comporta come un mandatario mentre l'imprenditore persegue un vantaggio patrimoniale personale e diretto. Ulteriormente, non si comprende come si possa applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 147 della legge fallimentare alle associazioni non riconosciute, stante che la disposizione in esame, che ammette l'estensibilità del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, rappresenta un'eccezionale estensione del fallimento a soggetti privi dello *status* di imprenditore commerciale, per cui non è ammissibile una sua applicazione oltre le ipotesi normativamente previste. In più, l'art. 38 c.c. prevede espressamente una responsabilità personale e solidale di chi abbia agito, limitata alle sole obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione, mentre, invece, il disposto dell'art. 147 della legge fallimentare si riferisce a tutte le obbligazioni della società. Conseguentemente, mancherebbe quella *aedem legis ratio* necessaria per operare un'applicazione analogica dell'art. 147 della legge testé menzionata alle associazioni non riconosciute⁴²⁰. Per di più, laddove si ammettesse tale ardita operazione analogica, si configurerebbe la bizzarra condizione di un associato civilmente fallito, ma a cui non si applicano le disposizioni penalistiche in materia di fallimento, che com'è noto, non possono essere oggetto di applicazione analogica. Oltretutto la nuova formulazione dell'art. 147 della legge fallimentare⁴²¹ si riferisce a specifiche tipologie societarie e, in particolare, alle società in nome collettivo, a quelle in accomandita per azioni e a quelle in accomandita semplice, escludendo, in tal modo l'applicabilità ad altri enti, stante che se il legislatore avesse voluto prevedere l'estensibilità a questi, lo avrebbe sancito espressamente⁴²².

Tuttavia, come anticipato, la nostra adesione all'orientamento che esclude l'estensibilità del fallimento dell'associazione non riconosciuta agli associati è condizionata ad un'importante precisazione, che vale anche per gli altri enti *non profit* e quindi per tutti i sodalizi sportivi dilettantistici.

Infatti, le argomentazioni testé ampiamente menzionate perderebbero di significato laddove fossimo in presenza di un ente *non profit* che distribuisca utili, sotto le più svariate forme, agli associati. Invero, nel caso in questione saremmo di fronte a un soggetto (società di fatto irregolare) che si «nasconde» dietro lo schermo di un'associazione al fine di esimersi dalla normativa sul fallimento e più in generale dalle disposizioni discendenti dall'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, per ottenere agevolazioni fiscali e contributi, ponendo in essere un'associazione di comodo. In tale ipotesi, dando attuazione alla tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale e all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta⁴²³ e utilizzando la tecnica applicata dalla giurisprudenza tedesca della «Durchgriff»⁴²⁴ al «diaframma associativo», è sufficiente disapplicare il complesso delle

⁴²⁰ In questo senso Tribunale di Genova, 7 giugno 2001, in *Vita Notarile*, 2002, pp. 683 ss.

⁴²¹ L'articolo 147 della legge fallimentare è stato modificato dal d.lgs., 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs., 12 settembre 2007, n. 169.

⁴²² Un ulteriore argomento contrario all'estensione del fallimento agli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta viene tratto dalla disciplina del G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico), secondo la quale il fallimento di tale ente non coinvolge i componenti del medesimo, pur essendo essi illimitatamente e personalmente responsabili. In questo senso G.F. CAMPOBASSO, *Associazioni e attività d'impresa, cit.*, pp. 593 ss.

⁴²³ In questo senso Cass., sez. V, 8 aprile 2009, n. 8481, in *Corriere tributario*, 2009, pp. 1923 ss.

⁴²⁴ Per approfondire la questione, oltre i limiti della suddetta trattazione, si vedano, tra gli altri, L. CALVOSA, *Fallimento e patrimonio d'impresa: luci ed ombre della vigente disciplina*, in *Giurisprudenza*

norme attributive dei benefici a carico di chi ne abbia abusato. Conseguentemente si realizzerà la decadenza dalla fruizione delle agevolazioni, con conseguente personale soggezione a fallimento dei presunti associati in quanto soci di una società di fatto.

Nel caso, invece, di comportamenti abusivi di singoli componenti di un ente *non profit*, sono applicabili due soluzioni alternative: la prima consiste nella disapplicazione della norma che concede l'esenzione dalle procedure concorsuali, con conseguente ritorno alla regola generale della responsabilità illimitata del debitore di cui all'articolo 2740 c.c. e sua sottoposizione alla procedura concorsuale⁴²⁵; l'altro rimedio praticabile, invece, non intacca lo schermo di ente *non profit* del sodalizio e si configura con il riconoscimento della sussistenza di una società di fatto, che opera *a latere* dell'ente *non profit*, ponendo in essere quell'attività incompatibile con lo schema non lucrativo. In tale evenienza la società di fatto sarà sottoposta a fallimento, ed esso si estenderà solo a coloro che hanno agito nella sottostante società, seppur apparentemente operavano in nome e per conto del sodalizio *non profit*⁴²⁶.

Alla luce di quanto sostenuto si può ritenere che l'estensibilità del fallimento a tutti gli associati o solo ad alcuni di essi, dipenda dal coinvolgimento integrale o meno dei componenti dell'ente *non profit* nelle pratiche abusive, sulla base di una valutazione della magistratura. Inoltre, il giudice potrà riqualificare il sodalizio *non profit* quale società di fatto, regolata dalle norme sulle società in nome collettivo non registrate (società irregolare) nel caso in cui tutti i membri dell'ente *non profit* siano coinvolti nel perseguimento di uno scopo di lucro soggettivo⁴²⁷. Tale società, pertanto, potrà essere sottoposta alle procedure concorsuali e il suo fallimento si estenderà automaticamente a tutti i suoi soci ex art. 147, comma 1°, della legge fallimentare⁴²⁸.

In tal modo si realizza un modello bifronte, secondo il quale possiamo distinguere: gli enti senza scopo di lucro che si prefiggono il lucro oggettivo da destinarsi alle finalità ideali, che possono fallire, ma ai cui soci non si applicano le procedure concorsuali e gli enti *non profit* che, invece, in modo occulto, perseguono il lucro soggettivo (da intendersi quale distribuzione degli utili tra i suoi membri) e il cui fallimento si estende anche agli associati che partecipano all'attività dissimulata. Così argomentando, si rispetta il principio *cuius commoda et eius incommoda*, secondo il quale a colui che trae benefici da un'attività, spettano anche gli svantaggi di questa, stante che la procedura

commerciale, 2003, pp. 529 ss.; M. CIAN, *Società di mero godimento tra azione in simulazione e Durchgriff*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1998, pp. 463 ss.

⁴²⁵ Di questo avviso W. BIGIARI, *L'imprenditore occulto*, Padova, 1954, pp. 23 ss.

⁴²⁶ Cfr. in dottrina F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010, pp. 128 ss.; T. ASCARELLI, *Imprenditore occulto e sovrano della società. Responsabilità limitata e frode alla legge*, in *Foro Italiano*, 1952, pp. 1319 ss. La giurisprudenza in tema di fondazioni ha condiviso tali conclusioni, ritenendo che il fallimento fosse estensibile nei confronti dei soggetti che avessero agito in nome e per conto di tali enti sulla base della teoria dell'ente di fatto fiancheggiatore, facendo riferimento, in alcuni casi, all'art. 147 della legge fallimentare e all'art. 38 c.c. (cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 2004, n. 5305, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, pp. 843 ss.) e in altri solo a quest'ultima disposizione (Tribunale di Milano, 22 gennaio 1998, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1999, pp. 235 ss.).

⁴²⁷ In questo senso, *ex multis*, E. BERTACCHINI, *Il fallimento delle società*, in E. BERTACCHINI - L. GUALANDI - S. PACCHI - G. PACCHI - G. SCARSELLI (a cura di), *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2011, pp. 442. I requisiti necessari per l'esistenza di una società di fatto potrebbero essere identificati: nell'*affectio societatis*, nella sussistenza di un fondo comune e nella partecipazione ai guadagni e alle perdite, mentre non sarebbe essenziale l'esteriorizzazione del vincolo societario.

⁴²⁸ Cfr. G. PELLEGRINO, *Fallimento delle società*, Padova, 2007, pp. 254 ss.

concorsuale andrebbe a colpire anche i soggetti che hanno beneficiato in modo concreto dell'appartenenza al sodalizio. In più, la differenziazione tra gli enti perpetrata sulla base del lucro soggettivo, risponde alla volontà del legislatore che prevede una disciplina differenziata tra sodalizi con finalità egoistiche e soggetti collettivi con fini altruistici. Inoltre, la tutela del legittimo e incolpevole affidamento, posto a tutela dei terzi, è il fondamento del superamento dello schermo di *ente non profit*, stante che la pratica abusiva realizza un'alterazione del *modus operandi* del sodalizio rispetto allo schema legislativo apparentemente utilizzato su cui facevano conto i terzi.

Pertanto, nell'ottica di quanto riportato, se nel sodalizio senza scopo di lucro si verifica una distribuzione di utili, sotto varie forme, ai suoi componenti, si configurerà quello che si può definire come abuso del regime agevolato di ente *non profit*, che comporta non solo l'estensibilità delle procedure concorsuali ai membri della compagine, ma più in generale la disapplicazione integrale della normativa di favore prevista per gli enti *non profit*.

Ulteriormente, riteniamo utile discernere, nel caso si configuri un abuso del regime agevolato di ente *non profit*, la posizione di un'associazione e di una fondazione riconosciuta da quella di un ente *non profit* che non gode della personalità giuridica ma solo della soggettività giuridica. Nella prima ipotesi si dovrà superare sia lo schermo della personalità giuridica che quello di ente *non profit*, disapplicando, tra l'altro, le norme sulla responsabilità limitata e quelle in tema di procedure concorsuali. Nel caso, invece, di un'associazione non riconosciuta, sarà sufficiente disapplicare il regime agevolato previsto per i sodalizi *non profit*, stante che il patrimonio dell'associazione non è completamente distinto da quello personale dei membri di queste, assoggettando, in tal modo, i componenti dell'ente *non profit* al fallimento⁴²⁹.

Tuttavia, i rimedi testé menzionati per le pratiche abusive relative agli enti *non profit* costituiscono, pur sempre, delle soluzioni eccezionali, visto che richiedono, tra l'altro, alla giurisprudenza operazioni interpretative di una certa complessità. Per tale ragione devono essere ritenuti preferibili, laddove possono determinare risultati soddisfacenti per i creditori, strumenti di repressione degli abusi quali: la responsabilità extracontrattuale o l'illecito di cui al d.lgs., 8 giugno 2001, n. 23 in tema di responsabilità amministrativa dei soggetti collettivi.

Le argomentazioni testé menzionate valgono solo per gli enti sportivi dilettantistici che svolgono una pratica sportiva amatoriale (da intendersi quali sodalizi in cui non è riscontrabile né la retribuzione degli atleti né la partecipazione a competizioni ufficiali) e contestualmente un'attività commerciale anche in via marginale (si pensi all'ipotesi di gestione di un impianto sportivo). Infatti per tutti gli altri sodalizi sportivi dilettantistici, lo scopo ideale in realtà non è tale, ma bensì maschera una finalità commerciale. A tali soggetti collettivi andrebbe applicato lo *status* di ente commerciale, superando l'ipocrisia della gratuità dello sport, stante che essi (salvo le eccezioni testé menzionate), in realtà, svolgono un'attività commerciale (anche mediante l'utilizzo della forma di società di capitali), prefiggendosi lo stesso scopo commerciale perseguito dalle

⁴²⁹ Inoltre, dato che l'operazione di disapplicazione testé menzionata è maggiormente invasiva per gli enti *non profit* riconosciuti, stante che si deve operare un duplice disconoscimento, riteniamo preferibile per essi, nell'ipotesi di pratiche abusive poste in essere solo da alcuni membri del sodalizio *non profit*, l'utilizzazione della teoria della società di fatto fiancheggiatrice piuttosto che quella dell'imprenditore occulto.

società che vengono, invece, qualificate come professionistiche e per questo assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale⁴³⁰.

Invero, l'equazione originariamente predisposta tra sport e gratuità, allo stato dei fatti è stata superata dalla realtà, per cui bisognerebbe prendere atto che non si può continuare a ritenere quali enti *non profit*, soggetti collettivi che partecipano a campionati di massima serie, attribuendo consistenti compensi ai prestatori d'opera e ricavando ingenti introiti. Infatti, tali profitti sono in grado di remunerare i fattori della produzione e le eccedenze dei ricavi sono spesso oggetto di occulte ripartizioni sotto varie forme. Pertanto, nel caso di ente sportivo dilettantistico (non amatoriale), siamo di fronte ad un imprenditore collettivo, che esercita un'attività rientrante tra quelle elencate nell'art. 2195 c.c., perseguendo uno scopo commerciale analogo a quello degli enti sportivi professionistici. Conseguentemente, tale sodalizio dovrebbe essere qualificato come ente sportivo professionistico di fatto, e ad esso, dovrebbe essere applicato lo statuto dell'imprenditore commerciale in tutta la sua estensione e la disciplina specificatamente dettata per le società di capitali, se ricopre tale forma. Infatti, come ampiamente anticipato, la qualificazione di uno sport quale dilettantistico o professionistico dipende da una scelta discrezionale della federazione sportiva di riferimento, in quanto *ex lege* non legata a nessun particolare parametro, che, pertanto, non rispecchia la realtà fattuale, realizzando un «diaframma artificiale» che offusca la limpida condizione di assimilabilità tra sport professionistici e dilettantistici, oscurando lo scopo commerciale delle attività sportive dilettantistiche non amatoriali. Ergo nell'interprete sorge spontaneo l'interrogativo su quale sia la differenza tra una società di pallacanestro e una di pallavolo che partecipano alle rispettive massime serie. Invero l'unica divergenza sussistente tra esse attiene alla considerazione che solo la prima viene qualificata dalla federazione sportiva nazionale di riferimento come professionistica mentre la seconda viene definita dilettantistica. Da ciò deriva che il differente trattamento di tali enti sportivi, prima ancora che essere non corretto giuridicamente, risulta iniquo. Per cui a fronte del dato formale della qualificazione della federazione sportiva, deve prevalere l'esigenza di guardare all'aspetto fattuale, cosicché la distinzione si mostra priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via si ammetterebbe la discriminazione dei creditori dell'ente dilettantistico rispetto a quelli dell'ente professionistico nonché la differenziazione nel trattamento dei sodalizi in questione.

Inoltre, laddove il legislatore intenda attribuire delle agevolazioni fiscali agli enti sportivi dilettantistici, non riteniamo che esse debbano essere giustificate da una presunta natura non commerciale dei sodalizi in esame, che non trova alcun riscontro nella realtà fattuale. Peraltro, l'art. 148 del T.U.I.R.⁴³¹ non assolve ad una funzione qualificativa

⁴³⁰ La giurisprudenza già ammette l'assoggettabilità a fallimento degli enti sportivi dilettantistici, cfr., *ex multis*, Tribunale di Monza, 11 giugno 2001, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, pp. 10 ss.; Tribunale di Genova, 7 giugno 2001, in *Vita Notarile*, 2002, pp. 683 ss.

⁴³¹ Ai sensi del 1°, 2° e 3° comma, dell'art. 148 del T.U.I.R. «non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1° dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito

dell'attività posta in essere dagli enti associativi, avendo una portata limitata alla materia fiscale e conseguentemente non può escludere la natura di imprenditore commerciale di un ente, impedendo di reperire la realtà operativa di questi⁴³².

3. L'abuso della personalità giuridica dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Il tema dell'abuso del diritto in materia di enti sportivi dilettantistici non potrebbe dirsi pienamente vagliato se non si prendesse in considerazione la questione dell'abuso della personalità giuridica⁴³³. Tale istituto è elaborato dalla dottrina in tema di società commerciali, ma può trovare applicazione anche per i sodalizi oggetto della presente trattazione. Secondo la manualistica, l'abuso della personalità giuridica «si configura quando un soggetto si nasconde dietro lo schermo di una società, al fine di eludere un divieto di legge [...] o convenzionale [...] o norme fiscali, dando vita a società [...] c.d. di comodo oppure crea bensì una società di capitali, al fine di godere della responsabilità limitata, ma poi la gestisce come fosse cosa propria, magari, in casi estremi, confondendo il patrimonio sociale con il proprio ed esautorando gli organi societari»⁴³⁴.

complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati».

⁴³² Di questo avviso Cass., sez. I, 20 giugno 2000, n. 8374, in *Enti non profit*, 2001, pp. 147 ss.

⁴³³ In tema di abuso della personalità giuridica cfr., *ex multis*, R. GALLI, *Appunti di diritto civile*, cit., pp. 57 ss.; F. GALGANO, *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, in *Contratto e impresa*, 1987, pp. 365 ss.; P. MONTALENTI, *L'abuso della personalità giuridica*, in Aa. Vv., *Diritto privato*, Padova, 1998, pp. 276 ss.; G.L. PELLIZZI, *Personalità giuridica e infrazione valutarie*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1978, pp. 257 ss.; N. ZORZI, *L'abuso della personalità giuridica: tecniche sanzionatorie a confronto*, Padova, 2002, pp. 1 ss.; G. LO CASCIO, *Sull'abuso della personalità giuridica qualcosa si muove: recenti profili interpretativi nella giurisprudenza di merito*, in *Giustizia Civile*, 1996, pp. 1809 ss.; N. DISTASO, *Superamento della personalità giuridica nei casi di abuso della stessa e ordinamento giuridico italiano*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1970, pp. 158 ss. In giurisprudenza sulla tematica si vedano, tra le altre, Corte d'Appello di Roma, 19 febbraio 1981, in *Rivista del diritto commerciale*, 1981, pp. 145 ss.; Tribunale di Messina, 10 febbraio 1996, in *Giustizia Civile*, 1996, pp. 1799 ss.; Cass., sez. I, 8 novembre 1984, n. 5462, in *Giurisprudenza Italiana*, 1985, pp. 434 ss., secondo la quale: «alla distinzione tra società dotate di personalità giuridica e società che sono prive di tale *status* non può attribuirsi un valore assiomatico assoluto perché una tale conclusione non si fonda sulla effettiva disciplina legislativa e le conseguenze che si potrebbero trarre non sarebbero giustificate. Occorre, pertanto, nell'esame delle varie fattispecie riferirsi alla concreta disciplina che il legislatore ha dato a ciascuna di esse, prescindendo, quindi, da classificazioni generali e da schemi astratti che, peraltro, sono in crisi anche dogmaticamente come risulta da quegli studi che prendono atto che le società di persone, anche se sono prive della qualificazione di persone giuridiche, ne possiedono i connotati tipici; che la qualità di persona è indipendente dalla qualità dei diritti che si posseggono; che la soggettività delle persone giuridiche non corrisponde a quella della persona fisica (non essendo accettabile una visione antropomorfa del fenomeno) perché esse sono tali in senso traslato e la qualificazione viene richiamata per analogia perché la soggettività dei gruppi è, in ogni caso, incompleta e diversa da quella delle persone fisiche, sicché in dottrina si è parlato di soggettività imperfetta [...]. Risulta in definitiva determinante la disciplina positiva data a diritti e doveri di una pluralità di soggetti [...] evitando di far discendere da concetti assolutizzanti conseguenze non previste dall'ordinamento giuridico e fenomeni di 'abuso della personalità giuridica' che portano alla disapplicazione delle norme che regolano altri istituti giuridici».

⁴³⁴ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 158-159.

In altre parole siamo di fronte a un fenomeno che si configura nell'ipotesi di abuso dei diritti collegati al concetto di persona giuridica. Invero, nel caso degli enti sportivi dilettantistici, l'abuso della personalità giuridica si verifica nell'ipotesi di utilizzo da parte di un'associazione non riconosciuta della forma di società di capitali senza scopo di lucro (o di associazione riconosciuta) per ottenere, utilizzando impropriamente i diritti collegati al concetto di personalità giuridica, l'esclusione della responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, in quanto dei debiti sociali risponderebbe in tal modo esclusivamente la società con il suo patrimonio (cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta). In altri termini, tale condotta abusiva garantirebbe l'inevitabile vantaggio agli associati che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta di non essere responsabili solidalmente e personalmente dell'obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione. Ipotesi di tal tipo si configurano, tra l'altro, laddove si riscontri una mescolanza delle sfere giuridiche, per cui i beni della società vengano costantemente confusi con i beni personali dell'associato o viceversa, cosicché non si possano imputare i beni a un soggetto specifico ovvero nel caso di un dominio illegittimo dell'associazione, da intendersi quale direzione del gruppo, da parte del soggetto dominante, non conforme alla democraticità che lo dovrebbe caratterizzare. In questo caso, per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria (anche se in tema esclusivamente societario)⁴³⁵, si deve prospettare una responsabilità del componente del gruppo che ha posto in essere la condotta elusiva mediante il disconoscimento della personalità giuridica dell'ente⁴³⁶. Occorre chiarire, inoltre, che l'istituto in questione rappresenta una disapplicazione della normativa speciale in tutti quei casi in cui, la personalità giuridica dell'ente venga utilizzata per realizzare finalità illecite o comunque non conformi allo spirito delle leggi. In ipotesi di tal genere la disapplicazione evita il configurarsi di una situazione iniqua, per cui delle disposizioni dettate in considerazione di una condizione di effettiva alterità, tra la società e i suoi componenti e di divisione nella gestione, si applicherebbero a casi di commistione di soggettività giuridica. Pertanto l'interprete dovrà dapprima «perforare» lo schermo formale di ente sportivo dilettantistico, per poi «squarciare» il velo della personalità giuridica, in una duplice operazione di recupero della realtà fattuale mascherata. Tuttavia, anche tale rimedio si deve considerare eccezionale e farvi ricorso solo quando altri strumenti non possano condurre al medesimo risultato. Infatti, il riconoscimento della personalità giuridica rimane pur sempre uno strumento essenziale del nostro ordinamento giuridico mediante il quale si garantisce la certezza delle situazioni giuridiche. In tale ipotesi si potrebbe pensare di riconoscere una

⁴³⁵ Di tale avviso, *ex multis*, F. GALGANO, *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, cit., pp. 365 ss.; N. DISTASO, *Superamento della personalità giuridica nei casi di abuso della stessa e ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 158 ss. In giurisprudenza, tra le altre, si veda Corte d'Appello di Roma, 28 ottobre 1986, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1988, p. 111 in cui si è sostenuto che «ove della personalità giuridica si sia abusato, come nel caso in cui i fondatori trattino i beni della persona giuridica come beni propri, il giudice può superare lo schermo della personalità giuridica ed imputare ai fondatori i rapporti giuridici facenti capo all'ente».

⁴³⁶ Tale tecnica trova la sua *ratio* nella necessità di realizzare una revisione del concetto di persona giuridica, da intendersi quale espressione riassuntiva di una disciplina giuridica difforme dal *corpus* normativo applicabile alle persona fisiche che ne fanno parte, così che tali soggetti risultino titolari dei diritti e doveri in modo diverso rispetto a come gli stessi ne sono titolari al di fuori dalla persona giuridica. In tal senso F. GALGANO, *I gruppi di società*, Torino, 2001, pp. 207 ss.

responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.⁴³⁷, del componente del sodalizio che abbia arrecato un danno ai creditori di questo, ponendo in essere una condotta diretta al sovvertimento delle garanzie apprestate da quelle disposizioni, poste a salvaguardia delle ragioni vantate dai creditori⁴³⁸. Inoltre, potrebbe essere esperita dal curatore, ex art. 146 della legge fallimentare, l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi degli artt. 2392⁴³⁹, 2393⁴⁴⁰ e 2394 c.c.⁴⁴¹, che presenta l'incentivo di un celere strumento cautelare⁴⁴².

2.3.1.5 L'Unione Europea e i sodalizi sportivi dilettantistici: dalla fuga dissociativa alla *reductio ad unum*

Sommario: 1. L'assimilabilità tra gli enti sportivi professionistici e i sodalizi sportivi dilettantistici non amatoriali. - 2. La libertà di stabilimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

1. L'assimilabilità tra gli enti sportivi professionistici e i sodalizi sportivi dilettantistici non amatoriali.

Per comprendere in modo compiuto la questione oggetto della presente trattazione, riteniamo opportuno procedere a un breve *excursus* storico sulle politiche comunitarie in

⁴³⁷ L'art. 2043 c.c. chiarisce che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

⁴³⁸ In questo senso Tribunale di Milano, 25 gennaio 2001, consultabile *on line* in <http://pluriscedam.utetgiuridica.it>. In dottrina di questo avviso, tra gli altri, A. ZORZI, *Assoggettabilità a fallimento del socio tiranno*, in *Il Fallimento*, 2006, pp. 960 ss.

⁴³⁹ Ai sensi dell'art. 2392 c.c. «gli amministratori [...] sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri [...]. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose».

⁴⁴⁰ Ex art. 2393 c.c. «l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione [...]. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale».

⁴⁴¹ L'art. 2394 c.c. statuisce che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale».

⁴⁴² Alternativamente, si potrebbe anche configurare l'illecito di cui al d.lgs., 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità dei soggetti collettivi. Infatti, nel caso di specie, l'illecito del sodalizio è posto in essere dai suoi membri, che avvalendosi della sua organizzazione, se ne avvantaggiano, partecipando agli utili di questa. L'azione in esame presenta il vantaggio rispetto ai rimedi testé menzionati dell'applicabilità delle misure interdittive e della confisca indipendentemente dalla prova dell'*an* e del *quantum* del danno. Una tematica di particolare interesse attinente all'abuso del diritto negli enti *non profit* è quella concernente le fondazioni di partecipazione. Com'è risaputo tali fondazioni sono dei patrimoni a formazione successiva, con innesti patrimonialmente valutabili, destinati a uno scopo, ai quali l'ordinamento riconosce la qualità di soggetto giuridico che opera nel campo del *non profit*. Le fondazioni in questione spesso configurano un abuso del diritto in quanto presentano l'ontologica stortura di consentire che l'egoismo si mascheri di fittizio altruismo. Infatti la presunta eterodestinazione del risultato dell'attività nasconde spesso degli interessi egoistici perseguiti attraverso un'attività imprenditoriale che strategicamente utilizza lo schema della fondazione di partecipazione per garantirsi le agevolazioni fiscali proprie del mondo del *non profit*. Sulla questione si vedano, tra gli altri, E. BELLEZZA - F. FLORIAN, *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006, pp. 1 ss.; M. GORGONI, *Le fondazioni di partecipazione*, in L. BRUSCUGLIA - E. ROSSI (a cura di), *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro*, Milano, 2002, pp. 523 ss.; S. DE GOTZEN, *Le "fondazioni legali" tra diritto amministrativo e diritto privato*, Milano, 2011, pp. 80 ss.; M. GRECO, *La moda delle Fondazioni di partecipazione*, in *Non profit*, 2009, pp. 107 ss.

materia sportiva. Sul tema è opportuno evidenziare che fino agli anni ottanta (e nella prima parte degli anni novanta) gli interventi comunitari erano essenzialmente diretti ad adeguare il sistema sportivo al mercato unico. Tra questi ricordiamo la pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul caso *Bosman*⁴⁴³, nella quale si enuncia il principio secondo il quale l'ordinamento sportivo non può prevedere delle limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera erogazione dei servizi retribuiti in ambito europeo. Conseguentemente la testé menzionata sentenza dichiarò illegittima l'indennità di preparazione e promozione in ambito professionistico, visto che essa doveva essere versata al sodalizio sportivo di provenienza, nelle ipotesi di tesseramento dell'atleta con un nuova squadra, anche se il contratto fosse scaduto, limitando in tal modo la libertà degli sportivi professionisti di trasferirsi in altra società sportiva. A partire dagli anni novanta gli interventi comunitari iniziarono a essere diretti a evidenziare la dimensione sociale dello sport. A testimonianza di questo cambio di prospettiva si pensi a titolo esemplificativo alla Comunicazione della Commissione Europea intitolata «la Comunità Europea e lo sport»⁴⁴⁴, alla Carta europea dello sport che invita gli Stati membri a garantire l'accesso all'attività sportiva a tutti gli individui⁴⁴⁵, al Codice europeo di etica sportiva che sottolinea, tra l'altro, il ruolo essenziale del *fair play* in ambito sportivo⁴⁴⁶ e alla dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam che evidenzia la fondamentale rilevanza sociale dello sport⁴⁴⁷. Successivamente la Commissione Europea emanò il Libro Bianco sullo Sport⁴⁴⁸ nel quale si chiarisce la fondamentale rilevanza dello sport per la salute, per l'istruzione e per l'integrazione sociale e si prevedono le linee guida che dovrà seguire tale istituzione nei suoi interventi in materia sportiva. In seguito fu emanata la Comunicazione della Commissione Europea del 2011⁴⁴⁹, diretta a sviluppare la dimensione europea dello sport, nella quale si afferma che l'attività sportiva è fondamentale per garantire le pari opportunità alle donne e l'inclusione sociale ai portatori di handicap. Tuttavia, il documento europeo fondamentale in materia sportiva è il Trattato di Lisbona del 2007⁴⁵⁰.

⁴⁴³ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, cit.

⁴⁴⁴ Comunicazione della Commissione Europea, la Comunità Europea e lo sport, 19 settembre 1991, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1992, pp. 630 ss.

⁴⁴⁵ Carta europea dello sport, 13 maggio 1992, consultabile *on line* in www.coni.it.

⁴⁴⁶ Codice europeo di etica sportiva, 13 maggio 1992, consultabile *on line* in www.coni.it.

⁴⁴⁷ Dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997, consultabile *on line* in <http://europa.eu/eu-law/decision>.

⁴⁴⁸ Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>. Sul tema, cfr., *ex multis*, I. BLACKSHAW, *The specificity of sport and the EU White Paper on sport: some comments*, cit., pp. 88 ss.; A. DI GIANDOMENICO, *La funzione sociale dello sport nell'Unione Europea ridisegnata dal Trattato di Lisbona*, in A. CICCARELLI - P. GARGIULO (a cura di), *La dimensione sociale dell'Unione Europea alla prova della crisi globale*, Milano, 2012, 199 ss.; S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2012, pp. 485 ss.; F. DE STEFANI, *Come ritornare alla sana pratica sportiva*, Ravenna, 2014, pp. 1 ss.; J.A.R. NAFZIGER, *European and North American models of sports organization*, cit., pp. 88 ss.

⁴⁴⁹ Comunicazione della Commissione Europea, Sviluppare la dimensione europea dello sport, 18 gennaio 2011, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>.

⁴⁵⁰ Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>. Per approfondire il menzionato trattato e le sue conseguenze sulla materia sportiva, si vedano, tra i molti contributi, F. HENDRICKX, *European labour law after the Lisbon Treaty: (re-visited) assessment of fundamental social rights*, in R. BLANPAIN - F. HENDRICKX (a cura di), *Labour law between change and tradition. Liber amicorum Antoine Jacobs*, Alphen aan den Rijn, 2011, pp. 75 ss.; B. NASCIBENE - S. BASTIANON, *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011, pp. 1 ss.; J. TOGNON - A. STELITANO, *Sport, Unione Europea*

Questo trattato prevede la competenza europea sulla materia sportiva⁴⁵¹ e stabilisce che l'Unione Europea debba promuovere l'attività sportiva nel rispetto della sua specificità⁴⁵² e che la sua azione debba essere diretta allo sviluppo della dimensione europea dello sport, alla promozione dell'equità, all'apertura delle competizioni sportive, alla cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e alla protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi⁴⁵³.

Invero la previsione di una specifica competenza dell'Unione Europea nella materia sportiva è di grande rilevanza in quanto rappresenta l'istituzionalizzazione del principio affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *Meca-Medina*⁴⁵⁴, secondo il quale l'Unione Europea può intervenire su tutta la materia sportiva, senza potersi distinguere tra questioni di rilevanza economica e regole tecniche. Infatti, prima di tale pronuncia la Corte di Giustizia distingueva le regole sportive in norme prettamente sportive (*sporting exception*) per le quali si escludeva la competenza dell'Unione Europea e in disposizioni, che avendo ricadute economiche, non potevano essere considerate puramente sportive, per le quali si riconosceva una soggezione alla disciplina europea⁴⁵⁵.

Facendo leva sul concetto di *sporting exception* una parte della dottrina ha sostenuto che il diritto sportivo possa configurare un'area esente dall'applicazione del diritto dell'Unione Europea (*sporting exemption*)⁴⁵⁶. Altri, in senso critico, invece, hanno evidenziato la difficoltà di identificare i limiti di tale *sporting exception*, per cui per essi «*the classical and still ever current central (legal) question in the debate on the position of sport in the European Union is whether sport is 'special', whether it deserves specific*

e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali, Padova, 2011, pp. 105 ss.; J. ZYLBERSTEIN, *La prise en considération de la spécificité du sport dans le Traité de Lisbonne*, in *Sport et Citoyenneté*, 2008, pp. 24 ss.; J. ZYLBERSTEIN, *The specificity of sport: a concept under threat*, in R. BLANPAIN (a cura di), *The future of sports law in the European Union: beyond the EU reform Treaty and the White paper*, The Hague, 2008, pp. 95 ss.; S. PERSCH, *Sportförderung in Europa: Der neue Art. 165 AEUV*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2010, pp. 1917 ss.; L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, cit., pp. 126 ss.

⁴⁵¹ Ai sensi dell'art. 6 T.F.U.E. «l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: [...] istruzione, formazione professionale, gioventù e sport».

⁴⁵² Ex art. 165, n. 1, 2° cpv., T.F.U.E. «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

⁴⁵³ L'art. 165, n. 2, T.F.U.E. recita: «l'azione dell'Unione è intesa: [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». In più, l'art. 165, n. 3, T.F.U.E., evidenzia che «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa».

⁴⁵⁴ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, cit.

⁴⁵⁵ Sul punto, tra le altre, si vedano Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 14 luglio 1976, C-13/76, *Donà v. Mantero*, cit.; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 dicembre 1974, C-36/72, *B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federacion Espanola Ciclismo*, in *European Court Reports*, 1974 -01405. Per valutare in modo esauriente la decisione citata si veda R. PARRISH, *Case C-36/74 Walrave and Koch [1974] ECR 1405*, in J. ANDERSON (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, The Hague, 2013, pp. 45 ss.

⁴⁵⁶ Cfr. A. RINCON, *EC competition and internal market law: On the existence of a sporting exemption and its withdrawal*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2007, pp. 224 ss.; V. VIGORITI, *Diritto Comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti e nazionalità*, in *Contratto e Impresa*. Europa, 2001, pp. 624 ss.

*treatment under European Law and to what extent and why»⁴⁵⁷. D'altronde, risulta assai complesso individuare una questione tecnica sportiva che non possa avere dirette refluenze economiche⁴⁵⁸. Si pensi, a titolo esemplificativo, in ambito calcistico, alla decisione di carattere puramente sportivo relativa all'adozione della tecnologia diretta a determinare se il pallone ha varcato o meno la linea di porta che in caso di *gol* non visto potrebbe determinare conseguenze economiche importanti per la squadra a cui tale rete viene attribuita e, per converso, perdite rilevanti per il *team* che lo subisce.*

Tuttavia, come anticipato, si può ritenere superata la questione testé menzionata alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia sul caso *Meca Medina*. Infatti essa ha chiarito che «la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae [...] dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata. [...] Dunque, quand'anche si consideri che tali norme [...] riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica [...], tale circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata esuli necessariamente dall'ambito di applicazione degli artt. 81 C.E. e 82 C.E. né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l'applicazione [...] dei detti articoli»⁴⁵⁹. La dottrina, sul punto, precisa che «la sentenza della Corte di giustizia nel caso *Meca-Medina* [...] ha sancito definitivamente la scomparsa della nozione di regole attinenti a profili tecnico-sportivi quale sinonimo di regole puramente sportive che, in ragione del loro contenuto e delle finalità perseguite, potevano ritenersi sottratte alla sfera di applicazione del diritto dell'Unione europea», per cui «allo stato attuale tutte le regole sportive devono ritenersi assoggettate al diritto dell'Unione Europea»⁴⁶⁰. Ciononostante la decisione in commento precisa altresì che qualora la normativa sportiva «controversa vada considerata come una decisione di associazioni di imprese che limita la libertà d'azione dei ricorrenti, essa non costituisce necessariamente una restrizione della concorrenza incompatibile con il mercato comune»⁴⁶¹.

Conseguentemente, mentre nell'originaria impostazione dell'Unione Europea la *sporting exception* giustificava una sorta di *sporting exemption* dall'applicazione della disciplina europea che veniva ritenuta legittima in considerazione della specificità dello sport, ora la materia sportiva non è estranea al diritto dell'Unione Europea ma bensì ad esso assoggettata. Tale dipendenza dello sport dalla normativa europea non concerne solo i principi fondamentali di essa ma anche le sue eccezioni, tra cui quella che prevede che i principi essenziali comunitari e le norme a tutela della concorrenza possano non trovare applicazione laddove ciò sia giustificato da interessi generali egualmente rilevanti. Pertanto, la valutazione sull'assoggettabilità della vicenda sportiva alla disciplina europea sulle libertà fondamentali e sulla concorrenza andrà svolta caso per caso. In materia la

⁴⁵⁷ R.C.R. SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, cit., p. 68. Dello stesso avviso, R. PARRISH - S. MIETTINEN, *The sporting exemption in European Union Law*, The Hague, 2008, pp. 40 ss.

⁴⁵⁸ Sul carattere sfuggente della nozione di regola sportiva si veda S. BASTIANON, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea*, in S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014, pp. 78 ss.

⁴⁵⁹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 Luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, cit., paragrafi 27, 31.

⁴⁶⁰ S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 490.

⁴⁶¹ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 Luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, cit., paragrafo 45.

dottrina ha evidenziato che «*to comply with EU law in general and EU competition law in particular, any sporting restriction must serve a legitimate purpose and must also not go any further than is necessary - this author would add 'reasonably' necessary - to achieve that purpose [...]. This will not please international sports bodies, such as FIFA and UEFA, whose goal of a general exemption of sport from EU law, which they have been lobbying for and promoting for many years, seems to be as far away as ever*»⁴⁶².

Tuttavia, il Libro Bianco sullo sport⁴⁶³ e la Comunicazione della Commissione Europea del 2011 sulla dimensione europea dello sport⁴⁶⁴, sembrano far rientrare la totalità delle regole sportive tra le materie per cui si esclude la competenza dell'Unione Europea, stante che esse sarebbero dirette a garantire il pubblico interesse consistente nella coerenza e uniformità delle competizioni sportive, privando in tal modo di significato la previsione contenuta nell'art. 6 del T.F.U.E. Si può quindi sostenere che l'eccezione-esenzione in materia sportiva dovuta alla sua presunta specificità è uscita dalla porta principale per rientrare dalla finestra.

D'altronde non si comprende come si potrebbe garantire l'interesse all'uniformità e alla coerenza delle competizioni sportive escludendo l'applicabilità della disciplina europea. Infatti, un eventuale intervento europeo in materia sportiva in ogni caso opererebbe in modo uniforme nel contesto europeo e del resto non si vede per quale ragione un provvedimento dell'autorità sportiva dovrebbe *a priori* considerarsi coerente e, invece, uno dell'Unione Europea non si potrebbe definire tale. Conseguentemente, il riferimento a tali interessi che dovrebbero giustificare la deroga del diritto dell'Unione Europea, appare piuttosto fumoso e in realtà sembra, piuttosto, diretto a mantenere quei privilegi di cui ha fruito per lunghi anni il sistema sportivo.

Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni, risulta ad oggi ragionevole ritenere che la normativa europea possa intervenire in generale in ambito sportivo e nello specifico in tema di enti sportivi, salvo che non vi si oppongano essenziali interessi della collettività, che vengono individuati di volta in volta dalla giurisprudenza europea.

⁴⁶² I. BLACKSHAW, *How 'Special' is Sport under EU Law in the Light of the Court of Justice of the European Union's Recent Decision in the Olivier Bernard Case?*, in *Business Law International*, 2011, p. 245. Di contrario avviso R. WLOCH, *UEFA as a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012*, in *Journal of Sport and Social Issues*, 2013, p. 300, la quale ritiene che «*UEFA and FIFA were indirectly recognized and legitimized as elements of global governance by other international actors [...]. The regional restriction on the scope of UEFA's activities does not, however, invalidate the claim of this organization to be playing a crucial role in networks of global governance*».

⁴⁶³ Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, *cit.*, il quale recita testualmente «*ci sono norme organizzative dello sport che - in ragione dei loro obiettivi legittimi - non sembrano violare le disposizioni antitrust del trattato C.E., purché i loro eventuali effetti contrari alla concorrenza siano pertinenti e proporzionati agli obiettivi perseguiti. Esempi di tali norme sono le 'regole del gioco' (ad es. regole che fissano la lunghezza delle partite o il numero di giocatori sul campo), le norme relative ai criteri di selezione per le competizioni sportive, sulle gare 'in casa' e 'fuori casa', quelle che vietano il cumulo di proprietà di società, quelle sulla composizione delle squadre nazionali, sul doping e sui periodi di trasferimento*».

⁴⁶⁴ Comunicazione della Commissione Europea, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, 18 gennaio 2011, *cit.*, nella quale si afferma: «*al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione dell'U.E., la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle organizzazioni sportive possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l'incertezza dei risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione di giovani atleti, la stabilità finanziaria delle squadre/dei club sportivi o la pratica uniforme e coerente di un dato sport (le 'regole del gioco')*».

Invero, già da prima della sentenza sul caso *Meca Medina*⁴⁶⁵ non vi erano perplessità sul fatto che l'Unione Europea avesse competenza in materia di enti sportivi professionistici visto che essi possono perseguire una finalità di lucro soggettivo. Infatti le situazioni che li concernevano venivano fatte rientrare tra le questioni economiche che giustificavano l'applicazione della normativa europea.

Risultava, invece, controversa, prima della sentenza testé menzionata, l'applicabilità del diritto dell'Unione Europea agli enti sportivi dilettantistici, in quanto essi (formalmente) non perseguono una finalità di lucro soggettivo, per cui si sarebbe potuto sostenere che le questioni che li riguardano dovessero essere ricomprese in quei profili di specificità della materia sportiva su cui il diritto dell'Unione Europea non avrebbe potuto incidere⁴⁶⁶. Tuttavia, si trattava di valutazioni fondate su elementi qualificatori meramente formali, che non tenevano conto dei profili sostanziali della materia.

Occorre, allora, evidenziare che, anche nel caso in cui si dovesse negare la possibilità di un sindacato europeo su questioni prettamente sportive, si dovrebbe comunque ammettere che gli enti sportivi dilettantistici non amatoriali debbano essere inclusi nel novero dei sodalizi che si devono attenere alle previsioni comunitarie, stante che svolgono pur sempre un'attività d'impresa commerciale consistente nell'organizzazione di un'attività sportiva avente rilevanza economica. In altre parole, l'associazione o la società sportiva dilettantistica non amatoriale deve essere considerata un'impresa a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 101⁴⁶⁷ o 102 T.F.U.E.⁴⁶⁸, visto che nel diritto dell'Unione Europea per essa si intende qualunque entità che svolge un'attività di offerta di beni e servizi nel mercato, non avendo, invece, rilevanza la forma giuridica ricoperta⁴⁶⁹.

Conseguentemente, a detta della dottrina, nel diritto dell'Unione Europea i soggetti «sono qualificati in base all'effettiva attività svolta»⁴⁷⁰, per cui, tutt'al più, certi enti sportivi dilettantistici non amatoriali potrebbero essere considerati delle piccole o medie imprese nei cui confronti la normativa dell'Unione Europea potrebbe evitare «di imporre

⁴⁶⁵ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 Luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, cit.

⁴⁶⁶ Sulla specificità dello sport si vedano, *ex multis*, M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, pp. 15 ss.; L. DI NELLA, *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, pp. 54 ss.

⁴⁶⁷ L'art. 101 T.F.U.E. prevede, tra l'altro, che «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno».

⁴⁶⁸ L'art. 102 T.F.U.E. chiarisce, tra l'altro, che «è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo».

⁴⁶⁹ In tal senso Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 aprile 1991, C-41/90, *Hofner, Elser v. Macroton GmbH*, in *European Court Reports*, 1991 I-01979. Più nello specifico, in tema di enti sportivi, da intendersi quali sodalizi che svolgono un'attività economica, si veda Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, 26 gennaio 2005, T-193/02, *Laurent Piau v. Commission of the European Communities*, cit., paragrafo 69, nella quale si sostiene: «è pacifico che la F.I.F.A. ha come membri associazioni nazionali costituite da società che esercitano economicamente il gioco del calcio. Ne consegue che tali società sono imprese nel senso dell'art. [101 T.F.U.E.] e che le federazioni nazionali che le raggruppano sono associazioni di imprese nel senso della medesima disposizione».

⁴⁷⁰ R. CIPPITANI, *Onerosità e corrispettività: dal diritto nazionale al diritto comunitario*, in *Europa e diritto privato*, 2009, p. 505.

vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo [di questi]»⁴⁷¹.

Del resto non si vede quale potrebbe essere la differenza sostanziale tra la *Energy T.I. Diatec Trentino*⁴⁷² e la *Dinamo Sassari*⁴⁷³, seppur dal punto di vista formale solo quest'ultima svolge un'attività sportiva professionistica. Conseguentemente la differenziazione tra enti sportivi professionistici e dilettantistici non amatoriali appare immotivata. Ciononostante tale *discrimen* incide in modo rilevante sulla sfera giuridica dei soggetti collettivi sportivi stante che la qualificazione di un ente quale sodalizio sportivo dilettantistico comporta, tra l'altro, l'attribuzione di agevolazioni fiscali, di contributi e di una maggiore libertà nella scelta della forma costitutiva.

Pertanto tale regime di favore previsto per enti sportivi dilettantistici realizza una discriminazione nei confronti dei sodalizi sportivi professionistici, fondata su profili formali e incompatibile con la visione sostanziale propria del diritto dell'Unione Europea visto che anche i soggetti collettivi sportivi dilettantistici non amatoriali, pongono in essere un'attività economica con ingenti ricavi, retribuendo i propri atleti e spesso dividendo utili, in modo occulto, sotto varie forme. Per rimediare a tale situazione la Corte di Giustizia⁴⁷⁴ ed una parte della giurisprudenza nazionale⁴⁷⁵ e della dottrina⁴⁷⁶ da tempo si sono prodigate per «squarciare il velo ch'è stato avvolto intorno agli occhi nostri»⁴⁷⁷, sostenendo, ben prima della sentenza sul caso *Meca Medina*⁴⁷⁸, l'irrelevanza della qualificazione di uno sport, o di un settore di esso, quale dilettantistico, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea. In tal modo, in varie occasioni, fu riconosciuta la natura d'impresa agli enti sportivi dilettantistici non amatoriali, con la conseguente applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

A ben vedere, le valutazioni testé menzionate hanno ad oggi una funzione accessoria in ambito europeo in quanto, come anticipato, il diritto dell'Unione Europea si estende alla materia sportiva *tout court* considerata. Da ciò consegue che i sodalizi sportivi dilettantistici si devono considerare assoggettati alla normativa europea indipendentemente da ogni altra valutazione. Un'eccezione all'applicazione concreta della normativa

⁴⁷¹ Art. 137, paragrafo 2, comma 1°, del Trattato CE. Per approfondire la questione attinente alle piccole e medie imprese alla luce della normativa europea, cfr. A. PALAZZO - A. SASSI - R. CIPPITANI, *Diritto privato del mercato*, Perugia, 2007, pp. 63 ss.

⁴⁷² La *Energy T.I. Diatec Trentino* è una società sportiva di serie A1 di pallavolo maschile.

⁴⁷³ La *Dinamo Sassari* è una società sportiva di serie A di pallacanestro maschile.

⁴⁷⁴ Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 8 luglio 1998, C-9/98, *Ermanno Agostini, Emanuele Agostini v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL*, in *European Court Reports*, 1998 I-04261; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 11 aprile 2000, C-51/96-C-191/97, *Christelle Delière v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacquée, cit.* Per approfondire quest'ultima pronuncia, oltre i limiti della suddetta trattazione, si vedano: S. BASTIANON, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Delière Lehtonen, cit.*, pp. 662 ss.; G. ADAMI, *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario, cit.*, pp. 236 ss.

⁴⁷⁵ Sul punto, tra le altre, Tribunale di Monza, 11 giugno 2001, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, pp. 10 ss.; Tribunale di Genova, 7 giugno 2001, in *Vita Notarile*, 2002, pp. 683 ss.

⁴⁷⁶ Cfr., *ex multis*, S. BASTIANON, *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia del giudice nazionale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 864 ss.; L. SANTORO, *L'influenza del diritto comunitario in materia di distinzione tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in G. LIOTTA - L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 122 ss.

⁴⁷⁷ F. PETRARCA, *Canzoniere*, Milano, 2006, p. 41.

⁴⁷⁸ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities, cit.*

dell'Unione Europea si potrebbe giustificare solo sulla base di una valutazione caso per caso della Corte di Giustizia che deve tenere conto: della valenza dell'interesse sportivo perseguito, della proporzionalità dell'azione rispetto dell'obiettivo legittimo che si intende raggiungere, della necessità della sussistenza della regola sportiva e dell'importanza della norma europea che si intende derogare. Infatti l'autonomia sportiva non è assoluta ma bensì è condizionata dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea.

In altre parole, ad oggi, un eventuale accertamento della rilevanza economica dell'attività posta in essere dagli enti sportivi dilettantistici è da considerarsi superfluo. Tali considerazioni risultano avvalorate dai recenti sviluppi della normativa europea che hanno avuto il loro culmine nell'affermazione della competenza generalizzata dell'Unione Europea sulla materia sportiva, per cui, in ogni caso, non si può più ritenere che gli enti sportivi dilettantistici rientrino in una «zona franca» dall'applicazione della disciplina europea, che troverebbe il suo fondamento nella specificità dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia, la specificità dell'ordinamento sportivo è, a nostro avviso, un concetto sopravvalutato ed in parte mitizzato per giustificare l'esenzione dall'applicazione della normativa europea. Tale caratteristica in realtà è una sorta di «chimera sfuggente» e «polimorfa» evocata dalla dottrina⁴⁷⁹, la cui sussistenza è stata assecondata in vari documenti comunitari⁴⁸⁰, ma al contempo contrastata in sede applicativa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia⁴⁸¹.

Infatti, la dottrina maggioritaria ritiene che lo sport debba essere considerato una materia autonoma stante la sua specificità⁴⁸². Tale singolarità si fonderebbe su peculiari caratteristiche di tale branca, tra cui, sono particolarmente menzionate l'esigenza della parità competitiva⁴⁸³ e la necessità della cooperazione tra i *teams* per fornire il prodotto sportivo⁴⁸⁴.

Invero, sulla prima presunta prerogativa, si è sostenuto con un esempio esplicativo che «*consider the position of heavy-weight champion of the world. He wants to earn money, to maximize his profits. What does he need in order to do so? Obviously, a contender, and the stronger the contender the larger the profits from fighting him. And,*

⁴⁷⁹ Cfr. S. SZYMANSKI, *Professional team sports are only a game: The Walrasian fixed supply conjecture model, contest-Nash equilibrium and the invariance principle*, in *Journal of Sports Economics*, 2004, pp. 111 ss.; L. DI NELLA, *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, cit., pp. 54 ss.

⁴⁸⁰ Cfr. Libro Bianco sullo sport, 11 luglio 2007, cit.; Comunicazione della Commissione Europea, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, 18 gennaio 2011, cit.

⁴⁸¹ Cfr., tra le molte, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 dicembre 1974, C-36/72, *B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federacion Espanola Ciclismo*, cit.; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, cit.

⁴⁸² Cfr., tra gli altri, R. PARRISH - S. MIETTINEN, *The sporting exemption in European Union Law*, cit., p. 40, i quali sostengono che lo «*sport possesses characteristics distinct from other sectors*».

⁴⁸³ In questa prospettiva, *ex multis*, M. EL-HODIRI - J. QUIRK, *An economic model of a professional sport league*, in *The Journal of political economy*, 1971, pp. 1302 ss.; S. SZYMANSKI, *Professional team sports are only a game: The Walrasian fixed supply conjecture model, contest-Nash equilibrium and the invariance principle*, cit., p. 111, il quale ha sostenuto: «*consumers in aggregate prefer a close match to one that is unbalanced in favour of one of the teams*».

⁴⁸⁴ In tal senso, tra gli altri, W.C. NEALE, *The peculiar economics of professional sports: a contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1964, pp. 3 ss.

since doubt about is what arouses interest, the demonstration effect will increase the incomes of lesser fighters (lower on the rating scale or lighter on the weighing scale). Pure monopoly is a disaster: Joe Louis would have had no one to fight and therefore no income»⁴⁸⁵.

Tuttavia, non condividiamo tale convincimento visto che nello sport sono spesso presenti delle situazioni monopolistiche. Si pensi al caso emblematico del gioco calcio, nei cui campionati europei nazionali vincono quasi sempre le stesse squadre, senza che questo abbia delle conseguenze sul numero di appassionati che ne fanno lo sport più seguito in Europa. In più, reputiamo che molti tifosi di squadre sportive, sarebbero più felici di veder vincere il loro *team* con tanti gol-punti di scarto rispetto che assistere a un pareggio o a una vittoria con un minimo distacco. A ciò si deve aggiungere, come evidenziato dalla dottrina straniera, che i proventi derivanti dall'attività sportiva sono più elevati quando è assente una reale competizione nel campionato e vincono spesso le squadre delle città più ricche, più popolose e con il maggior numero di sostenitori⁴⁸⁶.

Per quel che concerne il secondo profilo preso in esame attinente alla cooperazione dei contendenti nello sport, si è affermato: «il prodotto dell'industria sportiva, in sostanza, altro non è che il frutto di una produzione congiunta delle società sportive le quali, [...] sono chiamate a cooperare (all'interno della lega cui sono affiliate) per la realizzazione del prodotto finale»⁴⁸⁷.

Eppure, a nostro avviso, tale caratteristica non rappresenta un elemento di specialità presente esclusivamente nella branca sportiva, stante che in varie settori la cooperazione tra i contendenti può determinare effetti positivi per il prodotto finale. Si pensi a titolo esemplificativo alla collaborazione tra due scrittori che hanno competenza nella stessa area tematica e che realizzano un libro in comune massimizzando i profitti reciproci o a quegli avvocati che svolgono la professione nello stesso settore del diritto e nonostante questo decidono di mettersi insieme per dividere le spese oppure a quei professori universitari che si circondano di allievi, i quali potenzialmente rappresenterebbero dei futuri *competitors*, ma che in realtà giovano alla fama dei cattedratici, stante che, in tal modo, le idee di questi saranno tramandate e rielaborate da soggetti che ne hanno avuto compiuta cognizione direttamente dalla fonte. A ben vedere, ogni settore della vita umana presenta delle specifiche peculiarità, per cui queste non sussistono solo in materia sportiva.

Invero la potenziale deroga dall'applicazione dei principi comunitari si può giustificare non in base alla specialità della branca sportiva ma bensì in ragione della sua rilevanza sociale. Tale carattere non è difforme rispetto a quello che è alla base di particolari prescrizioni dirette a tutelare interessi storici, artistici, archeologici, paesaggistici o ambientali.

Tuttavia per potersi verificare tale effetto derogatorio rispetto alla normativa europea è necessario che l'interesse collettivo che sta a fondamento di quella peculiare

⁴⁸⁵ W.C. NEALE, *The peculiar economics of professional sports: a contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, cit., p 1.

⁴⁸⁶ Cfr. A.S. ZIMBALIST, *Competitive balance in sports leagues*, in *Journal of sports economics*, 2002, pp. 111 ss. Sulla questione si veda anche B. DABSCHECK, *The Sporting Cartel in History*, in *Sport in History*, 2008, p. 333, il quale afferma: «*income distribution schemes have evolved that favour strong and successful clubs [...], with participation in, and the prize money on offer from, the Champions League exacerbating such problems*».

⁴⁸⁷ S. BASTIANON, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 486.

disposizione sportiva sia predominante rispetto al valore tutelato dalla specifica norma dell'Unione Europea contrastante. Pertanto tale valutazione dovrà essere svolta di volta in volta dalla Corte di Giustizia, a cui spetta l'individuazione dell'interesse prevalente.

In tema si pensi, a titolo esemplificativo, alla scelta della Corte di Giustizia di garantire la visione di eventi sportivi di particolare importanza sociale non applicando la normativa sulla libera prestazione di servizi⁴⁸⁸. In questa prospettiva, l'eccezione sportiva cessa di essere uno strumento per garantire illegittimi privilegi alle aziende sportive ma diventa un mezzo per tutelare gli interessi della collettività.

2. La libertà di stabilimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Un'ulteriore questione di grande rilevanza, attinente alla tematica oggetto della presente trattazione, è quella relativa all'ammissibilità della partecipazione a un campionato nazionale di un paese dell'Unione Europea, da parte di un ente sportivo dilettantistico non amatoriale (o da parte di una società sportiva professionistica stante l'irrilevanza per il diritto dell'Unione Europea delle forme utilizzate dai soggetti collettivi per esercitare un'attività d'impresa) facente parte di un altro Stato membro.

A ben vedere, nulla osta a tale partecipazione, visto che i principi comunitari di libertà di erogazione dei servizi e di libertà di stabilimento garantiscono ai sodalizi sportivi comunitari, la facoltà di aderire a qualunque lega sportiva europea⁴⁸⁹ e, pertanto, di partecipare ai campionati di altra nazione facente parte dell'Unione Europea. Su questa stessa linea di pensiero, sebbene in relazione agli sport individuali, la giurisprudenza europea, ha affermato (pur pronunciandosi per irricevibilità del rinvio pregiudiziale) che il divieto per un soggetto di prender parte a una competizione sportiva che si fonda sulla considerazione che costui è membro di una nazione facente parte dell'Unione Europea diversa da quella (anche essa componente dell'Unione Europea) nel cui territorio si svolge la competizione sportiva è contrario alla normativa europea. Inoltre, a detta della Corte di Giustizia, pur potendosi considerare illogico sostenere che si possa assegnare un titolo di campione nazionale a un soggetto estraneo a un dato contesto territoriale, ciò sarebbe comunque possibile individuando delle soluzioni diverse a tale problematica rispetto al divieto di partecipare alla competizione⁴⁹⁰. Aderendo a tale prospettiva, si potrebbe ammettere, a titolo esemplificativo, una partecipazione che non comporta comunque l'assegnazione del titolo di campione nazionale oppure, più semplicemente, la modificazione della denominazione del titolo da assegnare.

Del resto la Corte di Giustizia ha ammesso la facoltà delle società di trasferire all'estero la sede legale o la sede dell'amministrazione senza perdere la personalità giuridica, anche se ha limitato tale potestà, assoggettandola a un potere normativo

⁴⁸⁸ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, 18 luglio 2013, C-201/11, *UEFA v. European Commission*, *cit.*

⁴⁸⁹ In materia si veda K. PIJETLOVIC, *EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football*, The Hague, 2015, p. 74, a detta della quale «clubs may claim that the Article 49 rule presents a restriction upon their commercial freedom in breach of TFEU competition provisions and free movement rules on services and establishment».

⁴⁹⁰ Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 8 luglio 1998, C-9/98, *Ermanno Agostini, Emanuele Agostini v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL*, *cit.*

discrezionale degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per tale allontanamento, che può comportare varie forme di limitazioni al trasferimento all'estero della sede, compreso l'obbligo di liquidazione e di scioglimento del sodalizio⁴⁹¹.

A nostro avviso, tuttavia, non è ammissibile una restrizione della libertà di stabilimento di tal genere per varie ragioni. *In primis*, aderire a tale linea di pensiero svuoterebbe di significato la disposizione dell'Unione Europea che ammette tale libertà, attribuendo agli Stati membri la potestà «*to kill at the borders*» le società⁴⁹². In secondo luogo, anche ritenendo che la facoltà di fissare i requisiti del trasferimento della sede sociale debba considerarsi quale materia di esclusiva competenza degli Stati membri, ciò non dovrebbe determinare, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, l'inapplicabilità delle disposizioni sulle libertà fondamentali, stante che esse producono effetti anche nei settori di esclusiva competenza di questi⁴⁹³.

Inoltre, più recentemente, la Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima, ai sensi dell'art. 49 T.F.U.E., la normativa nazionale che ammette una *exit taxation* per il trasferimento della sede sociale in quanto essa differenzia soggetti collettivi che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche, stante che il *discrimen* tra questi dipenderebbe da una qualificazione statale formale del regime autorizzatorio, venendo a dipendere in tal modo la tassazione dalla denominazione di esso, quale presupposto o conseguenza del cambiamento di sede⁴⁹⁴.

Pertanto auspichiamo che la Corte di Giustizia anche nel caso in esame assuma un orientamento che renda effettivo ed autonomo il diritto dell'Unione Europea, contrastando eventuali condotte elusive degli Stati membri rispetto alla normativa europea sulle libertà fondamentali⁴⁹⁵.

D'altronde, come ampiamente sostenuto, la giurisprudenza europea⁴⁹⁶ ha previsto che una deroga alle regole della concorrenza sia ammissibile solo nel caso in cui si

⁴⁹¹ Cfr. Corte di giustizia delle Comunità Europee, 27 settembre 1988, C-81/87, *The Queen v. H.M. Treasury, Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail, General Trusts ple*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1988, pp. 335 ss.

⁴⁹² Utilizza questa espressione E. WYMEERSCH, *The Transfer of the Company's Seat in European Company Law*, in *Common Market Law Review*, 2003, p. 661.

⁴⁹³ In questo senso Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 14 febbraio 1995, C-279/93, *Finanzamt Köln-Altstadt v. R. Schumacher*, consultabile *on line* in <http://curia.europa.eu>.

⁴⁹⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 29 novembre 2011, C-371/10, *National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, in *European Court Reports*, 2011 -00000.

⁴⁹⁵ In più, la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 29 novembre 2011, C-371/10, *National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam*, *cit.*) facendo riferimento a una sua precedente pronuncia (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 16 dicembre 2008, C-210/06, *Cartesio Oktató és Szolgáltató bt*, in *European Court Reports*, 2008 I-09641), ha ricondotto la problematica testé menzionata alle questioni preliminari di esclusiva competenza degli Stati membri, permettendo in tal modo ad essi di evitare un accertamento europeo dell'illegittimità della disciplina fiscale statale in materia di *exit taxation*. Per approfondire la questione, oltre i limiti della presente trattazione, si vedano, tra gli altri, G. BIZIOLI, *Aporie e contraddizioni della giurisprudenza europea in materia di Exit Taxation*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 2014, pp. 381 ss.; V. KOROM - P. METZINGER, *Freedom of establishment for companies: the European Court of Justice confirms and refines its Daily mail decision in the Cartesio Case C-210/06*, in *European Company and Financial Law Review*, 2009, pp. 125 ss.

⁴⁹⁶ Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 31 marzo 1993, C-19/92, *Kraus v. Land Baden-Württemberg*, *cit.*; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 19 febbraio 2002, C-309/99, *J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, *cit.*; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 30 novembre 1995, C-55/94, *Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori di Milano*, *cit.*

perseguano interessi generali legittimi e purché gli effetti restrittivi di tali provvedimenti siano proporzionati e pertinenti rispetto ad essi. Tuttavia, tali obiettivi per poter giustificare una deroga dei principi fondamentali dell'Unione Europea, devono essere altrettanto essenziali. Pertanto, se è sostenibile che la lealtà sportiva e la rilevanza sociale dello sport possono avere una valenza di tal genere, lo stesso non si può affermare per ogni regola sportiva.

Difatti è un'incoerenza ammettere che il sistema sportivo possa violare i principi comunitari fondamentali dietro lo «scudo» della sua presunta specificità. Del resto non vi è chi non si avveda del fatto che già con la sentenza sul caso *Bosman*⁴⁹⁷, la Corte di Giustizia aveva operato un raffronto tra le regole sportive e i principi fondamentali comunitari, ritenendo quest'ultimi prevalenti sulla base di un giudizio di valore.

Inoltre, non comprendiamo per quale motivo la libertà di erogazione dei servizi, che ha avuto per gli atleti comunitari compiuta attuazione con la sentenza della Corte di Giustizia testé menzionata, non debba riguardare anche i soggetti collettivi sportivi facenti parte dell'Unione Europea, che tale attività organizzano. Infatti gli artt. 49⁴⁹⁸ e 54 del T.F.U.E.⁴⁹⁹ devono trovare applicazione sia per le persone fisiche che per gli enti collettivi.

In conclusione, seppur, da una parte, reputiamo disdicevole un eccessivo intervento europeo nella materia sportiva, dall'altra, riteniamo che la Corte di Giustizia non debba esimersi da un'intromissione nel settore sportivo laddove le disposizioni di quest'ultimo contrastino con i principi fondamentali comunitari e non siano giustificate da esigenze generali ugualmente essenziali. Per realizzare il bilanciamento tra gli opposti interessi dell'ordinamento sportivo e di quello dell'Unione Europea un utile strumento a cui ricorrere è rappresentato dal cosiddetto «dialogo sociale europeo» previsto dagli articoli 154⁵⁰⁰ e 155 T.F.U.E.⁵⁰¹. Esso rappresenta un meccanismo di consultazione e di

⁴⁹⁷ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, C-415/93, *ASBL Union Royale Belge des Sociétés de Football Association, Royal Club Liegeois, Unione des Associations Européennes de Football UEFA v. Bosman*, cit.

⁴⁹⁸ Ai sensi dell'art. 49 T.F.U.E. «nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».

⁴⁹⁹ Ex art. 54 T.F.U.E. «le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».

⁵⁰⁰ L'art. 154 T.F.U.E. stabilisce che «la Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione».

contrattazione collettiva istituito per regolare i rapporti tra i lavoratori e i datori di lavoro a livello europeo. Tale strumento di dialogo potrebbe essere utile per evitare un intervento europeo eccessivamente invasivo in complesse questioni sportive. In tal modo le parti sociali potrebbero cercare di realizzare dei modelli legali in ambito sportivo che siano conformi alle rispettive esigenze ordinamentali⁵⁰².

2.3.1.6 La responsabilità degli enti sportivi dilettantistici ex art. 2049 c.c. conseguente alle condotte lesive poste in essere dai propri atleti a scapito degli sportivi avversari

Come anticipato, la legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo non prende in considerazione gli enti sportivi dilettantistici, lasciando, così, privo di espressa disciplina il settore sportivo dilettantistico e trascurando in tal modo di regolare il trattamento di soggetti collettivi che si trovano sostanzialmente in posizione analoga rispetto ai sodalizi sportivi professionistici sotto il profilo dell'organizzazione di un'attività sportiva di carattere oggettivamente economico mediante lo strumento societario. Pertanto, stante la mancata regolamentazione del settore non professionistico, una parte della dottrina ha ritenuto che la legge testé menzionata dovesse trovare applicazione diretta anche per il settore sportivo dilettantistico⁵⁰³, mentre per altri autori si sarebbe dovuto far ricorso all'analogia⁵⁰⁴.

Tuttavia, a nostro avviso, tali conclusioni non possono essere condivise stante che, come sostenuto da taluni, la legge sul professionismo sportivo, derogando rispetto ai principi generali in materia di lavoro subordinato, è da qualificarsi come normativa eccezionale⁵⁰⁵ e per questo non può essere oggetto di applicazione analogica⁵⁰⁶. Infatti, il

⁵⁰¹ L'art. 155 T.F.U.E. chiarisce che «il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2».

⁵⁰² In tema si vedano, tra gli altri, S. MARASSI, *Il dialogo sociale europeo nel settore sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011, pp. 45 ss.; R.C.R. SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, cit., p. 192 secondo il quale: «in this area, such a social dialogue could also lead to the establishment of commonly agreed codes of conduct or charters, which could address issues related to training, working conditions or the protection of young people».

⁵⁰³ Cfr., tra gli altri; F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, cit., pp. 374 ss.

⁵⁰⁴ In questo senso, tra gli altri, P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento*, art. 2094-2095, in P. SCHLESINGER (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 1992, pp. 183 ss.; L. MERCURI, voce *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1987, pp. 516 ss.; P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, cit., pp. 721 ss. Tali orientamenti dottrinali trovano fondamento anche nell'incoerenza di valutare diversamente gli atleti professionisti rispetto a quelli dilettanti laddove entrambi svolgano un'attività sportiva retribuita e continuativa e nella mancata previsione, così come richiesto dall'art. 2, della legge n. 91 del 1981, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., dei criteri che dovrebbero giustificare la distinzione tra l'attività sportiva professionistica e quella dilettantistica.

⁵⁰⁵ La dottrina spesso fa riferimento indifferentemente alle norme speciali e a quelle eccezionali in tema di divieto di applicazione analogica delle disposizioni sul professionismo sportivo al dilettantismo. Tuttavia le norme eccezionali sono le uniche che non ammettono l'analogia in quanto sono poste in deroga al sistema delle altre norme, mentre quelle speciali possono essere oggetto di estensione analogica stante che costituiscono un'applicazione ordinaria del sistema giuridico, seppur con taluni adattamenti, a una particolare

rapporto di lavoro sportivo presenta delle caratteristiche che si pongono in contrasto con i principi generali applicabili a un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Si pensi, in tal senso, a titolo esemplificativo: alle cadenze temporali di esso, alla necessità di svolgere continui accertamenti sull'idoneità fisica dell'atleta, alla particolare procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, all'inapplicabilità della disciplina che vieta il demansionamento e l'utilizzo degli impianti audiovisivi, all'inutilizzabilità delle disposizioni in tema di licenziamento individuale nei contratti a tempo indeterminato e in materia di contrattazione a termine. In più, l'estensione analogica della legge in esame al settore sportivo non professionistico è da considerarsi inammissibile, visto che essa reca una precisa intitolazione (norme in materia di rapporti tra la società e sportivi professionisti) espressamente limitativa dell'ambito di applicazione delle sue disposizioni ai soli professionisti e dato che essa, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 91 del 1981, subordina a una scelta federale la qualificazione dell'attività sportiva quale professionistica. In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che in varie occasioni ha escluso che la legge n. 91 del 1981 potesse essere estesa analogicamente a casi che non contempla stante che si caratterizza per la presenza di vistose deroghe rispetto alla disciplina generale del lavoro subordinato⁵⁰⁷.

Conseguentemente, seppur come precedentemente esplicitato non manchino opinioni contrarie, si deve ritenere che il contratto di lavoro subordinato sportivo non possa trovare applicazione quale fonte di disciplina dei rapporti tra le compagini sportive dilettantistiche e i loro atleti, rendendo in tal modo dubbio il correlativo regime di responsabilità utilizzabile nei confronti di tali enti.

In generale, occorre premettere che la responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo dilettantistico non si potrà configurare laddove si rientri nella normale alea dello sport. Infatti, in ambito sportivo trova applicazione il principio dell'accettazione delle regole sportive, il quale comporta che il soggetto che svolge un'attività di tal genere accetti i rischi riconnessi a tale pratica, cosicché gli è interdetto il rimedio giudiziale volto al risarcimento dei danni che rientrano nell'alea normale di quella data attività sportiva. In altri termini chi esprime il proprio consenso a svolgere un'attività sportiva ne accetta sia i vantaggi sia i rischi conseguenti. Tuttavia, il principio testé menzionato non può estendersi al di là della normale alea sportiva, e quindi non può riguardare comportamenti lesivi della lealtà sportiva. Quest'ultima consiste nel sano agonismo e costituisce l'elemento essenziale della pratica sportiva. La dottrina chiarisce che in caso di violazione della lealtà sportiva,

branca del diritto che ha particolari necessità. Conseguentemente tale assimilazione tra le norme speciali e quelle eccezionali non appare corretta ai fini dell'esclusione dell'utilizzazione del procedimento analogico, dovendosi a tal fine far riferimento solo a quest'ultime. Tali considerazioni trovano conferma nel brocardo latino *ius singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est*. In questo senso, tra gli altri, A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2013, pp. 62 ss.

⁵⁰⁶ In questa prospettiva, tra gli altri, M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., pp. 95 ss.; L. SANTORO, *L'atleta professionista di fatto*, cit., pp. 74 ss.; A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, cit., pp. 12 ss.; G. VALORI, *Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005, pp. 200 ss.

⁵⁰⁷ Cfr., tra le altre, Cass., sez. lavoro, 11 aprile 2008, n. 9551, in *Foro italiano*, 2008, pp. 3641 ss.; Cass., sez. lavoro, 17 maggio 2009, n. 10867, in *GiustiziaSportiva.it*, 2009, pp. 126 ss.

l'attività motoria uscirebbe dall'ambito dello sport, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di responsabilità⁵⁰⁸.

Pertanto in caso di comportamenti che superino i limiti dell'agonismo ci si chiede se l'ente sportivo dilettantistico risponda dei danni occorsi ai partecipanti a una competizione sportiva causati dai propri atleti e in ipotesi di risposta affermativa, sulla base di quali norme dovrebbe essere tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui. In altri termini, sorge il dubbio se il sodalizio sportivo dilettantistico possa rispondere ex art. 2049 c.c. dei danni derivanti dalle condotte che eccedono i limiti dell'agonismo poste in essere dai propri atleti a scapito degli atleti avversari, stante che l'applicazione della norma in questione postula la sussistenza di un rapporto di dipendenza nei confronti dell'ente⁵⁰⁹.

Infatti, come preannunciato, la mancanza nello sport dilettantistico di una categoria contrattuale ben definita (visto che nella realtà le tipologie di vincoli che legano gli atleti ai sodalizi sportivi dilettantistici di appartenenza sono le più svariate, dato che vengono utilizzati, oltre ad ordinari contratti di lavoro subordinato, contratti di lavoro autonomo e contratti atipici che ricalcano il contratto di lavoro sportivo) o la sua totale assenza e la natura peculiare dell'attività sportiva rendono difficile l'individuazione delle disposizioni normative in tema di responsabilità applicabili al settore sportivo dilettantistico⁵¹⁰.

Sul punto, una risalente giurisprudenza di merito ha negato la responsabilità ex art. 2049 c.c. di un ente sportivo dilettantistico per l'illecito posto in essere da un proprio calciatore a scapito di un'atleta avversario, ritenendo che tra di essi la dipendenza fosse sensibilmente attenuata, visto che lo sportivo agirebbe soprattutto per il proprio prestigio

⁵⁰⁸ Cfr. G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, cit., pp. 1658 ss.

⁵⁰⁹ Sulla tematica si vedano, Cass., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21685, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2006, pp. 999 ss.; Cass., sez. III, 23 ottobre 2001, n. 12975, in *Le società*, 2002, pp. 183 ss.; Cass., sez. lavoro, 9 agosto 2004, n. 15362, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2005, pp. 208 ss.

⁵¹⁰ Com'è noto l'attività sportiva può essere direttamente o indirettamente fonte di danni. In questo senso la dottrina fa riferimento alla cosiddetta responsabilità civile sportiva per indicare la fattispecie dannosa ascrivibile al paradigma previsto dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile in ambito sportivo. La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla natura di tale responsabilità e in particolare se essa configuri un'ordinaria responsabilità civilistica per fatto illecito ex art. 2043 c.c. oppure se si tratti di una fattispecie peculiare di responsabilità a cui si applicano le regole sportive. Secondo l'orientamento tradizionale della dottrina e della giurisprudenza vi sarebbe una sospensione delle ordinarie regole di responsabilità in ambito sportivo in quanto troverebbe applicazione una scriminante sportiva. Questa scriminante sportiva, da alcuni autori viene individuata nel consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), da altri nell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) e da altri ancora in una scriminante atipica applicabile per analogia. Tuttavia, a nostro modo di vedere, tali orientamenti sono criticabili. Infatti l'art. 50 c.p. non può avere ad oggetto diritti indisponibili, quali la salute e l'integrità personale, che sono oggetto di eventuale pregiudizio nello svolgimento dell'attività sportiva. La tesi che fa riferimento all'art. 51 c.p. si fonda sulla legge del 1942 n. 426 istitutiva del C.O.N.I. e di 24 federazioni e alla luce di questa normativa evidenzia che il legislatore avrebbe con essa voluto garantire un diritto allo svolgimento delle discipline regolamentate. La critica che muoviamo a tale impostazione è che in tal modo rimarrebbero fuori dalla scriminante gli sport che sono stati oggetto di riconoscimento sportivo successivamente alla legislazione testé menzionata. L'opinione che si fonda su una scriminante atipica sportiva, invece, è criticabile in quanto la legge prevede espressamente che in ambito penale non si possa applicare l'analogia. Conseguentemente, a nostro modo di vedere, bisogna prendere in esame la fattispecie da un altro punto di vista, non concentrandosi sulla posizione del danneggiante ma su quella del danneggiato. Infatti, il principio che deve trovare applicazione in ambito sportivo è quello dell'accettazione delle regole sportive secondo il quale chi esprime il proprio consenso a svolgere un'attività sportiva, accetta i suoi vantaggi, ma anche le norme sportive e i rischi conseguenti. In questo senso L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., pp. 1 ss.; G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, cit., pp. 1 ss.

personale⁵¹¹. Di questo avviso è anche il Tribunale di Patti secondo il quale è da escludere la responsabilità della società sportiva per le condotte dei propri atleti in quanto queste dovrebbero considerarsi imprevedibili, mentre, invece, ammette che la responsabilità della società sportiva possa sussistere nell'ipotesi in cui essa organizza l'evento sportivo, nel caso di negligente omissione delle cautele necessarie per la gestione dell'incontro o degli impianti utilizzati⁵¹².

All'opposto altra giurisprudenza di merito ha ritenuto responsabile un ente sportivo dilettantistico ex art. 2049 c.c. per la condotta avulsa dal contesto di gioco e lesiva posta in essere da un giocatore di *hockey* su pista a danno di un suo avversario. Infatti, nella sentenza in esame si afferma che «qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie una partita ufficiale di *hockey* su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del giuoco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava»⁵¹³. In questo senso si è sostenuto che per poter configurare una responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'ente per la condotta dei propri preposti è sufficiente la sussistenza di una dipendenza anche occasionale⁵¹⁴, che si sostanzia in un rapporto di preposizione in cui non è richiesta la continuità necessaria del rapporto di lavoro subordinato⁵¹⁵.

⁵¹¹ Tribunale di Bari, 10 giugno 1960, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, pp. 83 ss. La suddetta sentenza testualmente stabilisce che «il giocatore di calcio esercita un'attività agonistica e sportiva nell'interesse del proprio prestigio di atleta oltre che della società cui appartiene, onde il carattere di dipendenza con la società, se pur non manca, è quantomeno sensibilmente affievolito. In ogni caso manca il fondamento per una qualsiasi responsabilità - ex art. 2049 c.c. - della società cui il giocatore appartiene. Non è possibile ipotizzare la *culpa in vigilando*, essendo notorio che, durante lo svolgimento di una gara calcistica, la vigilanza sul giuoco e sul comportamento dei giocatori in campo è riservata esclusivamente all'arbitro, regolarmente designato dalla competente autorità sportiva e quindi regolarmente accettato dalla società e dagli stessi giocatori tesserati. Né è possibile ipotizzare la *culpa in eligendo*. E' pure notorio, infatti, che l'assunzione di giocatori di calcio ha una propria disciplina che, se non annulla, quanto meno rende limitatissima la possibilità di una libera scelta. Nell'esercizio della facoltà di scelta, comunque, la società non può prevedere - e quindi eliminare e prevenire - le reazioni personali e incontrollabili dei giocatori determinate dalla situazione agonistica in atto e nella quale volontariamente si è immesso colui che subisce un danno. Manca quindi il presupposto giuridico per applicare, nella specie, la norma di cui all'invocato art. 2049 c.c.».

⁵¹² Tribunale di Patti, sez. distaccata di Sant'Agata di Militello, 15 luglio 2010, n. 141, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com.

⁵¹³ Tribunale di Monza, 5 giugno 1997, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 758 ss. Sempre in relazione all'art. 2049 c.c., ma questa volta a proposito di responsabilità della F.I.G.C. per la condotta colposa di un centro di medicina sportiva, si veda Cass., sez. IV, 29 settembre 2009, n. 38154, in *Cassazione penale*, 2011, pp. 2570 ss. secondo la quale qualora l'atleta dilettante perda la vita sul campo di gara a causa di una patologia pregressa, la F.I.G.C. risponde dei danni, nonostante lo stesso atleta avesse presentato un certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, stante che la delega implicita da parte della F.I.G.C. ad un medico che esercita la propria attività autonomamente non esclude la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della federazione per un suo difetto di diligenza. Inoltre, in questo senso, cfr. anche Tribunale di Campobasso, 15 maggio 2014, n. 411, in *Diritto dello sport*, 2014, pp. 79 ss.

⁵¹⁴ Di questo avviso, Cass., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21685, *cit.*, pp. 999 ss.; Cass., sez. III, 23 ottobre 2001, n. 12975, *cit.*, pp. 183 ss.; Cass., sez. lavoro, 9 agosto 2004, n. 15362, *cit.*, pp. 208 ss.

⁵¹⁵ In questo senso, tra gli altri, R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, pp. 355 ss.; M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in A. SCIALOJA- G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1993, pp. 424 ss. Cfr. anche F. FAROLFI, *Nuove dimensioni della responsabilità vicaria*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2010, p. 1082, secondo il quale «chi trae vantaggio da una situazione risponde anche degli svantaggi (*cuius commoda, eius et incommoda*). Il principio è racchiuso all'interno di una speciale responsabilità: quella dei padroni e committenti (art. 2049 c.c.). Si tratta di un'antica regola, inserita nel codice civile francese, secondo la quale «i padroni e i committenti (sono responsabili) per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati». Inoltre

In merito, alcuni studiosi del diritto preferiscono riferirsi al concetto di utilizzazione strumentale, intendendo per esso «ogni ipotesi di potere giuridico in ordine all'utilizzazione di quel particolare tipo d'altrui attività latamente definibile 'lavoro'»⁵¹⁶. La dottrina maggioritaria, aderendo a tali ultime osservazioni, ha ritenuto che la sussistenza di un rapporto di preposizione fosse sufficiente per poter configurare la responsabilità dei padroni e dei committenti e, conseguentemente, è stata critica nei confronti dell'orientamento limitativo della responsabilità degli enti sportivi dilettantistici che faceva leva sulla considerazione che l'ente non avrebbe dovuto rispondere ex art. 2049 c.c. in quanto l'atleta svolgerebbe l'attività sportiva in modo indipendente e sarebbe sottoposto alla sola vigilanza dell'arbitro⁵¹⁷.

Tuttavia, tale indirizzo interpretativo maggioritario non è univoco e si attesta su diverse posizioni. Infatti, secondo alcuni autori⁵¹⁸, ai fini dell'applicazione dell'art. 2049 c.c., è necessario porre in essere un accertamento caso per caso ai fini di verificare la sussistenza di un rapporto di dipendenza che lega l'atleta all'ente sportivo dilettantistico. Per altri autori⁵¹⁹, invece, è immancabilmente sussistente un potere di direzione e controllo del sodalizio sportivo dilettantistico sui propri atleti e un avvantaggiamento derivante dalle prestazioni sportive di questi ultimi, che giustificano una responsabilità ex art. 2049 c.c. di tali enti.

A nostro avviso sembra preferibile quest'ultimo orientamento nel settore sportivo istituzionalizzato, stante che in tutte le competizioni a cui partecipa l'atleta, si è

per M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, p. 2157, «in altri termini, perché sia configurabile la responsabilità vicaria di cui all'art. 2049 c.c. non è necessario uno stretto rapporto di causalità tra le mansioni svolte dal collaboratore e l'evento pregiudizievole, essendo sufficiente che le incombenze a questi affidate abbiano determinato una situazione tale da rendere possibile o anche soltanto favorire la consumazione del fatto illecito».

⁵¹⁶ U. RUFFOLO, *La responsabilità vicaria*, Milano, 1976, p. 90.

⁵¹⁷ Cfr. G. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, pp. 277 ss.; M. GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, pp. 13 ss.

⁵¹⁸ Cfr. V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, pp. 94 ss. Tale autore afferma testualmente: «ancorché la motivazione della suddetta sentenza del tribunale di Bari non risulti del tutto appagante, essa, tuttavia, coglie la speciale fisionomia del rapporto e della prestazione di lavoro sportivo rispetto al comune rapporto di lavoro subordinato. La soluzione preferibile sulla sussistenza in concreto del potere di direzione e di vigilanza sembra essere, pertanto, quella che demandi al giudice l'indagine che, in certe ipotesi - caratteristiche della prestazione sportiva- è totalmente assente. Può essere, per esempio, ritenuta responsabile la società di appartenenza del giocatore per i fatti commessi durante gli incontri o le gare fra rappresentative nazionali o tal ruolo dev'essere assunto dalla federazione, per incarico della quale l'atleta è chiamato ad esibirsi in questo tipo di manifestazioni? La risposta è in quest'ultimo senso se si ravvisa nella federazione la figura del committente, sia pure temporaneo ed occasionale»; Di questo avviso pure A. PALMIERI, *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 764 ss. In questo senso, seppur con riferimento all'art. 2043 c.c., vedi anche G.M. LOSCO, *Sulla qualificazione giuridica della responsabilità civile nell'attività sportiva*, in *Diritto e Fiscalità dell'assicurazione*, 2013, pp. 115 ss. Più in generale cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994, pp. 730 ss.; M. COMPORTI, *Fatti illeciti. Le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2009, pp. 90 ss.

⁵¹⁹ Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore. Nota a Tribunale di Bari, 10 Giugno 1960*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, pp. 83 ss. In particolare, l'autore ritiene che «la società ha sul giocatore un intenso potere di direzione, disciplina e controllo che non viene ad interrompersi durante la gara, rispetto alla quale l'arbitro ha solo un potere di disciplina del giuoco. Inoltre la società ritrae, dall'attività dei giocatori, un vantaggio certo che vale pure ad integrare la ratio dell'art. 2049». Più in generale cfr. S. RODOTA', *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, pp. 176 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *La responsabilità per fatto altrui, mandato e contratto di lavoro gestorio*, in *Foro italiano*, 1937, pp. 329 ss.

puntualmente in presenza del tesseramento di quest'ultimo e conseguentemente allo svolgimento di un'attività sportiva sottoposta ad accordi che impongono all'atleta un rapporto di dipendenza nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico.

Infatti, «stipulando il tesseramento [...] l'atleta istaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione e [...] accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione»⁵²⁰. In questo senso anche la Corte di Cassazione ha sostenuto: «nell'ordinamento sportivo con il tesseramento e l'affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti di detto ordinamento e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive federazioni [...]. In quest'ottica si è giunti ad individuare nei regolamenti federali meri atti interni, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c. e, sotto un distinto versante, una ridefinizione del tesseramento non più in termini di atto amministrativo [...] ma come atto pure esso di natura negoziale» per cui si osserva che «con il citato decreto n. 242 del 1999 il legislatore abbia finito per attuare [...] quanto da tempo affermato dalla dottrina che, in una prospettiva privatistica e contrattualistica, aveva già configurato la domanda di adesione all'associazione (come viene ora qualificata la federazione sportiva) come una proposta contrattuale, a fronte della quale non esiste più un obbligo a contrarre dell'associazione perché la posizione del soggetto che intende aderire all'associazione già costituita va assimilata a quella dell'originario contraente del contratto associativo»⁵²¹.

Invero le clausole statutarie e regolamentari testé menzionate prevedono un potere di direzione dell'ente sportivo dilettantistico che fa sorgere, a carico dell'atleta, degli obblighi di soggezione nei confronti degli organismi propri del sistema sportivo istituzionalizzato, individuabili nell'ente di appartenenza, nella federazione sportiva di riferimento, nel C.O.N.I. e nelle istituzioni sportive internazionali. Tale vincolo a cui è sottoposto l'atleta, oltre ad essere di carattere contrattuale⁵²², ha refluenze anche di natura disciplinare. Si pensi a titolo esemplificativo, nel gioco calcio, all'obbligo degli atleti, sancito dall'art. 92 delle Norme organizzative interne federali, di attenersi alle prescrizioni dell'ente sportivo dilettantistico, pena l'applicazione di una sanzione da parte della commissione disciplinare competente su proposta del sodalizio di appartenenza⁵²³.

⁵²⁰ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., p. 69. In tema si veda anche S. RIGAZIO, *Sport e minori*, Roma, 2014, pp. 50 ss.

⁵²¹ Cass., sez. lavoro, 1 agosto 2003, n. 11751, consultabile *on line* in www.dirittoegiustizia.it. In questo senso anche Cass., SS. UU., 1 ottobre 2003, n. 14666, in *Foro Amministrativo - Consiglio di Stato*, 2004, pp. 93 ss.

⁵²² Di questo avviso, tra gli altri, R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle Federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, pp. 111 ss.; M.C. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010, pp. 162 ss.; P. RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*, Bologna, 2013, pp. 65 ss. In senso contrario, stante che optano per la natura pubblicistica del tesseramento, C. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, pp. 107 ss.; L. CANTAMESSA, *Un tema semi-nuovo di diritto sportivo internazionale: la third party ownership (TPO)*, in S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014, pp. 123 ss.

⁵²³ L'art. 92 delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. (N.O.I.F.), intitolato doveri dei tesserati, recita testualmente: «i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori 'professionisti' e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti. I 'giovani di serie' devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di

Le prescrizioni a cui fanno riferimento le Norme organizzative interne federali si sostanziano nelle istruzioni tecniche e nelle direttive impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, che concernono non solo l'esecuzione della prestazione, ma anche la vita privata dell'atleta, che deve essere tale da non pregiudicare una corretta forma fisica e mentale⁵²⁴. Del resto l'esigenza di conformarsi a delle regole è connaturale a qualunque gioco di squadra, in cui l'interesse individuale deve porsi in secondo piano rispetto all'obiettivo collettivo, il cui perseguimento avviene sotto la direzione di un allenatore e del suo staff. Tali istruzioni fanno discendere dei correlativi obblighi per gli atleti che sono ricollegabili al dovere di obbedienza e di fedeltà. In questa prospettiva la sussistenza di doveri di tal genere per l'atleta dilettante è espressamente sancita, a titolo esemplificativo, dall'Accordo collettivo tra la Lega Italiana Rugby Eccellenza e l'Associazione Italiana Rugby del 27 Marzo 2008 che prevede l'obbligo per lo sportivo dilettante «di osservare il dovere di fedeltà e lealtà sportiva nei confronti della società, fornendo una totale collaborazione formale e sostanziale ai dirigenti, allenatori, medici sociali e compagni di squadra [...] rispettando le norme di comportamento, dettate dalla società, sia dentro che fuori dal campo di gioco»⁵²⁵.

Pertanto, il rapporto che sorge con il tesseramento si caratterizza per la presenza di un potere di direzione a cui corrisponde un dovere di obbedienza.

Tali caratteristiche del tesseramento comuni rispetto ai contratti testé menzionati giustificano l'ammissibilità del ricorso all'art. 2049 c.c. da parte dell'atleta della compagine avversaria, leso dalla condotta di altro sportivo, nei confronti del sodalizio di appartenenza di quest'ultimo.

Inoltre, l'indipendenza della condotta dell'atleta rispetto al sodalizio di appartenenza è un falso mito visto che il prestigio raggiunto dall'atleta si riflette in modo diretto sul *team* di provenienza. Invero il risultato positivo individuale dello sportivo è sminuito dal fallimento collettivo del team mentre *a contrario* il gesto sportivo personale si

salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei 'giovani di serie' vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica. Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione. Le sanzioni a carico dei calciatori 'giovani dilettanti' e 'non professionisti', indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società».

⁵²⁴ In tal senso, tra gli altri, Accordo collettivo tra L.I.R.E. (Lega Italiana Rugby Eccellenza) e A.I.R. (Associazione Italiana Rugby), 27 marzo 2008, consultabile *on line* in www.air.it, che stabilisce all'art. 7, punto 4, che: «il giocatore per tutta la durata del presente Accordo, dovrà rispettare i seguenti obblighi: [...] svolgere la prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici tenendo il più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società»; Regolamento Rapporti Società-Tesserati/ Modello Accordo economico della Federazione Italiana Pallacanestro, 10 giugno 2007, delibere n. 9, 10, 11, e 13, consultabile *on line* in <http://img.adil.webpont.com>, vincolante per tutti i tesserati delle società affiliate alla F.I.P. e partecipanti al campionato nazionale serie dilettanti ed associate alla L.N.P. (Lega Nazionale Pallacanestro), che prevede testualmente, all'art. 1, tra i doveri dell'atleta, quello di «eseguire la prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione di mezzi e di persone approntata dalla società, fornendo una totale collaborazione formale e sostanziale ai dirigenti, allenatori, medici sociali e compagni di squadra, finalizzando il proprio comportamento al massimo rendimento individuale e di squadra. Deve in particolare rispettare tutte le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il raggiungimento degli scopi agonistici prefissati».

⁵²⁵ Art. 7, punto 3, dell'Accordo collettivo tra L.I.R.E. (Lega Italiana Rugby Eccellenza) e A.I.R. (Associazione Italiana Rugby), 27 Marzo 2008, *cit.*

valorizza in caso di riuscita complessiva dell'ente sportivo. Infatti, com'è risaputo, i riconoscimenti sportivi individuali più prestigiosi sono sempre collegati a trionfi collettivi.

Ulteriormente per ammettere la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'ente sportivo dilettantistico per le condotte dei propri atleti è sufficiente far ricorso al noto principio del diritto romano *cuius commoda et eius incommoda*⁵²⁶ secondo il quale chi si avvantaggia di una determinata attività deve sopportarne tutti gli svantaggi che gliene derivano anche in assenza di dolo o colpa. In altri termini, il brocardo testé menzionato trae fondamento da esigenze equitative secondo le quali si deve stabilire una correlazione tra benefici e svantaggi. La responsabilità che si configura non comporta un'inversione dell'onere della prova, attraverso una presunzione di colpa, ma realizza un addebito certo, indipendente dalla presenza dell'elemento soggettivo, che trova il suo unico limite nella dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio⁵²⁷. Conseguentemente, in base al principio in esame, non è necessario per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. che vi sia un rapporto di lavoro ma è, invece, sufficiente che l'autore dell'illecito agisca su richiesta ed a vantaggio di chi è tenuto a risponderne. Tali conclusioni permettono di evitare le conseguenze negative in tema di addebito di responsabilità che, in caso contrario, deriverebbero dalle decisioni delle federazioni sportive di non qualificare l'attività sportiva di riferimento come professionistica e dalla correlativa incertezza contrattuale che concerne il rapporto sportivo dilettantistico.

2.3.1.7 La lesione all'atleta quale fonte di responsabilità nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico

Com'è risaputo, la Corte di Cassazione, chiamata a rispondere sulla richiesta di risarcimento di un ente sportivo per morte dei suoi atleti in relazione alla perdita subita derivante dalla mancata cessione di un giocatore, escluse la risarcibilità di questa in quanto l'alta quotazione nel mercato calcistico, da cui deriverebbe un cospicuo guadagno in caso di cessione ad altra società sportiva del calciatore, non rientrerebbe «nel rapporto obbligatorio esistente fra società e giocatore, cioè nella specifica obbligazione di fare». Inoltre si sostenne che «la perdita di un collaboratore dell'imprenditore è fonte di un danno quando determina la diminuzione dell'efficienza dell'impresa e una riduzione del reddito»⁵²⁸. In sintesi la Suprema Corte nella sentenza presa in esame limitava il risarcimento del danno dei diritti di credito alle sole prestazioni infungibili⁵²⁹.

⁵²⁶ Il principio *cuius commoda et eius incommoda* trova riscontro anche nel diritto longobardo e in particolare nella legge 144 dell'Editto di Rotari relativa alla responsabilità del *magister commacinus* per morte o lesione.

⁵²⁷ In questi termini, tra gli altri, C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità, cit.*, pp. 730 ss.; S. BIELLI, *La responsabilità dei padroni e committenti per fatto illecito dei loro domestici e commessi*, in G. ALPA - M. BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1987, pp. 82 ss.; G. ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010, pp. 725 ss.

⁵²⁸ Cass., sez. III, 29 marzo 1978, n. 1459, in *Foro Italiano*, 1978, pp. 827 ss. Cfr., sulla questione, *ex multis*, A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della 'persona-atleta'*, cit., pp. 287 ss.; M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, in P.G. MONATERI (a cura di), *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, Milano, 2002, pp. 120 ss.; R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in P. CENDON (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1998, pp. 303 ss.; G. VISINTINI, *La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni*, in G. VISINTINI (a cura di), *Trattato della responsabilità contrattuale*, Padova, 2009, pp. 709 ss.; F.D. BUSNELLI, *Un clamoroso revirement della Cassazione: dalla 'questione di Superga' al 'caso Meroni'*, in *Giustizia Civile*, 1971, pp. 201 ss.; A. PERA, *Il danno ingiusto*, in L. VIOLA (a cura di), *Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità*

Tuttavia tali considerazioni si scontrano con l'esigenza di riparazione integrale di ciascun danno, il quale può essere determinato non solo dalla lesione di diritti assoluti ma anche dal pregiudizio arrecato a interessi meritevoli di tutela⁵³⁰. In altri termini la tutela aquiliana può applicarsi anche in caso di lesione di situazioni di fatto meritevoli di tutela. Conseguentemente devono ritenersi tutelati dall'articolo 2043 c.c. sia i diritti di credito sia quegli interessi che pur non essendo costitutivi di un diritto soggettivo, si sostanziano in interessi legittimi o anche in semplici aspettative. In effetti, una volta riconosciuto che la lesione dei crediti realizza un danno ingiusto, non si può considerare legittima la limitazione della risarcibilità solo a quei crediti che sono caratterizzati dall'*intuitus personae*, per cui non si può giustificare una differenza di trattamento fra rapporti di credito fondati su prestazioni infungibili e rapporti in cui le qualità del debitore siano meno rilevanti. Oltretutto, se anche il credito fosse fungibile, il creditore subirebbe comunque un pregiudizio laddove la sostituzione del debitore richiedesse un certo lasso di tempo. Del resto l'art. 2043 c.c. non rinvia a un numero chiuso di posizioni giuridiche soggettive ma ammette una ampia tutela di tutti gli interessi che siano meritevoli di salvaguardia per il nostro ordinamento giuridico⁵³¹.

speciali, Matelica (MC), 2007, pp. 22 ss.; M. BARCELLONA, *L'ingiustizia del danno e il doppio regime della responsabilità*, in E. GABRIELLI (a cura di), *Commentario del codice civile, Dei fatti illeciti*, Torino, 2011, pp. 164 ss.

⁵²⁹ In relazione alla tematica in esame riteniamo opportuno procedere a un breve *excursus* storico delle vicende giurisprudenziali che lo concernono, precedenti alla decisione sopra citata. La prima volta che la Suprema Corte si pronunciò su una domanda di risarcimento di un ente sportivo per morte dei suoi atleti, fu nel famoso caso dell'incidente aereo che portò alla dipartita di 10/11 della squadra titolare del Torino. La società del Torino calcio s.p.a. ipotizzò la lesione da parte del vettore di un diritto soggettivo assoluto consistente nella «composta entità consistente nella squadra e [...] costituente il nucleo essenziale del patrimonio aziendale». Tuttavia, la Suprema Corte non accolse la pretesa risarcitoria di tale squadra in quanto ritenne che «non possono essere considerati di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio [...] il bene aziendale a servizio dell'impresa è rappresentato dal diritto alla prestazione, diritto che è esclusivamente di credito» (Cass., sez. III, 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giurisprudenza Italiana*, 1953, pp. 828 ss.). A distanza di svariati anni il Torino calcio s.p.a. si rivolse nuovamente ai giudici per ottenere il risarcimento per la morte di un proprio atleta (Luigi Meroni) che era stato investito da un minore. Questa volta il Torino calcio s.p.a. richiese il risarcimento del diritto assoluto all'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi. La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, cambiò il proprio orientamento, e pur sostenendo che l'avviamento non dovesse essere confuso con i fattori che concorrono a determinarlo e che si sarebbe dovuto, invece, far riferimento al rapporto giuridico leso da individuarsi in un rapporto di lavoro subordinato, ammise, in relazione a quest'ultimo, la tutela aquiliana del diritto di credito derivante dal fatto illecito del terzo che aveva determinato la morte del debitore. Tuttavia, concluse affermando che il danno causato al creditore dalla morte del debitore è configurabile come conseguenza diretta e immediata dell'evento che ha causato la morte solo se, trattandosi di obbligazioni di fare, vi è insostituibilità della persona del debitore nel senso dell'impossibilità del creditore di procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni uguali o equipollenti (Cass., SS. UU., 26 gennaio 1971, n.174, in *Foro italiano*, 1971, pp. 199 ss.). Facendo riferimento a tale ultima precisazione la Corte d'Appello a cui fu rinviata la controversia esclude la risarcibilità del danno, ritenendo che la riserva del giocatore deceduto lo avesse degnamente sostituito e non ravvisando una riduzione degli spettatori, ma anzi un aumento di questi, esclude il nesso causale tra la morte del calciatore e un eventuale danno da lucro cessante (Corte d'appello di Genova, 17 giugno 1973, in *Giurisprudenza Italiana*, 1973, pp. 1184 ss.).

⁵³⁰ Cfr., tra gli altri, si vedano S. MAZZAMUTO, *Spunti in tema di danno ingiusto e danno meramente patrimoniale*, in *Europa e diritto privato*, 2008, pp. 370 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito*, in M. FRANZONI (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2010, pp. 874 ss.; U. SCOTTI, *Il danno da sinistro stradale*, Milano, 2010, pp. 243 ss.

⁵³¹ Di questo avviso, tra gli altri, M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., pp. 123 ss.; F. DI CIOMMO - V. VITI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*,

Tale critica ha giustificato il mutamento di orientamento della giurisprudenza successiva che si è esplicato in varie materie e che ha portato alla tutela aquiliana del diritto di credito e di ogni altra situazione di fatto meritevole di tutela (si pensi a titolo esemplificativo alla tutela aquiliana della detenzione⁵³²), senza più far riferimento al criterio dell'insostituibilità della prestazione lavorativa.

Paradigmatica di tale nuova linea di pensiero è la sentenza nella quale si sostiene che «il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile»⁵³³.

Anche in ambito sportivo dilettantistico la giurisprudenza di merito ha seguito tale orientamento, affermando che «[l'] associazione sportiva, la quale abbia perduto una partita di campionato e sia stata, quindi, retrocessa nelle serie inferiori, perché non ha potuto utilizzare del tutto o impiegare al meglio le prestazioni di alcuni giocatori infortunati in un incidente stradale, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alla retrocessione, dal terzo responsabile dell'incidente purché dimostri che la sconfitta sia stata causata dall'assenza o dalle inadeguate prestazioni dei giocatori infortunati e non rientri, invece, nell'alea normale di ogni competizione sportiva»⁵³⁴.

Milano, 2008, pp. 302 ss.; F. SANTOSUOSSO, *La 'nuova frontiera' della tutela aquiliana del credito*, in *Giustizia Civile*, 1971, pp. 201 ss.; M. ASTONE, *L'aspettativa e le tutele. Contributo allo studio degli effetti preliminari nelle situazioni di pendenza*, Milano, 2006, pp. 42 ss.; F.D. BUSNELLI, *Lesione di interessi legittimi: dal 'muro di sbarramento' alla 'rete di contenimento'*, in *Danno e responsabilità*, 1997, pp. 269 ss. Cfr., altresì, S. TESTA BAPPENHEIM, *Il danno da uccisione di religioso, negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano*, Cosenza, 2007, p. 502, il quale afferma testualmente: «la nozione di danno ingiusto dell'art. 2043 c.c. è sicuramente così ampia da essere comprensiva di qualsiasi lesione di interesse, senza che in linea di principio esistano possibili preclusioni alla tutela aquiliana dei diritti di credito in quanto diritti relativi: se di 'situazione di vantaggio' si tratta, essa non sarà meno protetta dall'ordinamento del diritto soggettivo, costruendosi come 'situazione inattiva', che dev'essere attivata dall'altrui comportamento». Le opinioni contrarie a tale risarcibilità si fondano su preoccupazioni economiche, relative alle possibili conseguenze finanziarie lesive, nei confronti dei parenti superstiti, derivanti dall'estensione dell'area del danno risarcibile e sul riferimento all'art. 1372 c.c. che escluderebbe l'indebita incidenza di effetti negoziali sulla sfera giuridica dei terzi estranei al contratto. In questi termini, tra gli altri, B. GARDELLA TEDESCHI, *Ripensando la responsabilità civile per le società sportive*, in R. LOMBARDI - S. RIZZELLO - F. G. SCOCA - M.R. SPASIANO (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico. Tra diritto ed economia*, Milano, 2009, pp. 229 ss.; V.M. CAFERRA, *I limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito*, in *Foro Italiano*, 1973, pp. 100 ss.; G. VISINTINI, *La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, cit.*, pp. 709 ss.

⁵³² In tal senso, tra le altre, Cass., sez. II, 14 maggio 1993, n. 5485, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 1994, pp. 20 ss., che stabilisce: «anche colui, che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere. Non vi è, cioè, necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un diritto comunque tutelato 'erga omnes', potendo i diritti sul medesimo bene derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro».

⁵³³ Tribunale di Bari, 22 gennaio 2008, n. 181, in *Il merito*, 2008, p. 38; In questo senso si vedano anche, *ex multis*, Cass., SS. UU., 12 novembre 1988, n. 6132, in *Foro italiano*, 1989, pp. 742 ss.; Cass., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400, in *Danno e responsabilità*, 2005, pp. 45 ss.

⁵³⁴ Tribunale di Roma, 21 novembre 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 190. Cfr. anche Cass., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11322, in *Foro Italiano*, 2004, pp. 155 ss., in merito al caso di un atleta costretto ad

Dunque attualmente in caso di richiesta di risarcimento di un ente sportivo per morte o lesione dei suoi atleti l'indagine si concentra sulla derivazione immediata e diretta dell'evento dalla condotta e sulla quantificazione del danno⁵³⁵.

Conseguentemente si deve ritenere ammissibile la risarcibilità integrale dei danni anche nel settore sportivo dilettantistico non amatoriale dove gli introiti agli enti sportivi provengono dai compensi derivanti dai risultati ottenuti dalla squadra, dai proventi legati alla preparazione o al rendimento degli atleti, dai corrispettivi per il trasferimento degli atleti, nonché da somme erogate a titolo di sponsorizzazione⁵³⁶.

Vista la poliedricità della nozione di sport dilettantistico occorre prendere in esame una disciplina sportiva che possa essere emblematica rispetto a tutte le altre ai fini della verifica delle tipologie di proventi di cui godono gli enti sportivi dilettantistici. In tal senso ci si riferisce al giuoco calcio visto che rappresenta lo sport con l'apparato di norme più complesso e stante che esso, non di rado, costituisce il modello di riferimento per le altre federazioni sportive.

Nello specifico le Norme organizzative interne federali prevedono: all'art. 96 un premio di preparazione per il 'giovane dilettante' (si tratta di un calciatore tesserato con un ente facente parte della Lega Nazionale Dilettanti che ha un età tra i quattordici e i diciotto anni) da corrispondersi all'ente sportivo dilettantistico di provenienza⁵³⁷, all'art. 99 un premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività sportiva dilettantistica⁵³⁸, all'art. 99 *bis* un premio alla carriera a favore dell'ente dilettantistico presso cui si è formato l'atleta (che comunque non

interrompere la propria attività sportiva a seguito di un incidente stradale, nella quale si sostiene che, ai fini del risarcimento, sia necessaria la prova del pregiudizio subito.

⁵³⁵ Incidentalmente occorre rilevare che, a nostro avviso, la quantificazione del danno materiale è legata alle somme erogate all'atleta a qualunque titolo durante il periodo di inabilità, all'impossibilità di sostituzione di quest'ultimo (o alla maggiore onerosità che ne deriva), ai mancati risultati sportivi che potrebbero derivare dal mancato godimento delle sue prestazioni, alla perdita di somme derivanti da sponsorizzazioni e infine al venir meno della potestà di autorizzare il suo trasferimento ad altra squadra.

⁵³⁶ Ex art. 90, comma 8°, della legge 289 del 2002, le somme erogate dagli imprenditori agli enti sportivi dilettantistici possono essere detratte come spese di pubblicità entro un importo annuo di euro 200.000,00. In merito la giurisprudenza ha chiarito che la disposizione sopra citata prevede per detti corrispettivi «una presunzione di inerENZA all'attività di impresa (quale spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario), che può essere vinta solo mediante la dimostrazione dell'antieconomicità e la sproporzione di quanto erogato, in relazione al fatturato dell'impresa medesima». Sulla questione si veda Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sez. I, 12 agosto 2013, n. 170, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it.

⁵³⁷ Le Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. all'art. 96 prevedono testualmente: «le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come 'giovane di serie', 'giovane dilettante' o 'non professionista' di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come 'giovani', con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un 'premio di preparazione' sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale».

⁵³⁸ Ai sensi dell'art. 99 delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. «a seguito della stipula da parte del calciatore 'non professionista' del primo contratto da 'professionista', la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella 'B', che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica».

si cumula rispetto alle altre somme percepite)⁵³⁹ e all'art. 101, comma 7°, un eventuale premio di valorizzazione o di rendimento legato al trasferimento temporaneo del giovane dilettante⁵⁴⁰. A tali premi si devono aggiungere gli eventuali proventi percepiti per il trasferimento dell'atleta, quale compenso per la cessione di un contratto di lavoro che ha ad oggetto le prestazioni sportive di esso. Difatti seppur l'art. 100 delle Norme organizzative interne federali (sui trasferimenti degli atleti)⁵⁴¹ non faccia riferimento esplicitamente a corrispettivi da trasferimento, ciò è esplicitato dalla parte finale dell'art. 99 *bis* che recita testualmente: «nel caso la società dilettantistica [...] abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica [...] l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 delle Norme organizzative interne federali), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante». Inoltre anche dall'art. 101, comma 6° *bis*, delle Norme organizzative interne federali risulta la possibilità di percepire denaro o altra utilità dal trasferimento degli atleti laddove esso stabilisce che in caso di trasferimento temporaneo del giovane dilettante, si possa convenire un diritto di opzione a favore dell'ente cessionario purché sia precisato l'importo convenuto nell'accordo di trasferimento⁵⁴².

Alla luce delle pregresse considerazioni appare evidente che anche gli enti sportivi dilettantistici possono patire un danno che derivi dalle lesioni che subiscono i loro atleti in termini di mancata attribuzione dei corrispettivi dei trasferimenti e delle remunerazioni legate ai premi e alle sponsorizzazioni, che in realtà più piccole rispetto alle società

⁵³⁹ Ex art. 99 *bis* delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. «alle società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come 'giovane' o 'giovane dilettante' nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo *status* di professionista, la sua prima gara ufficiale nella nazionale A o nella under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro settore giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il 'premio di preparazione' (art. 96 N.O.I.F.) o il 'premio di addestramento e formazione tecnica' (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante».

⁵⁴⁰ L'art. 101 delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C., comma 7°, evidenzia che «negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste».

⁵⁴¹ Le Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. all'art. 100 stabiliscono che «i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano 'professionisti', possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore 'non professionisti' possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori 'non professionisti', 'giovani dilettanti' e 'giovani di serie' può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società».

⁵⁴² Il comma 6° *bis*, dell'art. 101, delle Norme organizzative interne federali della F.I.G.C. chiarisce testualmente che «negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori 'giovani dilettanti' da società dilettantistiche a società professionistiche è consentito, a favore della società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto».

professionistiche, incidono pesantemente sulla sopravvivenza di queste. Tale precisazione permette di armonizzare la disciplina sportiva con i principi che stanno alla base dell'ordinamento nazionale ed europeo stante che in tal modo si disapplica di fatto l'equazione gratuit -dilettantismo sportivo, per fare emergere la condizione obiettiva di assimilabilit  del sodalizio sportivo dilettantistico rispetto a quello professionistico. Conseguentemente si configura, nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico, un danno materiale visto che uno dei componenti della societ  non potr  continuare ad assicurare alla squadra il suo apporto sia in termini di risultati che di futuri proventi derivanti dai corrispettivi test  menzionati e un danno immateriale che dipende dai turbamenti, causati dalla morte o dalle lesioni subite dall'atleta, agli altri soggetti appartenenti alla squadra e dalle conseguenti ripercussioni sulla vita dell'ente sportivo.

Inoltre il danno immateriale   molto pi  accentuato nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici rispetto a quelli professionistici in quanto, di frequente, le squadre dilettantistiche sono delle grandi famiglie allargate in cui dominano valori quali la passione per lo sport e l'amicizia reciproca⁵⁴³. Tali caratteristiche peculiari degli enti sportivi dilettantistici, li rendono in parte assimilabili alle imprese individuali, a quelle a gestione familiare e alle congregazioni religiose nei confronti delle quali   stata riconosciuta dalla giurisprudenza la piena tutela della solidariet  del gruppo sociale nell'ipotesi di morte o lesione di uno dei loro appartenenti⁵⁴⁴.

Pertanto anche all'ente sportivo dilettantistico si deve estendere la medesima piena tutela applicata dalle corti nei confronti degli enti sovra citati, per i danni immateriali subiti da essi, derivanti dalla morte o dalle lesioni di un loro componente, visto che anche nel caso di specie si istaura una sorta di analogia fra tale gruppo sociale e la famiglia. Infatti si tratterebbe pur sempre di un diritto di credito fatto valere da una formazione sociale organizzata, che si contraddistingue per una particolare fusione e vicinanza tra i suoi componenti, che consente ai giudici di esprimere un atteggiamento favorevole al risarcimento.

In ultimo   opportuno rilevare che nel dilettantismo sportivo, visto l'attuale sussistenza del discutibile vincolo sportivo,   presente, accanto a un dovere dell'atleta di garantire le proprie prestazione, una sorta di vincolo di appartenenza, dato che lo sportivo, salvo ipotesi residuali, non pu  trasferirsi da una societ  a un'altra senza il *placet* della prima. Pertanto anche se il vincolo sinallagmatico fosse marginale, rimane pur sempre quello di appartenenza, per cui, in caso di lesione all'atleta, il danno si configurerebbe in *re ipsa*, quale espressione del depauperamento di una componente dell'organizzazione

⁵⁴³ Per un approfondimento extragiuridico sui legami interpersonali che legano i componenti di una squadra in un contesto sportivo dilettantistico si veda per tutti J. GRISHAM, *Il professionista*, Milano, 2007, pp. 1 ss. Questo romanzo narra di un giocatore statunitense di *football* americano che riscopre la passione per il proprio sport accettando l'ingaggio del *team* italiano *Panthers Parma* (squadra di cui lo stesso John Grisham   diventato presidente onorario dopo la pubblicazione di questo libro).

⁵⁴⁴ Cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 3 marzo 2005, n. 4657, consultabile *on line* in www.dirittoegiustizia.it; Cass., sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4339, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it che ha sostenuto la piena risarcibilit  del danno non patrimoniale subito dalla societ  per lesioni occorse al socio d'opera, ritenendo che nell'ipotesi di morte di questo in un incidente stradale «incombe in errore il giudice che esclude il risarcimento in favore dell'impresa a gestione familiare» stante l'impegno, la dedizione e l'interesse personale che contraddistinguono le sue prestazioni. In dottrina sul punto si vedano, tra gli altri, S. TESTA BAPPENHEIM, *Il danno da uccisione di religioso, negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano*, cit., pp. 455 ss.; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilit  civile*, cit., pp. 405 ss.

sportiva da individuarsi in una specifica persona fisica, che, in quanto tale, di per sé presenta il carattere dell'infungibilità.

2.3.2 Gli ulteriori istituti del sistema sportivo discordanti. Spunti di riflessione e proposte interpretative

2.3.2.1 La responsabilità disciplinare oggettiva dei sodalizi sportivi dilettantistici

Sommario: 1. Un inquadramento generale della questione. - 2. Le diverse posizioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di responsabilità oggettiva disciplinare e le valutazioni critiche sul tema.

1. Un inquadramento generale della questione.

La normativa sportiva prevede ordinariamente, oltre alla responsabilità disciplinare diretta degli enti per le condotte poste in essere dai soggetti che li rappresentano, la responsabilità disciplinare presunta per l'attività svolta a vantaggio del sodalizio da individui estranei rispetto ad esso, di cui l'ente risponde salvo che non provi la propria estraneità ai fatti e la responsabilità oggettiva delle società e delle associazioni, che prescinde dal dolo o dalla colpa di esse, per determinati avvenimenti o per l'attività posta in essere da ben specificati soggetti⁵⁴⁵.

⁵⁴⁵ In tema di responsabilità disciplinare sportiva si vedano, *ex multis*, C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2008, pp. 552 ss.; G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, *cit.*, pp. 1 ss.; L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, *cit.*, pp. 1 ss.; M. SERIO, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Europa e diritto privato*, 2009, pp. 773 ss.; F. BLANDO, *La giustizia sportiva*, Palermo, 2008, pp. 1 ss.; M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 605 ss.; A. LEPORE, *L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2006, pp. 88 ss.; M. DELLA CASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiuridicità*, in *Danno e Responsabilità*, 2003, pp. 535 ss.; M.C. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, *cit.*, pp. 1 ss.; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, *cit.*, pp. 405 ss. Più nello specifico, sulla questione della responsabilità oggettiva disciplinare sportiva si vedano, tra gli altri, M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, *cit.*, pp. 2154 ss.; P. SANDULLI, *La responsabilità delle società sportive*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2010, pp. 21 ss.; R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, 2026 ss.; V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, pp. 13 ss.; A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 191 ss.; A. GANDINO, *Responsabilità delle società sportive del calcio professionistico per comportamento dei propri sostenitori: esimenti ed attenuanti. (Riflessioni su etica e diritto)*, in R. LOMBARDI - S. RIZZELLO - F.G. COCA - M.R. SPASIANO (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico. Tra diritto ed economia*, Milano, 2009, pp. 209 ss.; T. PICCIRILLI, *Attività sportiva e responsabilità civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, pp. 265 ss.; M. BASILE, «Immedesimazione organica» e dintorni (la responsabilità disciplinare delle società sportive per atti illeciti di terzi), *cit.*, pp. 181 ss.; G. MARSEGLIA, *Danni nelle fattispecie di responsabilità oggettiva*, in L. VIOLA (a cura di), *Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità speciali*, Matelica (MC), 2007, pp. 265 ss.; V. FRATTAROLO, *Il procedimento disciplinare sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, pp. 529 ss.; C.G. IZZO - M. TORTORA - L. GHIA, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, pp. 100 ss. Più in generale cfr. P. BENAZZO, *Le 'pene civili' nel diritto privato d'impresa*, Milano, 2005, p. 296, il quale sostiene che la colpevolezza è elemento «correlato alla funzione general-preventiva e quindi analogamente necessario ogni qual volta la sanzione, al di là della sua formale appartenenza all'una piuttosto che all'altra branca dell'ordinamento, si ponga quale punizione, con finalità preventivo-retributiva».

Quest'ultima forma di addebito a differenza della corrispondente previsione civilistica non ha natura eccezionale, ma rappresenta l'ipotesi più frequente di responsabilità degli enti sportivi. Il suo fondamento è da rinvenirsi nell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale e nella tutela della lealtà sportiva, mentre la sua funzione è quella di garantire che gli enti sportivi si attivino per evitare eventi che creino nocimento al regolare svolgersi delle competizioni sportive. Inoltre, la responsabilità oggettiva disciplinare potrebbe funzionare anche quale deterrente dei fatti violenti connessi al fenomeno sportivo visto che con essa si sanziona l'ente sportivo per le condotte dei suoi *supporters*, in tal modo penalizzando il *team* di appartenenza.

Per una migliore comprensione della tematica occorre prendere in esame l'addebito in questione in relazione al giuoco calcio visto che esso rappresenta in Europa (e non solo) lo sport più seguito, che possiede i profili giuridici più strutturati e che spesso ha rappresentato un modello ordinamentale seguito dagli altri sport.

In questa attività sportiva, la responsabilità oggettiva degli enti viene riconnessa all'attività posta in essere da soggetti che operano all'interno o a servizio o nell'interesse del sodalizio. Inoltre, tale responsabilità si configura anche per il mantenimento dell'ordine prima, durante e dopo lo svolgimento dell'evento sportivo⁵⁴⁶.

Nello specifico tale addebito, secondo l'insegnamento tradizionale, si verifica: per violazione dei principi di lealtà sportiva, correttezza e probità relativi a ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 1 *bis*, 1° comma, Codice di giustizia sportiva), per dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti dell'ordinamento sportivo (art. 5 Codice di giustizia sportiva), per aver effettuato scommesse e per non aver denunciato condotte di tal genere (art. 6 Codice di giustizia sportiva), per la commissione di un illecito sportivo⁵⁴⁷ o per la mancata denuncia di tali comportamenti⁵⁴⁸ (art. 7 Codice di giustizia

⁵⁴⁶ La responsabilità oggettiva nel giuoco calcio è disciplinata in modo generale dall'art.4, commi 2°, 3°, 4° e 6°, del Codice di giustizia sportiva, secondo il quale: «le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 *bis*, comma 5. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni [...]. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del C.O.N.I., trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1».

⁵⁴⁷ Ai sensi dell'art. 7, comma 1°, del Codice di giustizia sportiva, per illecito sportivo si intende: «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

⁵⁴⁸ Il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di denuncia, ex art. 7, comma 7°, Codice di giustizia sportiva, non è rinvenibile nella semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato, ma occorre quanto meno il *fumus* di un comportamento riconducibile alla fattispecie d'illecito sportivo. Inoltre, requisito essenziale per la violazione dell'obbligo di denuncia è la determinatezza o determinabilità dell'illecito sportivo da cui detto obbligo scaturisce. Nonostante la fissazione da parte della giurisprudenza di tali limiti, l'illecito di omessa denuncia presenta dei profili problematici stante che il tesserato potrebbe correre il rischio di trovarsi tra due fuochi, vale a dire la commissione dell'illecito sportivo di omessa denuncia, o dover subire possibili ritorsioni da parte degli altri compagni di squadra o da parte di soggetti estranei al sistema sportivo che potrebbero partecipare all'aggiustamento del risultato della contesa sportiva, nonché l'eventuale perdita del lavoro (poiché denunciare che un tesserato di una società ha partecipato alla combine, porterebbe la stessa a risponderne per responsabilità oggettiva). Facilmente si può comprendere che la società abbia interesse a tesserare calciatori che non denunciano eventuali frodi, rendendo difficoltosa l'assunzione

sportiva), per la violazione delle norme federali in materia di tesseramenti (art. 10 Codice di giustizia sportiva), per condotte discriminatorie (art. 11 Codice di giustizia sportiva), per la mancata prevenzione delle condotte violente dei propri sostenitori (art. 12 Codice di giustizia sportiva), per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone (art. 14 Codice di giustizia sportiva). Inoltre, l'art. 13 del Codice di giustizia sportiva prevede delle esimenti-attenuanti a beneficio degli enti sportivi, nel caso in cui gli autori materiali dell'illecito presupposto siano i *supporters* del *team*; tra esse rientra l'adozione di modelli di organizzazione diretti a prevenire i fatti illeciti⁵⁴⁹. Nello specifico quest'ultima disposizione opera sia per l'ipotesi di cui all'art. 12 del Codice di giustizia sportiva visto che in tal caso essa ha funzione esimente se siano presenti simultaneamente almeno tre delle circostanze elencate (e nel caso ne sia presente sola una, essa avrà funzione di attenuante), sia nella fattispecie di cui all'art. 14 del Codice di giustizia sportiva in cui la cooperazione con le forze dell'ordine e l'adozione di modelli di prevenzione dei fatti violenti (lettere a) e b), del comma 1°, dell'art. 13 del Codice di giustizia sportiva) sono

di coloro che, al contrario, hanno sporto denuncia. Conseguentemente, a nostro modo di vedere, opera la regola *nemo tenetur contra se edere*, cioè il principio generale del diritto secondo il quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni che siano contrarie ai propri interessi. Pertanto, anche se si dovesse ritenere imm modificabile la previsione di un obbligo di denuncia nell'ordinamento calcistico, a nostro avviso, sarebbe più opportuna una soluzione di compromesso che potrebbe consistere nell'introdurre una gerarchizzazione dell'obbligo di denuncia. In questa direzione, si potrebbe centralizzare l'obbligo di denuncia in capo agli organi di vertice e ai dirigenti di ciascuna società di calcio eliminando l'attuale obbligo diffuso. Di conseguenza, l'omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di illeciti sportivi agli organi di vertice potrebbe dare luogo all'ipotesi meno gravosa di inosservanza dei doveri di probità e lealtà sanciti dall'art. 1, comma 1°, del Codice di giustizia sportiva. Inoltre, seguendo questa linea di pensiero, l'obbligo di denuncia si potrebbe estendere anche agli allenatori. Infatti, tale figura professionale, pur non avendo una posizione apicale in senso assoluto, svolge una funzione di controllo e supervisione della condotta morale e sportiva dei calciatori ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo Collettivo che regola i rapporti di lavoro tra le società e gli allenatori. Sulla tematica si vedano, tra gli altri, A. SCARANO, *Le sanzioni disciplinari alla luce dell'Accordo collettivo calciatori di Serie A del 7 agosto 2012*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2013, pp. 51 ss.; A. CAPUANO, *L'obbligo di tempestiva denuncia nella giustizia sportiva: un'analisi teorico pratica nell'attualità dei casi "Conte" e "Grava-Cannavaro"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2013, pp. 35 ss.

⁵⁴⁹ L'art. 13, comma 1° e 2°, del Codice di giustizia sportiva recita testualmente: «la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1». Inoltre, anche l'art. 7 del Nuovo statuto della F.I.G.C. prevede a carico degli enti sportivi l'obbligo di adottare dei modelli di organizzazione idonei a prevenire gli atti contrari al principio di lealtà sportiva.

oggetto di una valutazione facoltativa da parte dell'organo giudicante, ai fini dell'applicazione delle esimenti-attenuanti.

2. Le diverse posizioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di responsabilità oggettiva disciplinare e le valutazioni critiche sul tema.

Delineato per sommi capi l'istituto, riteniamo opportuno, a questo punto della trattazione, evidenziare le diverse posizioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di responsabilità oggettiva disciplinare.

La giurisprudenza federale ha sempre difeso tale forma di responsabilità ritenendo che questa costituisca il fondamento della giustizia sportiva in quanto garantisce la celerità del giudizio sportivo e tutela al massimo grado la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati, dai soggetti che operano a servizio del sodalizio e dai tifosi⁵⁵⁰. Alcuni autori, seguendo tale linea di pensiero, hanno ritenuto che la responsabilità oggettiva disciplinare degli enti sportivi si possa giustificare sulla base del principio *cuius commoda et eius incommoda*, per cui chi trae vantaggio da una determinata attività deve sopportarne tutti gli svantaggi che ne derivano anche in assenza di dolo o di colpa⁵⁵¹, mentre altri studiosi del diritto hanno sostenuto che la *ratio* di tale responsabilità sia da individuare nell'autonomia dell'ordinamento sportivo⁵⁵².

A tali teorie si contrappone quella parte della dottrina che è critica nei confronti dell'addebito in questione visto che esso contrasterebbe con gli artt. 2 e 27, comma 1°, della Costituzione e con gli artt. 1 e 134, 4° comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica

⁵⁵⁰ In questo senso, tra le molte, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 8 maggio 2013, *Novara Calcio S.p.a. c. F.I.G.C.*, consultabile *on line* in www.centrostudisport.it; Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 18 gennaio 2013, *Reggina Calcio S.p.a. c. F.I.G.C.*, consultabile *on line* in www.centrostudisport.it.

⁵⁵¹ Cfr., tra gli altri, B. MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1980, pp. 153 ss.; M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, *cit.*, pp. 2154 ss.

⁵⁵² Cfr., *ex multis*, B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pp. 120 ss.; M. SERIO, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, *cit.*, p. 775, il quale sostiene che «non può non rilevarsi che il più caratteristico e qualificante momento espressivo dell'autonomia regolamentare di una formazione sociale che aspiri ad avvalersi della propria prerogativa di organizzarsi come un'istituzione è rappresentato dalla individuazione, in ragione dei fini suoi propri, dei valori e dei disvalori rispettivamente da tutelare e da reprimere e dalla strumentale identificazione dei mezzi per promuovere gli uni e condannare gli altri. Tale libertà ordinamentale si risolve sia nella costituzione, in positivo ed in negativo, del telaio delle condotte meritevoli di riconoscimento che nel *quomodo*, ossia nei mezzi attraverso i quali, premialmente o punitivamente, inverare tale scelta pregiudiziale». A favore della responsabilità oggettiva disciplinare sportiva si vedano anche, tra gli altri, A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, pp. 55 ss.; G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, *cit.*, pp. 168 ss., secondo il quale la *ratio* della responsabilità oggettiva disciplinare è da individuarsi nella necessità di tutelare i terzi e corrisponde ad una severa scelta politica volta ad arginare delle condotte che oltre ad incidere negativamente sulla regolarità delle competizioni sportive, sono idonee a cagionare danni gravi alle persone e alle cose. Su questa stessa linea di pensiero M. BASILE, *«Immedesimazione organica» e dintorni (la responsabilità disciplinare delle società sportive per atti illeciti di terzi)*, *cit.*, p. 181, per cui la giustificazione di tale forma di responsabilità è da ricercarsi «nell'esigenza di indurre le società a prendere le precauzioni idonee a prevenire condotte pericolose o dannose dei propri tifosi». A dire di M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, *cit.*, p. 405, «poter prescindere dall'accertamento della sussistenza del c.d. elemento soggettivo doloso o colposo è inevitabile per ordinamenti che, come quello sportivo, non dispongono di sufficienti risorse, strutture, personale, non conoscono procedimenti cautelari e che tuttavia non possono permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie».

sicurezza. In altri termini la rigida applicazione praticata dall'ordinamento sportivo del principio della responsabilità oggettiva sarebbe contraria alla generale rilevanza dell'elemento soggettivo ai fini della configurazione della responsabilità e incompatibile con la competenza esclusiva pubblicistica di mantenimento dell'ordine pubblico⁵⁵³.

A nostro avviso tale ultimo orientamento è senz'altro più corretto, stante che la responsabilità oggettiva, anche quale previsione civilistica, solleva numerose problematiche.

Infatti, nell'ordinamento statale la responsabilità oggettiva degli enti sportivi è limitata ad alcuni particolari casi, quali, tra l'altro, la responsabilità dei padroni e dei committenti (art 2049 c.c.) e la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.). Più nello specifico, le categorie di addebiti che vengono denominati genericamente quali tipologie di responsabilità oggettiva in realtà si possono distinguere in ipotesi di responsabilità oggettiva in senso stretto, come quella prevista dall'art. 2049 c.c. e in casi di responsabilità presunta aggravata (o semiogettiva) di cui all'art. 2050 c.c.⁵⁵⁴. Invero l'art. 2050 c.c., prevede una presunzione di colpa che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del danneggiante che si libererà da ogni addebito fornendo la prova di aver tenuto una condotta diligente, avendo posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Questi addebiti civilistici trovano corrispondenza nella responsabilità oggettiva prevista dalla normativa federale⁵⁵⁵. Infatti, la previsione di cui all'art. 2049 c.c. troverebbe riscontro in ambito sportivo nella responsabilità oggettiva disciplinare degli enti per le condotte dei soggetti che svolgono qualsiasi attività a servizio di essi, mentre per gli atti violenti posti in essere dai *supporters* di una squadra si configurerebbe nell'ordinamento statale la responsabilità *ex art. 2050 c.c.* Tale parallelismo rileva, come evidenzia la dottrina, la coincidenza di fini tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo e «la marcata funzionalità della responsabilità oggettiva sportiva [...], a taluni scopi, per l'appunto quelli antiviolenza, perseguiti anche dall'ordinamento giuridico statale»⁵⁵⁶.

⁵⁵³ Di questo avviso, tra gli altri, M. BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, pp. 4 ss.; R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, *cit.*, pp. 49 ss.; F. PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1989, pp. 158 ss.; M. TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1998, pp. 106 ss.; F. CASAROLA - A. TOMMASSI, *Il caso Paoloni: la fine della responsabilità oggettiva tout court*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2012, pp. 65 ss. In questo senso si veda pure V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, *cit.*, p. 18, secondo il quale: «i riflessi patrimoniali sulle società, causati dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'istituto della responsabilità oggettiva, consiglierebbero una revisione della disciplina, sostituendo, ad esempio, le ipotesi contemplate con forme di responsabilità presunta». Cfr. anche A. CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2012, p. 87 che si chiede «come si potrà condividere l'irrogazione di sanzioni laddove i *Club* siano stati inconsapevoli e/o addirittura danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato?».

⁵⁵⁴ Sul punto, tra gli altri, F. TOPPETTI, *La responsabilità presunta «fino a prova contraria»*, Milano, 2008, pp. 3 ss.; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F.D. BUSNELLI - U. NATOLI, *Il sistema giuridico italiano. Diritto civile. Obbligazioni e contratti*, Torino, 1994, pp. 758 ss.; P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, *cit.*, pp. 1 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Trattamento dei dati personale e danno alla riservatezza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, pp. 632 ss.; C. OLIVA, *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità civile*, 2010, pp. 41 ss.

⁵⁵⁵ In questo senso L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, *cit.*, pp. 174 ss.

⁵⁵⁶ G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, *cit.*, p. 82.

Tuttavia sono presenti notevoli criticità in tale raffronto stante che gli strumenti utilizzati dall'ordinamento sportivo per il perseguimento delle finalità comuni all'ordinamento statale sono esorbitanti rispetto a quelli individuati da quest'ultimo. In altri termini alla corrispondenza dei fini non coincide una simmetria dei mezzi. Infatti, le ipotesi di responsabilità disciplinare oggettiva prescindono da qualsivoglia rapporto di dipendenza e non ammettono che la prova dell'utilizzazione di efficaci modelli di prevenzione possa determinare di per sé il superamento della presunzione di responsabilità.

In altri termini, tale addebito sportivo si estende oltre i limiti previsti dall'art. 2049 c.c. diventando abnorme, stante che esso discende dalla condotta di un qualunque soggetto che operi a servizio del sodalizio. Conseguentemente, come anticipato, nella responsabilità disciplinare oggettiva non rileva la sussistenza di un rapporto di dipendenza, per cui manca la possibilità dell'ente di esercitare qualunque forma di controllo e di direzione dell'opera, visto che si fa affidamento in questi casi sulle competenze degli individui incaricati. Ciò contrasta con la *ratio* dell'art. 2049 c.c. che pur non sanzionando una *culpa in vigilando* svolge la funzione di incentivare lo svolgimento di controlli da parte del preponente sul preposto⁵⁵⁷. Del resto se per astrazione si ipotizzassero nell'ordinamento statale dei casi di responsabilità ex art. 2049 c.c. del soggetto collettivo non correlati ad alcun rapporto di dipendenza, se ne potrebbe comprendere appieno l'abnormità. Si pensi a titolo esemplificativo a una responsabilità del parlamento per le condotte dei governanti oppure a un addebito a carico dell'ordine forense per i comportamenti degli avvocati o a una responsabilità del proprietario dell'immobile per il lavoro svolto dall'idraulico o dall'elettricista. Pertanto, non è pensabile, come sostiene una parte della dottrina⁵⁵⁸, l'assimilabilità *tout court* tra l'art. 2049 c.c. e la responsabilità disciplinare oggettiva stante l'applicabilità di quest'ultima sia a soggetti che sono legati all'ente da un vincolo contrattuale che prevede l'autonomia negoziale⁵⁵⁹ sia a individui del tutto estranei a legami contrattuali che comportano lo svolgimento di funzioni a vantaggio dell'ente.

Inoltre, l'art. 2050 c.c. prevede una presunzione di responsabilità *iuris tantum*, che ammette la prova liberatoria dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre gli artt. 12 e 14 del Codice di giustizia sportiva escludono che l'efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, possa di per sé rilevare quale esimente della responsabilità⁵⁶⁰.

⁵⁵⁷ Di questo avviso Tribunale di Monza, 4 luglio 2000, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, pp. 229 ss.

⁵⁵⁸ Cfr., tra gli altri, A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, cit., pp. 58 ss.; M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, cit., pp. 2154 ss.

⁵⁵⁹ Cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 18 gennaio 2013, *Reggina Calcio S.p.a. c. F.I.G.C.*, cit., il quale prevede testualmente che «le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, tesserati e di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. Nel concetto di attività svolta 'nell'interesse' deve essere senz'altro ricompresa l'attività svolta per obbligo contrattuale in favore della società anche da un soggetto esterno che non rivesta la carica di organo della società o altro ruolo interno».

⁵⁶⁰ Non sono mancati casi pratici nei quali gli enti sportivi hanno adottato tutte le misure idonee ad evitare gli eventi pregiudizievoli e nonostante questo sono stati sottoposti alle sanzioni disciplinari anche se attenuate. In questo senso si veda Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 8 maggio 2013, *Novara Calcio S.p.a. c. F.I.G.C.*, secondo il quale «allo stato della normativa F.I.G.C., la messa in atto di protocolli di gestione e comportamento, specificamente calibrati sul rischio degli illeciti commessi dai propri tesserati, non incide

A ciò si deve aggiungere che, secondo la dottrina maggioritaria, anche l'ipotesi di responsabilità oggettiva in senso stretto di cui all'art. 2049 c.c., pur non ammettendo la liberazione del soggetto dall'addebito provando l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, consente la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale fattore esterno causale che si presenta come imprevedibile secondo la miglior scienza ed esperienza e che interrompe il nesso causale⁵⁶¹.

Conseguentemente, l'addebito sportivo si presenta maggiormente vessatorio rispetto ai rimedi predisposti dall'ordinamento civilistico, realizzando un'evidente discriminazione tra i soggetti collettivi appartenenti all'ordinamento sportivo e i soggetti estranei ad esso visto che solo sui primi grava una responsabilità di tal genere. Dunque, tale differente trattamento è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione imponendo solo agli enti sportivi di subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla responsabilità oggettiva disciplinare anche se il sodalizio abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno, o anche nell'ipotesi in cui provi che il pregiudizio sia dovuto a un caso fortuito.

Pertanto l'introduzione generalizzata nel sistema sportivo della responsabilità oggettiva realizza un sistema inquisitorio, secondo una prassi ereditata dallo Stato assoluto incompatibile con i principi garantisti della nostra Costituzione⁵⁶², visto che, in tal modo,

sull'*an* della responsabilità oggettiva della società di calcio che li ha adottati, bensì eventualmente sulla sola determinazione del *quantum* della sanzione da irrogare alla società coinvolta. L'attuazione di tali protocolli non può neppure comportare la commutazione della penalizzazione nella sanzione della sola ammenda, in quanto la sanzione da ultimo richiamata non figura nell'elenco di cui alle lettere da g) a m) dell'art. 18, comma 1, C.G.S. delle sanzioni da applicare nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità oggettiva del club». Invero, nella vicenda decisa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la società Novara Calcio S.p.a. aveva adottato delle misure idonee a salvaguardare il club da eventuali condotte illecite poste in essere dai suoi tesserati, come risulta dal comunicato ufficiale della società, il quale recita testualmente: «alla luce dei recenti fatti di cronaca relativi ai negativi avvenimenti legati al 'calcio scommesse' nel quale sono state coinvolte, loro malgrado, molte società a causa dei comportamenti di propri dipendenti e tesserati, la Società Novara Calcio S.p.a. ha deciso di diventare parte attiva nella lotta a questo fenomeno sottoscrivendo un accordo preliminare di consulenza con *Federbet AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif)*, federazione di diritto belga specializzata nel controllo del gioco d'azzardo legato agli eventi sportivi, al fine di monitorare i flussi di scommesse delle gare che la società andrà a disputare nel prossimo futuro. I dati elaborati verranno trasmessi da *Federbet AISBL* al club novarese prima, durante e dopo ogni gara e, in caso di eventuali anomalie, sarà la società stessa a darne comunicazione agli organi competenti al fine di assolvere quell'obbligo di denuncia prescritto dall'art. 7 del Codice di giustizia sportiva. Si tratta di un vero e proprio meccanismo di autocontrollo che è stato concepito per tutelarsi in caso di tentativi di illecito al fine di poter fornire un contributo attivo a chi indaga per combattere un fenomeno che ha minato pesantemente la credibilità del calcio professionistico e, nel contempo, ridurre gli effetti della responsabilità oggettiva. La Società Novara Calcio, dopo aver approvato il modello di gestione ideato dal legislatore con il d.lgs. 231/01, è passata alla predisposizione di un *corpus* normativo (in via di ultimazione) denominato 'Codice Antifrode' contenente le procedure operative e avente ad oggetto le norme del Codice di giustizia sportiva, affinché ogni dirigente, dipendente e tesserato della società sia istruito e, successivamente, sensibilizzato sui rischi connessi alla violazione di norme disciplinari».

⁵⁶¹ In tal senso la dottrina ammette che il proponente possa liberarsi della responsabilità discendente dall'art. 2049 c.c. con la prova del caso fortuito relativo unicamente alla propria posizione e non anche a quella del preposto. Di questo avviso C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità, cit.*, pp. 730 ss. Altri autori, invece, fanno riferimento al caso fortuito che attiene alla posizione del preposto quale esimente dall'applicazione dell'art. 2049 c.c., in questi termini, S. BIELLI, *La responsabilità dei padroni e committenti per fatto illecito dei loro domestici e commessi, cit.*, pp. 82 ss.; G. ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale, cit.*, pp. 725 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., sez. I, 18 maggio 1976, n. 1748, in *Giustizia civile*, 1976, pp. 2841 ss.

⁵⁶² Di questo avviso T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 679, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, pp. 135 ss., il quale statuisce testualmente: «qualunque sia la teoria preferita in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici, resta fermo che l'ordinamento sportivo, per funzionare normalmente,

gli enti sportivi si trasformerebbero in sodalizi che garantiscono la pubblica sicurezza senza, peraltro, attribuirgli i relativi poteri coercitivi necessari per la salvaguardia dell'ordine pubblico. Come premesso, una visione radicale della tutela della lealtà sportiva che viene perseguita mediante strumenti sanzionatori che determinano eccessive conseguenze vessatorie per gli enti sportivi implica una dicotomia, per cui un fine giusto viene perseguito con mezzi ingiusti. Infatti, per esprimere un giudizio positivo sulla responsabilità disciplinare oggettiva non ci si può limitare a un esame dei fini perseguiti, ma si deve tenere conto anche del carattere abnorme dei mezzi usati per raggiungerli.

Non si può contrapporre a tali affermazioni critiche relative alla responsabilità oggettiva disciplinare la considerazione secondo la quale l'ordinamento sportivo essendo autonomo avrebbe regole differenti, non potendosi applicare principi analoghi a quelli dell'ordinamento statale, per cui sarebbe «un gravissimo errore di prospettiva che falsa inesorabilmente l'impostazione e la soluzione del problema, nella sua essenza» confrontare l'ordinamento statale con quello sportivo⁵⁶³. Infatti, riteniamo che il sistema sportiva non possa prescindere dall'adozione dei principi fondamentali dell'ordinamento statale visto che «qualsiasi processo di rafforzamento delle autonomie, anche il più esteso, non può [...] mai importare l'abbandono da parte dell'ordinamento statale del nucleo di regole e principi fondamentali, che per il loro carattere unificante non sopportano limitazioni di alcun genere, e la cui rinuncia si traduce in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello Stato»⁵⁶⁴.

deve godere di un notevole grado di autonomia. Tuttavia quest'ultima, per quanto ampia e tutelata, non può mai superare determinati confini, che sono i confini stessi dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. E tali fondamentali principi valgono non solo per l'ordinamento sportivo, ma anche per l'autonomia di ogni formazione sociale, pur se riconosciuta dalla Costituzione: confessioni religiose, università, accademie, istituzioni di cultura, sindacati. Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi che la F.I.G.C., in quanto assoggettata alle direttive impartite dalla U.E.F.A., organismo che opera in sede internazionale, sia tenuta a recepire pedissequamente ed acriticamente tali direttive medesime, atteso che alla U.E.F.A. non è comunque considerata un 'soggetto di diritto internazionale' e che, in ogni caso, ogni recepimento normativo o regolamentare va comunque inquadrato all'interno delle norme di legge e dei principi costituzionali vigenti. Tali principi si stanno affermando anche all'estero: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del *Paris Saint Germain*, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli organi di giustizia sportiva della federazione francese, statuendo che 'la responsabilità oggettiva di cui all'art. 129, c. 1, del regolamento federale viola il principio costituzionale della personalità della pena'. Inoltre, è fondamentale rilevare che, nel caso di specie, mancano alcuni requisiti integranti l'ipotesi della responsabilità oggettiva, quale delineata da dottrina e giurisprudenza; ed invero, tra la condotta e l'evento dannoso deve essere rinvenibile un nesso di causalità materiale ben individuato e, inoltre, l'agente deve avere volontariamente tenuto una condotta che di per sé costituisce illecito, in ossequio al noto principio '*qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*'. Nel caso di specie, come è evidente, manca qualsiasi nesso di causalità tra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento tenuto dai ricorrenti. In sostanza, i ricorrenti sono stati colpiti dalla sanzione non perché abbiano fatto o non abbiano fatto alcunché, ma solo in quanto appartenenti ad una categoria generale ed astratta. Quindi, ben può affermarsi che, nel caso di specie, non si sono applicate delle pesanti sanzioni per una caso di responsabilità oggettiva, bensì per una forma di responsabilità 'per fatto altrui'. Pertanto, si appalesano illegittimi non soltanto gli impugnati provvedimenti sanzionatori per i 'vizi' evidenziati, ma anche le stesse norme del regolamento 'Codice di giustizia sportiva' della F.I.G.C., nella misura in cui, introducendo una tale forma di 'responsabilità oggettiva' si pongono, fra l'altro, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. Conseguentemente, vanno annullati sia l'art. 9, commi 1 e 2 (che sostanzialmente pongono a carico delle società sportive un onere di vigilanza non consentito dal T.U.L.P.S.), sia l'art. 11 di tale regolamento».

⁵⁶³ B. MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, cit., p. 154.

⁵⁶⁴ G. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro italiano*, 1994, p. 513.

Ulteriormente, è arduo riconoscere la piena autonomia del sistema sportivo Italiano stante che, in ambito nazionale, si configura quale ordinamento dipendente da quello statale⁵⁶⁵. In tal senso esso ha come organismo di vertice un ente pubblico, che, in quanto tale, viene finanziato con denaro della collettività ed esercita un controllo di legittimità per il tramite del Collegio di garanzia dello sport sull'operato degli organi di giustizia federale. Inoltre tale dipendenza del sistema sportivo interno risulta in modo evidente dalla considerazione che le fonti sportive in parte promanano dall'ordinamento statale (tra le altre ricordiamo: la legge n. 91 del 1981, la legge n. 280 del 2003 e il d.lgs. n. 15 del 2004) o comunque necessitano dell'intervento di quest'ultimo per la loro emanazione (si pensi a titolo esemplificativo allo Statuto del C.O.N.I.).

In altri termini, le prescrizioni del sistema sportivo non possono porsi in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento statale stante la necessaria compresenza nel medesimo ambito⁵⁶⁶. Del resto ragionare diversamente porterebbe a conseguenze paradossali visto che ammettendo l'indipendenza assoluta dell'ordinamento sportivo da quello statale, si dovrebbe concludere che nel caso in cui in un lontano futuro si decidesse in ambito sportivo di reintrodurre i combattimenti tra gli uomini e le fiere, l'ordinamento statale non potrebbe fare nulla al riguardo⁵⁶⁷.

⁵⁶⁵ Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro amministrativo T.A.R.*, 2004, pp. 856 ss.

⁵⁶⁶ In tal senso F. MODUGNO, voce *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1985, pp. 1 ss.

⁵⁶⁷ Inoltre, nell'addebito sportivo in esame, tale contrapposizione tra il sistema sportivo e quello statale riguarda non solo i profili privatistici ma anche quelli penalistici dell'ordinamento nazionale. Infatti, tale contrasto tra ordinamenti non si attenua neanche raffrontando l'ordinamento sportivo al sistema penalistico stante la genericità di alcune previsioni sportive che non sono rispettose del principio di tassatività espresso dal brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*, essendo indefinito sia l'illecito disciplinare sia la correlazione alla sanzione (F.P. LUISO, voce *Giustizia sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino 1993, pp. 226 ss.). Più in generale, la disarmonia tra «modelli normativi», dovuta alla previsione in seno al sistema sportivo della responsabilità oggettiva disciplinare, riguarda ogni settore dell'ordinamento statale, visto che si è prevista una forma di addebito abnorme, non tanto per la sussistenza di una responsabilità in assenza dell'elemento soggettivo (che potrebbe giustificarsi prendendo in considerazione quelle forme di responsabilità per cui tale elemento non è richiesto), ma per l'impossibilità della riferibilità all'ente della condotta lesiva, visto che, in talune ipotesi, il sodalizio sportivo risulta responsabile per soggetti del tutto estranei a questo, con cui egli potrebbe non essere mai entrato in contatto (si pensi al caso di scontri al di fuori dello stadio, ma correlati ad eventi avvenuti nell'impianto sportivo). Oltre a ciò, occorre chiarire che in tema di responsabilità oggettiva, non si possono adottare regole ancor più stringenti di quelle previste dall'ordinamento statale stante che esse già rappresentano una deroga eccezionale agli ordinari criteri di civiltà giuridica. Pertanto, riteniamo opportuno delineare un sistema di responsabilità sportiva con caratteristiche analoghe o quantomeno simili rispetto a quello statale. In tal modo si realizzerebbe il migliore coordinamento tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fermo restando che ciascuna delle due forme correlate di addebito (responsabilità civile e responsabilità disciplinare) devono produrre conseguenze autonome, visto che l'obbligo risarcitorio non può essere riconnesso a una sanzione disciplinare. Ulteriormente, la stessa giurisprudenza sportiva si è accorta del carattere vessatorio della responsabilità oggettiva disciplinare degli enti sportivi, per cui il Codice di giustizia sportiva non ammette né attenuanti né esimenti, e ha cercato di porvi rimedio. Infatti, si è ammesso che alcuni fattori sostanziali, quali, a titolo esemplificativo, lo svantaggio arrecato dalla condotta del tesserato nei confronti dell'ente di appartenenza, possano incidere sul *quantum* della sanzione disciplinare, escludendo in tal modo un'applicazione automatica della responsabilità oggettiva sportiva. In particolare la Corte di Giustizia Federale ha statuito che «ferme le osservazioni sul carattere assiologico della responsabilità oggettiva, il collegio è dell'opinione che le sue conseguenze debbano essere trattate non in maniera acritica e meccanica, bensì all'insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia» (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, 20 gennaio 2012, *Benevento Calcio S.p.a. c. F.I.G.C.*, consultabile *on line* in www.personaedanno.it). Su questa stessa linea di pensiero si pone anche una decisione della Corte Federale d'Appello nella quale si è sostenuto «che il [...] principio della responsabilità oggettiva necessita di

In ultimo non può essere taciuto che una responsabilità oggettiva sportiva di tal genere pone gli enti sportivi sotto «la spada di Damocle» delle frange del proprio tifo organizzato, stante la possibilità per esse di far sanzionare per la propria condotta illecita il *team* di appartenenza. Infatti, non vi è alcuna lecita possibilità per gli enti sportivi di controllare i propri tifosi visto che da una parte non dispongono di strumenti coercitivi adeguati per poter far fronte alle loro intemperanze e dall'altra rispondono dell'attività illecita di questi, perpetrata anche in un impianto sportivo appartenente ad altro sodalizio, nel quale di certo non possono esercitare nessun controllo. Dunque i sodalizi sportivi più che essere assoggettati a una responsabilità oggettiva sono sottoposti a un addebito per fatto altrui, slegato da ogni riferibilità al loro operato. Conseguentemente, tale sistema impone agli enti sportivi quello che potremmo definire metaforicamente «uno scellerato patto con il diavolo» assimilabile a quello concluso dal dottor *Johann Faust* con *Mefistofele*, al fine di evitare comportamenti antagonisti da parte del proprio tifo organizzato. In altri termini, nonostante da una parte, in modo piuttosto insincero, l'ordinamento sportivo all'art. 12 del Codice di giustizia sportiva dispone il divieto per le società di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi di propri sostenitori, dall'altra, invece, prevede un sistema di responsabilità oggettiva che impone di rabbonire i propri *supporters* per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari, sicché i sodalizi sportivi risultano sottoposti a un costante ricatto da parte del tifo organizzato. Pertanto, l'ordinamento sportivo da un lato costringe implicitamente gli enti a concludere accordi occulti con i propri *supporters* per evitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari a proprio carico, stante che i sodalizi sportivi non dispongono di altri strumenti efficaci di controllo di questi, dall'altro sanziona l'ente nel caso in cui queste pattuizioni dovessero appalesarsi.

2.3.2.2 Il vincolo di giustizia sportiva e gli organismi sportivi dilettantistici. Lati oscuri di un difficile bilanciamento tra ordinamenti

Com'è noto, il vincolo di giustizia sportiva è una delle «archittravi» su cui si fonda l'autonomia dell'ordinamento sportivo e consiste nell'obbligo gravante sui soggetti dell'ordinamento sportivo di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva per dirimere le vertenze che attengono allo svolgimento dell'attività sportiva⁵⁶⁸, pena l'applicazione di

temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società» (Corte Federale D'Appello, sez. I, 19 gennaio 2015, Comunicato Ufficiale n. 021/CFA (2014/2015), consultabile *on line* in www.figc.it). Tale orientamento di una parte della giurisprudenza federale deve essere visto con favore dato che si ammette l'applicazione di attenuanti anche per la condotta di soggetti che operano a servizio della società e non solo per le azioni di soggetti estranei ad esse. Tuttavia, la sola limitazione della responsabilità oggettiva sportiva, a nostro avviso, non può essere considerata sufficiente, ma si dovrebbe ammetterne anche l'esclusione⁵⁶⁷ laddove l'ente dimostri la sussistenza di situazioni imprevedibili aventi un'efficacia idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta e il danno (in questo senso, A. CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, cit., pp. 87 ss.). In queste ipotesi per disconoscere la punibilità del sodalizio sportivo basterebbe far riferimento a quanto viene previsto dalla dottrina in tema di esclusione della responsabilità civile, di cui all'art. 2049 c.c., dovuta al caso fortuito (cfr., tra gli altri, C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, cit., pp. 730 ss.).

⁵⁶⁸ In tal senso si veda, a titolo esemplificativo, il comma 2°, dell'art. 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) del 2014 che sancisce: «i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del

sanzioni disciplinari⁵⁶⁹. Invero, la sua legittimità è stata riconosciuta a più riprese dalla Corte di Cassazione stante la volontarietà dell'affiliazione, del tesseramento e della correlativa sottoposizione a codesto vincolo⁵⁷⁰. In particolare la giurisprudenza ha sostenuto che il vincolo di giustizia sportiva integri una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia. Inoltre, esso con l'emanazione della legge n. 280 del 2003 è stato oggetto di riconoscimento legislativo che, tuttavia, non ne ha mutato la natura, che va pur sempre riconnessa alla figura dell'arbitrato irrituale, consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia⁵⁷¹. Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto che la contestazione attinente ai rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale non costituisca una questione di giurisdizione, bensì di merito⁵⁷².

rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico». Cfr., altresì, tra gli altri, lo Statuto della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) che all'art. 29, comma 1° e 2°, stabilisce: «tutti i provvedimenti adottati dagli organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società o persone fisiche, affiliati o tesserati alla F.I.N. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280»; lo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) che all'art. 19, comma 2° e 3° recita: «gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del d.l. 19 agosto 2003 convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280».

⁵⁶⁹ In tal senso, si prenda in esame, *ex multis*, l'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. del 2014 che prevede: «i soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda». Per approfondire il tema del vincolo di giustizia sportiva si vedano, tra gli altri, F. BLANDO, *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria*, in *Danno e responsabilità*, 2011, pp. 925 ss.; M. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2009, pp. 31 ss.; P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, pp. 41 ss.; P. MORO, *Critica del vincolo di giustizia sportiva*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2005, pp. 3 ss.; G. BERNINI, *Sezione introduttiva. L'autonomia dell'ordinamento sportivo: profili storici e problemi attuali*, in C. VACCA' (a cura di), *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006, pp. XVI-XVII; R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, *cit.*, pp. 289 ss.; E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. CANTAMESSA - G.M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, pp. 3 ss.; G. LIOTTA, *La giustizia sportiva*, in G. LIOTTA - L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, pp. 268 ss.; T.E. FROSINI, *Introduzione*, in I. DEMURO - T.E. FROSINI (a cura di), *Calcio professionistico e diritto*, Milano, 2009, pp. IX ss.; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, *cit.*, pp. 28 ss.

⁵⁷⁰ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919, consultabile *on line* in www.dirittoegiustizia.it; Cass., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida al Diritto*, 2006, pp. 59 ss.

⁵⁷¹ Cfr. Cass., sez. I, 5 luglio 2012, n. 11270, consultabile *on line* in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>; Cass. SS. UU., 11 marzo 2008, n. 6423, consultabile *on line* in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>. In questo senso si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, 30 marzo 2015, n. 8, consultabile *on line* in www.rivistadirittosportivo.coni.it, secondo cui «il vincolo di pregiudizialità sportiva [...] è derivante dal patto tra associati, di natura privatistica».

⁵⁷² Cfr., tra le altre, Cass., SS. UU., 15 giugno 1987, n. 5256, in *Rivista di diritto processuale*, 1988, pp. 528 ss.; Cass., SS. UU., 29 settembre 1997, n. 9550, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 730 ss.; Tribunale di

Per quel che concerne più specificamente l'oggetto della nostra trattazione, occorre chiarire che il vincolo di giustizia sportiva ha una particolare rilevanza anche in tema di enti sportivi dilettantistici, sia in relazione ad eventuali azioni giudiziarie che essi volessero intentare davanti agli organi di giustizia sportiva o statale, sia per quel che concerne le conseguenze disciplinari che derivano dalla sua violazione⁵⁷³. Invero l'ampiezza di tale vincolo appare, a volte, assai nebulosa visto che essa è stata oggetto di costante disputa tra l'ordinamento statale e quello sportivo, stante che da una parte il sistema sportivo rivendica la sua autonomia, mentre dall'altra l'ordinamento statale non intende rinunciare alla tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive rilevanti. Tale problematica si riflette sul bilanciamento tra opposti interessi, rappresentati da una parte dal diritto all'azione e alla difesa (artt. 24, 25 e 102 della Costituzione)⁵⁷⁴ e dall'altra dal principio di autonomia dell'ordinamento sportivo (che si fonda sugli artt. 2 e 18 della Costituzione)⁵⁷⁵.

Per sopperire a tale situazione fu emanata, come anticipato, la legge n. 280 del 2003 che ha lo scopo di determinare i confini tra la giustizia statale e quella sportiva. In sintesi la normativa in questione stabilisce genericamente che lo Stato deve riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale e ammette l'intervento del giudice statale laddove la controversia verta su una posizione giuridica soggettiva rilevante. Essa, inoltre, dispone che il giudice sportivo sia dotato di cognizione esclusiva sulle questioni tecniche e disciplinari, mentre per tutte le altre controversie si ammette la giurisdizione del giudice statale. Inoltre, relativamente alla potestà giurisdizionale statale, si chiarisce che al giudice ordinario debba essere affidata la cognizione sulle questioni patrimoniali laddove, invece, il giudice amministrativo debba essere titolare della giurisdizione esclusiva (ed accentrata) sulle questioni concernenti gli atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive. In ultimo si evidenzia anche che nel caso in cui non sia prevista la cognizione esclusiva del giudice sportivo, l'istante si può rivolgere al giudice statale solo dopo aver esaurito i rimedi presenti nell'ordinamento sportivo salvo quanto previsto dalle clausole compromissorie.

Roma, sez. III, 25 maggio 2015, n. 11496, consultabile *on line* in www.ilcaso.it; Cass., SS. UU., 16 gennaio 2015, n. 647, consultabile *on line* in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>.

⁵⁷³ La violazione del vincolo di giustizia sportiva rileva anche in tema di responsabilità oggettiva disciplinare degli enti sportivi visto che l'art. 4, comma 2°, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. del 2014 precisa che «le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 *bis*, comma 5».

⁵⁷⁴ L'art. 24 della Costituzione statuisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ai sensi dell'art 25 della Costituzione «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Ex art. 102 della Costituzione «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

⁵⁷⁵ L'art 2 della Costituzione recita testualmente: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Ex art. 18 della Costituzione «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». In dottrina, sulla questione della conciliazione degli opposti interessi, si vedano, tra gli altri, L. GIACOMARDO, *Legittimo il vincolo di giustizia delle Federazioni Sportive. Secondo la Suprema Corte garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto e formazione*, 2005, pp. 1586 ss.; C. CONSOLO, *Due Corti e la giustizia sportiva del calcio fra arbitrato e atto amministrativo e, più ancora, tra pubblico e privato*, in *Corriere giuridico*, 2007, pp. 1113 ss.; V. VIGORITI, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in *Corriere giuridico*, 2007, pp. 1121 ss.; G. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corriere giuridico*, 2007, pp. 1115 ss.

Nonostante l'iniziativa legislativa testé esplicita, le divergenze tra l'ordinamento statale e quello sportivo non sono state del tutto appianate ed è stato necessario l'intervento chiarificatore della giurisprudenza.

In particolare gli organi giurisdizionali statali, nell'interpretare tale disposto normativo, hanno riconosciuto la cognizione esclusiva del giudice sportivo sulle questioni tecniche stante che in tali ipotesi, a detta della corti, non sono presenti posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi). In questo senso una parte della dottrina ha affermato che le regole tecniche «non possono essere identificate come 'norme di relazione', tali da configurare diritti soggettivi» e «parimenti deve escludersi la sussistenza di interessi legittimi, atteso che le stesse regole tecniche non possiedono carattere organizzativo e, come tali, non sono riconducibili alle finalità pubbliche che le federazioni esercitano per conto del C.O.N.I.»⁵⁷⁶. Tuttavia, tale visione non appare del tutto condivisibile dato che la violazione delle regole tecniche potrebbe generare notevoli ripercussioni sulle posizioni giuridiche soggettive delle società sportive lese. Si pensi, a titolo esemplificativo: alla conseguente riduzione degli introiti per i diritti televisivi, all'impatto negativo sui tifosi, con le correlative minori entrate dovute al mancato acquisto di biglietti e al «minor valore» che inevitabilmente subiscono i giocatori in caso di risultati negativi della propria squadra. Pertanto, a nostro avviso, la reale *ratio* della rinuncia, da parte dell'ordinamento statale, all'esercizio del potere giurisdizionale è da rinvenirsi nel riconoscimento pubblicistico di uno spazio di autonomia dell'ordinamento sportivo, nei confronti del quale non si intende esercitare un'ingerenza.

Inoltre, la giurisprudenza statale è parimenti concorde nel ritenere che rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo le questioni concernenti l'ammissione e l'affiliazione degli enti e dei tesserati alle federazioni sportive e quelle concernenti l'accesso ai campionati⁵⁷⁷. Tale affermazione si potrebbe giustificare sulla base di un'interpretazione teleologica della legge n. 280 del 2003. Infatti, seppur il decreto legge n. 220 del 2003 stabiliva che le materie in esame rientrassero nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, al momento dell'emanazione della legge di conversione n. 280 del 2003 tale previsione non fu riproposta. La circostanza riportata, a detta della giurisprudenza, sarebbe significativa della volontà del legislatore di ammettere per le materie sopra citate l'intervento del giudice statale.

Una questione che, invece, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale è quella concernente l'ammissibilità della cognizione del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari sportive. Infatti, sul punto, alcune corti hanno ritenuto che fosse possibile l'intervento del giudice amministrativo nella materia sopra indicata visto che la legge del 2003 n. 280 consentirebbe tale ingerenza laddove il provvedimento sportivo vada a ledere posizioni giuridiche soggettive⁵⁷⁸. Un altro orientamento giurisprudenziale, in senso contrario, ha ritenuto che non fosse ammissibile l'intervento del giudice

⁵⁷⁶ R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 313. In questo senso si veda in giurisprudenza, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, consultabile *on line* in www.giustizia-amministrativa.it.

⁵⁷⁷ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333, consultabile *on line* in www.giustizia-amministrativa.it.

⁵⁷⁸ Cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III *ter*, 22 agosto 2006, n. 7331, in *Foro amministrativo-T.A.R.*, 2006, pp. 2967 ss.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III *ter*, 21 giugno 2007, n. 5645, consultabile *on line* in www.giustizia-amministrativa.it.

amministrativo sulle questioni disciplinari dato che questo sarebbe espressamente escluso dalla legge in esame, che prevede testualmente la cognizione esclusiva del giudice sportivo su di esse⁵⁷⁹. Infatti, a detta di tale corrente di pensiero, il legislatore non avrebbe potuto ignorare le conseguenze che i provvedimenti disciplinari producono sulle posizioni giuridiche dei soggetti nei cui confronti vengono irrogati, per cui la loro inclusione nelle materie di cognizione del giudice sportivo sembrerebbe una scelta consapevole. Per dirimere tale contrasto giurisprudenziale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sollevò la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2 della legge n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione⁵⁸⁰. La Corte Costituzionale investita della questione con una sentenza interpretativa di rigetto esclude che la cognizione del giudice amministrativo potesse essere estesa alla caducazione del provvedimento disciplinare, stante il disposto della legge n. 280 del 2003 che attribuisce la competenza su tali provvedimenti al giudice sportivo. Tuttavia la decisione in esame riconobbe che il giudice statale potesse essere titolare di una cognizione indiretta su di essi, al fine di decidere sulle domande di risarcimento danni per lesioni di posizioni giuridiche soggettive derivanti da tali atti⁵⁸¹.

Più in generale, permangono tuttora dei dubbi circa la possibilità per un soggetto dell'ordinamento sportivo di agire per la tutela di una posizione giuridica soggettiva direttamente nei confronti dell'autorità statale senza ottenere il previo consenso della federazione sportiva di riferimento. Tra le varie disposizioni che sembrano richiedere tale autorizzazione federale, si pensi, a titolo esemplificativo, alla previsione contenuta al comma 4°, dell'art. 30, dello Statuto della F.I.G.C., secondo la quale: «il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia»⁵⁸².

Tali norme sportive che richiedono la necessità di un assenso federale per adire l'autorità giudiziaria statale vengono ritenute legittime da quella parte delle dottrine che sostiene che la massima estensione del vincolo di giustizia sportiva garantisca sia la supremazia degli organi di giustizia sportiva nel loro ambito sia l'indipendenza e la specificità dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale⁵⁸³.

⁵⁷⁹ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, pp. 100 ss.

⁵⁸⁰ T.A.R. Lazio, Roma, sez. III *ter*, 11 febbraio 2010, n. 241, in *Foro Italiano*, 2010, pp. 10 ss.

⁵⁸¹ Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 2011, pp. 733 ss. Per approfondire la questione si prendano in esame, tra gli altri, E. LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione amministrativa meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011, pp. 63 ss.; A. DE SILVESTRI, *La Corte Costituzionale «azzoppa» il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2011, pp. 4 ss.; F. BLANDO, *La Corte costituzionale individua lo sport come una «formazione sociale» di dimensione internazionale (tutela giurisdizionale e tutela associativa alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali del d.l. 220/2003 convertito nella l. 280/2003)*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2011, pp. 19 ss.

⁵⁸² Art. 30, comma 4°, dello Statuto della F.I.G.C. del 2014, consultabile *on line* in www.figc.it.

⁵⁸³ Cfr., tra gli altri, R. STINCARDINI - M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2008, pp. 34 ss. Seguendo tale linea di pensiero si è sostenuto che la violazione del vincolo di giustizia sportiva non si realizzerebbe nella sola ipotesi di denuncia di reati procedibili d'ufficio, ma sarebbe configurabile anche in caso di richieste di risarcimento danni, conseguenti a un reato, in assenza di un assenso della federazione sportiva di riferimento (cfr., *ex multis*, Corte Federale della F.I.G.C., 23 aprile 1996, Comunicato ufficiale n. 5/CF, consultabile *on line* in www.figc.it). In questo senso la dottrina ritiene

Occorre fin da ora chiarire che tali posizioni non appaiono condivisibili in quanto sembrano contrastare con il disposto costituzionale e con la *ratio* giustificatrice del vincolo di giustizia sportiva. Tale istituto, infatti, trova la sua giustificazione nella scelta statale di attribuire ulteriori garanzie ai soggetti dell'ordinamento sportivo, i quali per la risoluzione di controversie sportive potranno rivolgersi a giudici che hanno specifiche competenze nella materia e su cui grava l'onere di decidere con celerità. Tali prerogative di questo giudizio soddisfano l'interesse dei soggetti sportivi alla regolarità delle competizioni e alla perizia nelle decisioni sulla materia del contendere.

Di questo stesso avviso è quella parte della giurisprudenza della Corte Federale che ha sostenuto che non sia necessario ottenere l'assenso federale, non solo per le istanze di risarcimento dei danni, ma anche per l'esecuzione dei provvedimenti e per le azioni penalistiche, escludendo l'applicabilità delle previsioni sportive che lo richiedono. Tale orientamento si basa sulla considerazione che il vincolo di giustizia sportiva per poter essere applicato deve presupporre necessariamente la predisposizione, da parte dell'ordinamento sportivo, di strumenti alternativi e a livello funzionale omogenei rispetto a quelli previsti dalla giurisdizione statale. Dunque, non potendosi in astratto configurare pronunce degli organi di giustizia sportiva in materia di risarcimento danni, di esecuzione e di responsabilità penale, conseguentemente si deve escludere l'operatività del vincolo di giustizia sportiva in tali fattispecie e più in generale in tutte quelle in cui si prevede il monopolio della giurisdizione statale. Autorevole dottrina sul punto chiarisce che «l'estensione delle aree di competenza della giustizia dello Stato [...] si può giustificare [...] nella misura in cui, le istituzioni dello sport non risultino in grado di predisporre adeguate forme di tutela»⁵⁸⁴. Conformemente a quanto affermato, la Corte di Giustizia Federale stabilisce che «ogni qualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all'attività federale, l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva»⁵⁸⁵.

In questo senso, per quel che concerne, in particolare, l'azione di risarcimento del danno da reato, una parte della giurisprudenza ha sostenuto che non fosse rilevante la considerazione secondo la quale il legame associativo sportivo rappresenta il presupposto

che «il vincolo di giustizia sportiva potrebbe operare in presenza di reati [...] ove l'interessato eserciti nel processo penale, alle dovute condizioni, un'azione risarcitoria, essendo per natura eventuale e disponibile». Pertanto, a detta di tale orientamento, «in situazioni di questo tipo il vincolo di giustizia potrebbe impedire la costituzione di parte civile del soggetto interno all'ordinamento sportivo o comunque subordinarla alla preventiva autorizzazione del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 30, comma 4°, dello Statuto F.I.G.C.» (M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il «vincolo di giustizia»?», in *Rivista dell'Arbitrato*, 2009, p. 523). Un'altra corrente di pensiero, invece, sostiene che sia necessario, per evitare una sanzione disciplinare, informare la F.I.G.C. dell'intenzione di agire davanti al giudice statale senza dover però attendere, per ragioni di celerità, l'autorizzazione di questa, di cui al comma 4°, dell'art. 30 dello statuto sovra citato (cfr., tra gli altri, P. SANDULLI, *I limiti della «giurisdizione sportiva» (nota a TAR Lazio, Sez. III-ter, 19 marzo 2008 n. 2472)*, in *Foro amministrativo-TAR*, 2008, pp. 2088 ss.).*

⁵⁸⁴ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato sportivo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2004, p. 1162.

⁵⁸⁵ Corte di Giustizia Federale, sez. II, 3 gennaio 2012, Comunicato Ufficiale n. 118/CGF, consultabile *on line* in www.fgc.it.

storico su cui l'azione di risarcimento è innestata. Infatti, le norme di giustizia sportiva non prevedono la possibilità di adire il giudice sportivo per ottenere una tutela risarcitoria⁵⁸⁶.

In materia di esecuzione il giudice di merito ha chiarito che «l'ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l'esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti del resto che sono riservati all'autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2, comma 1° del d.l. 220/03 convertito nella legge 280/03 limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece alla esecuzione della stessa»⁵⁸⁷. Invero, come ampiamente anticipato, la ragione del vincolo di giustizia sportiva «non può che essere rinvenuta nella predisposizione, da parte dell'ordinamento sportivo, di strumenti alternativi alla giurisdizione statale»⁵⁸⁸.

⁵⁸⁶ Corte d'Appello di Milano, 15 giugno 2015, n. 2517, consultabile *on line* in www.diritto24.ilsole24ore.com. Incidentalmente occorre rilevare che la giurisprudenza di merito in tema di risarcimento del danno esistenziale non patrimoniale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività sportiva, se privo di adeguata giustificazione, deve essere ritenuto lesivo di un diritto fondamentale rientrante tra quelli previsti dall'art. 2 della Costituzione, e ciò in quanto «attiene ad uno degli aspetti più qualificanti della persona, sia perché è destinato a svolgersi nel contesto di rapporti interpersonali nei quali si svolge la personalità; basti osservare che l'interruzione di una pratica sportiva ha ricadute negative immediate da una parte sul piano del benessere individuale, della felicità della persona e della realizzazione della propria dimensione di vita; e dall'altra parte sul versante della vita di relazione, del rapporto proficuo con gli altri, del consolidamento e dell'arricchimento della trama delle relazioni umane». Cfr. Tribunale di Ravenna, 4 febbraio 2003, consultabile *on line* in <http://dirittolavoro.altervista.org>. In questo senso, si veda, altresì Tribunale di Ivrea, 4 aprile 2004, in *Danno e responsabilità*, 2005, pp. 170 ss. Un'ulteriore questione rilevante per l'approfondimento della tematica sovra citata è quella relativa all'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno derivante dal provvedimento sportivo, laddove essa venisse esperita senza o prima di aver adito la giustizia sportiva in tutti i suoi gradi. In questo caso la legge testé menzionata è chiara nel richiedere il previo esperimento ed esaurimento dei rimedi predisposti dall'ordinamento sportivo. A ciò si deve aggiungere che il soggetto che esercita un'azione per ottenere il risarcimento del danno, deve provare di avere agito in modo diligente, ai sensi dell'art. 1227, comma 2°, c.c. Infatti, si deve escludere che l'agente possa essere risarcito per il danno subito, se avrebbe potuto impedirlo o limitarlo, con una diligente cura, anche giudiziale, delle proprie posizioni giuridiche soggettive (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 giugno 2013, n. 336, consultabile *on line* in www.gazzettaamministrativa.it). Pertanto, il vincolo di giustizia sportiva comporta che il ricorso all'autorità giurisdizionale statale possa essere esperito solo dopo aver esaurito i gradi del giudizio sportivo. Conseguentemente, il provvedimento che è fonte del danno, impugnabile davanti al giudice statale, deve essere rintracciato in quello definitivo emesso dagli organi di giustizia sportiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, consultabile *on line* in www.centrostudisport.it).

⁵⁸⁷ Tribunale di Roma, sez. III, 25 maggio 2015, n. 11496, *cit.*

⁵⁸⁸ Corte di Giustizia Federale, sez. II, 20 luglio 2011, Comunicato ufficiale n. 021/CGF, consultabile *on line* in www.figc.it. Anche in ambito penalistico, devono essere accolte le conclusioni testé menzionate stante che, come evidenzia la giurisprudenza sportiva, «dalla lettura orientata costituzionalmente delle norme statutarie discende [...] che il vincolo di giustizia non opera né per l'instaurazione del processo penale, in quanto a ciò osta la lettera e lo spirito degli articoli 24 e 25 della Costituzione, naturalmente non derogabili da alcun ordinamento infrastatale, né per l'esercizio delle azioni all'interno del processo penale, e quindi per la costituzione di parte civile e la citazione del responsabile civile» (Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio, 21 giugno 2012, consultabile *on line* in www.personaedanno.it). Come precisato dalle significative parole della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport «la materia penale [...] è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di *potestas iudicandi*; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela». Pertanto «se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali non si spiega l'esigenza, o addirittura l'obbligo, di richiedere a essi l'autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario: subordinare l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale». Conseguentemente, a detta del giudice sportivo, «l'art. 30 comma 2°, dello Statuto Figc, che disciplina il 'vincolo di giustizia', mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo [...] ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l'intervento esclusivo del

Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni si può concludere nel senso che le disposizioni che richiedano un'autorizzazione da parte degli organi federali per agire in giudizio non possano valere per le materie che sono impugnabili solo davanti al giudice ordinario, in quanto, in tal modo, si configurerebbe non una specificazione di un diritto garantito costituzionalmente, ma un vero e proprio limite ad esso, violando così il principio di gerarchia delle fonti. Infatti, è evidente che nessun regolamento associativo può privare una persona dei diritti che una fonte sovraordinata (artt. 24 e 25 della Costituzione) gli riconosce. In altri termini bisogna accogliere un'interpretazione restrittiva delle previsioni sportive che richiedono il consenso delle federazioni sportive per adire il giudice statale, escludendo l'applicabilità di esse nelle ipotesi non caratterizzate dalla fungibilità degli strumenti di tutela⁵⁸⁹.

La *ratio* del vincolo di giustizia sportiva, come sopra accennato, è da rintracciare nell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale. Tuttavia laddove il sistema sportivo non preveda strumenti di tutela, la mancata autorizzazione da parte degli organi federali ad adire l'autorità giudiziaria statale, lungi dal garantire l'indipendenza di tale ordinamento, andrebbe solo a realizzare un vuoto di garanzie giurisdizionali in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento giuridico. Pertanto, a nostro avviso, è necessario adottare un'interpretazione restrittiva della normativa sportiva che legittimi il ricorso all'autorità giudiziaria statale, senza dover incorrere in sanzioni disciplinari di sorta, per evitare che si realizzi un contrasto insanabile tra l'ordinamento sportivo e quello statale. In altri termini l'autonomia del sistema sportivo non deve essere riconosciuta in modo assoluto ma deve trovare un limite nelle disposizioni costituzionali, nelle norme comunitarie e in quelle strettamente connesse ad esse.

Da ciò consegue che anche gli enti sportivi dilettantistici potranno direttamente rivolgersi al giudice statale in tutte quelle materie (anche se di carattere tecnico o disciplinare) per cui non sono stati predisposti (per inerzia o per impossibilità di esercizio di una tale potestà) dall'ordinamento sportivo strumenti di tutela da azionarsi davanti ai suoi organi di giustizia.

giudice ordinario» (Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., 5 marzo 2009, *Ettore Setten e Treviso FBC 1993 srl c. FIGC*, consultabile *on line* in www.coni.it). Più nello specifico, per quel che concerne la costituzione di parte civile, a ben vedere non si pone neppure il problema dell'applicazione delle disposizioni che richiedono l'autorizzazione delle federazioni sportive per adire il giudice statale, poiché dette norme si riferiscono solo all'atto di assenso federale a dare impulso a un processo innanzi alla giurisdizione statale, mentre con la costituzione di parte civile non si dà inizio a un processo penale, stante che esso si caratterizza per la sua autonomia rispetto all'iniziativa del soggetto privato. In tema è superfluo rammentare che l'art. 112 della Costituzione stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale visto che la giustizia penale non può essere considerata potestativa.

⁵⁸⁹ Del resto nel caso in cui il danno cagionato superi i limiti del rischio accettato dal tesserato con la partecipazione alla manifestazione sportiva (si pensi a titolo esemplificativo alle lesioni dolose), a maggior ragione non sarebbe necessaria l'autorizzazione della federazione sportiva di riferimento. Infatti in tale ipotesi il fatto lesivo diviene già di per sé rilevante in seno all'ordinamento statale stante che una competizione sportiva non può essere considerata zona franca dall'applicazione del diritto statale, in cui dare libero sfogo ai propri istinti primordiali senza il timore di poter incorrere in una sanzione statale. Conseguentemente «il vincolo di giustizia sportiva non comporta la rinuncia a qualunque tutela» (Cass., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919, consultabile *on line* in www.dirittoegiustizia.it), per cui esso «deve ritenersi circoscritto alle materie conosciute o conoscibili dagli organi federali, in quanto di competenza della federazione in forza di norme federali [...]. Diversamente opinando, ne conseguirebbe un pregiudizio per i diritti dei tesserati, posti nell'impossibilità di ottenere tutela nelle opportune sedi» (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 4 ottobre 2010, *Andrea Guerra c. FIGC*, consultabile *on line* in www.coni.it).

2.4 L'assioma dell'autonomia sportiva condizionata dall'osservanza dei principi fondamentali costituzionali ed europei e i suoi riflessi applicativi

2.4.1 La rielaborazione dell'ordinamento sportivo quale sistema aperto espressione di legittima autonomia non illimitata. Il tramonto dei monopoli sportivi in chiave europea

Sommario: 1. L'evoluzione europea in materia sportiva. - 2. La ricostruzione dell'ordinamento sportivo quale sistema aperto.

1. L'evoluzione europea in materia sportiva.

L'Unione Europea nasce per rispondere all'esigenza degli Stati membri di abbattere gli ostacoli alla loro integrazione economica. Tuttavia tale fase ha rappresentato solo il primo *step* di una coesione più profonda ed ha costituito la base dell'integrazione sociale europea, in un processo tuttora in evoluzione, che potrebbe condurre al suo termine alla realizzazione di un'unione politica. Invero nel vertice di Parigi del 1972 i capi di stato e di governo degli Paesi membri si impegnarono a trasformare l'insieme delle relazioni tra di essi in una vera e propria unione di carattere sovranazionale in cui l'integrazione sociale avrebbe dovuto assumere la stessa importanza di quella economica. Successivamente con il Programma di azione sociale del 1974 si decise di realizzare l'armonizzazione delle condizioni di lavoro in quanto ci si rese conto che l'integrazione economica ha senso solo se è diretta ad attuare il progresso e la giustizia sociale⁵⁹⁰. Successivamente con il Trattato di Maastricht fu adottato un «protocollo sociale» al fine di consolidare le iniziative di politica sociale europee⁵⁹¹, che, infine, furono estese anche alla Gran Bretagna con il Trattato di Amsterdam. Pertanto la Comunità Europea (ora Unione Europea) già negli anni novanta era molto di più di un'unione economica visto che la sua finalità era quella di creare una coesione sempre più intensa tra i popoli europei fino ad approdare a quello che la dottrina definisce come «gli Stati Uniti d'Europa»⁵⁹².

Tale evoluzione dell'Unione Europea ha riflessi nel settore sportivo dato che anche in questo ambito si è realizzato un accrescimento dell'ingerenza europea che si è estesa fino a ricomprendere materie che non sono di per sé economicamente rilevanti⁵⁹³.

⁵⁹⁰ Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee, 21 gennaio 1974, relativo ad un programma di azione sociale, in *Official Journal C 013*, 12/02/1974 P. 0001-0004.

⁵⁹¹ Protocollo sulla politica sociale, 7 febbraio 1992, in *Official Journal of the European Communities*, C 191, 29 July 1992.

⁵⁹² Queste espressione è stata usata da F. HENDRICKX, *Labour Law for the United States of Europe*, Tilburg, 2011, pp. 1 ss. Inoltre, tale autore afferma testualmente: «major actors behind the process of European integration were in favour of strong political integration. The action Committee for the United States of Europe, founded by Jean Monnet and first held in Paris on 1956, is just one example of the political aspirations behind the unification of European States» (F. HENDRICKX, *Labour Law for the United States of Europe*, cit., p. 8).

⁵⁹³ Per un'analisi più esauriente della normativa europea in materia sportiva si vedano, *ex multis*, B. BOGUSZ - A. CYGAN - E. SZYSZCZAK, *The regulation of sport in the European Union*, Cheltenham, 2007, pp. 1 ss.; A. CAIGER - S. GARDINER, *Professional sport in the European Union: regulation and re-regulation*, The Hague, 2000, pp. 1 ss.; M. PAPALOUKAS, *Sports law and the European union*, in *Choregia*, 2007, pp. 38 ss.; A. DUVAL, *Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law*, in *European Law Journal*, 2013, pp. 822 ss.; S. GARDINER, *The regulation of sport in the European Union*, in *Leisure*

Infatti, mentre originariamente la Corte di Giustizia aveva elaborato la distinzione tra regole puramente sportive che risultavano esenti dall'applicazione del diritto dell'Unione Europea e regole sportive di carattere economico, che erano, invece, assoggettate al diritto dell'Unione Europea, per cui si riconosceva una competenza europea solo sulle materie sportive che presentavano profili economici più marcati; in seguito con la decisione sul caso *Meca Medina* la Corte di Giustizia estese la sua competenza a tutte le norme sportive, prendendole in considerazione in termini di compatibilità con i principi comunitari.

Infatti in tale sentenza fu superata la tradizionale distinzione tra regole sportive testé menzionata, riconoscendosi l'impossibilità di predeterminare delle categorie rigide di norme. Pertanto si decise di adottare un approccio *case by case* visto la grande varietà di regole sportive, il loro rapido cambiamento e le difficoltà definitorie incontrate. In altre parole, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la qualificazione di una norma quale puramente sportiva non è sufficiente ad escludere che ad essa si possa applicare il diritto dell'Unione Europea laddove presenti delle ripercussioni economiche. Tale affermazione comporta, a detta di una parte della dottrina, che «*the vast majority of sporting rules are subject to scrutiny under the EC anti-trust provisions inasmuch as they determine the conditions for athletes, teams or clubs to engage in professional sport which undoubtedly constitutes an economic activity*»⁵⁹⁴. Pertanto, ad oggi, non si può ritenere che determinate categorie di regole sportive siano esentate *a priori* dall'applicazione dei principi comunitari, per cui, relativamente all'oggetto della presente trattazione, non si potrà neanche escludere aprioristicamente l'assoggettabilità al diritto dell'Unione Europea del settore sportivo dilettantistico amatoriale.

Sulla questione fortemente critica è la posizione di quegli autori che, facendo riferimento alla sentenza sul caso *Meca Medina*, testualmente sostengono: «se una normativa che dissuade un'atleta dal migliorare le sue prestazioni utilizzando metodi vietati [...] non è una ragione non economica che interessa lo sport in quanto tale, allora cosa può essere definito tale?»⁵⁹⁵. Tale asserzione dottrinale coglie in modo critico il cambiamento di approccio della Corte di Giustizia che, tuttavia, a nostro avviso, non presenta una valenza negativa⁵⁹⁶. Infatti, la distinzione tra norme puramente sportive e

Studies, 2010, pp. 118 ss.; R. PARRISH, *The politics of sports regulation in the European Union*, in *Journal of European Public Policy*, 2003, pp. 246 ss.; R. PARRISH - D. MCARDLE, *Beyond Bosman: The European Union's Influence upon Professional Athletes' Freedom of Movement*, in *Sport in Society*, 2004, pp. 403 ss.; S. GARDINER - R. WELCH, *Bosman-There and Back Again: The Legitimacy of Playing Quotas under European Union Sports Policy*, in *European Law Journal*, 2011, pp. 828 ss.; K. KEHRLI, *The unspecified specificity of sport: a proposed solution to the European Court of Justice's treatment of the specificity of sport*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2013, pp. 403 ss.; R. PARRISH, *Sport law and policy in the European Union*, Manchester, 2003, pp. 1 ss.; L.V. BRIGGS, *UEFA v The European Community: Attempts of the Governing Body of European Soccer to Circumvent EU Freedom of Movement and Antidiscrimination Labor Law*, in *Chicago Journal of International Law*, 2005, pp. 439 ss.; S. WEATHERILL, *European Sports Law: Collected Papers*, The Hague, 2014, pp. 1 ss.; R. PARRISH, *Sports regulation in the European Union: a new approach?*, in *Managing Leisure*, 2001, pp. 187 ss.

⁵⁹⁴ P. KIENAPFEL - A. STEIN, *The application of Articles 81 and 82 EC in the sport sector*, in *Competition Policy Newsletter*, 2007, p. 7.

⁵⁹⁵ J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2008, pp. 65-67. Cfr. anche G. INFANTINO, *Meca- Medina: A Step Backwards for the European Sports Model and the Specificity of Sport?*, consultabile on line in www.uefa.org, 2006.

⁵⁹⁶ Di questo avviso, tra gli altri, J. GREGORY, *From Rio to Meca: another step on the winding road of competition law and sport. (European Court of First Instance decision in Meca-Medina v. Commission of the European Communities)*, in *Cambridge Law Journal*, 2005, p. 54, secondo il quale «*the CFI's approach*

norme sportive di carattere economico, come anticipato in altra parte della trattazione, è alquanto fumosa visto che anche dall'applicazione di una regola tecnica possono derivare rilevanti conseguenze economiche. Si pensi ai riflessi economici che potrebbe avere la mancata attribuzione di un *gol* in una partita di calcio di grande importanza. Del resto una parte della dottrina ha sempre dubitato della valenza di tale distinzione, sostenendo che «*with the increasing commercialisation and growth in the economic dimension of sport, it has become more difficult to distinguish between genuine sporting rules and those rules and/or practices which generate economic activities*»⁵⁹⁷. In merito altri autori affermavano che «*the difficulty for the Commission lies in distinguishing between rules which are inherent to the sport and rules which have commercial implications. The distinction is not always clear-cut. Furthermore, the Commission need not be convinced by the assertion by sports organisations that the object of a particular rule was sporting in nature as they can examine the effect of this rule. Rules which initially were designed for sporting reasons may have assumed greater economic importance due to developments in the sector. Therefore sporting rules having commercial implications can still be caught within the scope of competition law*»⁵⁹⁸.

Sul punto occorre evidenziare che la decisione sul caso *Meca Medina*, che ha eliminato la sovra menzionata distinzione tra norme sportive, ha anticipato l'evoluzione normativa europea che ha trovato pieno compimento con il Trattato di Lisbona. Invero, seppur è sempre stato presente un interesse europeo sulla materia sportiva, che risultava da vari documenti, tra i quali ricordiamo: il Trattato di Amsterdam (in cui l'Unione Europea invitava gli stati membri a prestare attenzione alla materia sportiva), la Relazione di Helsinki e il Libro Bianco sullo sport, mancava una norma europea che giustificasse la competenza dell'Unione Europea nel settore. Tale lacuna normativa è stata superata con l'emanazione del Trattato di Lisbona che finalmente garantisce una base legale a tale potestà.

Infatti, come anticipato nei paragrafi precedenti, con l'entrata in vigore del Trattato testé menzionato lo sport è stato ricompreso tra le materie di competenza dell'Unione Europea, senza che si possano prevedere *a priori* delle distinzioni tra le norme sportive. In particolare, l'art. 6 T.F.U.E. prescrive che «l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: [...] istruzione, formazione professionale, gioventù e sport». Inoltre l'articolo 165 n. 1, 2 cpv. T.F.U.E. prevede che «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed

appears to be motivated by a desire to avoid subjecting rules with a sporting objective to a full assessment under Article 81, almost certainly because of doubts as to the appropriateness of close scrutiny of sporting rules by EC law. That is not a wholly unreasonable concern. However, it is not the case that competition law is incapable of taking sporting considerations into account: if a rule has a good sporting justification and is proportionate, there is no reason why it could not be justified either on the basis of a Wouters-type analysis under Article 81(1) or under the Article 81(3) exemption criteria. If, on the other hand, a rule in the sporting sector generates appreciably restrictive effects on competition and is not in fact necessary and proportionate, for example because the same benefits could be achieved by a less restrictive rule, it is not obvious why the rule should not be prohibited by Article 81».

⁵⁹⁷ L. LINDSTROM-ROSSI - S. DE WAELE - D. VAIGAUSKAITE, *Application of EC antitrust rules in the sport sector: an update*, in *Competition Policy Newsletter*, 2005, p. 77.

⁵⁹⁸ R. PARRISH, *Sport law and policy in the European Union*, cit., p. 118.

educativa», mentre l'art. 162, n. 2 T.F.U.E. stabilisce che «l'azione dell'Unione è intesa [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». In ultimo, ai sensi dell'art. 163, n. 3 T.F.U.E. «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa»⁵⁹⁹.

Da quanto riportato si può notare, tra l'altro, che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato inserito nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea un espresso riferimento alla specificità dello sport. Tale caratteristica era presente anche in vari documenti comunitari precedenti, tra cui possiamo menzionare: le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 1997⁶⁰⁰ e del 2012⁶⁰¹ nonché il Parere del Comitato economico e sociale europeo del 2015⁶⁰². Invero la specificità dello sport deriverebbe dalla sua rilevante funzione sociale, culturale, ricreativa ed educativa, dalla dipendenza reciproca tra *club* e giocatori (da intendersi quale cooperazione per la creazione del prodotto sportivo), dall'incertezza del risultato finale che è legato ad una serie di fattori non programmabili e dall'ipotizzata esigenza di un equilibrio competitivo.

Inoltre lo sport europeo si caratterizza, rispetto all'attività sportiva praticata al di fuori di tale contesto territoriale, per la presenza di ulteriori elementi di specificità (salvo che anche quest'ultima non adotti tale profili peculiari) che configurano, quello che viene definito in sede europea «modello sportivo europeo». In questo senso la Relazione di Helsinki prescrive che «la pratica e l'organizzazione dello sport, pur con talune differenze da una parte all'altra dell'Unione, evidenziano forti caratteristiche comuni che autorizzano

⁵⁹⁹ Tali previsioni erano già presenti nella bozza della Costituzione Europea e furono trasmesse inalterate nel Trattato di Lisbona. Per approfondire la questione delle modifiche introdotte nel settore sportivo da tale trattato si veda, tra gli altri, S. WEATHERILL, *Fairness, Openness and the Specific Nature of Sport: Does the Lisbon Treaty Change EU Sports Law?*, in R.C.R. SIEKMANN - J. SOEK (a cura di), *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, The Hague, 2012, p. 324, il quale ritiene che «the Lisbon Treaty's ambiguities might serve to push the EU and sporting organisations closer together as all those involved seek to make sense of the 'principles' contained in Article 165 TFEU».

⁶⁰⁰ Risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo dell'Unione Europea nel settore dello sport, 13 giugno 1997, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>, nella quale si prescrive che «considerando che occorre riconoscere la specificità dello sport e l'autonomia del movimento sportivo e delle organizzazioni che lo strutturano nella misura in cui l'attività sportiva in sé non dipende direttamente dall'attività economica; che l'attività economica innescata dallo sport professionistico non può peraltro sottrarsi alle regole del diritto comunitario [...] sottolinea che l'Unione europea deve riconoscere la specificità dello sport e l'autonomia del movimento sportivo dato che l'attività economica innescata dallo sport professionistico non può sottrarsi alle regole del diritto comunitario».

⁶⁰¹ Risoluzione del Parlamento Europeo sulla dimensione europea dello sport, 2 febbraio 2012, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>, nella quale si evidenzia che «considerando che la specificità dello sport deriva dall'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport che lo distinguono da qualsiasi altro settore di attività, comprese le attività economiche; che lo sport dovrebbe essere comunque assoggettato al diritto dell'Unione Europea, ove opportuno e necessario e valutando caso per caso; considerando che l'azione dell'U.E. nel settore sportivo dovrebbe sempre tenere conto della specificità dello sport rispettando i suoi aspetti sociali, educativi e culturali».

⁶⁰² Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema lo sport e i valori europei, 2 luglio 2015, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>, nel quale si afferma che «questa specificità dello sport, per i suoi aspetti singolari ed essenziali, dovrebbe essere assoggettata a un criterio individualizzato nell'applicazione della legislazione dell'U.E., nei casi in cui l'U.E. può intervenire più efficacemente degli Stati membri, ma sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà».

a parlare di un approccio europeo dello sport che si basa su concetti e principi comuni»⁶⁰³. Tali profili condivisi in ambito europeo vengono individuati in parte dal Libro Bianco sullo Sport laddove in esso si afferma che «la specificità della struttura sportiva, [...] comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide [...], l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport»⁶⁰⁴. In particolare la difformità dello sport si sostanzia nella sua configurazione quale sistema competitivo fondato su delle leghe basate su un procedimento di promozioni e retrocessioni dei *team*, nella tendenziale solidarietà economica tra i vari operatori del settore sportivo, nell'importanza delle squadre nazionali e delle competizioni tra di esse, nell'attenzione nei confronti della salute e della lotta al doping, nella gestione da parte degli enti sportivi di un settore professionistico e di uno dilettantistico, nel coinvolgimento delle autorità pubbliche nel finanziamento dello sport e in certi casi nella sussistenza di rapporti di dipendenza rispetto ad esse.

Tra le caratteristiche testé menzionate del «modello sportivo europeo» appare particolarmente rilevante ai fini della presente trattazione la sua strutturazione piramidale che trova conferma nello stesso ordinamento sportivo internazionale⁶⁰⁵. Infatti il modello sovra citato potrebbe essere rappresentato graficamente come una piramide di cui la base è costituita dai giocatori e man mano salendo si trovano i *club* per cui essi sono tesserati, le federazioni sportive nazionali a cui sono affiliati questi ultimi, le federazioni sportive continentali a cui sono affiliate quelle nazionali, fino ad arrivare alle federazioni sportive internazionali, di cui a loro volta fanno parte quelle continentali, che rappresentano il vertice di tale figura geometrica. Inoltre in taluni sport potrebbero essere previste anche delle leghe che sono degli organi mediani tra i sodalizi sportivi e le federazioni sportive con funzioni per lo più (anche se non solo) organizzative. A ciò si deve aggiungere che in alcune nazioni europee sono presenti degli enti pubblici a livello intermedio tra le federazioni sportive nazionali e quelle internazionali a cui viene attribuita la funzione di riconoscere e legittimare le federazioni sportive nazionali a livello locale⁶⁰⁶. In questi Paesi il sistema sportivo potrebbe essere immaginato come una struttura a forma di clessidra stante che una molteplicità di federazioni sportive internazionali convergono in un organismo pubblico nazionale che ne catalizza il messaggio e lo sintetizza per un egual numero di federazioni sportive nazionali rispetto ad esso sottordinate.

⁶⁰³ Commissione Europea, 10 dicembre 1999, *Relazione al Consiglio Europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport*, punto 2, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>.

⁶⁰⁴ Commissione Europea, *Libro Bianco sullo Sport*, 11 luglio 2007, punto 4.1, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>.

⁶⁰⁵ Si pensi al riguardo all'art. 28, punto 5. 1. 1.2, della Carta Internazionale Olimpica del 2015 laddove prescrive che un comitato olimpico nazionale non può riconoscere più di una federazione sportiva nazionale per ogni sport amministrato da una federazione sportiva internazionale.

⁶⁰⁶ Sul tema la Commissione Europea chiarisce che «*the organisational level of sport in Europe is characterised by a monopolistic pyramid structure. Traditionally, there is a single national sport association per sport and member State, which operates under the umbrella of a single European association and a single worldwide association*» (Commissione Europea, 11 luglio 2007, *Commission Staff Working Document - The EU and Sport: Background and Context - Accompanying document to the White Paper on Sport*, punto 3.4 a, consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu>). Per approfondire la questione si vedano, tra gli altri, R.C.R. SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, cit., pp. 85 ss.; A. BROWN, *European football and the European union: Governance, participation and social cohesion - towards a policy research agenda*, in *Soccer & Society*, 2000, pp. 129 ss.; B. GARCIA, *Sport governance after the White Paper: the demise of the European model?*, cit., pp. 267 ss.

Tuttavia, come sostenuto nei precedenti paragrafi, la specificità dello sport è stata spesso enfatizzata dalla dottrina, quale univoca espressione di valori, organizzati con caratteristiche del tutto peculiari⁶⁰⁷. Tale rappresentazione abnorme è stata sovente utilizzata come strumento per escludere o limitare l'ingerenza dell'Unione Europea e per evidenziare l'estraneità e l'autonomia dello sport rispetto alla normativa europea. Tuttavia, come anticipato, molti settori dell'odierna società si caratterizzano per la presenza di profili specifici e anche la sussistenza di una cooperazione reciproca tra i componenti di un mercato non costituisce elemento esclusivo del settore sportivo. In tal senso, si pensi, tra l'altro, alle varie forme di collaborazione ravvisabili nelle libere professioni. Anche il decantato equilibrio competitivo che dovrebbe essere presente nel settore sportivo spesso non trova riscontro nella realtà fattuale, in cui la vittoria dei titoli sportivi è prerogativa costante degli medesimi *club*. Perfino l'incertezza del risultato finale tipica dello sport è comune a tutte quelle libere professioni che danno luogo ad obbligazioni di mezzi.

Alla luce delle pregresse considerazioni ci chiediamo se tale enfatizzata specificità dello sport, in un raffronto con eventuali contrapposti principi comunitari, possa giustificare l'esclusione dall'applicazione di questi ultimi. La risposta non potrebbe che essere negativa data la maggiore importanza dei valori tutelati dall'Unione Europea. Invece, come anticipato, il limite all'ingerenza europea nel settore sportivo è da rintracciare nella rilevante funzione sociale ed etica dello sport che può essere contrapposta efficacemente ai principi comunitari in quanto presenta una valenza equiparabile. Tuttavia, in tal modo, le norme sportive in contrasto con il diritto dell'Unione Europea potranno essere considerate legittime solo se incarnano concretamente i valori sovra citati, sulla base di una valutazione caso per caso posta in essere dalla giurisprudenza europea. Inoltre una deroga dei principi comunitari si giustifica solo nel caso in cui essa possieda il carattere dell'*extrema ratio*, stante che non è in alcun modo possibile adottare strumenti alternativi che siano rispettosi del diritto dell'Unione Europea. Anche in tal caso non ci si può esimere da una valutazione giurisprudenziale *case by case* che tenga conto, oltre che della legittimità dell'obiettivo perseguito, pure della proporzionalità e della necessità dei mezzi utilizzati per raggiungerlo⁶⁰⁸.

Ulteriormente una domanda cruciale che si potrebbe porre sul tema è la seguente: «l'autonomia dello sport risulta rafforzata o indebolita dalla previsione della materia sportiva nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dal riferimento in esso contenuto alla sua specificità?» Il Comitato Olimpico Internazionale nella nota *Common position of the Olympic and Sports Movement* del 2010 utilizza il riferimento contenuto nel Trattato di Lisbona alla specificità per evidenziare il suo ruolo essenziale in materia sportiva. Infatti, in tale documento, si afferma testualmente: «*the olympic and sports movement must be a key player in defining which sporting rules shall be recognised as specific, and accordingly are to be governed uniquely by sports federations. The intention is not to obtain an exemption from EU law, but a specific application of EU law to*

⁶⁰⁷ Cfr., tra gli altri, J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, cit., pp. 65 ss.; A. RINCON, *EC competition and internal market law: On the existence of a sporting exemption and its withdrawal*, cit., pp. 224 ss.

⁶⁰⁸ Cfr. J. TOGNON, *Lo sport e il Trattato di Lisbona: l'irrisolto problema della specificità*, in G. SORGI (a cura di), *Le scienze dello sport: il laboratorio atriano. Atti del Convegno (Atri, 14-15 maggio 2012)*, Roma, 2012, pp. 208 ss.

sport»⁶⁰⁹. Invece, a nostro avviso, l'autonomia sportiva appare fortemente ridimensionata con l'inclusione dello sport tra le materie di competenza dell'Unione Europea. Infatti, a ben vedere, gli organismi sportivi non possono più escludere aprioristicamente l'ingerenza europea, per cui cercano tuttalpiù di limitarla, rivendicando un ruolo essenziale di cooperazione nel settore sportivo. Invero, il riferimento alla specificità contenuto ad oggi nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea non può celare il cambiamento nei rapporti tra l'Unione Europea e le organizzazioni sportive. Infatti, come premesso, queste ultime non potranno più ritenersi esenti da una valutazione europea sugli obiettivi da esse perseguiti e sulla proporzionalità e necessità dei mezzi utilizzati. In merito alcuni autori sostengono: «*a failed strategy of 'keep the EU out!', which would have been realized only by the total exemption of sport from the EU Treaty, has been replaced by a preference to work more co-operatively while seeking to use the EU's own Treaty, and most of all its reference to the 'specific nature' of sport, as a basis for confining its intrusion*»⁶¹⁰.

Per quel che riguarda, più nello specifico il settore sportivo agonistico, l'esclusione dell'ingerenza dell'Unione Europea, a nostro avviso, era inammissibile anche prima di tale modifica normativa europea in quanto in esso viene esercitata un'attività sportiva di natura economica, pure se qualificata dalle federazioni sportive di riferimento come dilettantistica. Infatti con il mutamento della realtà sociale avvenuto in questi anni, è arduo sostenere che gli enti sportivi anche dilettantistici (non amatoriali), non svolgano un'attività economica. Lo sport appare attualmente come una delle più importanti industrie dell'Unione Europea e «*has a huge economic impact in the EU: €407 billion in 2004, representing 3.7% of EU GDP and employing 15 million persons (5.4% of the labour force). That impact has continued to grow, and in many cases sport has become 'big business' (primarily because broadcasting rights - particularly for TV - have become very profitable)*»⁶¹¹.

Del resto, come anticipato, le regole tecniche o quelle disciplinari sportive non possono essere esentate dall'applicazione del diritto dell'Unione Europea stante che possono determinare importanti conseguenze di natura economica sui *teams* e sui loro atleti. Pertanto, le organizzazioni sportive, per poter limitare l'azione dell'Unione Europea nel settore, dovranno far riferimento all'essenzialità di quella determinata regola per la sussistenza dell'attività sportiva (in tal modo evidenziandone l'importanza sociale) oppure alla sua rilevante valenza etica. Un autore sul punto ha sostenuto: «*I do argue that*

⁶⁰⁹ *Common position of the Olympic and Sports Movement on the implementation of the new Treaty on the Functioning of the European Union (T.F.U.E.) on sport* (Trattato di Lisbona), gennaio 2010, consultabile on line in <https://www.idrettsforbundet.no>.

⁶¹⁰ B. GARCIA - S. WEATHERILL, *Engaging with the EU in order to minimize its impact: sport and the negotiation of the Treaty of Lisbon*, cit., p. 253. Inoltre, tali autori evidenziano che «*it is significant that after the Lisbon Treaty reforms sporting bodies can no longer claim that sport is none of the EU's business. Instead one would expect them to claim that it is the EU's business but only to a limited extent, and only insofar as respect is shown for its 'specific nature'*» (B. GARCIA - S. WEATHERILL, *Engaging with the EU in order to minimize its impact: sport and the negotiation of the Treaty of Lisbon*, cit., p. 251). Sul punto si veda anche S. WEATHERILL, *Is There Such a Thing as EU Sports Law?*, in R.C.R. SIEKMANN - J. SOEK (a cura di), *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, The Hague, 2012, p. 308, in cui si sostiene: «*one would suppose that sporting bodies would no longer waste time claiming EU law has no application to their activities and instead seek to rely on the wording of the new provisions as a basis for minimising the transformative effect of EU law on their practice*».

⁶¹¹ *Sports overview*, consultabile on line in http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html.

essentially commercial practices be judged as such, and not enjoy protection provided by spurious claims to promotion of social inclusion»⁶¹².

2. La ricostruzione dell'ordinamento sportivo quale sistema aperto.

La struttura verticistica dello sport, che trova riscontro nei sistemi sportivi dei vari Stati europei (a titolo meramente esemplificativo si pensi all'ordinamento sportivo tedesco che dottrina autoctona definisce «*monopolistische struktur der sportverbände*»)⁶¹³, realizza un criticabile modello monopolistico in tale settore. In questo senso la Relazione di Helsinki sullo sport evidenzia che «il chiarimento di una struttura giuridica richiede anche da parte delle federazioni uno sforzo di precisazione delle loro missioni e dei loro statuti. L'organizzazione piramidale dello sport in Europa pone le federazioni sportive in una situazione pratica di monopolio»⁶¹⁴. Tale condizione viene stigmatizzata dalla dottrina che sostiene che nell'attività sportiva «*this freedom is substantially restricted by the de facto monopoly of the sports federations and their rules*»⁶¹⁵. Infatti, «*as a rule European sport*

⁶¹² S. WEATHERILL, "Fair play please!". *Recent developments in the application of EC law to sport*, in *Common Market Law Review*, 2003, p. 92. Tuttalpiù, attualmente, alla luce dei pronunciamenti della Corte di Giustizia e della Commissione Europea sono ravvisabili delle norme sportive per cui si è più propensi a giustificare, sulla base di una valutazione giudiziale (e quindi non *a priori*), l'esenzione dall'applicazione delle norme comunitarie e regole sportive per cui una deroga all'utilizzazione della disciplina europea è meno tollerabile. Nel primo gruppo rientrano: 1) i criteri di selezione dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive internazionali che sono necessari per garantire l'organizzazione di un evento sportivo visto che il numero degli atleti e delle squadre che fanno parte di tale manifestazione sportiva non può essere illimitato; 2) le regole che richiedono la cittadinanza di un determinato paese per far parte della rispettiva rappresentativa nazionale che sono opportune per garantire una reale competizione tra squadre nazionali; 3) le norme sui periodi entro i quali è possibile effettuare il trasferimento di un'atleta da una squadra a un'altra che garantiscono la regolarità della competizione sportiva visto che i trasferimenti posti in essere al di fuori di queste «finestre temporali» potrebbero alterare continuamente l'equilibrio competitivo tra i *teams* a favore di quelli più ricchi; 4) le regole antidoping che garantiscono: la salute degli atleti, i valori etici dello sport e lo svolgimento di un evento sportivo in cui tutti i contendenti abbiano uguali possibilità di vittoria; 5) le norme tecniche dello sport che rappresentano le regole di gioco (si pensi, a titolo esemplificativo, alle prescrizioni relative alla grandezza del campo di gioco); 6) le disposizioni che proibiscono di essere proprietari di più *teams* che salvaguardano l'incertezza e la regolarità della competizione sportiva; 7) la regola che prevede che la squadra che gioca in casa deve farlo sul proprio campo che è diretta a garantire le medesime possibilità di vittoria alle squadre che partecipano a quel determinato sport. Invece nel secondo raggruppamento sono ricomprese: a) le disposizioni che proteggono i soggetti dell'ordinamento sportivo dalla competizione, le quali hanno la finalità di salvaguardare gli interessi economici e la posizione di monopolio sostanziale della federazione sportiva di riferimento attraverso meccanismi sanzionatori diretti ad impedire la partecipazione dei *teams* o degli atleti a manifestazioni sportive diverse da quelle organizzate da tale ente ufficiale; b) le prescrizioni che impediscono di adire l'autorità giudiziaria visto che possono facilitare condotte e accordi anticompetitivi; c) le norme che disciplinano le professioni correlate alla pratica sportiva stante che non è opportuno imporre significative limitazioni in relazione a tali attività (si pensi, a titolo esemplificativo, alla professione di agente o procuratore sportivo); d) i precetti che limitano il numero di atleti stranieri che possono partecipare a una determinata competizione sportiva; e) le regole che prevedono il pagamento di una somma di denaro per il trasferimento di un'atleta anche nel caso in cui il contratto sia scaduto. Le ultime due categorie di norme testé menzionate sono state oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia nella sentenza sul caso *Bosman* che ha previsto che tali regole non potessero giustificare un esonero dall'applicazione dei principi comunitari.

⁶¹³ J.R. FRITZWEILER - B. PFISTER - T. SUMMERER, *Praxishandbuch sportrecht*, Munchen, 1998, p. 13.

⁶¹⁴ Commissione Europea, 10 dicembre 1999, *Relazione al Consiglio Europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport*, punto 4.2.3, consultabile on line in <http://eur-lex.europa.eu>.

⁶¹⁵ M. COLUCCI, *Sport Law, Supplement 1, Italy*, in F. HENDRICKX (a cura di), *International Encyclopaedia of Laws*, Alphen aan den Rijn, 2004, p. 63. Sulla tematica si vedano, *ex multis*, J. JOHNSON,

organizations are monopolies within their particular sport as a result of the European model of sport, which only allows a single federation for sport in each country [...] if regulation and organization vested in one and the same body leads to significant commercial conflict of interest»⁶¹⁶. Del resto «the hierarchical thinking is not appropriate to recognize the visions of sport for all, nor does it correspond to the needs of democracy in sports»⁶¹⁷. Invero, a detta dalla Commissione Europea, «new tendencies are challenging the traditional vision of a unified 'european sport model'. Economic and social developments that are common to the majority of the member States (increasing commercialisation and stagnation of public spending on the one hand, and an increase in the number of participants together with stagnation in the number of voluntary workers on the other) have resulted in new challenges for the organisation of sport in Europe. The emergence of new stakeholders (participants outside the organised disciplines, professional sports clubs etc.) and the increasing recourse to litigation are posing new questions as regards governance, democracy and representation of interests within the sports movement»⁶¹⁸.

In particolare, per quel che concerne la situazione Italiana, l'ordinamento sportivo nazionale si caratterizza per la presenza di un sistema verticistico fondato su un organo pubblico (il C.O.N.I.) che legittima dei sistemi monopolistici privati (le federazioni sportive e gli enti affiliati che ne fanno parte). Invero, il C.O.N.I., ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 15 del 2004, è la confederazione delle federazioni sportive nazionali⁶¹⁹ e a loro

Restraint of Trade Law in Sport, consultabile on line in <http://epublications.bond.edu.au/slej/10>, 2009; R.G. NOLL, *The Organization of Sports Leagues*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 2003, pp. 530 ss.; J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, cit., pp. 59 ss.; E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. CANTAMESSA - G.M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, pp. 3 ss.

⁶¹⁶ L. HALGREEN, *European Sports Law: a comparative analysis of the European and American models of sport*, Copenhagen, 2004, p. 155.

⁶¹⁷ H. EICHBERG, *Pyramid or democracy in sports? Alternative ways in European sports policies*, in *International Journal of Eastern Sports & Physical Education*, 2008, p. 42.

⁶¹⁸ Commissione Europea, 11 luglio 2007, *Commission Staff Working Document - The EU and Sport: Background and Context - Accompanying document to the White Paper on Sport*, punto 4.1, consultabile on line in <http://eur-lex.europa.eu>. Nel caso *Piau* il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee chiarì che «la *Fédération internationale de football* (Federazione calcistica internazionale: F.I.F.A.) è un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 81 C.E. Infatti, essa raggruppa associazioni nazionali che sono esse stesse, nel contempo, associazioni di imprese, poiché hanno come aderenti società che svolgono un'attività economica, e imprese, poiché esercitano esse stesse un'attività economica a causa del fatto che, in base allo statuto della F.I.F.A., sono tenute a partecipare alle competizioni da questa organizzate, devono corrisponderle una percentuale degli incassi lordi di ciascun incontro internazionale e sono riconosciute, sempre dal detto statuto, proprietarie insieme alla F.I.F.A. dei diritti esclusivi di diffusione e di trasmissione delle manifestazioni sportive di cui trattasi» (Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, 26 gennaio 2005, T-193/02, *Laurent Piau v. Commission of the European Communities*, cit., paragrafo 4).

⁶¹⁹ In particolare l'art. 1 del d.lgs. n. 15 del 2004 stabilisce che «il C.O.N.I. è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto

volta queste ultime detengono una posizione sostanzialmente monopolistica nell'ambito dello sport organizzato. Infatti lo Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale nel 2014, testualmente stabilisce che «il C.O.N.I. [...] riconosce una sola federazione sportiva nazionale per ciascuno sport»⁶²⁰. Tali norme pubblicistiche hanno dato i crismi della sacralità ha un sistema che non è espressione dell'autonomia negoziale e del pluralismo, ma delle *lobbies* e dei poteri forti. Come anticipato la strutturazione monopolistica trova il suo fondamento nel tradizionale «modello sportivo europeo», che a sua volta trova avallo nell'ordinamento sportivo internazionale e non viene contrastata dal sistema nazionale ma anzi accentuata ponendo al suo vertice un organo statale con funzioni selettive del fenomeno sportivo. La questione della libertà associativa in ambito sportivo viene affrontata anche dalla Corte Costituzionale Italiana, pronunciandosi in tema di necessità di iscrizione a una federazione sportiva per poter esercitare amatorialmente la caccia. Il giudice delle leggi rileva, in tale occasione, che un'iscrizione obbligatoria non si può avere per lo svolgimento di attività sportive amatoriali⁶²¹. Pertanto la pronuncia in esame esclude la limitazione dell'autonomia negoziale nel settore sportivo dilettantistico amatoriale anche se tali conclusioni non vengono estese agli altri settori sportivi.

Anche l'Unione Europea negli ultimi anni, pur non avendo del tutto superato la sua originaria riluttanza a garantire un reale pluralismo nell'accesso al mercato sportivo, sembra prendere in considerazione gli effetti negativi più rilevanti del modello sportivo monopolistico. In questo senso la Commissione Europea ha aperto una procedura formale di esame delle norme dell'Unione Internazionale di Pattinaggio (I.S.U.) che escludono a titolo permanente dalle olimpiadi, dai mondiali e dagli europei, gli atleti che partecipano a manifestazioni sportive da essa non riconosciute⁶²². Invero, tali norme sportive sembrano configurare degli accordi anticoncorrenziali e/o un abuso di posizione dominante in violazione delle regole antitrust europee, di cui agli articoli 101 e 102 T.F.U.E., in quanto escludono dal mercato gli organizzatori di eventi sportivi alternativi rispetto a quelli costituiti dalle federazioni sportive. In altri termini con queste disposizioni si porrebbero in essere degli ostacoli ingiustificati per le imprese non legate all'I.S.U., realizzando in tal modo un evidente monopolio nell'organizzazione delle manifestazioni sportive. D'altro

stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il C.O.N.I., inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport».

⁶²⁰ Art. 21, Statuto C.O.N.I., 11 giugno 2014, consultabile *on line* in www.coni.it.

⁶²¹ Corte Costituzionale, 26 giugno 1962, n. 69, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1962, pp. 738 ss.

⁶²² Consultabile *on line* in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5771_en.htm, 2015. L'indagine formale in esame è stata aperta dalla Commissione Europea per violazione del diritto alla concorrenza ed ha origine nella denuncia di due pattinatori di velocità olandesi, *Mark Tuitert* e *Niels Kerstholt*. In tema si veda anche il *Global champions league files complaint*, 8 giugno 2015, in *PR Newswire*, consultabile *on line* in <http://search.proquest.com>. La vicenda concerne una denuncia presentata all'autorità garante della concorrenza belga nei confronti della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla *Global Champions League* (circuitto a squadre di salto ostacoli ideato dal *Longines Global Champions Tour*) per violazione del diritto europeo sulla concorrenza. In particolare in tale atto si contestava una clausola di esclusività che vincolava i cavalieri a prendere parte a manifestazioni sportive unicamente organizzate dalla F.E.I., a pena di sospensione dalla partecipazione alle competizioni sportive poste in essere da essa per un periodo di sei mesi. L'autorità garante della concorrenza belga a seguito della denuncia in questione ha sospeso la sovra menzionata clausola di esclusività per quel che concerne la *Global Champions League* visto che la F.E.I. svolge il duplice ruolo di organo di governo dello sport, dettando la regolamentazione delle competizioni e, al contempo, di ente commerciale in concorrenza con gli altri sodalizi (*Global champions league confirmed for 2016 launch after belgian competition authority suspends FEI exclusivity clause*, 29 luglio 2015, in *PR Newswire*, consultabile *on line* in <http://search.proquest.com>).

canto, abrogando regole di tal genere si garantirebbe agli atleti la possibilità di partecipare anche ai tornei non ufficiali e quindi di ottenere maggiori proventi dalla propria attività. Tale considerazione è particolarmente opportuna se si tiene conto del fatto che gli sportivi possono gareggiare ai più alti livelli solo per un numero limitato di anni e che la maggioranza degli sport non fornisce proventi cospicui ad essi. Anche in Italia sono presenti delle norme sportive anticoncorrenziali volte a limitare la partecipazione a competizioni sportive non autorizzate dalle federazioni sportive. A titolo esemplificativo si vedano le vicende attinenti alle disposizioni monopolistiche contenute nei regolamenti dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia) e della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) che sono state oggetto di indagine da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costringendo le sovra menzionate federazioni sportive a rendere delle dichiarazioni di intenti con le quali si impegnavano a modificare le proprie normative in modo da renderle compatibili con gli artt. 101 e 102 T.F.U.E., salvo poi adottare delle interpretazioni restrittive di esse che inficiavano nella sostanza gli impegni assunti⁶²³.

Una tradizionale spiegazione che è stata utilizzata per giustificare il modello monopolistico sportivo è quella che si fonda sulla considerazione che esso garantirebbe i valori dello sport, visto il ruolo svolto dalle federazioni sportive, soprattutto in termini di salvaguardia della salute, di sicurezza degli atleti e di integrità delle gare⁶²⁴. Tuttavia in tale approccio è carente la proporzionalità ed è assente pure la necessità dell'azione che realizza la restrizione del mercato rispetto al raggiungimento dell'obiettivo legittimo di essa. Infatti, l'ordinamento statale e quello sovranazionale potrebbero intervenire per

⁶²³ Per quel che concerne la questione attinente alla F.I.S.E. si veda Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 15 maggio 2008, n. 18285, *Federitalia c. Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)*, in Bollettino n. 18/2008. Occorre rilevare che la dichiarazione di intenti della federazione sportiva sovra citata fu interpretata in modo estensivo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ricomprendendo in essa l'attività sportiva agonistica, mentre, invece, la F.I.S.E. negò di aver ammesso la praticabilità di tale attività al di fuori del sistema sportivo ufficiale. Il contrasto approdò davanti al giudice amministrativo, il quale aderì alla tesi della F.I.S.E. e ritenne che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato avesse illegittimamente dilatato l'impegno assunto dalla federazione sportiva in questione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 19 novembre 2008, n. 10428, consultabile *on line* in www.centrostudisport.it; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 novembre 2009, n. 7307, consultabile *on line* in www.centrostudisport.it). Per approfondire l'argomento si vedano D. OTTOLENGHI, *Le misure cautelari e gli impegni nell'esperienza dell'Autorità Garante (2009 e 2010)*, in M. CLARICH - F. DI PORTO - G. GHIDINI - P. MARCHETTI (a cura di), *Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property*, Milano, 2011, pp. 160 ss.; M. SIRAGUSA, *Le decisioni con impegni*, in C. RABITTI BEDOGNI - P. BARUCCI (a cura di), *Vent'anni di antitrust. L'evoluzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010, pp. 410 ss.; L. SANTORO, *Normativa federale e disciplina antitrust: il caso della F.I.S.E.*, *cit.*, pp. 29 ss. Sull'indagine che ha riguardato l'A.C.I. si veda Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 11 giugno 2009, n. 19946, *Gargano Corse c. ACI*, in Bollettino n. 23/2009. Cfr. in materia E. VIGLIONE, *Abusi di posizione dominante (2009 e 2010)*, in M. CLARICH - F. DI PORTO - G. GHIDINI - P. MARCHETTI (a cura di), *Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property*, Milano, 2011, pp. 128 ss. E' opportuno precisare che sono tuttora presenti disposizioni antiliberali nel regolamento A.C.I. In tema si vedano i deferimenti e le multe che tale federazione sportiva nell'estate del 2015 ha applicato ai piloti e alle scuderie che hanno partecipato a una gara organizzata da un club A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). Nella vicenda citata l'A.C.I. ha applicato l'art. 125 del Regolamento Nazionale Sportivo del 2014 che recita testualmente: «i concorrenti licenziati A.C.I./C.S.A.I. che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla F.I.A. e/o dalla A.C.I./C.S.A.I. sono soggetti alle sanzioni previste dal Code e dal presente R.N.S.». Per prendere visione di tale regolamento si consulti il sito internet www.csaici.it.

⁶²⁴ Cfr., tra gli altri, M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, *cit.*, pp. 18 ss.; G. DAVIES, *Article 86 EC, the EC's Economic Approach to Competition Law, and the General Interest*, in *European Competition Journal*, 2009, pp. 549 ss.

vietare manifestazioni che non presentano i contenuti valoriali e le tutele proprie di una competizione sportiva, piuttosto che sfavorire qualunque concorrente delle federazioni sportive internazionali o nazionali che pur intenda rispettare tali prescrizioni. Invero, l'eccezione all'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza deve avere il carattere dell'*extrema ratio* che nel caso di specie appare assente⁶²⁵. Del resto sono gli stessi consumatori del prodotto sportivo che non hanno interesse ad assistere a delle competizioni sportive che si caratterizzano per una «deriva liberale e antivaloriale». Si pensi, a titolo esemplificativo, a una ipotetica manifestazione sportiva nella quale non si effettuano adeguati controlli antidoping e in cui è frequente l'utilizzo di tali illecite sostanze. In questo caso la disillusione degli spettatori e il discredito sociale che colpisce l'atleta dopato di norma si estende all'evento sportivo, visto che il pubblico non ha interesse a presenziare a competizioni sportive in cui prevale il soggetto che ha assunto le più efficaci sostanze dopanti. Inoltre in altri continenti (si pensi agli U.S.A.) il sistema sportivo pur non essendo monopolistico non presenta manifestazioni antivaloriali di gravità diversa rispetto a quelle che si sono verificate in Europa. In altre parole la tutela dei profili sociali ed etici dello sport non è una prerogativa esclusiva delle federazioni sportive, altrimenti si dovrebbe concludere che competizioni sportive indipendenti come l'N.B.A. o l'N.H.L. siano prive di contenuti valoriali. Anzi a ben vedere il nostro ordinamento sportivo istituzionalizzato ha sovente abusato dei privilegi attribuitigli e della sua parziale autonomia. Si pensi in tal senso, tra l'altro, alla previsione nel dilettantismo del vincolo sportivo e alla disparità di trattamento nel diritto alla salute tra i professionisti e i dilettanti. Del resto l'incompleto adeguamento dello sport europeo alla nuove realtà tecnologiche trova il suo comune denominatore nella mancanza sostanziale di un sistema di concorrenza.

In più, come premesso, l'impossibilità di scegliere tra più sistemi sportivi che si trovano tra loro in condizioni di uguaglianza lede anche l'atleta che, in tal modo, subisce

⁶²⁵ In particolare la giurisprudenza europea fa riferimento al cosiddetto «*Wouters Test*» per verificare se le disposizioni sportive possano considerarsi compatibili con la normativa europea (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 luglio 2006, C-519/04, *David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities*, cit.). In altri termini in tale test ci si chiede se è applicabile il diritto europeo sulla concorrenza alla regola sportiva e, per ammettere tale conseguenza, si deve rispondere affermativamente ai seguenti interrogativi: l'associazione che ha adottato la regola può essere considerata un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli artt. 101 e 102 T.F.U.E. stante che i suoi membri esercitano attività economica; l'iniziativa economica esercitata può essere considerata significativa; la regola contestata restringe la concorrenza ai sensi dell'art. 101 T.F.U.E. oppure costituisce un abuso di posizione dominante ex art. 102 T.F.U.E.; il commercio tra gli stati membri viene pregiudicato da tale condotta. Se si sono ottenute delle risposte positive a tali quesiti, ci si deve domandare se la norma sportiva possa considerarsi giustificata ai sensi dell'art. 101 e 102 T.F.U.E. o se comunque non rientri nel campo di applicazione delle disposizioni sopracitate. Per rispondere a tali interrogativi si devono prendere in considerazione: il contesto in cui la norma è stata adottata e gli obiettivi che intende conseguire. Ulteriormente ci si deve chiedere: se gli effetti restrittivi sono inerenti agli obiettivi legittimi perseguiti e se sono proporzionati e necessari rispetto ad essi; se si verificano le condizioni di cui all'art. 101, n. 3, T.F.U.E. e se è presente una obiettiva giustificazione di tali condotte. Tale criterio di bilanciamento tra l'interesse all'autonomia del sistema sportivo e quello europeo alla libera concorrenza è doveroso per salvaguardare le regole sportive necessarie per garantire lo svolgimento di competizioni sportive. A nostro avviso, il contrasto con la normativa europea sulla concorrenza non concerne solo le disposizioni che sono dirette ad eliminare la concorrenza o a realizzare posizioni dominanti nel mercato, che rappresentano i riflessi del modello piramidale sportivo, ma riguarda anche la medesima strutturazione complessiva dello sport. Pertanto si potranno considerare pienamente rispettate le norme sulla concorrenza solo laddove il modello sportivo monopolistico venga commutato in un sistema aperto stante che non si può arginare la proliferazione di nuove disposizioni direttamente o indirettamente anticoncorrenziali contrastando solo gli effetti derivati da tale strutturazione.

una limitazione dei suoi introiti e sovente soggiace a disposizioni lesive dei suoi diritti (si pensi al vincolo sportivo) per poter praticare una determinata attività sportiva. Invero lo sportivo si trova in una posizione di soggezione rispetto alla federazione sportiva di riferimento e tale relazione è assimilabile a quella che lega il cittadino allo Stato. In tal senso la giurisprudenza straniera ha affermato: «*en réalité, il semble bien que lorsqu'elle promulgue ses règles, la FIFA agisse plus dans le cadre d'une fonction d'autorité, sous réserve de compatibilité avec l'ordre public national et international, que dans le cadre de contrats d'adhésion avec les clubs, notamment parce que les règles FIFA constituent un corpus général d'encadrement de l'organisation du football et de l'activité des clubs*», per cui si conclude che «*les clubs de football sont purement et simplement soumis à l'autorité de la règle imposée par la FIFA*»⁶²⁶. Tuttavia al potere autoritativo che esercita lo Stato sul cittadino corrispondono delle garanzie che non sono ugualmente assicurate nel rapporto sportivo. Si pensi a titolo esemplificativo alle limitazioni al diritto di difesa dovute alla celerità del procedimento sportivo e alla genericità di alcune norme disciplinari.

Un altro argomento utilizzato da taluni autori per giustificare la strutturazione verticistica dello sport europeo trae fondamento dalla Relazione di Helsinki, nella parte nella quale si afferma testualmente: «l'organizzazione di campionati nazionali e la selezione degli atleti nazionali e delle squadre nazionali per le competizioni internazionali presuppongono spesso l'esistenza di una sola organizzazione che federi l'insieme delle associazioni sportive e dei competitori di una stessa disciplina»⁶²⁷. Tali rilievi non appaiono, tuttavia, condivisibili visto che non si comprende per quale ragione non si possano selezionare gli atleti nazionali tra più competizioni sportive che fanno capo a diverse organizzazioni. Del resto ad oggi vengono scelti per far parte delle squadre nazionali atleti che partecipano a campionati sportivi di svariati Paesi. Inoltre, l'esperienza statunitense dimostra che l'esistenza di una pluralità di organizzazioni sportive in una disciplina non è d'intralcio alla realizzazione di una squadra nazionale⁶²⁸.

⁶²⁶ Tribunale di Commercio di Charleroi, sez. I, 15 maggio 2006, RG n°A/05/03843, *SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, consultabile on line in <http://www.tch.be>. Per approfondire la questione si vedano, tra gli altri, S. AGRIFOGLIO, *Costo dei diritti e valore del diritto (prendendo spunto dal caso Charleroi, g-14 c/Fifa, dal c.d. caso Moggi e dal caso Fifa c/la Federazione ellenica del calcio)*, consultabile on line in www.associazionedeicostituzionalisti.it; L. SILANCE, *Les sports et le droit*, Bruxelles, 1998, pp. 83 ss.

⁶²⁷ Commissione Europea, 10 dicembre 1999, *Relazione al Consiglio Europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport*, punto 4.2.3, consultabile on line in <http://eur-lex.europa.eu>. Di questo avviso in dottrina, tra gli altri, si veda J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, cit., pp. 64 ss.

⁶²⁸ In aggiunta la presenza di una situazione verticistica nello sport europeo non ha impedito la nascita di contrasti tra squadre e rappresentative nazionali relativi alla scelta degli sportivi che devono fare parte di queste ultime, risolti a favore dei club a detrimento della selezione dei migliori atleti nazionali. In questo senso si veda Court of Arbitration for Sport (Tribunal Arbitral du Sport), 2 ottobre 2008, CAS 2008/A/1622, *FC Schalke 04 v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, CAS 2008/A/1623, *SV Werder Bremen v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, CAS 2008/A/1624, *FC Barcelona v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, consultabile on line in <http://jurisprudence.tas-cas.org>, paragrafo 29, nel quale si evidenzia che «*the Panel is very well aware of the unique character of such an event like the Olympic special nature or unique character of an event does not by itself constitute a valid legal basis to recognize the existence of a far-reaching obligation of third parties like the obligation for a club to release its players. Therefore, the specific and unique nature of the Olympic Games itself cannot be considered as valid legal basis for an obligation of the Appellants 1 to 3 to release their players Rafinha, Diego and Messi to the Olympic Games 2008*».

In aggiunta l'adozione di un modello sportivo aperto garantirebbe che la competizione sportiva più seguita costituisca in concreto il campionato sportivo nazionale maggiormente corrispondente alle esigenze della collettività.

Peraltro, come anticipato, il sistema sportivo verticistico si va scontrando sempre di più con le nuove logiche economiche (si pensi in tema alla crescita dei mercati asiatici e di quelli mediorientali) e con il dinamismo del settore, divenendo ad oggi un modello in parte obsoleto. Pertanto, ci si chiede per quale ragione non si possa organizzare in Europa un'attività sportiva professionistica e/o dilettantistica, anche occasionale, in un sistema di libero mercato e quindi in una condizione di parità rispetto alle federazioni sportive ufficiali⁶²⁹.

Inoltre è utile evidenziare come l'Unione Europea con l'emanazione del Trattato di Lisbona abbia assunto definitivamente un ruolo attivo nel mantenimento della funzione sociale ed etica dello sport. D'altro canto, la pratica sportiva è andata assumendo sempre più i caratteri di una florida attività commerciale. In tal senso già nella Relazione di Helsinki l'Unione Europea aveva manifestato preoccupazione verso questa metamorfosi del settore sportivo, richiedendo alle federazioni sportive di definire in modo più chiaro le loro finalità, in modo da dimostrare di stare adottando misure dirette a proteggere la funzione sociale ed etica che esse dovrebbero perseguire e che dovrebbe giustificare lo speciale trattamento che esse richiedono in sede nazionale ed europea⁶³⁰. Ciononostante dalla redazione di tale atto ad oggi, il carattere commerciale dello sport è andato sempre più crescendo, riducendosi di conseguenza la sua funzione valoriale. Per tale ragione l'Unione Europea ha deciso di collaborare più direttamente nel settore sportivo per tutelarne la residua valenza etica. D'altronde non si può ritenere irragionevole tale ingerenza europea visto che la deroga alla normativa dell'Unione Europea si giustifica sulla base della funzione valoriale dello sport, per cui man mano che essa si riduce, diventando lo sport una vera e propria impresa commerciale, minore diventa l'esigenza di prevedere eccezioni rispetto al normale regime applicabile alle imprese commerciali.

Inoltre, come anticipato, l'art. 162, n. 2, T.F.U.E. prevede che l'azione europea debba essere diretta a promuovere l'apertura nelle competizioni sportive. Tale prescrizione sembra propendere per un sistema sportivo aperto, ponendosi in contrasto con l'egemonia delle federazioni sportive nel settore⁶³¹. Del resto la strutturazione verticistica dello sport

⁶²⁹ Sul tema B. GARCIA - H.E. MEIER, *Limits of Interest Empowerment in the European Union: The Case Of Football*, in *Journal of European Integration*, 2012, pp. 363-364, i quali sostengono che «*the liberalization of a particular sector would be in the interest of formerly marginal actors (i.e., outsiders) as liberalization might result in the redistribution of resources (be that market share, capital) in their favour. Yet, the biggest benefits for these marginal outsiders do not arise only from economic liberalization - resulting in a bigger share of the economic rents - but from a substantial shift in sectoral governance, that might allow those marginal actors to increase their power within the sector and their control of those very economic revenue streams. For example, player market liberalization results almost inevitably in salary increases but encompassing Collective Bargaining Agreements (CBAs) can enable player unions to also improve social security while maintaining economic viability of team sport industries. In a comparable manner, clubs would be economically better off if they would be in complete control of the professional game*».

⁶³⁰ Commissione Europea, 10 dicembre 1999, *Relazione al Consiglio Europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport*, punto 4.2.3, consultabile on line in <http://eur-lex.europa.eu>.

⁶³¹ Sul punto S. WEATHERILL, *Fairness, Openness and the Specific Nature of Sport: Does the Lisbon Treaty Change EU Sports Law?*, cit., p. 322, secondo cui «*similarly it might be argued that the organisation*

non trova diretto riscontro nei Trattati. Invece sembrerebbe legittimo sostenere che con l'emanazione della norma testé menzionata del Trattato di Lisbona si riconosca per la prima volta il diritto di allestire competizioni sportive alle stesse condizioni degli organismi sportivi ufficiali, in tal modo garantendo l'autonomia negoziale e il pluralismo.

APPENDICE

Tabella Istituzioni *non profit* 2011 per settore di attività, forma giuridica e classe di addetti.
Fonte: Istat, *Istituzioni non profit in Italia*, anno 2013, consultabile in <http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it>.

Territorio		Italia					
Tipo dato		Numero unità attive					
Tipologia unità		Istituzione non profit					
Classe di addetti		Totale					
Anno		2011					
Forma giuridica		Società cooperativa sociale	Associazione riconosciuta	Fondazione	Associazione non riconosciuta	Altra istituzione non profit	Totale
Settore di attività non profit							
Cultura, sport e ricreazione		747	44987	1524	143469	5114	195841
Attività culturali e artistiche		217	12172	1377	38973	1424	54163
Attività sportive		46	20869	37	70559	1327	92838
Attività ricreative e di Socializzazione		484	11946	110	33937	2363	48840
Istruzione e ricerca		899	3016	1708	7103	2793	15519
Istruzione primaria e secondaria		748	1377	841	2249	2444	7659
Istruzione universitaria		2	16	107	66	79	270
Istruzione professionale e degli adulti		136	939	243	3010	178	4506
Ricerca		13	684	517	1778	92	3084
Sanità		1192	4054	493	4886	344	10969
Servizi ospedalieri generali e riabilitativi		246	607	125	743	82	1803
Servizi per lungodegenti		291	83	213	130	98	815
Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri		268	79	23	204	5	579
Altri servizi sanitari		387	3285	132	3809	159	772
Assistenza sociale e protezione civile		4452	6120	1188	11749	1535	25044
Servizi di assistenza sociale (offerta di servizi reali alla collettività o a categorie di persone)		4382	4412	985	8611	1177	9567
Servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)		60	1256	2	2030	25	3373
Erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)		10	452	201	1108	333	104
Ambiente		128	1852	74	3844	395	293
Protezione dell'ambiente		122	1329	53	2695	367	4566
Protezione degli animali		6	523	21	1149	28	1727

Sviluppo economico e coesione sociale		3654	876	151	2484	293	7458
Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività		129	704	111	2033	257	3234
Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo		8	44	19	147	20	238
Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo		3517	128	21	304	16	3986
Tutela dei diritti e attività politica		19	1567	51	4889	296	6822
Servizi di tutela e protezione dei diritti		14	1016	37	2884	237	4188
Servizi legali		5	144	4	363	22	538
Servizi di organizzazione dell'attività di partiti politici		..	407	10	1642	37	2096
Filantropia e promozione del volontariato		9	1107	478	3146	107	4847
Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato e attività di raccolta fondi		..	209	456	1653	63	2381
Promozione del volontariato		9	898	22	1493	44	2466
Cooperazione e solidarietà internazionale		24	1025	134	2250	132	3565
Attività per il sostegno economico e umanitario all'estero		24	1025	134	2250	132	3565
Religione		..	994	353	2966	2469	6782
Attività di religione e culto		..	994	353	2966	2469	6782
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi		14	2518	29	13575	278	16414
Tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti		13	1420	25	5470	203	7131
Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori		1	1098	4	8105	75	9283
Altre attività		126	233	37	643	598	1637
Tutte le voci		11264	68349	6220	201004	4354	301191

BIBLIOGRAFIA

- ADAMI G., *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2001.
- AGOSTINI S., *La società cooperativa e l'attività sportiva dilettantistica*, in *Cooperative e consorzi*, 2004.
- AGOSTINIS B., *L'abuso di posizione dominante in ambito sportivo*, in TOGNON J. (a cura di), *Diritto Comunitario dello sport*, Torino, 2009.
- AGRIFOGLIO G., *La responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010.
- AGRIFOGLIO S., *Costo dei diritti e valore del diritto (prendendo spunto dal caso Charleroi, g-14 c/ Fifa, dal c.d. caso Moggi e dal caso Fifa c/la Federazione ellenica del calcio)*, consultabile on line in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- ALESSI R., *Il difficile percorso della responsabilità civile europea*, in *Danno e responsabilità*, 1999.
- ALLEGRO G., *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in CANTAMESSA L. - RICCIO G.M. - SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.
- ALPA G., *Progetti di riforma del sistema di assicurazione R.C.A.*, Padova, 1983.
- ALPA G., *Nuove frontiere del modello associativo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1986.
- ALPA G., *L'ordinamento sportivo*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1986.
- ALPA G., *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010.
- ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000.
- AMATO P., *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006.
- ANDERSON J., *Modern Sports Law*, Oxford, 2010.
- ANGELINI L., *La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in *Lavoro e diritto*, 1997.
- ANGIULI A., *Il danno non patrimoniale agli enti collettivi tra danno-evento e danno-conseguenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2008.
- ASCARELLI T., *Imprenditore occulto e sovrano della società. Responsabilità limitata e frode alla legge*, in *Foro Italiano*, 1952.
- ASTONE M., *L'aspettativa e le tutele. Contributo allo studio degli effetti preliminari nelle situazioni di pendenza*, Milano, 2006.
- ASTONE M. A., *Danni non patrimoniali. Art. 2059*, Milano, 2012.
- AURICCHIO A., voce *Associazioni riconosciute*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958.
- AZZOLINA U., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 1961.
- BARALDI M., *Le 'mobili frontiere' dell'abuso del diritto: l'arbitrario recesso ad nutum dall'apertura di credito a tempo determinato*, in *Contratto e impresa*, 2001.
- BARCELLONA M., *L'ingiustizia del danno e il doppio regime della responsabilità*, in GABRIELLI E. (a cura di), *Commentario del codice civile, Dei fatti illeciti*, Torino, 2011.
- BARILE P., voce *Associazione (diritto di)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958.
- BASILE M., *Associazioni non riconosciute*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982.
- BASILE M., *gli «enti di fatto»*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999.
- BASILE M., *Sull'efficacia dell'assunzione di un lavoratore di un sindacato compiuta dal dirigente periferico privo del potere di rappresentarlo*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2001.
- BASILE M., *«Immedesimazione organica» e dintorni (la responsabilità disciplinare delle società sportive per atti illeciti di terzi)*, in TRIMARCHI M. (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Milano, 2007.
- BASSI V., *Il regime fiscale delle associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche)*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007.
- BASTIANON S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia del giudice nazionale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

- BASTIANON S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège Lehtonen*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- BASTIANON S., *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2009.
- BASTIANON S., *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2012.
- BASTIANON S., *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea*, in BASTIANON S. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014.
- BASTIANON S., *La sentenza Bosman vent'anni dopo. Aspetti giuridico-economici della sentenza che ha cambiato il calcio professionistico europeo*, Torino, 2015.
- BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997.
- BELLEZZA E. - FLORIAN F., *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006.
- BENATTI F., *Contratto concluso dal «falsus procurator» e responsabilità del dominus*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1959.
- BENAZZO P., *Le 'pene civili' nel diritto privato d'impresa*, Milano, 2005.
- BERTACCHINI E., *Il fallimento delle società*, in BERTACCHINI E. - GUALANDI L. - PACCHI S. - PACCHI G. - SCARSELLI G. (a cura di), *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2011.
- BERTI G., *Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento*, Padova, 1986.
- BERTINI B., *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002.
- BERNINI G., *Sezione introduttiva. L'autonomia dell'ordinamento sportivo: profili storici e problemi attuali*, in VACCA' C. (a cura di), *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006.
- BESSONE M., *Apparenza del potere di rappresentanza e responsabilità verso i terzi*, in *Rivista di diritto civile*, 1967.
- BESSONE M. - ROPPO E., *Diritto soggettivo alla salute, applicabilità diretta dell'art. 32 della Cost. ed evoluzione della giurisprudenza*, in *Politica del Diritto*, 1974.
- BESSONE M. - DI PAOLO M., voce *Apparenza*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988.
- BETTI E., *Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto*, in *Jus*, 1957.
- BIANCA C.M., *Diritto civile, La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1978.
- BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni, artt. 1218-1229 c.c.*, in SCIALOJA A. - BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1979.
- BIANCA C.M., *Diritto Civile, Il Contratto*, Milano, 2015.
- BIANCA C.M., *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994.
- BIANCA C.M., *Note sugli interessi diffusi*, in LANFRANCHI L. (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003.
- BIANCHI D., *Internet e diritti della persona*, in CENDON P. (a cura di), *Trattato dei nuovi danni*, Padova, 2011.
- BIANCHI R., *Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti di proprietà intellettuale*, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010.
- BIANCHI D'URSO F., *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1979.
- BIANCHI D'URSO F. - VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982.
- BIELLI S., *La responsabilità dei padroni e committenti per fatto illecito dei loro domestici e commessi*, in ALPA G. - BESSONE M. (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1987.
- BIGIAMI W., *L'imprenditore occulto*, Padova, 1954.
- BIGLIAZZI GERI L. - BRECCIA U. - BUSNELLI F. D. - NATOLI U., *Il sistema giuridico italiano. Diritto civile. Obbligazioni e contratti*, Torino, 1994.
- BIZIOLI G., *Aporie e contraddizioni della giurisprudenza europea in materia di Exit Taxation*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 2014.
- BLACKSHAW I., *The specificity of sport and the EU White Paper on sport: some comments*, in *International Sports law Journal*, 2007.
- BLACKSHAW I., *How 'Special' is Sport under EU Law in the Light of the Court of Justice of the European Union's Recent Decision in the Olivier Bernard Case?*, in *Business Law International*, 2011.

- BLANDO F., *La giustizia sportiva*, Palermo, 2008.
- BLANDO F., *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria*, in *Danno e responsabilità*, 2011.
- BLANDO F., *La Corte costituzionale individua lo sport come una «formazione sociale» di dimensione internazionale (tutela giurisdizionale e tutela associativa alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali del d.l. 220/2003 convertito nella l. 280/2003)*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2011.
- BLANPAIN R. - INSTON R., *The Bosman case: the end of the transfer system?*, London, 1996.
- BLANPAIN R. - COLUCCI M., *Europa Diritto e Sport*, Leuven, 1997.
- BLANPAIN R., *The legal status of sportsmen and sportswomen under international, European and Belgian national and regional law*, The Hague, 2003.
- BLANPAIN R., *European Labour Law*, Alphen aan den Rijn, 2012.
- BOCCHINI F. - QUADRI E., *Diritto privato*, Torino, 2014.
- BOGUSZ B. - CYGAN A. - SZYSZCZAK E., *The regulation of sport in the European Union*, Cheltenham, 2007.
- BONA M. - CASTELNUOVO A. - MONATERI P.G., *La responsabilità civile nello sport*, in MONATERI P.G. (a cura di), *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, Milano, 2002.
- BONADONNA G., *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1965.
- BONOMI A., *L'ordinamento sportivo e la Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2005.
- BOTTARI C., *La tutela della salute tra solidarietà e sussidiarietà*, in BOTTARI C. - ROSSI L.S. (a cura di), *Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo ed italiano*, Rimini, 2013.
- BRECCIA U., *L'abuso del diritto*, in Aa. Vv., *Diritto privato*, Padova, 1997.
- BRIGGS L.V., *UEFA v The European Community: Attempts of the Governing Body of European Soccer to Circumvent EU Freedom of Movement and Antidiscrimination Labor Law*, in *Chicago Journal of International Law*, 2005.
- BRIGUGLIO F., *La tutela sanitaria delle attività sportive*, in BOTTARI C. (a cura di), *Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche*, Padova, 2002.
- BROWN A., *European football and the European union: Governance, participation and social cohesion - towards a policy research agenda*, in *Soccer & Society*, 2000.
- BRUNO G., *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012.
- BUFFONE G., *Art. 700 c. p. c. e la procedura d'urgenza*, 2013.
- BUONCRISTIANO M., *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in *Giurisprudenza italiana*, 1989.
- BUSNELLI F.D., *Un clamoroso revirement della Cassazione: dalla 'questione di Superga' al 'caso Meroni'*, in *Giustizia Civile*, 1971.
- BUSNELLI F.D., *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, in BUSNELLI F.D. - BRECCIA U. (a cura di), in *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978.
- BUSNELLI F.D., *Lesione di interessi legittimi: dal 'muro di sbarramento' alla 'rete di contenimento'*, in *Danno e responsabilità*, 1997.
- BUSNELLI F.D., *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Rivista di diritto civile*, 2001.
- BUSNELLI F.D. - PATTI S., *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013.
- CAFERRA V. M., *I limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito*, in *Foro Italiano*, 1973.
- CAGNONI G., *Disciplina fiscale agevolata delle associazioni sportive dilettantistiche*, in *Il Fisco*, 2000.
- CAIGER A. - GARDINER S., *Professional sport in the European Union: regulation and re-regulation*, The Hague, 2000.
- CALCIANO M.C., *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010.
- CALVOSA L., *Fallimento e patrimonio d'impresa: luci ed ombre della vigente disciplina*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003.
- CAMPIONE R., *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009.
- CAMPOBASSO G.F., *Associazioni e attività d'impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1994.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*, Torino, 2008.
- CANDUCCI A., *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2012.

- CANGELLI S., *L'ordinamento giuridico sportivo*, Foggia, 1988.
- CANNATA C.A., *L'adempimento delle obbligazioni*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1984.
- CANTAMESSA L., *Un tema semi-nuovo di diritto sportivo internazionale: la third party ownership (TPO)*, in BASTIANON S. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014.
- CAPOGROSSI GUARNA F. - LIPARATA A., *Società e associazioni sportive dilettantistiche. Inquadramento, aspetti fiscali e agevolazioni*, Milano, 2005.
- CAPONI R., *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Rivista di diritto processuale*, 2008.
- CAPRIOLI R., *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997.
- CAPRIOLI R., *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *La nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2007.
- CAPUANO A., *L'obbligo di tempestiva denuncia nella giustizia sportiva: un'analisi teorico pratica nell'attualità dei casi "Conte" e "Grava-Cannavaro"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2013.
- CARAVITA B., *Interessi diffusi e collettivi (problemi di tutela)*, in *Diritto e Società*, 1982.
- CARBONE P.L., *Pagamento al rappresentante apparente del creditore: apparenza obiettiva o colpevole?*, in *Corriere giuridico*, 1992.
- CARBONE P.L., *Il comportamento delle parti tra apparenza e affidamento*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993.
- CARINCI F., *Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche*, in ALVISI C. (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006.
- CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2010.
- CARINGELLA F. - BUFFONI L., *Manuale di diritto civile*, Roma, 2011.
- CARNELUTTI F., *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1953.
- CARNEVALI U., *L'abrogazione dell'art. 17 del codice civile*, in *Contratti*, 1997.
- CASAROLA F. - TOMMASSI A., *Il caso Paoloni: la fine della responsabilità oggettiva tout court*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2012.
- CASINI L., *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010.
- CASSANO G., *Il danno all'immagine della P.A. come danno esistenziale?*, in *Danno e responsabilità*, 2001.
- CASSANO G., *L'apparenza del diritto fra dottrina e giurisprudenza: la rappresentanza apparente*, in *I contratti*, 2003.
- CASSANO G. - SGROI M., *La diffamazione civile e penale*, Milano, 2011.
- CASSESE S., *Le persone giuridiche e lo Stato*, in *Contratto e impresa*, 1993.
- CASTRO S., *Il danno all'immagine*, Torino, 2008.
- CASTRONOVO C., *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in CASTRONOVO C. (a cura di), *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997.
- CASTRONOVO C., *Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso*, in *Europa e diritto privato*, 2004.
- CASTRONOVO C., *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2008.
- CASTRONOVO C., *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in *Europa e diritto privato*, 2008.
- CASTRONOVO C., *La responsabilità da inadempimento da Osti a Mengoni*, in *Europa e diritto privato*, 2008.
- CASTRONOVO C. - MAZZAMUTO S., *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007.
- CECCHERINI G., *Apparenza di rappresentanza e responsabilità del «dominus»*, in *Corriere giuridico*, 1999.
- CENDON P., *Non di sola salute vive l'uomo*, in CENDON P. - ZIVIZ P. (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000.
- CENDON P., *Trattato dei nuovi danni. Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento*, Padova, 2011.
- CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana delle scienze giuridiche*, 1929.
- CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Foro italiano*, 1933.
- CETRA A., *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2008.

- CIAN M., *Società di mero godimento tra azione in simulazione e Durchgriff*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1998.
- CINIERI S., *Associazioni sportive dilettantistiche: deducibilità delle erogazioni per spese di sponsorizzazione*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, 2010.
- CIPPITANI R., *Onerosità e corrispettività: dal diritto nazionale al diritto comunitario*, in *Europa e diritto privato*, 2009.
- COCCIA M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- COCCIA M. - NIZZO C., *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Torino, 2009.
- COLUCCI M., *Sport Law, Supplement 1, Italy*, in HENDRICKX F. (a cura di), *International Encyclopaedia of Laws*, Alphen aan den Rijn, 2004.
- COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006.
- COLUCCI M., *Free movement of persons within the European Union*, in BLANPAIN R. - COLUCCI M. - SICA S. (a cura di), *The European Social Model*, Antwerpen - Oxford, 2006.
- COLUCCI M. - BLANPIAN R. - HENDRICKX F., *The Bernard case: Sport and Training Compensation*, *European Sports Law and Policy Bulletin*, Bracciano (RM), 2010.
- COLUCCI M., *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze "Bernard" e "Pacilli"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011.
- COLUCCI M., *Sport and contractual stability: the Italian case*, in COLUCCI M. - BLANPIAN R. - HENDRICKX F. (a cura di), *Contractual stability in football*, *European Sports Law and Policy Bulletin*, Bracciano (RM), 2011.
- COMPORITI M., *Fatti illeciti. Le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in BUSNELLI F.D. (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2009.
- CONSOLO C., *Due Corti e la giustizia sportiva del calcio fra arbitrato e atto amministrativo e, più ancora, tra pubblico e privato*, in *Corriere giuridico*, 2007.
- CORASANITI A., *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario* in *Rivista di diritto civile*, 1978.
- CORDINI G., *Ambiente e salute: il valore comunitario del principio di democrazia nel pensiero di Mortati*, in GALIZIA M. (a cura di), *Forme di stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, Milano, 2007.
- COSSU F., *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Rivista del notariato*, 2000.
- COSTANZA M., *Associazioni non riconosciute e intestazioni immobiliari*, in *Quadrimestre*, 1987.
- COSTANZA M., *I soggetti: gli enti non commerciali*, Napoli, 2012.
- COSTI R., *Fondazione e impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1968.
- COTTO A. - ODETTO G. - VALENTE G., *Testo Unico delle imposte sui redditi*, Trento, 2007.
- COUNTOURIS N. - ENGBLOM S., *'Protection or protectionism?' A legal deconstruction of the emerging false dilemma in european integration*, in *European labour law journal*, 2015.
- CROCETTI BERNARDI E., voce *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche sezione commerciale*, Torino, 2003.
- D'AMELIO M., voce *Apparenza del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957.
- DABSCHECK B., *The Sporting Cartel in History*, in *Sport in History*, 2008.
- DAVIES G., *Article 86 EC, the EC's Economic Approach to Competition Law, and the General Interest*, in *European Competition Journal*, 2009.
- DE CRISTOFARO M., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982.
- DE CUPIS A., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1947.
- DE CUPIS A., *Condizioni morali e tutela dell'onore*, in *Foro Padano*, 1960.
- DE CUPIS A., voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989.
- DE GIORGI M.V., *Le persone giuridiche in generale, le associazioni e le fondazioni*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982.

- DE GIORGI M.V., *Le persone giuridiche*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999.
- DE GIORGI D., *Concorso del fatto colposo del creditore e apparenza del diritto*, in *Corriere giuridico*, 2005.
- DE GOTZEN S., *Le "fondazioni legali" tra diritto amministrativo e diritto privato*, Milano, 2011.
- DELLA CASA M., *Associazioni non riconosciute e limiti statutari dei poteri di rappresentanza: regole di diritto comune e tutela dell'affidamento del terzo*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2001.
- DELLA CASA M., *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed anti giuridicità*, in *Danno e Responsabilità*, 2003.
- DE NOVA G., *La rappresentanza*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982.
- DEL VECCHIO A., *Il caso Mastrangelo: luci e ombre della qualificazione giuridica dell'atleta dilettante*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2008.
- DENTI V., voce *interessi diffusi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, appendice, Torino, 1983.
- DE SILVESTRI A., *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000.
- DE SILVESTRI A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2006.
- DE SILVESTRI A., *Il diritto dello sport: nuove metodologie di approccio*, in *Diritto dello sport*, Milano, Mondadori, 2008.
- DE SILVESTRI A., *La Corte Costituzionale «azzoppa» il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2011.
- DE STEFANI F., *Come ritornare alla sana pratica sportiva*, Ravenna, 2014.
- DE STEFANIS C. - QUERCIA A., *Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive*, Rimini, 2012.
- DE STEFANIS C. - QUERCIA A., *Enti non profit. Prontuario operativo*, Rimini, 2014.
- DI CIOMMO F. - VITI V., *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in CANTAMESSA L. - RICCIO G.M. - SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.
- DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1996.
- DI GIANDOMENICO A., *La funzione sociale dello sport nell'Unione Europea ridisegnata dal Trattato di Lisbona*, in CICCARELLI A. - GARGIULO P. (a cura di), *La dimensione sociale dell'Unione Europea alla prova della crisi globale*, Milano, 2012.
- DI GREGORIO V., *La rappresentanza apparente*, Padova, 1996.
- DI NELLA L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999.
- DI NELLA L., *Lo sport. Profili teorici e metodologici*, in DI NELLA L. (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010.
- DISTASO N., *Superamento della personalità giuridica nei casi di abuso della stessa e ordinamento giuridico italiano*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1970.
- DOLLE H., *Aussergesetzliche Schuldpflichten*, in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 1943.
- DONZELLI R., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008.
- DUBEY J.P., *Case C-438/00, Deutscher Handballbund eV v. Maros Kolpak, judgment of the Court of Justice (Fifth Chamber) of 8 May 2003, [2003] ECR I-4135*, in *Common Market Law Review*, 2005.
- DUVAL A., *Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law*, in *European Law Journal*, 2013.
- EICHBERG H., *Pyramid or democracy in sports? Alternative ways in European sports policies*, in *International Journal of Eastern Sports & Physical Education*, 2008.
- EL-HODIRI M. – QUIRK J., *An economic model of a professional sport league*, in *The Journal of political economy*, 1971.
- FAILLACE S., *La responsabilità da contatto sociale*, Padova, 2004.
- FALSITTA G., *Manuale di Diritto Tributario*, Padova, 2012.
- FALZEA A., voce *Apparenza*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958.
- FARAGLIA G., *L'ordinamento giuridico sportivo*, Bologna, 1988.
- FARENGA L., *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1981.

- FARIELLO G., *Associazioni sportive. Manuale pratico per dirigenti, amministratori e consulenti*, Milano, 2007.
- FAROLFI F., *Nuove dimensioni della responsabilità vicaria*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2010.
- FEDERICO A., *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009.
- FERNANDEZ MARTIN J.M., *Free movement of workers and social security, re defining obstacles to the free movement of workers*, in *European Law Review*, 1996.
- FERRARA F., *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1958.
- FERRARA L., *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e sulla nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942.
- FERRARA L., *L'ordinamento sportivo meno e più della libertà privata*, in *Diritto pubblico*, 2007.
- FERRARO M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987.
- FERRERO G., *Appunti in tema di apparenza giuridica*, in *Giustizia civile*, 1965.
- FERRI G., *Le società*, in VASSALLI F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1987.
- FOFFA R., *La lesione all'immagine di una persona giuridica*, in *Danno e responsabilità*, 2007.
- FOGEL C.A., *On Privileged Grounds: Sport, Law, and Agamben's State of Exception*, in *Journal of Politics and Law*, 2014.
- FOPPEN T.G., *Italian Regulation of Sports and its Law n. 91 of 1981 - A Solution for Sports-Related Problems in The Netherlands?*, in *The International Sports Law Journal*, 2010.
- FORCHIELLI P., *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960.
- FORTE N., *Società e associazioni sportive. Regime civilistico e fiscale e bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società professionistiche*, Milano, 2001.
- FORTE N., *Agevolazioni meno vincolate per lo sport dilettantistico*, in *Terzo Settore*, 2004.
- FORTI V., *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007.
- FRANCO M., *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 1995.
- FRANZONI M., *Dei fatti illeciti*, in SCIALOJA A. - BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1993.
- FRANZONI M., *Il danno risarcibile*, in FRANZONI M. (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2004.
- FRANZONI M., *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003.
- FRANZONI M., *L'illecito*, in FRANZONI M. (a cura di), *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2010.
- FRATTAROLO V., *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980.
- FRATTAROLO V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984.
- FRATTAROLO V., *Il procedimento disciplinare sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992.
- FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995.
- FRAU R., *La responsabilità civile sportiva*, in CENDON P. (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1998.
- FRAU R., *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006.
- FRITZWEILER J.R. - PFISTER B. - SUMMERER T., *Praxishandbuch sportrecht*, Munchen, 1998.
- FROSINI T.E., *L'ordinamento sportivo nell'ordinamento costituzionale*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del III Convegno Nazionale dell'Associazione degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 2009.
- FROSINI T.E., *Introduzione*, in DEMURO I. - FROSINI T.E. (a cura di), *Calcio professionistico e diritto*, Milano, 2009.
- FURNO C., *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1952.
- FUSARO A., *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Padova, 2002.
- GALGANO F., *Riconoscimento della personalità giuridica e discrezionalità dell'autorità governativa*, in *Rivista di diritto civile*, 1969.
- GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in SCIALOJA A. - BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1976.

- GALGANO F., *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, in *Contratto e impresa*, 1987.
- GALGANO F., *Abuso del diritto: l'arbitrario recesso ad nutum della banca*, in *Contratto e impresa*, 1998.
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1999.
- GALGANO F., *I gruppi di società*, Torino, 2001.
- GALGANO F., *Delle persone giuridiche*, in SCIALOJA A. - BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 2006.
- GALGANO F., *I fatti illeciti*, Padova, 2008.
- GALLI R., *Appunti di diritto civile*, Padova, 2008.
- GAMBONE A. - ALBERTAN MIN M., *Come gestire le associazioni sportive dilettantistiche. Aspetti fiscali e normativi*, Milano, 2006.
- GANDINO A., *Responsabilità delle società sportive del calcio professionistico per comportamento dei propri sostenitori: esimenti ed attenuanti. (Riflessioni su etica e diritto)*, in LOMBARDI R. - RIZZELLO S. - SCOCA F.G. - SPASIANO M.R. (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico. Tra diritto ed economia*, Milano, 2009.
- GARCIA B., *UEFA and the European Union: From Confrontation to Co-operation?*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2007.
- GARCIA B., *Sport governance after the White Paper: the demise of the European model?*, in *International Journal of Sport Policy*, 2009.
- GARCIA B. - MEIER H.E., *Limits of Interest Empowerment in the European Union: The Case Of Football*, in *Journal of European Integration*, 2012.
- GARCIA B. - WEATHERILL S., *Engaging with the EU in order to minimize its impact: sport and the negotiation of the Treaty of Lisbon*, in *Journal of European Public Policy*, 2012.
- GARDELLA TEDESCHI B., *Ripensando la responsabilità civile per le società sportive*, in LOMBARDI R. - RIZZELLO S. - SCOCA F.G. - SPASIANO M.R. (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico. Tra diritto ed economia*, Milano, 2009.
- GARDINER S., *The regulation of sport in the European Union*, in *Leisure Studies*, 2010.
- GARDINER S. - WELCH R., *Bosman-There and Back Again: The Legitimacy of Playing Quotas under European Union Sports Policy*, in *European Law Journal*, 2011.
- GARUTTI M., *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985.
- GASPERONI N., *Apparenza del diritto e fenomeno rappresentativo nel contratto di assicurazione*, in *Rivista di diritto civile*, 1986.
- GAZZARA M., *Danno alla persona da contatto sociale: responsabilità e assicurazione*, Napoli, 2007.
- GAZZONI F., *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970.
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009.
- GEERAERT A. - DRIESKENS E., *The EU controls FIFA and UEFA: a principal-agent perspective*, in *Journal of European Public Policy*, 2015.
- GEMMA G., *Costituzione ed associazioni: dalla libertà alla promozione*, Milano, 1993.
- GESTRA M., *TAR Lombardia: nessuna esclusione degli enti non profit dagli appalti pubblici*, in *Enti non profit*, 2005.
- GIACOMARDO L., *Legittimo il vincolo di giustizia delle Federazioni Sportive. Secondo la Suprema Corte garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto e formazione*, 2005.
- GIANFORMAGGIO L., voce *Analogia*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1987.
- GIANNINI G., *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986.
- GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949.
- GIANNINI M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996.
- GIORGIANI V., *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano, 1963.
- GIULIANI N. - BRICOLA N., *La legge n. 280/2003 e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Materiale didattico distribuito ai corsisti del master in diritto dello sport presso l'Università di Trento, facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2006/2007*, in <http://techsport.it>.
- GOISIS F., *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007.
- GORGONI M., *Le fondazioni di partecipazione*, in BRUSCUGLIA L. - ROSSI E. (a cura di), *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro*, Milano, 2002.

- GORLA G., *Sulla cosiddetta causalità giuridica: 'Fatto dannoso e conseguenze'*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951.
- GRASSANI M., *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006.
- GRECO G., *Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2014.
- GRECO M., *La moda delle Fondazioni di partecipazione*, in *Non profit*, 2009.
- GREGORY J., *From Rio to Meca: another step on the winding road of competition law and sport. (European Court of First Instance decision in Meca-Medina v. Commission of the European Communities)*, in *Cambridge Law Journal*, 2005.
- GRISHAM J., *Il professionista*, Milano, 2007.
- GUICCIARDI E., *La decisione del «chiunque»*, in *Giurisprudenza italiana*, 1970.
- GUTTMANN A., *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports*, New York, 2004.
- HAFNER Y., *The right of free movement for EU nationals in Switzerland in the domain of amateur sport: CEP Cortailod v Swiss Athletics*, in *Entertainment and Sports Law Journal*, 2010.
- HALGREEN L., *European Sports Law: a comparative analysis of the European and American models of sport*, Copenhagen, 2004.
- HENDRICKX F., *De Webster-zaak in perspectief: Een sportieve receptie van de Bosman-principes?*, in JELLINGHAUS S.F.H. (a cura di), *Buiten rechte of buiten spel?*, Zutphen, 2008.
- HENDRICKX F., *The social status of the artist: a moving picture*, in VERBEKE A. - TILLEMANN B. - SCHRAGE E.J.H. - DEMARSIN B. (a cura di), *Art & Law*, Brugge & Oxford, 2008.
- HENDRICKX F., *The Bernard-case and training compensation in professional football*, in *European Labour Law Journal*, 2010.
- HENDRICKX F., *Justification of training compensation in European football: Bosman and Bernard compared*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, 2010.
- HENDRICKX F., *European labour law after the Lisbon Treaty: (re-visited) assessment of fundamental social rights*, in BLANPAIN R. - HENDRICKX F. (a cura di), *Labour law between change and tradition. Liber amicorum Antoine Jacobs*, Alphen aan den Rijn, 2011.
- HENDRICKX F., *Labour Law for the United States of Europe*, Tilburg, 2011.
- HENDRICKX F. - GIUBBONI S., *European Union labour law and the European Social Model: A critical appraisal*, in FINKIN M.W. - MUNDLAK G. (a cura di), *Comparative Labor Law*, Cheltenham - Northampton, 2015.
- HILL J., *The European Commission's White Paper on Sport: a step backwards for specificity?*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, 2009.
- HILLION C., *Case C-265/03, Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol*, [2005] ECR I-2579, in *Common Market Law Review*, 2008.
- ICHINO P., *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento, art. 2094-2095*, in SCHLESINGER P. (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano 1992
- INDRACCOLO E., *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli, 2008.
- INFANTINO G., *Meca-Medina: A Step Backwards for the European Sports Model and the Specificity of Sport?*, consultabile on line in www.uefa.org, 2006.
- INGRAO G., *La determinazione del reddito imponibile delle società sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle Onlus sportive*, in *Rassegna Tributaria*, 2001.
- IURILLI C., *La tutela dell'immagine delle persone giuridiche tra danno evento e danno conseguenza*, in *La responsabilità civile*, 2008.
- IZZO C.G. - MERONE A. - TORTORA M., *Il diritto dello sport*, Torino, 2007.
- IZZO C.G. - TORTORA M. - GHIA L., *Diritto sportivo*, Torino, 1998.
- JOHNSON J., *Restraint of Trade Law in Sport*, in <http://epublications.bond.edu.au/slej/10>, 2009.
- JOSSERAND L., *De l'esprit des droits et de leur relativité. Theorie dite de l'abus des droits*, Parigi, 1939.
- KEHRLI K., *The unspecified specificity of sport: a proposed solution to the European Court of Justice's treatment of the specificity of sport*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2013.
- KIENAPFEL P. - STEIN A., *The application of Articles 81 and 82 EC in the sport sector*, in *Competition Policy Newsletter*, 2007.
- KNETSCH A., *Das Verhältnis von Vertrags- und Deliktsrecht*, Colonia, 1975.

- KOROM V. - METZINGER P., *Freedom of establishment for companies: the European Court of Justice confirms and refines its Daily mail decision in the Cartesio Case C-210/06*, in *European Company and Financial Law Review*, 2009.
- LAGHEZZA P., *Rappresentanza apparente obiettiva e colpevole*, in *Danno e responsabilità*, 1998.
- LAGHEZZA P., *Karatè, lesioni personali e responsabilità contrattuale della società sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000.
- LAMORGESE A., *Il danno all'immagine delle persone giuridiche*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010.
- LEPORE A., *L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2006.
- LEPORE A., *Responsabilità civile e tutela della 'persona-atleta'*, Napoli, 2009.
- LINDHOLM J., *Case C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United UFC, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 16 March 2010, not yet reported*, in *Common Market Law Review*, 2010.
- LINDSTROM-ROSSI L. - DE WAELE S. - VAIGAUŠKAITE D., *Application of EC antitrust rules in the sport sector: an update*, in *Competition Policy Newsletter*, 2005.
- LIOTTA G., *Profili dell'accesso nel diritto privato*, Padova, 1992.
- LIOTTA G., *La responsabilità civile dell'organizzatore sportivo: ordinamento statale e regole tecniche internazionali*, in *Europa e diritto privato*, 1999.
- LIOTTA G., *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005.
- LIOTTA G., *La gratuità nello sport*, in SANTORO L. (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006.
- LIOTTA G., *La gratuità nello sport*, in GALASSO A. - MAZZARESE S., *Il principio di gratuità*, Milano, 2008.
- LIOTTA G., *Sport (Diritto dello)*, in *Journal of Sport Sciences and Law*, 2008.
- LIOTTA G., voce *Sport (diritto dello)*, in MARTUCCELLI S. - PESCATORE V. (a cura di), IRTI N. (promossi da), *Diritto civile, Dizionari del diritto privato*, Milano, 2011.
- LIOTTA G. - SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013.
- LIOTTA M., voce *Onore (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1980.
- LIPARATA A., *Ancora molte domande senza risposta per gli enti sportivi dilettantistici*, in *Terzo settore*, 2005.
- LISERRE A., *Le associazioni non riconosciute tra modelli e realtà*, in *Jus*, 1983.
- LISERRE A., *Prime riflessioni sulla L 27 febbraio 1985, n. 52*, in *Rivista notarile*, 1986.
- LOCASCIO G., *Sull'abuso della personalità giuridica qualcosa si muove: recenti profili interpretativi nella giurisprudenza di merito*, in *Giustizia Civile*, 1996.
- LOFFREDO F., *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010.
- LOSCO G.M., *Sulla qualificazione giuridica della responsabilità civile nell'attività sportiva*, in *Diritto e Fiscalità dell'assicurazione*, 2013.
- LUBRANO E., *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2005.
- LUBRANO E., *I rapporti tra ordinamento ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in CANTAMESSA L. - RICCIO G.M. - SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.
- LUBRANO E., *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione amministrativa meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011.
- LUCCHINI GUASTALLA E., *Trattamento dei dati personale e danno alla riservatezza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003.
- LUISO F.P., *La Giustizia Sportiva*, Milano, 1975.
- LUISO F.P., *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, in *Giustizia civile*, 1980.
- LUISO F.P., voce *Giustizia sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino 1993.
- MADDALENA P., *Giurisdizione contabile e tutela degli interessi diffusi*, in *Consiglio di Stato*, 1982.
- MAIETTA A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016.
- MAIONE M., *In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il «vincolo di giustizia»?*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 2009.

- MANCUSO F., *La buona fede del terzo nella rappresentanza apparente*, in *Rivista di diritto privato*, 2008.
- MANFREDI A., *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987.
- MANFREDI G., *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007.
- MANZELLA B., *La responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1980.
- MARANI TORO I. - MARANI TORO A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.
- MARASA' G., *Scopi non lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Padova, 1994.
- MARASSI S., *Il dialogo sociale europeo nel settore sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011.
- MARICONDA G., *Poteri di rappresentanza e pubblicità nelle associazioni non riconosciute*, in *Rivista Notarile*, 1989.
- MARSEGLIA G., *Danni nelle fattispecie di responsabilità oggettiva*, in VIOLA L. (a cura di), *Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità speciali*, Matelica (MC), 2007.
- MARTINELLI G., *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993.
- MARTINELLI G., *Agevolazioni fiscali e iscrizione presso il registro CONI*, in *Enti non profit*, 2011.
- MARTINELLI G. - CANE' M. - RUSSO E., *Le cooperative sportive non sono una nuova categoria di enti*, in *Enti non profit*, 2004.
- MARTINELLI G. - SACCARO M., *Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili*, Milano, 2003.
- MARTINELLI G. - SACCARO M., *Sport dilettantistico: come gestirlo*, Milano, 2013.
- MARTINELLI G. - SCRIVANO F., *Il cinque per mille alle associazioni sportive dilettantistiche*, in *Corriere Tributario*, 2009.
- MARTINS R.B., *Freedom of Movement in Relation to Sport*, in *The International Sports Law Journal*, 2007.
- MASSERA A., *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale*, in *Diritto pubblico*, 2008.
- MASTROIACOVO V., *La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2004.
- MAZZAMUTO S., *Spunti in tema di danno ingiusto e danno meramente patrimoniale*, in *Europa e diritto privato*, 2008.
- MAZZAMUTO S., *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Contratto e Impresa*, 2009.
- MAZZAMUTO S., *Il rapporto tra clausole generali e valori*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011.
- MAZZAMUTO S., *Il danno non patrimoniale contrattuale*, in *Europa e diritto privato*, 2012.
- MENGONI L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1982.
- MENGONI L., *La parte generale delle obbligazioni*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1984.
- MENGONI L., *La pubblicità immobiliare*, in *Jus*, 1986.
- MENGONI L., *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in Aa. Vv., *I principi generali del diritto*, Roma, 1992.
- MENGONI L., *Gli acquisti «a non domino»*, Milano, 1994.
- MERCURI L., voce *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1987.
- MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1962.
- MESSINEO F., *Contratto irregolare (di fatto) ed ad effetto irregolare*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1962.
- MESSINETTI D., voce *Abuso del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1998.
- MICCIO R., *Legittimazione e rappresentanza nel caso del creditore apparente*, in *Foro italiano*, 1953.
- MIGLIOLI C., *Osservazioni sulla pretesa qualità di imprenditore di un'associazione sportiva*, in *Foro padano*, 1956.
- MINUSSI D., *Un singolare orientamento della Cassazione sull'apparenza colposa*, in *Corriere giuridico*, 1993.

- MIRRA V. - SCALERA V., *Il nuovo diritto dello sport-Cenni sugli adempimenti contabili delle associazioni sportive dilettantistiche e sul regime agevolato*, in *Il nuovo diritto*, 2008.
- MODUGNO F., *Legge-Ordinamento giuridico. Pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1985.
- MODUGNO F., voce *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1985.
- MONATERI P.G., *Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale analisi comparata di un problema*, Padova, 1989.
- MONTALENTI P., *L'abuso della personalità giuridica*, in Aa. Vv., *Diritto privato*, Padova, 1998.
- MONTELEONE P., *Clausola di recesso ad nutum dal contratto ed abuso del diritto*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010.
- MORANDI P., *La fallibilità degli enti non profit*, in *Contratto e impresa*, 1998.
- MORO P., *Questioni di diritto sportivo: casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999.
- MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2002.
- MORO P. - DE SILVESTRI A. - CROCCETTI BERNARDI E. - LOMBARDI P., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002.
- MORO P., *Critica del vincolo di giustizia sportiva*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2005.
- MORRIS P.E. - MORROW S. - SPINK P.M., *EC Law and Professional Football: Bosman and Its Implications*, in *The Modern Law Review*, 1996.
- MORZENTI PELLEGRINI R., *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007.
- MOSCHELLA R., *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*, Milano, 1973.
- MULLACE M., *Rappresentanza apparente: la responsabilità del «dominus» apparente*, in *Contratti*, 1998.
- MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974.
- MUSIO A., *Profili civilistici del danno all'immagine delle persone giuridiche*, in AVERSANO F. - LAINO A. - MUSIO A. (a cura di), *Il danno all'immagine delle persone giuridiche: profili civilistici, penalistici ed erariali*, Torino, 2012.
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2005.
- MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro sportivo*, COCCIA M. - DE SILVESTRI A. - FORLENZA O. - FUMAGALLI L. - MUSUMARRA L. - SELLI L. (a cura di), *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008.
- NAFZIGER J.A.R., *European and North American models of sports organization*, in NAFZIGER J.A.R. - ROSS S.F. (a cura di), *Handbook on International Sports Law*, Cheltenham, 2011.
- NAFZIGER J.A.R., *The Principle of Fairness in the Lex Sportiva of CAS Awards and Beyond*, in SIEKMANN R.C.R. - SOEK J. (a cura di), *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, The Hague, 2012.
- NAPOLEONI V., *Il fallimento delle associazioni non riconosciute*; in *Fallimento*, 1994.
- NAPOLITANO G., *Caratteri e prospettive dell'arbitrato sportivo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2004.
- NAPOLITANO G., *Il "riassetto" del Coni*, in CHERUBINI S. - FRANCHINI C. (a cura di), *La riforma del Coni. Aspetti giuridici e gestionali*, Milano, 2004.
- NAPOLITANO G., voce *Sport*, in CASSESE S. - CATENACCI M. (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, 2006.
- NASCIMBENE B. - BASTIANON S., *Diritto europeo dello sport*, Torino, 2011.
- NATOLI R., *La tutela dell'onore e della reputazione in internet: il caso della diffamazione anonima*, in *Europa e diritto privato*, 2001.
- NATOLI U., *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958.
- NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Il comportamento del debitore*, in CICU A. - MESSINEO F. (a cura di), MENGONI L. (continuato da), in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1984.
- NAVARRETTA E., *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2001.
- NAVARRETTA E., *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004.

- NEALE W.C., *The peculiar economics of professional sports: a contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1964.
- NIEMANN A. - BRAND A., *The impact of European integration on domestic sport: The case of German football*, in *Sport in Society*, 2008.
- NIGRO M., *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Il Foro italiano*, 1987.
- NIVARRA L., *Tutela dell'affidamento e apparenza nei rapporti di mercato*, in *Europa e diritto privato*, 2013.
- NOLL R.G., *The Organization of Sports Leagues*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 2003.
- OLIVA C., *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità civile*, 2010.
- OLIVERIO A., *I limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007.
- OTTOLENGHI D., *Le misure cautelari e gli impegni nell'esperienza dell'Autorità Garante (2009 e 2010)*, in CLARICH M. - DI PORTO F. - GHIDINI G. - MARCHETTI P. (a cura di), *Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property*, Milano, 2011.
- PACIFICO G., *L'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica: normativa nazionale di riferimento*, in BOTTARI C. - NICOLAI R. - PACIFICO G. (a cura di), *Sport e sanità*, Bologna, 2008.
- PAGLIARA F., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1989.
- PAGNI I., *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Rivista di diritto civile*, 2010.
- PALAZZO A., *Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti*, in *Europa e diritto privato*, 2001.
- PALAZZO A. - SASSI A. - CIPPITANI R., *Diritto privato del mercato*, Perugia, 2007.
- PALMA S., *La rappresentanza apparente: una questione ancora aperta*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012.
- PALMIERI A., *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- PANAGIOTOPOULOS D.P., *Ypóthesi Bosman*, Atene, 1996.
- PAPALOUKAS M., *Sports law and the European union*, in *Choregia*, 2007.
- PARDOLESI R., *Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria*, in *Foro Italiano*, 2014.
- PAROLA F., *La rappresentanza apparente*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2005.
- PARRISH R., *Sports regulation in the European Union: a new approach?*, in *Managing Leisure*, 2001.
- PARRISH R., *The politics of sports regulation in the European Union*, in *Journal of European Public Policy*, 2003.
- PARRISH R., *Sport law and policy in the European Union*, Manchester, 2003.
- PARRISH R. - MCARDLE D., *Beyond Bosman: The European Union's Influence upon Professional Athletes' Freedom of Movement*, in *Sport in Society*, 2004.
- PARRISH R. - MIETTINEN S., *The sporting exemption in European Union Law*, The Hague, 2008.
- PARRISH R., *Lex sportiva and EU sports law*, in *European Law Review*, 2012.
- PARRISH R., *Case C-36/74 Walrave and Koch [1974] ECR 1405*, in ANDERSON J. (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, The Hague, 2013.
- PASQUINO T., *La buona fede in senso soggettivo nell'ermeneutica giurisprudenziale. Notazioni intorno alla portata generale dell'art. 1147 cod. civ.*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013.
- PATTI S., *Profili della tolleranza nel diritto privato*, Napoli, 1978.
- PEARSON G., *Sporting Justifications under EU Free Movement and Competition Law: The Case of the Football 'Transfer System'*, in *European Law Journal*, 2015.
- PECCIANI R., *Riflessioni sull'apparenza giuridica nella rappresentanza*, in *Rassegna di diritto civile*, 1993.
- PELLEGRINO G., *I presupposti soggettivi del fallimento sociale*, Padova, 1982.
- PELLEGRINO G., *Fallimento delle società*, Padova, 2007.
- PELLIZZI G.L., *Personalità giuridica e infrazione valutarie*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1978.

- PERA A., *Il danno ingiusto*, in VIOLA L. (a cura di), *Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità speciali*, Matelica (MC), 2007.
- PERFETTI L.R., *Pretese procedurali come diritti fondamentali. Oltre la contrapposizione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2012.
- PERLINGIERI C., *Enti e diritti della persona*, Napoli, 2008.
- PERLINGIERI G., *Profili civilistici dell'abuso tributario. L'inopponibilità delle condotte elusive*, Napoli, 2012.
- PERLINGIERI P., *Profili istituzionali di diritto civile*, Napoli, 1975.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006.
- PERLINGIERI P., *Riflessioni conclusive*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009.
- PERLINGIERI P. - FEDERICO A., *L'illiceità e immeritevolezza della causa*, in PERLINGIERI P. (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014.
- PERRINO M., *Esercizio indiretto dell'impresa «scolastica», associazione e fallimento*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992.
- PERSEO T., *Analisi della nozione di sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962.
- PERSIANI M., *Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2013.
- PERSICO G., voce *Associazioni non riconosciute*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958.
- PETRARCA F., *Canzoniere*, Milano, 2006.
- PETRINI C., *Bioetica, ambiente, rischio: evidenze, problematicità, documenti istituzionali nel mondo*, Soveria Mannelli (CZ), 2003.
- PICCIRILLI T., *Attività sportiva e responsabilità civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1999.
- PIERINI M., *Autonomia, concorrenza e autogoverno dello sport in Europa*, in TOGNON J. (a cura di), *Diritto Comunitario dello sport*, Torino, 2009.
- PIJETLOVIC K., *EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football*, The Hague, 2015.
- PINO G., *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2003.
- PIRAINO S., *L'interesse diffuso nella tematica degli interessi giuridicamente protetti*, in *Rivista di diritto processuale*, 1979.
- PONCIBO' C., *Gli enti dal danno morale al 'nuovo' danno non patrimoniale*, in *Danno e responsabilità*, 2009.
- PONZANELLI G., *Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1984.
- PONZANELLI G., *Novità nell'universo 'non profit'*, in *Giurisprudenza commentata*, 1993.
- PONZANELLI G., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996.
- PONZANELLI G., *Abrogazione dell'art. 17 cod. civ. verso una riforma generale degli enti non profit?*, in *Corriere giuridico*, 1997.
- PORRO N., *Le organizzazioni dello sport come soggetti dell'economia civile*, in BUSCARINI C. - MANNI F. - MARANO M., *La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello sport*, Milano, 2006.
- PRELATI R., *Fondamenti etici del diritto sportivo*, Perugia, 2008.
- PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *I «nuovi» danni e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2003.
- PROTO PISANI A., *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente superindividuali) innanzi al giudice civile ordinario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1974.
- PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1962.
- PUGLIATTI S., voce *Autoresponsabilità*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959.
- PUNZI C., *La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002.
- QUARANTA A., *I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979.
- RAGGHIANI S., *Associazioni e Società sportive*, Napoli, 2006.

- RAGUCCI G., *Il principio di legalità tributaria impone l'irrelevanza dell'iscrizione nel registro del CONI per l'accesso ai benefici fiscali degli enti sportivi dilettantistici*, in *Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2011.
- RAIMONDO P., *Elementi di diritto privato sportivo*, Bologna, 2013.
- RAJNERI E., *Il principio dell'apparenza giuridica*, in *Rassegna di diritto civile*, 1997.
- RAMAT M., *Fallimento dell'associazione sportiva?*, in *Foro padano*, 1957.
- RASCIO R., *I tipi degli enti non economici*, in BESSONE M. (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2012.
- REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.
- RENSON R., *Fair Play: Its Origins and Meanings in Sport and Society*, in RAYMAEKERS B. (a cura di), *Lectures for the XXIst Century*, Leuven, 2008.
- RESCIGNO P., *Immunità e privilegio*, in *Rivista di diritto civile*, 1961.
- RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1965.
- RESCIGNO P., *Negoziato privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento*, in *Giurisprudenza italiana*, 1968.
- RESCIGNO P., voce *Fondazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1968.
- RESCIGNO P., *Persona e comunità*, Padova, 1987.
- RESCIGNO P., *Le formazioni sociali intermedie*, in *Rivista di diritto civile*, 1998.
- RESCIGNO P., *Codice civile*, Milano, 2006.
- RICCI A., *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Torino, 2014.
- RICCI S., *Enti sportivi dilettantistici: importanti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in Terzo Settore*, 2010.
- RIDOLA P., *Democrazia pluralistica e libertà associativa*, Milano, 1987.
- RIGAZIO S., *Sport e minori*, Roma, 2014.
- RINCON A., *EC competition and internal market law: On the existence of a sporting exemption and its withdrawal*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2007.
- ROCCO G., *L'oggetto sportivo tra regole generali e disciplina speciale*, in *Rivista del Notariato*, 2008.
- RODOTA' S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.
- ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918.
- ROMANO S., voce *Abuso del diritto (diritto attuale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958.
- ROMANO S., *Ordinamenti giuridici privati*, in *Scritti minori*, Milano, 1980.
- ROPPO E., *Apparenza di procura ed imputazione al dominus degli effetti del contratto stipulato dal «mandataire apparent»*, in *Foro italiano*, 1971.
- ROSSI E., *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Padova, 1989.
- ROTONDI M., *L'abuso del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1923.
- RUBINO D., *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952.
- RUFFOLO U., *La responsabilità vicaria*, Milano, 1976, p. 90.
- RUFFOLO U., *Sport estremi, sport nuovi*, in Aa. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009.
- RUGGERO A., *Come cambia il controllo omologatorio sugli atti delle società di capitali*, in ALESSI R. - GALEOTTI FLORI M.A. (a cura di), *Statuti societari e controllo di legalità*, Torino, 2002.
- RUOTOLO M., *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998.
- RUPERTO C., *La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt. 2028-2059*, Milano, 2012.
- SACCHETTINI E., *Il risarcimento per lesione all'immagine trova fondamento nella Costituzione*, in *Guida al diritto*, 2007.
- SACCO R., *Culpa in contrahendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e apparenza*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1951.
- SACCO R., voce *Affidamento*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958.
- SACCO R., *Concorso delle azioni contrattuale e extracontrattuale*, in VISINTINI G. (a cura di), *risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, 1983.
- SACCO R., voce *Apparenza*, in *Digesto delle discipline Privatistiche*, Torino, 1987.
- SACCO R., *La dichiarazione apparente*, in SACCO R. - DE NOVA G., *Il contratto*, Torino, 2004.
- SACCO R., *Il fatto, l'atto, il negozio*, in SACCO R. (a cura di), *Trattato di diritto civile, La parte generale del diritto civile*, Torino, 2005.

- SAITTA F., *L'impugnazione del permesso di costruire nell'evoluzione giurisprudenziale: da azione popolare a mero (ed imprecisato) ampliamento della legittimazione a ricorrere*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2008.
- SALVI C., *Il danno extracontrattuale, modelli e funzioni*, Napoli, 1985.
- SALVI C., *La responsabilità civile*, Milano, 2005.
- SANDULLI A.M., *L'azione popolare contro le licenze edilizie*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1968.
- SANDULLI P., *I limiti della «giurisdizione sportiva» (nota a TAR Lazio, Sez. III-ter, 19 marzo 2008 n. 2472)*, in *Foro amministrativo-TAR*, 2008.
- SANDULLI P., *La responsabilità delle società sportive*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2010.
- SANINO M., *L'organizzazione dello sport in Italia*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1985.
- SANINO M. - VERDE F., *Diritto sportivo*, Padova, 2011.
- SANTORO L., *Sport estremi e responsabilità*, in SANTORO L. (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006.
- SANTORO L., *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008.
- SANTORO L., *Normativa federale e disciplina antitrust: il caso della F.I.S.E.*, in *Journal of Sport Sciences and Law*, 2012.
- SANTORO PASSARELLI F., *La responsabilità per fatto altrui, mandato e contratto di lavoro gestorio*, in *Foro italiano*, 1937.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989.
- SANTOSUOSSO F., *La 'nuova frontiera' delle tutela aquiliana del credito*, in *Giustizia Civile*, 1971.
- SAREDO G., voce *Acquisti dei corpi morali*, in *Digesto Italiano*, Torino, 1929.
- SCARANO A., *Le sanzioni disciplinari alla luce dell'Accordo collettivo calciatori di Serie A del 7 agosto 2012*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2013.
- SCARCELLO A. - TOMASSI A., *Il tramonto del vincolo sportivo. Nota alla decisione del Tribunale di Venezia, giudice del lavoro, 13 Agosto 2009*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2009.
- SCOCA F.G., *La tutela degli interessi collettivi nel processo amministrativo*, in Aa. Vv., *Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Atti del convegno di Pavia*, Padova, 1976.
- SCOCCA F.G., *Tutela dell'ambiente: la difforme utilizzazione della categoria dell'interesse diffuso da parte dei giudici amministrativo, civile e contabile*, in *Diritto e società*, 1985.
- SCOGNAMIGLIO R., *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore, Nota a Tribunale di Bari, 10 Giugno 1960*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963.
- SCOTTI U., *Il danno da sinistro stradale*, Milano, 2010.
- SEGNi A., *Osservazioni in tema di erede apparente*, in *Foro italiano*, 1935.
- SERIO M., *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Europa e diritto privato*, 2009.
- SFERRAZZA M., *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008.
- SFERRAZZA M., *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2009.
- SIEKMANN R.C.R., *Introduction to International and European Sports Law Capita Selecta*, Rotterdam, 2012.
- SILANCE L., *Les sports et le droit*, Bruxelles, 1998.
- SIRAGUSA M., *Le decisioni con impegni*, in RABITTI BEDOGNI C. - BARUCCI P. (a cura di), *Vent'anni di antitrust. L'evoluzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010.
- SPADA P., *Note sull'argomentazione giuridica in tema d'impresa*, in *Giustizia civile*, 1980.
- SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012.
- SPAGNUOLO VIGORITA V., *Interesse pubblico e azione popolare nella «legge ponte» per l'urbanistica*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1967.
- STANGHELLINI L., *Gli interessi delle associazioni di tifosi di calcio nel diritto sportivo*, Napoli, 2009.
- STINCARDINI R. - ROCCHI M., *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2008.
- STIZZA P., *Profili fiscali della cessione di calciatori professionisti*, in UCKMAR V. (a cura di), *Lo sport e il fisco*, Padova, 2016.

- STOLFI G., *L'apparenza del diritto*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, Roma, 1934.
- STOLFI G., *Note minime sull'apparenza del diritto*, in *Giurisprudenza italiana*, 1976.
- SZYMANSKI S., *Professional team sports are only a game: The Walrasian fixed supply conjecture model, contest-Nash equilibrium and the invariance principle*, in *Journal of Sports Economics*, 2004.
- TAMBURRINO G., *Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, comitati*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commentata*, Torino, 1997.
- TAMBURRINO G., *Persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Comitati*, Torino, 1980.
- TAMMARO M., *Apparenza del diritto e contratto concluso dal falsus procurator*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2012.
- TERESI F., *Considerazioni sull'azione popolare avverso le licenze edilizie e spunti ricostruttivi sulle azioni popolari in generale*, in *Foro amministrativo*, 1971.
- TESTA BAPPENHEIM S., *Il danno da uccisione di religioso, negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano*, Cosenza, 2007.
- TOGNON J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002.
- TOGNON J. - STELITANO A., *Sport, Unione Europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Padova, 2011.
- TOGNON J., *Lo sport e il Trattato di Lisbona: l'irrisolto problema della specificità*, in SORGI G. (a cura di), *Le scienze dello sport: il laboratorio atriano. Atti del Convegno (Atri, 14-15 maggio 2012)*, Roma, 2012.
- TOPPETTI F., *La responsabilità presunta «fino a prova contraria»*, Milano, 2008.
- TORRENTE A., *Nota a Cassazione Civile, 14.12.1957, n. 4703*, in *Foro italiano*, 1958.
- TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011.
- TORTORA M., *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1998.
- TOSI P., *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2006.
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2013.
- TRANQUILLO C., *Fondamento, limiti e tendenze del principio di apparenza in materia di rappresentanza*, in *Giurisprudenza italiana*, 1996.
- TRECCANI C., *Danno all'immagine dell'azienda e licenziamento del lavoratore*, in *Danno e responsabilità*, 2014.
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961.
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2011.
- TROCKER N., *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1987.
- VALORI G., *Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005.
- VAN DEN BOGAERT S., *From Bosman to Bernard C-415/93; [1995] ECR I-4921 to C-325/08; [2010] ECR I-2177*, in ANDERSON J. (a cura di), *Leading Cases in Sports Law*, The Hague, 2013.
- VECCHI P.M., *Apparenza e rappresentanza tollerata*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1985.
- VENDITTI A., *Brevi osservazioni in tema di fallimento di associazione non riconosciuta e di revoca del fallimento per incompetenza del Tribunale che l'ha dichiarato*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1955.
- VERSCHUEREN H., *The European internal market and the competition between workers*, in *European labour law journal*, 2015.
- VESPIGNANI L., *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1960.
- VIDIRI G., *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro italiano*, 1994.
- VIDIRI G., *Il fallimento nelle associazioni (non riconosciute, in partecipazione, temporanee di imprese) e nelle società senza scopo di lucro (società sportive)*, in *Giustizia civile*, 1995.
- VIDIRI G., *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corriere giuridico*, 2007.
- VIGLIONE E., *Abusi di posizione dominante (2009 e 2010)*, in CLARICH M. - DI PORTO F. - GHIDINI G. - MARCHETTI P. (a cura di), *Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property*, Milano, 2011.
- VIGORITI V., *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979.

- VIGORITI V., *Diritto Comunitario e sport: applicabilità, sporting exception, trasferimenti e nazionalità*, in *Contratto e Impresa. Europa*, 2001.
- VIGORITI V., *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in *Corriere giuridico*, 2007.
- VILLATA R., *Riflessioni in tema di partecipazione al procedimento e legittimazione processuale*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 1992.
- VISINTINI G., *I fatti illeciti. II. L'imputabilità e la colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Padova, 1990.
- VISINTINI G., *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005.
- VISINTINI G., *Rappresentanza e responsabilità degli enti non profit*, in TRIMARCHI M. (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Milano, 2007.
- VISINTINI G., *La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni*, in VISINTINI G. (a cura di), *Trattato della responsabilità contrattuale*, Padova, 2009.
- VITTORIA D., *L'abrogazione dell'art. 17 c.c.: l'incidenza sull'assetto normativo degli enti del primo libro del codice civile*, in *Contratto e impresa*, 1998.
- VITTORIA D., *Il danno non patrimoniale agli enti collettivi*, in *Rivista di diritto civile*, 2007.
- WEATHERILL S., "Fair play please!". *Recent developments in the application of EC law to sport*, in *Common Market Law Review*, 2003.
- WEATHERILL S., *Bosman changed everything: the rise of EC Sports Law*, in POIARES MADURO M. - AZOULAI L. (a cura di), *The past and future of EU Law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty*, Oxford, 2010.
- WEATHERILL S., *Fairness, Openness and the Specific Nature of Sport: Does the Lisbon Treaty Change EU Sports Law?*, in SIEKMANN R.C.R. - SOEK J. (a cura di), *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, The Hague, 2012.
- WEATHERILL S., *Is There Such a Thing as EU Sports Law?*, in SIEKMANN R.C.R. - SOEK J. (a cura di), *Lex Sportiva: What is Sports Law?*, The Hague, 2012.
- WEATHERILL S., *European Sports Law: Collected Papers*, The Hague, 2014.
- WLOCH R., *UEFA as a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012*, in *Journal of Sport and Social Issues*, 2013.
- WYMEERSCH E., *The Transfer of the Company's Seat in European Company Law*, in *Common Market Law Review*, 2003.
- ZANARONE G., *Società a responsabilità limitata*, in GALGANO F. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1985.
- ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985.
- ZIMBALIST A.S., *Competitive balance in sports leagues*, in *Journal of sports economics*, 2002.
- ZINNARI D., *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2007.
- ZINNARI D., *Lavoratori sportivi senza troppi formalismi*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2009.
- ZIVIZ P., *Lesione del diritto all'immagine e risarcimento del danno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000.
- ZIVIZ P., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2011.
- ZIVIZ P., *I danni non patrimoniali*, Torino, 2012.
- ZOLI C., *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia civile*, 1985.
- ZOPPINI A., *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Rivista di diritto civile*, 2002.
- ZOPPINI A., *La disciplina delle associazioni e delle fondazioni dopo la riforma del diritto societario*, in ZOPPINI A. - MALTONI M. (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni*, Padova, 2007.
- ZORZI A., *Assoggettabilità a fallimento del socio tiranno*, in *Il Fallimento*, 2006.
- ZORZI N., *L'abuso della personalità giuridica: tecniche sanzionatorie a confronto*, Padova, 2002.
- ZYLBERSTEIN J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2008.